DELL' AMMINISTRAZIONE

DELLA

GIUSTIZIA CRIMINALE

NEL REGNO DI NAPOLI

ESAME E PARAGONE CON DIVERSI ALTRI STATI D'EUROPA

DI

PIETRO C. ULLOA

Sine ira et studio, quorum
causas procul habeo
Tacito.

NAPOLI
Tipografia Giacomo Testa
1835.

A NICCOLA NICOLINI

AVVOCATO GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA.
PROFESSORE DI DRITTO PENALE NELLA REGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDJ etc. etc.

Lo intitolare come io fo questa mia opera, qualunque sia, ad uno scrittore che nascer vide sì da vicino quelle riforme, onde fu vendicato il disordine già apposto alla napolitana legislazione, aver potrebbe per avventura sembianza di piccolo accorgimento. Ma quando anche tanta in me non fosse la riverenza e l'ossequio alla persona di Lei, della quale tutti lodano il veder profondo la prudenza e la bontà, due gravi ragioni mi avrebbero persuaso ad intitolarla a Lei, che mi ha permesso sì graziosamente di fregiarla del suo nome.

E primamente io stimo che chiunque prenda ad esaminar le leggi della sua patria abbia savio consiglio se ognor tenga l'occhio a chi colle sue scritture abbia contribuito a sollevarle a stato perfetto e della prima sanità rabbellite. Perchè tale scrittore, avendo sano intendimento di leggi, aggiunger può a' consigli autorità potentissima e più d'ogni altra efficace, l'esempio.

In secondo luogo, non avendo io fatta mai professione di cortegiano, coll' intitolarla a Lei degna di tanto onore ed a cui tanta mercede è per le sue opere dovuta; vidi, che desiderandomi favorevole il suo giudizio, avrei potuto al tempo stesso lodar senza viltà. Perchè chi pensa quanto in Lei sia vigore di mente ampiezza di lumi e di dottrine domestichezza e sollecitudine di nobili studi ed ardore per la miglior condizione di queste nostre leggi, troverà che io offrendola a Lei, non son nè temerario nè lusinghiero.

Prevale dunque in me la ferma fiducia che per questa ragione non potran non applaudire a questo mio divisamento quanti sono uomini di senno e culte e gentili persone. Come debbo presagire che Ella sia per ricever con lieto viso questa mia dedica, poichè nè l' ingegno nè la fortuna mi da altro modo per mostrarle il mio singolare ossequio e la mia riverenza.

Suo Obb. Devotiss.

De' Duchi di Lauria. PIETRO C. ULLOA.

PREFAZIONE.

Sin dacchè mi cadde nel pensiero di pubblicare un esame dell'amministrazione della giustizia penale del regno in confronto di quella di alcuni altri stati, andai meco stesso e per lungo tempo disaminando di quanta utilità riuscir potesse un' opera di tal natura. Imperocchè di tutto un sistema di leggi la legislazione criminale è quella, che devesi aver in conto di principalissima e feconda di più grandi e copiosi vantaggi. Posta tra' confini delle astrattezze del dritto pubblico e le realità delle leggi civili, suo principale uffizio è quello appunto di tutelar gl'interessi morali ed i beni materiali; spander dappertutto la sua influenza, e chiamar l'attenzione de' filosofi pei suoi principii, de' giureconsulti per l'applicazioni, del povero di cui trattiene il braccio o difende la vita.

L'uomo reale d'altronde ha bisogni e costumi sociali; nè altrimenti conoscer il possiamo, che a modo del fisico, osservandolo. Epperò, tutto ragguagliato, le leggi penali son sempre il risultamento delle opinioni abitudini e bisogni di esso; ed i legislatori son, qua-

si senza avvertirlo, indotti e sospinti a tener la via de' bisogni dell'età loro e delle genti ridotte sotto il loro freno. Perciocchè ne' fisici come ne' politici mali si va sollecitamente in cerca de' rimedi senza arrestarsi per via innanzi alle astrattezze. Onde è che discerner si vogliono e tosto le leggi che vadano in armonia co' bisogni e sentimenti nazionali; e volger a profitto la sperienza del passato e la cognizion degli uomini. E sostenerle scadenti e racconciarle guaste, e ritirandole talvolta verso i loro principii, rabbellirle della prima sanità, e sollevarle, quando se ne abbia il destro, a stato perfetto. Perchè qualunque vuole por mano alle leggi in aspri travagli e pericolosi contrasti si abbatterà sempre. Ma le riforme, ove sien fatte con sano intendimento di leggi, se con fatica propria e rincrescimento di molti s' incominciano, con lode ed utilità dell' universale si compiono. Ma è necessario soprattutto il provveder che non si perdano affatto i principj ond' ebbero vita, e non lasciar che sformatamente si corrompano. Perchè in tempi di vigore e floridezza cader non lascerà un popolo tale instituzione di cui si vegga in possesso; ma non così in tempi calamitosi. Ed in nessuno avver-

rà poi che di quelle si arricchisca delle quali manchi e di cui senta il bisogno, se non cerchi ed attinga nelle instituzioni degli altri popoli utile ed efficace ammaestramento.

E qui torna bene il notar che i vizj delle leggi penali hanno grandissima influenza, col progresso del tempo, sull'ordine politico d'uno stato. Or che avverrebbe egli mai se per non porre studio in esami di questa natura l'ordinamento politico ed il sistema del dritto privato andasse a ritroso l'uno dell'altro? E la storia dell'Inghilterra più d'ogni altra manifestamente ci chiarirà come possa un popolo posseder per avventura un buon ordinamento politico ed indietreggiar nelle leggi penali. Quivi il dritto pubblico ed il privato, quasi fatti per diversi popoli, troppo evidentemente contrastano. I Romani ed i Greci, dice un gravissimo filosofo, colle loro leggi atroci e licenziose eran veri barbari, malgrado la loro pulitezza la loro urbanità il loro atticismo.

Ora il paragone della legislazione d'un popolo con quella d'altri tempi e d'altri popoli leverà l'animo a severe meditazioni e ad utili scoverte. Per esso si manifesta apertamente lo stato politico d'una qualunque nazione

ed una norma si deriva per la estimazione del migliore e più acconcio sistema. Simili a' navigatori adunque che a traverso delle tempeste dell'oceano cercano lontane regioni sol perchè arrecar possano nuove ricchezze a'bisogni del proprio paese; i cultori della scienza del dritto penale andar debbono in traccia di nuove scoperte e far tesoro di tutti i lumi degli altri popoli. Se poi vi fu mai stagione in cui andar si dovette persuasi della grande utilità, che arrecar deve lo studio per essi posto in simili ricerche e confronti, ciò occorrer deve a dì nostri principalmente in cui le politiche vicende portaron con sè la rinnovazione di tutte le leggi.

Noi non siam giunti d'un tratto al presente stato di civiltà. Eredi siamo degli errori e degli abusi che le generazioni accumulavano, sicchè proviam in gran parte l'imbarazzo delle false ricchezze. In tutto quanto ci circonda si mantennero grandi e fresche vestigia d' una più antica civiltà. Per la qual ragione lungamente fummo rattenuti dal riconstruire per tema di troppo diroccare. Nè senza ragione era questo timore. Chè nell'eredità de' nostri padri vi eran di tali cose ch'era stolto, d'altre

ch'era difficoltoso abbandonare. E tale legge romana, se tutta avesse preso vigore e vita, stata sarebbe più nazionale che non mille leggi moderne. Ma se non giunse d'un tratto al presente stato la moderna legislazione, molto meno crederemo che mancar dovesse ad un tratto l'antica. Venirsi voleva soltanto lentamente dall'uno stato nell'altro e non dividendoci dall'opera de' nostri padri con tagli crudi ed acuti. Ma portaron i tempi, che si vagasse in tale incertezza di leggi, che i codici rapidamente, e fui per dir quasi alla spensierata, si venissero coniando. E chi nol credesse volga gli occhi per la sua vicinanza e vedrallo chiaramente appo tutti i popoli, che lo circondano. Per la qual ragione sempre si troveranno di molte tristi o buone cose delle antiche in molte delle moderne legislazioni.

Come adunque ogni umana cosa radamente scompagnisi da difetti, egli è pel paragone di diverse leggi e tempi, che scoprir si potranno in gran parte le male radici, che nelle leggi si rimanessero ancor occulte. Pel paragone delle antiche si rimonta all' origine delle leggi e delle cause, che le generavano; perciocchè non son le moderne legislazioni, come già

dissi, altro che lo sviluppamento o le appendici delle precedenti. E mercè tal paragone non appena scorgerem cessate le cause tosto i risultamenti ci appariran come altretanti arcaismi della legislazione; ed apertamente ci si manifesterà se la restaurazione delle leggi non guastisi per vizio, che in qualche parte di essa si celi. Perciocchè stà su'confini del passato un lume dal quale venir può in gran parte rischiarato l'avvenire.

Per esami e confronti siffatti e non altrimenti formar si può una giurisprudenza ed un sistema di dritto, che sia l'espression de'bisogni nazionali, che a poco a poco si formi, che nella coscienza viva de' cittadini, si ajuti de' sentimenti di quelli e mai non si trovi in guerra con essi. Ed è così, che quell'i quali si trovano al governo delle pubbliche cose, fatti più prestamente accorti delle tristi conseguenze de'fallaci sistemi, possono gradatamente supplir al difetto delle leggi e produr vera utilità e durabile all' universale.

Egli è vero bensì, che a conseguir lo scopo d'una buona legislazione egli è mestieri travagliarsi ad allargar l'impero de'principii, che distruggano, o meglio, allontanino le anomalie;

perciocchè degli errori come de' vizj il meglio è prevenirli. Ma a che i principii i quali non abbian fondamento nell'esperienza, e qual più facile e men perigliosa dell'esperienza derivata dall'esame delle instituzioni altrui? Lungamente d'altronde si diffidò de'principii, comecchè non tanto, che non dassero talvolta a'reggitori degli stati bramosia di riformar le leggi. Ora perchè l'impero de'principii non svegli più alcuna diffidenza, egli è mestieri secondo che io penso, che non sulle astrattezze, ma meglio fondisi sull'esperienza. E questa, come dissi, in gran parte derivar possiamo dal paragone delle leggi di altri stati e dagli effetti che abbian partoriti e sopratutto della natura e numero de'delitti. Così pure in quanto alle forme, che garantiscono l'esecuzione delle leggi ci schiuderan largo campo alle meditazioni il numero delle condanne e la diversa loro proporzione co'reati; e l'età e l'educazion de'giudicati, colla gradazione ed intensità delle pene, notando come i risultamenti rispondano a'ragionamenti. E questo studio sopratutto ci potrà metter negl' intimi segreti delle opinioni e credenze popolari in ciascuna specie di delitti; dello sviluppo e declino di quelle e

del legame, che avessero colle credenze politiche e religiose.

Così pure considerando quali benefizj avessero dovuto seguitar la virtù d'alcune leggi, scorgerem perchè ed in qual modo da' desiderj e dalle speranze fummo tratti in inganno. Con quanto calore di larghi principii non venne dato opera a quel codice del 1791 che poscia fu trovato così contrario allo scopo d'una salutare legislazione? Intima è la unione delle leggi penali con tutte le altre leggi dello stato, epperò scorgiamo talvolta, che quelle si rimangano in uno stato di barbarie, che non è in rapporto de' progressi nè delle altre leggi nè della civiltà. Intima è la unione, che han con quelle le leggi civili e quelle, che provveggono all'agricoltura al commercio alle industrie alla circolazione ed al consumo delle ricchezze. Così pure sono loro intimamente ligati gli ordinamenti politici i sistemi d'ogni altro ramo d'amministrazione e quelli soprattutto della pubblica educazione, producitrice di arti di scienze e di ricchezze e di quanto concorre alla civiltà d'un popolo. Tutte da un solo circolo annodate son le leggi, estese per tanto campo, che una sola non ne può venir indebolita sen-

za, che l'equilibrio e l'armonia delle rimanenti non ne venga turbato. Onde veggiamo i delitti accrescersi per difetto di buone leggi sulla proprietà e la pubblica entrata sul culto su'pubblici divertimenti, siccome mi propongo di parlarne partitamente a suo tempo. E così scorgiamo accrescersi pure per difetto di buone leggi penali, là dove ammirabile è pur l'ordine de' magistrati e de' giudizj. E qui la deficienza di leggi di prevenzione; altrove la troppa severità della antiveggenza; in taluna parte un troppo crudele sistema di prigioni; in taluna altra una troppo larga maniera di promuover il miglioramento de' carcerati, e dappertutto la sproporzione e l'asprezza delle pene, contribuiscono più o meno ad accrescer il numero de' delitti.

Grande e necessaria opera sarebbe adunque quella di determinar i punti d'armonia e di discordanza delle diverse leggi, che compongono l'amministrazione ed il governo d'uno stato. Per essa si verrebbe in chiaro de' vizii, ove pur ne fossero, e de' miglioramenti che apportar vi si potrebbero. Ma in quanto alle leggi sole, onde si compone l'amministrazione della giustizia penale, tutto ragguagliato, può

ciò apertamente manifestarsi, come accennai più sopra, dal paragone del numero della natura de' delitti e delle condanne. Per esso determinar si possono principii meno fallaci e norme meno incerte in molte parti delle leggi e della loro esecuzione. L'esame de'delitti è come la parte patologica della scienza del dritto, perchè della bontà o vizj delle leggi si argomenta da'frutti, che avran prodotti.

Di questa esperienza niun si era sinora occupato fra noi, il perchè mi consigliai a mandar ad effetto una siffatta opera. Ma oltre la sua importanza ben altre e non men gravi ragioni a ciò m'indussero. E parvemi primamente, che non ben retto giudizio si portasse di queste nostre leggi, le quali giudicar si vogliono come le migliori, che ad ordinamento politico, quale si è quello del nostro regno, si addicono. Così ove il *Pellegrino Rossi* nel suo trattato del dritto penale, discorre la più parte delle moderne legislazioni penali, chiaro si vede, che, trascurando la napolitana, peccava contro la buona fede di retto scrittore. Chè volontaria essendo la dimenticanza, e tutto porta a credere che il sia, non dirò certamente, che egl' italiano scrivesse spinto da sover-

chio amor di patria. Perciocchè vediam, che, dopo aver tenuto proposito della legislazioni d' Inghilterra Francia Svizzera e Germania, discorre quelle del Piemonte e del ducato di Modena; e con tratti brevi ma vigorosi, ne svela i vizj e pone in massima evidenza. Tributa solamente un' assai parca lode alle rimutate leggi di Parma; e per quelle stesse riforme, che molto tempo innanzi con miglior accorgimento, e seguite da ben molte e più gravi e tutte assai degne di considerazione, eransi portate nel codice napolitano. Ch'egli non credesse forse l'edifizio delle leggi penali, alzato per la mano de'nostri scrittori, esser giunto al suo colmo e pensava, che molto ancor restasse da fare, egli era mestieri il dirlo. Chè se intendeva accennar alla legislazione napolitana quando scriveva: *alcuni altri saggi essersi fatti e più felici in istati di debole importanza, perchè l'esempio aver potesse possente influenza in Europa*, ciò noi stimeremo indegno dell'altezza dell'opera della fama dello scrittore e della filosofia della nostra età. Nè meglio della nostra legislazione e segnatamente dall'antica, sentenziarono i nostri proprj scrittori. L'altra ragione, che mi consigliava, na-

sceva dal saper come, e non sempre a dritto, siccome nel corso di quest'opera vedremo, dal maggiore o minor numero dei delitti si portasse giudizio della civiltà d'un popolo. Ed il veder perció con quanta leggerezza taluni fra noi, indotti facilmente in errore, si fossero fatti a pubblicar per le stampe, che spaventevole altra volta fosse appo di noi il numero de'delitti. E quindi, perchè si traesse argomento di consolazione dalla migliorata condizione del regno, venivan soggiungendo: accader oggidì tal numero di misfatti in un anno, quale appena scorgesi accader in tutto intero un quinquennio.

Per queste ragioni adunque ebbi segnatamente in animo di tutte discorrere le parti delle nostre leggi ed instituzioni, salite a dì nostri a non piccol grado di pregio in mezzo alle stesse politiche tempeste, onde venne questo nostro regno travagliato. Impresi dippiù ad accennar brevemente tutti gli sforzi di que' generosi scrittori, che nel decorso dell'ultimo secolo tanto facevano per vantaggiar sempre più le nostre leggi. E ciò feci perchè, rimanendoci dal vituperar gli antichi, si venisse da noi agevolmente a conoscere quel, che venir

possiamo aggiungendo per maggiormente prosperarle. Nel ciò fare però non mi feci trarre dal desiderio di lodare o soverchiamente le cose nostre, che anzi schiettamente esposi i fatti e gli ordini dell'amministrazione della giustizia penale. Posi a fronte le antiche e moderne leggi; l'ordine de'vecchi e nuovi magistrati; l'opinioni e l'influenza degli scrittori; lo stato da ultimo delle prigioni. E ciò perchè, avvertendo agli errori di quelle leggi ordini di magistrati e massime di giudisprudenza, alle quali abbiam fatto succedere leggi ordini e massime in molte parti affatto diverse, più facilmente, consultando le andate cose, si venisse a scovrir se quelle, che ci governano lascino ancor qualche cosa a desiderare. Ed il feci pure affinchè chiunque volesse farsi per poco a considerar quali fossero fra noi le diverse parti dell'amministrazione della giustizia penale dall'entrar del passato secolo, scorger potesse agevolmente se quanto finora si è praticato andar debba o pur no lodato. Perciochè vedendo come, a far che in meglio fossero ridotte, si opposero lungamente i tempi ed i tristi avvenimenti, aver potrebbe la ben

fondata speranza di vederle pervenire col tempo a maggior grado di perfezione.

Io la stimai però sempre questa mia un' impresa per sè stessa difficile ed assai sopra la picciolezza delle mie forze. Epperò lasciai trascorrere alcun tempo prima, che m' inducessi a porre in esecuzione un tale divisamento. Fervea da più anni un comun desiderio di alzar i lembi del velo misterioso, che ascondea le più importanti parti dell' amministrazione della giustizia, quando quel velo, mercè il *quadro statistico generale sull' amministrazione della giustizia penale*, cominciò in molti punti a squarciarsi. Perlochè dir si può, che un tesoro di belle notizie statistiche venne senza sospetto e liberamente aperto a chi di quelle era desideroso. Allora il pensiero che avrei potuto recar alcun utile prendendo quel quadro a guida delle mie indagini, vinse il mio ritegno. Non lasciò di riuscirmi però assai penosa la mancanza di necessarie scritture, onde attingere diversi fatti. Ma in questo punto stimo, che non mi si possa imputare di non aver praticate tutte le immaginabili diligenze. E per quel, che tocca le notizie statistiche posso dar sicurezza della lor fedeltà, perchè non per-

donai ad alcuna fatica, andando in traccia d'ogni più piccola o vaga memoria; nel che grandi furono le difficoltà incontrate negli archivj pubblici, che mi avrebbero potuto liberar dal travaglio di andarle altrove cercando. Ma ben poche ne potean somministrare perchè non è lungo tempo, che s'incominciava a raccoglierle. Di quanto poi mi sia giovato del quadro statistico, agevolmente nel corso di quest'opera si vedrà.

Pur non ostante le diligenze da me usate, non ho avuto tutte quelle chiarezze di che abbisognava per la totale mancanza di mille particolarità. Così, a cagion d' esempio, avrei desiderato dar più circostanziati ragguagli sulla pubblica istruzione, e soprattutto di quella degli accusati; sulla reiterazione e sulla recidiva. Avrei voluto offrir il confronto di taluni anni prima dell'ultima riforma delle leggi; e soprattutto delle esecuzioni di morte, della mortalità delle prigioni, ed il confronto de'prezzi delle derrate nelle diverse provincie, dove si nota un maggior pendio al furto. Nè tutti que'fatti riguardanti le altre nazioni mi fu dato raccogliere, come mi era proposto, e che stimava all' opera necessarii, talvolta per la

loro mancanza, talvolta ancora per la diversità o discrepanza degli scrittori, e non sempre cordati, da quali ebbi a toglierli. Così i confronti de' delitti accaduti presso diversi popoli non eran nè tutti degli stessi anni nè spesso per gli stessi reati. Essendomi giovato però di tutte quelle opere, che pubblicate oltremonti ed oltremare mi abbian potuto venir fra le mani, mi giova credere, che quanto in esse contenevasi tutto sia veridico, e che coloro che quelle notizie registrarono sieno stati sinceri. Ma quando fosse il contrario, non ebbi per combatterli più autentici documenti. Molti però eran atti pubblici degni d'intera fede, da' quali trassi moltissimi lumi di non poca importanza.

Per lo scopo, che mi era proposto stimai conveniente di ordinar le materie in diversi capitoli, ne' quali impresi a ragionar, oltre delle cose più sopra esposte, della civiltà in generale, dell'educazione, della natura ed aumento de' delitti e della diversa condizione economica de' diversi stati oggetto di paragone. Perciocchè, come dissi già, da tutte queste cose procede principalmente il carattere diverso e la diversa applicazione delle leggi ed il

maggiore o minor numero de'reati. Vedranno intanto i lettori, che non si è per me trascurato di mantener da per tutto la necessaria connession delle parti e de'sentimenti. Ma nè quelle disegnai con lineamenti minuti, ma con grandi e generali forme; nè quegli esposi in un modo, che per molte ragioni era inconveniente, troppo concatenato e seguito.

Di molte citazioni poi potuto avrei avvalorar i miei argomenti e corredar ad ogni tratto l'opera, ma temetti non avesse a venirne tassata di soverchia pretensione di dottrine. Sicchè avendo tolto dovunque l'invenni quei pensamenti, che reputai adatti e buoni, mi parve, che non si avesse a trovar nè vôto nè superfluità nelle citazioni. Epperò allora solamente m'indussi a citare, quando, rapportando i fatti avvenuti ed osservati in altri paesi, stimai, a cansar l'accusa, che me ne avrebbe potuto venir d'ingiusto o preoccupato, cinger di chiare autorità quanto per me si avanzava.

Restavami a dir qualche cosa intorno agli scrittori che onoraron questi ultimi tempi, quando le leggi eran già divenute tali, che procedevan verso la perfezione con meno di lentezza, mercè il concorso di tante circostanze

favorevoli e la migliorata condizion delle cose pubbliche. Ma comunque la giurisprudenza non ebbe di che portar invidia a qnella del precedente secolo, non ebbe più su'giudizj penali quella illimitata influenza, che esercitò già l'antica. Colle rimutate leggi gli spiriti non furono in maggiore attività, che per l'addietro; e conseguito avendo la legislazione moltissimi vantaggi, prevalse lo studio di venir comentando le diverse leggi. Chè questo è il natural andamento d'ogni giurisprudenza, che nell'impero delle cattive leggi vien coltivata con calore e prospero successo; e non appena abbian le leggi fatto di notabili progressi, nulla s'immagina di più opportuno a petto all'esame delle leggi positive. Ma qui vuolsi modificar un giudizio sì esteso per conto della patria giurisprudenza, la quale non va certo notata di servilità nè accusata come tirannica per aver ligate le menti alla sola applicazion delle leggi. Però che migliorata la legislazione, non tardò a noi quest' altro vantaggio de'buoni ed illuminati scrittori: e col *Raffaelli*, col *Nicolini*, col *Winspeare*, col *Lauria*, col *Romano*, dopo di essi non pochi altri, si levò a gloria assai grande. Perochè tutti seppero acquistar alla

scienza nuove ricchezze e varie; ne diffusero maggiormente il gusto e ne accrebbero la celebrità. I soggetti delle loro scritture non eran tutti gli stessi o somiglianti: ma immense ne eran le parti, che venian legate ed ordinate a parti maggiori. E copia e varietà illimitata di cognizioni, attinte in ogni scienza, forti pensieri, concepimenti nuovi ed estratti, un ragionar sottile ed un ordine chiarissimo eran più o meno le prestanti qualità di questi scrittori. Ma dalle opere di sì chiari ingegni, che onoran questa nostra terra natale, non mossero ne' giudizj, perchè io ne parlassi, quegli effetti grandi e talvolta di valor senza fine, come da quei sottili e metafisici lavori d' ingegno degli antichi scrittori avvenne.

In qualunque modo abbia io dunque eseguita quest' opera, mi giova sperare che il mio pensiero sia per esser commendato ed abbia ad incontrar il gradimento di quanti si piacciono a questi difficili ed utilissimi studi. Il qual gradimento, spero, avrà rapporto così all'utilità dell'opera, che al buon desiderio, che in me si ritrova.

CAPITOLO I.

Delle antiche leggi ed ordini de' Magistrati Criminali.

Sicuro fondamento e prima sicurtà di felicità e d' interna pace d'un popolo deve certamente riputarsi una buona legislazione, la quale per la sua semplicità e conformità si renda a tutti chiara e manifesta, ed a ciascuno in particolare consenta l'apprendere i suoi dritti ed i suoi doveri.

Ma quanti ostacoli egli è forza il superare, di quante meditazioni non v'ha mestieri ed esperimenti e combinazioni diverse perchè il sommo benefizio si consegna d' un corpo di leggi, che i bisogni prevenga e si concilii con i costumi? Han tutti gli esseri le loro leggi, ebbero tutti i popoli le loro, comunque elleno si fossero, buone o cattive scritte o consacrate dall' uso. E variano esse come variavan sempre a seconda de' tempi in cui vennero promulgate, de'legislatori che le fecero, de'luoghi in cui vennero sancite. La quale variazione riuscir deve così nociva, come utilissima la stabilità. Ma di troppe e gravissime difficoltà è circondata l'opera d' una legislazione stabile ed uniforme, perchè innanzi ad esse non cedano, come cedettero sempre, e la storia di tutti i popoli cel consente, gli

sforzi meglio sostenuti. Loke il quale dettava un codice alla Carolina, volle che la durata ne fosse limitata ad un secolo.

Son poi le leggi civili fatte sempre per una società ; e la loro forza dalle politiche derivano. Perlochè prima di adottar presso un popolo tal legge stabilita per sè da un altro, vuolsi prima di tutto considerar se di tutti e due gli stessi siano i dritti politici e le istituzioni.

Lungamente fu a noi tolto o negato il benefizio d'una durevole ed uniforme legislazione e molti furono gli esperimenti di straniere leggi, pria che rinati si vedessero a belle speranze i destini di tale scienza ; comecchè grandissimi fossero i vantaggi che ad essa si generassero presso noi, ed in ogni tempo, dagli sforzi d'illustri intelletti. Ed essi furono, che i primi l'avvalorassero in molta parte d'Europa e furon la prima sorgente da cui nel volger de'tempi derivò poscia a noi l'attuale legislazione. Le più moltiformi e viziose presso noi, come quelle che eran per lo più ridondanti ed inopportune, furon le leggi criminali, le quali verrò mano mano svolgendo, e per quanto a me sarà concesso, partitamente considerando. Vuolsi però la giustizia criminale considerarla nelle sue due distinte diramazioni; nell'una dove determina i delitti e sancisce le pene; nell'altra dove ordina i diversi modi del riconoscimento de'primi, e l'applicazione delle seconde. La quale ultima parte è la più essenziale, presidio essendo unico e ne-

cessario della prima. Imperciocchè quando anche le leggi fondamentali fossero bene scelte, giuste ed egualmente ordinate, tornerebbero inutili del tutto o in gran parte inefficaci, se le leggi di amministrazione per avventura de' mezzi non ci fornissero di applicarle al tempo opportuno. E niun risultamento derivar potendosi allora dalle migliori forme politiche, a distrugger si andrebbe col processo di tempo ogni qualunque ordinamento civile. Epperò in tali leggi di amministrazione sentiamo il maggior bisogno di unità ed uniformità pel loro adempimento. Ond' è che di queste innanzi tratto entrerò in disamina. Comunque però assai gravi fossero i difetti dell'antica legislazione, conceder non dobbiamo che troppo si disdegni, chiamandoci contenti della presente; come se, secondo la sentenza de' più, avessimo questa tutta non da quella, ma dalle straniere leggi derivata. E se aspre querele moverò anche io contro le antiche leggi criminali, verrò però accennando di tratto in tratto alle cagioni per cui tal volta fiorissero e quali fossero i buoni principj dell'antica giurisprudenza, comechè spesso a vizio si volgessero.

Le leggi criminali perchè un accusato venir potesse tratto in giudizio, dopo le lacrimevoli vicende per le quali fu precipitata l'altezza del Romano impero, altro fondamento non ebbero dell' inquisizione da Federico II indrodotta. La quale colla micidiale segretezza tenne il luogo dell' antica pubblicità de' giudizj. E comunque stretto de-

bito fosse de' giudici la ricerca delle pruove d' ogni qualunque delitto, e le antiche costituzioni vietassero seriamente il commetterne ad altri la cura, mano mano all'autorità de' giudici sottentrando si venne in tal magistero il senno e la volontà de' subalterni. I quali erano assai spesso gente tolta al lezzo d' infima plebe. Nè le procedure inquisitoriali essendo a quelle della giustizia criminale subordinate, l' arbitrio e la venalità tennero il luogo dell' equità e della giustizia. Le pruove rimanean occulte ed i clamorosi misfatti venivan presto tratti in luce; ma gli oscuri sempre più si nascondean nelle ombre del mistero. Transatti i delitti de' ricchi, degli altri seguiansi vagamente o sottilmente le tracce a seconda della appassionata influenza de' querelanti. Qual poi fosse il malvaggio stile degli scrivani e quanto fossero ree le loro pratiche nelle rubriche delle processure, di leggieri si vedrà leggendo negli antichi nostri scrittori. I quali tutti, ma inutilmente, sclamavano a cielo: » esser tutti degli scrivani abominevoli ed » indegni artifizj, come infeudati nel loro mestiere, » il dar titoli e rubriche atroci e di spavento a' loro » processi criminali; o per farsi veder molto ze» lanti della giustizia, quando che lo zelo di cui » ardevano non fosse alle volte, che fuoco di» pinto e zelo mentito di apparenze, rassomigliante » a' colori dell'iride, i quali non esser che pura » illusione ed inganno agli occhi de' semplici: o » per quel che più sovente addivenisse per incu-

» ter timore ai disgraziati inquisiti a fin d' estor-
» querli e di arricchir le loro borse a spese degli
» oppressi, *ibi fas ubi plurima merces*. Ed esser
» per siffatte loro ribalderìe, che non men gli scriva-
» ni, ma molto più i giudici (che sulle rubriche e ti-
» toli di quelli, senza affatto osservar pruove das-
» sero norma a' loro decreti) venissero tanto diver-
» berati(1) Ed a tale era giunto l'abuso di commetter
agli scrivani il processo informativo, che le Piazze
di Napoli supplicarono al Re nel 1735 che: *nelle
cause criminali fossero i testimonj esaminati dal
giudice; altrimenti de' loro detti non si avesse ra-
gione alcuna.* Ma ciò nelle Corti Baronali era del
tutto impraticabile.

Fermandosi a poco a poco il sistema fiscale e le
perquisizioni, allora non dietro le tracce del delitto,
ma a norma della lentezza o persecuzion degl' inqui-
sitori venivano spinte. Perlocchè ogni processo ri-
putavasi individuo, e necessaria si rendea la sua u-
nità. Dal che derivò che *per rilevar la libertà ci-
vile si diè campo alla impunità ed alla licenza;
e per frenar la licenza si oppresse la libertà.* E
come l'innocenza non dalle leggi, ma dalla sola pru-
denza del giudice veniva tutelata; questi niuna o
poca fede aggiustava a' testimonj del reo, ed al solo
difensivo serbava ed accordava o negava le anti-
cipate difese. E per niuna causa, comecchè giusta
sembrasse, un tale inquisitore venir potea ricusato,

(1) Briganti. Pratic: crimin: ed altri.

prima che la fiscale informazione non venisse compiuta. Ed a tale si giunse, che militando la sospizion del giudice, non dimeno gli atti tenevansi come validi senza eccezione.

Aprivasi poscia un contrasto tra il fisco ed il reo e l'abilità e destrezza dell' uno stava nel trar una confessione da' labbri dell' altro. A tal fine mille sofismi metafisici si adottarono sull' ammonimento, mercè il quale speravasi ottener dal reo la conferma della sua colpa. In ogni prevenuto cercavasi perciò il delitto ed era il debito dell'accusatore non solamente di mostrarlo prima reo per poscia ascoltarlo; ma supponevasi costituito in necessità di convincerlo in tutte le cose addotte, di talchè crollandone una parte, agir non si potesse per quel che rimaneva. Stimandosi adottar ne' giudizj una forma simile a quella degli antichi giudizj Romani, a tal fine nel processo accusatorio avea luogo la ripetizione de' testimonj; nè da quelli trar si potea argomento d' illuminar il giudice o convincer il reo. Imperocchè non prestavan che un muto giuramento, sotto il quale altro non rimanea, che il freddo racconto da'subalterni registrato. Al quale niun testimone era che volesse contrastare e svelare un giuramento con facilezza prestato o con iscaltrezza estorto; non volendosi incorrer nelle pene severissime dello spergiuro e della falsità.

Costumavasi anticamente, che il reo intervenisse per tutto il tempo in cui i testimoni contrarj

venissero esaminati. Mutata poscia quest' usanza col giro degli anni e nate altre leggi, per le quali l'esame far si dovesse in segreto, si limitò tale solennità a vederne, come scrissi, solamente il giuramento. Avveniva dunque, che a mala pena usciti dall' esame inquisitoriale, dar solessero i testimoni attestati giurati di non aver deposto in tale o tal altra guisa. Da ciò invalse ancora tra' subalterni la massima, covrendo la ingordigia col manto dello zelo, di non ricevere le deposizioni dalle quali venisse favorito l'incolpato, spettando a questo il provar la sua innocenza sotto il termine delle difese. E sì profonde radici avea gittato tal abuso, che inutilmente fulminavan le leggi (e segnatamente quella di Carlo V del 1540) e gli scrittori; ed invano ne supplicavano al Re le piazze di Napoli.

Qualora poi non s'invenissero pruove le quali fossero a gran pezza sufficienti a *convincer il cuore e cattivar lo spirito* o il numero e l'idoneità de' testimonj mancasse, aveasi allora frequentemente ricorso al mezzo di punir con pene straordinarie. Ed allora niun freno trovava l'arbitrio, chè non era la legge, ma il giudice che puniva. E comunque il numero de' giudici si tenesse qual sicurtà della bontà de'giudizi, le Udienze provinciali, le quali, come distintamente tra poco dirò, avean estesissima giurisdizione; composte eran di tre soli giudici ed un preside; e pronunziavan assai frequentemente con due sole voci.

S' intralciavan poi i giudizj con mille gravami, come le appellazioni le revisioni le reclamazioni le nullità e soprattutto colle complicatissime questioni di competenza. Ed eran per distinzioni di nascita di averi di carattere di condizione, lo che costituiva l' idra complicatissima dei privilegi di foro. Acciò si aggiunga le delegazioni per particolari delitti, i procedimenti abbreviati pe' quali restringeansi ad ore le difese, senza ovviar alla perpetuità de' giudizj. Seguivan poscia i giudizj in contumacia, i quali menavan alle sentenze a *forgiudica*. Avvolse in essa Federico II tutti coloro i quali nello spazio d'un anno purgata non avessero la contumacia. Irrevocabile era questa forgiudica, sia per la pena, sia per la confisca, ed era serbata a tutti i reati meritevoli di morte naturale o civile di troncamento di membra o di perpetuo carcere. Arrestato il proscritto egli era mestieri di semplicemente riconoscerlo; e produr potea le nullità contro la forgiudica. Se non erasi adempiuto al prescritto della legge, o si contestava la lite o si rinnovava l' istruzione; non militando le nullità, si consegnava al carnefice. Da tutte queste cose unite si generavan i lunghi litigi fra' Baroni per le giurisdizioni e le tante controversie di confini, le tante sollecitudini nelle prevenzioni, le tante gelosie e le frequenti impunità. Imperocchè contendendo i Baroni fra loro con aspri e lunghi litigi di competenza ne' supremi tribunali, colui che prevedea la sconfitta cercava lo

scampo del reo dalle carceri; colui che ottenea la vittoria nelle composizioni col reo cercava ristorarsi de'dispendj del giudizio. La giurisdizione dei Baroni d'altronde, comecchè i gravi delitti fossero di pertinenza de'tribunali superiori, facea che i più de'reati giudicati venissero da un governatore avente mero e misto impero ed a suo beneplacito andassero impuniti. Nè altrimenti avveniva l'impunità qualora si avea ricorso a'rimedj legali contro le sentenze de' tribunali, però che questi le sospendevano: ed allorquando ne commettevan l'esecuzione alle corti regie Baronali, mille mezzi trovavan i rei di ritardarne l'adempimento.

Riputandosi utile e giusto talvolta una commutazione nella durata delle pene, tal benefizio meritar non facevasi alla migliorata condotta del condannato. Imperocchè il Tenente Generale delle galee, col parere dell'uditor di marina, minorar poteva d'uno a due anni la pena; e questi volgendo ad abuso un tal dritto, si rendea superiore a' giudicati di tal guisa, che v'ebbe esempio d'un condannato di dieci anni, che, mercè tal privilegio, scontò la pena in un solo (1).

L'uso poi delle transazioni e remissioni, che mettea nell' arbitrio de' privati la esecuzion della legge; quello assai frequente de' guidatici e degl' indulti, e l'esazion de' dritti facean che l'innocenza

(1) *Saggio sulla giurisprudenza penale del regno di Napoli. 1814.*

pericolasse si distruggesse l'esempio delle pene e divenissero frequenti gli atroci misfatti.

Nè aver potrebbesi argomento di consolazione facendoci a considerar quali fossero i magistrati, sentenza essendo di Platone che i buoni giudici valgano talvolta a render soffribili perfino le cattive leggi. Imperocchè quali essi si fossero in certi tempi appresso noi, si rileverà dagli scrittori di giurisprudenza penale, i quali sclamavano sino al cielo: esservi giudici interessati ed impaniati dalla cupidigia, i quali o per povertà o per avidità volesser far che fruttasse il nobile loro impiego e sentissero continuo stimolo d'acquistare. Avanti costoro tutto esser perduto: burlarsi delle ragioni più robuste e delle dottrine più individuali: *ad gratiam et libidinem judicia ferri, decretaque legum tanto consilio edita convelli et labefactari* (1).

Ma non vuolsi da tutto quel che ho riferito argomentar che tutte le leggi e principj torti dall'onesta loro origine traboccassero nell'infamia o che quella baldanza avara e plebea dei subalterni non mai si rimanesse; e che tutti i giudici e sempre si rendessero infami negli annali della magistratura. Perocchè varj furono i tempi come le leggi; e da'principj sino al cader dello scorso secolo troverem il cominciamento di molte utili riforme e molte mandate a fine: e vedrem contenuti spesso ne'limiti l'arbitrio de'subalterni; fatti ono-

(1) *Capab: A. ab Alex: Briganti, Pratica Crimin: et.*

rati e tenuti in conto di giusti e sapienti i più dei giudici; e molti illustri nomi fregiar l'ordine dei magistrati, come andrò tra poco distintamente narrando. Epperò egli è d'uopo innanzi ogni cosa discorrere i diversi antichi ordini de' magistrati penali.

Primi nella lunga serie de' giudici ordinarj erano i locali, regi governatori; ne' quali state eran trasfuse del tutto le giurisdizioni de' *baglivi*, la corte de' quali dicevasi della Bagliva, e che conoscean de' piccoli reati sopra luogo, prendean le prime indagini e rimettean co' documenti il reo ai tribunali competenti. Le provincie negli ultimi tempi andavan divise in dipartimenti, ciascun dei quali era soggetto ad un regio governatore o capo riparto, il quale invigilava su tutti i governatori e le altre autorità minori, riassumendo spesso l'autorità di costoro. Era questa presso a poco la prima gerarchìa; imperocchè devoluti i feudi o detrattane la giurisdizione de' baroni, eran divenuti i governatori per la più parte regi e sparsi eran dappertutto. Per la qual cosa distrutta si era la loro devozione a' baroni e trasfusa maggior forza ed unità nell'amministrazione. Davansi a' governatori, per supplire in essi al difetto delle conoscenze di giurisprudenza, assessori o giudici *assistenti* o consultori: ed essi eran veramente i giudici da' quali dipendeva lo scioglimento delle liti. Eranvi inoltre in taluni comuni giudici civili, eletti dalle autorità municipali, innanzi a' quali comparivan le parti

volontariamente per conciliazione, se non si fermava la quale procedevan di dritto: ma delle loro sentenze conoscean in appello i governatori.

Seguian le regie Udienze. Preseduta era ciascuna da un preside, senza voto se non era laureato, ed avea un vicepresidente nel capo ruota. Due eran gli uditori che l'assisteano, ed un avvocato fiscale, che rappresentava il pubblico accusatore. Esercitavan questi tribunali in primo grado la giurisdizione civile e criminale, ed in appello conoscevan delle sentenze de'governatori. Per alcuni delitti poi, come ad esempio, di furti in pubblica strada, scorrerìe in campagna, omicidj con armi vietate ed altri non pochi, giudicavan inappellabilmente in via d'eccezione. Dato non era al preside l'ingerirsi di giustizia, invigilava solamente ed ordinava l'arresto degl'incolpati; ma fra le ventiquattro ore commetter ne dovea la causa ad un uditore.

Dietro queste veniva la G. Corte della Vicaria, tribunale ordinario civile e criminale di Napoli e Terra di Lavoro e di appello delle Udienze provinciali. Divisa era in quattro camere due civili e due criminali; ciascuna di queste seconde preseduta da un consigliere del S. R. Consiglio, ed assistita da un avvocato Fiscale. Presedeva a tutte quattro un reggente, senza voto se non laureato, fra le attribuzioni del quale principalissima era quella d'invigilare alla sicurezza e tranquillità di Napoli. A qual fine a ciascuno de'dodici rioni e-

ra destinato un giudice della Vicaria con un avvocato per coadjutore col titolo di deputato. Venivan poi alla G. Corte della Vicaria delegati taluni delitti, come le scorrerie in campagna a mano armata, ed allora le sue decisioni, abbreviate le forme del giudizio, divenian inappellabili. Rivedea d' offizio i giudicati delle Udienze provinciali fatti in concordia, e riformava la più parte delle loro cause. Nella Vicaria e nelle regie Udienze ciascun giudice o uditore avea una giurisdizione tutta sua propria e poteasi adir lui indipendentemente dal presidente; ma de'decreti di lui eravi richiamo al collegio.

Seguiva la regia Camera della Sommaria tra le attribuzioni innumerevoli del qual tribunale, eravi il *mero e misto impero*, in forza del quale giudicava le cause criminali d'ogni grado.

Il Sacro R. Consiglio, diviso in quattro ruote, era tribunale di appello di tutti gli altri del règno, compresa la G. Corte della Vicaria, e giudicava anche per ragione di somma le più gravi cause in prima istanza e senza richiamo di sorta. Estese e grandi eran le sue prerogative e più grandi d'assai quelle del presidente, indipendenti dallo stesso collegio. Egli era in certo modo chiamato solo alla spedizione di tutti gli affari. E niun consigliere ricever potea dalle parti petizioni di sorta senza particolare delegazione di lui. Non eravi pubblico ministero particolare, e nelle cause criminali era quello della G. Corte della Vicaria.

La Real Camera di S. Chiara composta di quattro caporuote ovvero vicepresidenti del S. R. Consiglio, presedute dal primo presidente di quel tribunale. Creandola Carlo III fissò forse per il primo un corpo giudiziario di censura e di revisione al quale solo, in tanta insufficienza di leggi, si andò debitori della uniformità della giurisprudenza. E conferivasi tal facoltà di revisione e di censura ad un magistrato superiore a tutti gli altri, là dove in Francia tuttora risedeva nel consiglio del principe. Era il presidente di questo tribunale chiamato perfino a controsegnare e dare autenticità alle leggi colla sua sottoscrizione. Un rescritto particolare del Re o una espressa delegazione di legge chiamava la camera all'esame di tutte le reclamazioni ed i rimedj straordinarj de'tribunali inappellabili, i conflitti giurisdizionali e le quistioni di competenza. Per esso tutte le giurisdizioni portavansi all'unità. Ebbesi poi nella R. Camera, in quel che dicevasi ricorso fiscale e ne'due riti 208 e 260 della Vicaria, questo provedimento: che negavasi ricorso al fisco contro decisioni di libertà e solamente concedevansi rappresentanze al principe nell'interesse della legge violata. In tutti gli altri casi prodursi dovea ricorso dal pubblico accusatore nel momento, che si pronunziava la sentenza. Ed inappellabile essendo il magistrato, di dritto discutevasi dalla camera pria dell'ammissione del ricorso; e poscia, se annullava le sentenze, ad altro giudice l'inviava.

A giudicar i reati militari eravi una *Giunta suprema di guerra*, le attribuzioni della quale state eran modellate su quelle della R. Camera. Coll'ordinanza del 1789 si ebbe un *codice di delitti e pene militari* ed alla Giunta suprema sottentrò un *Consiglio supremo*. Con essa le revisioni diventavan un rimedio di legge, le quali a tal fine vennero dichiarate necessarie ed indipendenti dal richiamo delle parti nelle cause capitali ed in quelle, che ferivan l'onor de'militari. E per certo nobilissimo provvedimento era questo. Al quale aggiunger bisogna quell'altro ugualmente saggio ed umano, in forza del quale tanto nel *Consiglio supremo di Guerra*, che nell'*Udienza di guerra e Casa reale* al presidente, ch' era militare, venivan date due voci per la vita ed una per la morte. Fra i capi di revisione si noverò la sentenza non poggiata sopra articoli espressi della nuova ordinanza. Pe' giudizj militari così ordinati altro rimaner non potea in desiderio d'alcuno, che una tal quale maggiore solennità e la presenza del pubblico.

Eravi poi oltre questi magistrati quello del Commercio per le cause criminali attinenti ad affari commerciali, e talune cariche municipali come i *maestri di fiera* eletti dal comune, i quali, durante il corso della fiera, col metodo ordinario delle corti locali esercitavan piena giurisdizione.

Ma non sempre ed in tutte le cause l'ordine naturale veniva seguito di tante diverse giurisdi-

zioni, imperocchè se andar volessimo per la via, entreremmo al fine in una selva da niun sentiero segnata ed a niuna ragione raccomandati. La sola emissione di appello d'una interlocutoria ritener facea tal volta la causa nel tribunale superiore, il quale decidea poscia, salvo nuovo appello ad altro magistrato di maggior grado. Straordinaria era sopra ogni dire la quantità di giudici e tribunali d'eccezione, che quasi del tutto assorbivano l'ordinaria giurisdizione. Eranvi eccezioni per materia e nascenti da leggi o particolari rescritti, delle quali taluna negli stessi tribunali ordinarj risedevano; altre delegate eran a' tribunali diversi e nell'atto di delegazione facevasi cenno del se avesser o pur no a seguirsi le forme ordinarie de' giudizj. Nè minori eran le eccezioni per persone, come i militari e gli ecclesiastici; godeva l'ammiragliato di privilegio pei suoi patentati ed iscritti ad alcune corporazioni. La dogana di Foggia instituita per le materie del tavoliere di Puglia, ottenne parimenti tal privilegio per le persone de'locati. V'eran poi deligazioni particolari per alcune amministrazioni, giunte supreme e tante e tali erano le complicazioni, che numerar si potevan ben oltre ottantasei diversi magistrati.

CAPITOLO II.

De' giudizj.

Il Dritto comune del regno veniva compreso ne' libri del dritto Romano, ed in particolare degli ultimi libri del digesto, da' quali l'Europa moderna ha la sua legislazione criminale derivata. Succedevan ad esso le costituzioni del regno, che cominciaron dal 1140 ed andaron a terminar nel 1243; composte di tutte le leggi de' Normanni e Svevi, da Ruggiero I a Federico II promulgate. Appresso a queste venivan i capitoli del regno cominciati nel 1266 e terminati nel 1414, i quali si componevan delle leggi degli Agioini da Carlo I a Ladislao. Seguivan i riti della G. Corte della Vicaria dal 1424 al 1434, composti di ordinanze raccolte o stabilite da Giovanna II sino ad Isabella moglie di Renato. A questi tenner dietro le regie Prammatiche, che traggono il loro principio sin d'allora quando, finita la dominazione degli Angioini, fu il regno trasferito in mano degli Aragonesi; e perduraron sin ai Borboni, da Alfonso I sino a Carlo III e suoi successori.

Tale è l'ordine cronologico delle antiche leggi. Nella pratica ricorreasi al dritto comune in difetto delle leggi patrie, andandosi con cammino retrogrado dalle prammatiche a' riti, da questi ai capitoli e da' capitoli alle costituzioni. In man-

canza poi di tutte le leggi del regno riducendosi la controversia ai puri termini generali della ragion comune, si avea ricorso alle leggi Romane ed a' loro espositori ed interpetri.

Crescean le difficoltà qualora, mancando il testo espresso di leggi sia del regno sia del dritto comune, (conciosiacosachè i legislatori, diceasi, tutti provveder non potean i casi contingibili) d'uopo facea accostarsi alle decisioni de' tribunali. Le quali, ove profferite venissero da magistrati superiori, s'agguagliavan veramente all'autorità di leggi. Di quale e quanta forza veracemente poi fossero, il vedrem da questa sentenza comune de' dottori: aver i magistrati, i quali fanno eseguir le leggi, tacitamente il dritto di provveder a tutti i casi omessi e non preveduti, lasciati necessariamente alle loro mani ed alla loro giudicatura per regolarli ed eliminarli, secondo che il ben pubblico ed il vantaggio della società civile il domandasse, sintanto che il sovrano non fosse con una nuova legge a provvedervi da sè stesso. Ed era Loke e Puffendorfio che pure essi tali sentenze profferivano.

Distinguevansi però nell' adottar le decisioni de' tribunali quelle della G. Corte della Vicaria, alle quale alcuni davano, negandolo altri, forza di leggi; dalle sentenze delle regie udienze o altre corti inferiori. Ove poi queste decisioni, come le leggi del regno e le comuni, mancasser del tutto, sottentrava l' autorità de' dottori.

L' istruzione procedeva per cinque parti di-

stinte; nelle prime indagini; nell' informativo, in cui si mettevan in ordine le prove; nella ripetizione giurata de' testimoni in faccia al reo; nel costituto innanzi al giudice del merito; e da ultimo nel difensivo. E varie ne erano le forme, che andrò qui discorrendo.

Componevasi ogni giudizio criminale di attore di giudice e di reo. L'antico rito esigeva in ogni giudizio l' *impetrazione*, e perciò l' instanza era supplica al Re o al magistrato o tribunale, chiedente il permesso d'intimar le parti. Attore in ogni giudizio esser potevano la parte privata ed il fisco. A questo, attento il dritto comune, era dato il poter procedere di offizio senza distinzione di sorta in tutte le cause ed in tutti i delitti. La G. Corte della Vicaria tra le sue preminenze quella godea di proceder d' offizio a suo arbitrio. A qual fine giungea a conoscere persino delle ingiurie verbali. Procedeasi di offizio universalmente a guisa d' eccezione in tutti que' delitti ne' quali entrar potea la pena di relegazione o maggiore.

Procedeasi di offizio ne' delitti pubblici, come negli omicidj, parricidj, veneficj, falsità, violenza pubblica, peculato, ambito, plagio, *repetundarum*, fraudata annona. Ne' rimanenti era mestieri vi fosse la querela delle parti. In onta però a tali principj, ne' reati di maestà o falsa moneta, a' soli tribunali superiori il procedere d' offizio era concesso. Non vietavasi alle corti inferiori, qualora fossesi trattato di lenocinio, famosi ladri, aggressori di strade e

latitanti ne' boschi, inventori di tesori, controbandi ed interessi del fisco. Procedeasi allo stesso modo contro vagabondi, pellegrini, pubblici malfattori, disutili giuocatori, delinquenti per *conspirationem*, testimoni vacillanti o falso-deponenti, calunniatori; satirici, bestemmiatori, rapitori, tutori sospetti, figli percuzienti i genitori, i presi in flagranti, i correi nominati dal principale, que' che dispregiassero la propria giurisdizione, contro ogni falsità, nelle offese ed ingiurie contro gli ecclesiastici, ne' delitti da ultimo (e notisi quanta fosse la latitudine al magistrato concessa) da' quali seguisse effusione di sangue.

In tutti gli altri reati, ed eran ben pochi a questo modo, il giudizio per via d' inquisizione era nullo senza il sussidio della privata querela.

In ogni caso il giudice in sul principio della sua informazione esaminar potea, ancorchè non volesse querelare, l'offeso; col carcere ancora forzarlo in casi gravi. Nelle querele che potean farsi a voce o per libello, o *costituendosi presso gli atti*, il giuramento richiedeasi dell' offeso ed anco sicurtà se straniero: saggia disposizione, nè da noi, se non assai tardi, adottata. Competea dritto di querelare in fatto di omicidio, morto il principale offeso, a' congiunti, a' quali deferir si dovesse *ab intestato* l' eredità del defunto. Accusar potea la moglie l' omicida del marito; il figlio, accusar senza il consenso paterno; ma il querelato non potea riquerelare, ed evvi in Serao

un lungo catalogo di' quelli a' quali l' accusa era vietata. Distornar poi si poteva dal procedere il fisco colla querela *in triduo* per privilegio, che per avventura godesse la patria dell' accusatore. E molte università ottenuto avean altra volta il privilegio, che il fisco di per sè proceder non potesse.

Ricevuta la querela, il giudice chiarirsi dovea segnatamente della verità de' fatti esposti, con l' esame de' testimoni in genere ed in specie: locchè chiamavasi processo informativo, in vista del quale proceder potea inappresso alla citazione reale o verbale dell' incolpato. Rimesso era del tutto in suo arbitrio l' economia dell' informazione, quale costava di due parti essenziali del delitto in *genere* e delitto in *specie*. Dal che ne seguitava, che dar dovesse ogni opera a metter primamente in chiara evidenza il reato, per indi poi, fermato essendo questo, passar a veder da cui si fosse commesso. La prima parte riputavasi pietra angolare e saldo fondamento dell' edifizio.

Primo uffizio del giudice era quello di ammonir i testimoni perchè deponessero il vero, per indi farli giurare. Non si scrivean le dimande e le risposte, ma una meditata storia trattata a guisa di dialoghi. Perlochè, venuto il tempo della discussione, ogni più piccola ambiguità veniva spiegata contro il fisco. Compilato il processo informativo, se lievi sembrassero le pro-

ve, si ordinava una migliore istruzione (*magis impinguetur*): ma se, fattasi una vera idea del delitto e della sua natura e riflettuto alla forza e valore delle testimonianze, ne risultava gravezza ed urgenza d' indizj; tosto ponea mano alle diverse citazioni. Le quali eran di tre sorti *ad deponendum*, *ad informandum*, e da ultimo quella *ad informandum et ad capitula* , così detta dal formolario che riputato era , secondo il pensare del tempo , indispensabile. Venuto il citato in presenza del giudice si raccogliea la sua deposizione. Ove ne fosse stata distrutta l' accusa e venuto si fosse a giustificare, rilasciavasi tosto in intera libertà, o col mandato o consegna ne'gravi delitti. Passandosi poscia ad inquirere sulle ragioni da lui allegate, ove a risultar ne fossero venuti nuovi indizj , spediasi tosto a ristringerlo in carcere , essendo lieve il delitto , e sottoporlo a mandato. Confessando poi il reato, veniva ritenuto in carcere, o rilasciato col mandato ne' delitti lievi; e tosto s'impartiva il termine a difesa. Non comparendo, s' incusavan le contumacie.

Citavasi nel secondo modo dietro indizj assai urgenti e dopo aver espresso nella citazione il delitto colle qualità e circostanze aggravanti ; ingiungevasi sotto pena di comparir in tempo determinato. Venuto spontaneamente in cospetto dell' inquisitore, era in arbitrio del giudice ; salvo ne'casi di omicidio , di rilasciarlo col mandato ; ed allora si riduceva in carcere, che proseguir si do-

vesse il giudizio. Non comparendo, veniva il suo escusatore allegandone l' assenza; ed ammesso l'accusatore a provar il contrario, potea il giudice spedir mandato d'arresto e pronunziar a pro della curia, le pene pecuniarie minacciate nella citazione. Il giudice poi, che avesse ordinato un imprigionamento, senzacchè prima avesse avuto a costare il delitto, era riputato colpevole d' ingiuria grave e d'indebito carcere; ed oltre la pena, era a' danni ed all' ammenda delle spese tenuto. Ne' delitti atroci, che avessero meritata una pena maggior della relegazione, o anche minore, ma avuto si fosse giusto ed avverato timore di fuga, attente però le prove e gl' indizj, spediasi un ordine di cattura.

Per la citazione *ad capitula* l' incolpato era tenuto di venir in cospetto della corte a render ragione del suo delitto; a qual fine in essa il fatto si esprimea con tutte le sue qualità e circostanze, ad effetto che deliberar potesse del se gli giovasse o pur no, di comparir a produr le sue difese. Emettevasi tale citazione ne' delitti atroci e meritevoli dell' ultimo supplizio dietro gravissimi indizj e da' soli tribunali collegiati; come quelli a' quali soli competesse il condannar ad estrema pena. Ed a seconda della diversa natura de' delitti il termine a comparire era da' quindici giorni ad un anno. Non comparendo il reo, s'incusavan le contumacie; spirato il termine, si citava nuovamente l' incolpato; elasso il nuovo termine, seguivá la sentenza di forgiudica.

Ristretto in carcere un prevenuto dovea subito venir esaminato, dovendo il giudice e potendo il costituito esigere, che a lui si leggessero le testimonianze, dalle quali sole deduceva il giudice il dritto d'interrogarlo. Se dimandava copia del constituto, si era in obbligo di concederla ed era in facoltà sua di dimandar d'esser messo in libertà, ove meritata avesse pena minor della relegazione; o in deficienza di prove. Aprivasi finalmente il termine a dir delle difese. Esso era di giorni otto, e se abilitato era, essendo grave il delitto, il prevenuto doveasi richiamar in carcere. Concesso non era di rinunziar a questo termine, il quale non cominciava a correre se non prima si fossero riascoltati i testimoni fiscali, e documento di tal ripetizione di testimoni non si fosse dato. Compiuto così essendo il processo offensivo e difensivo, e scorsi i termini al reo impartiti, si devenia alla sentenza. E pria si citava il reo con atto al quale si dava il nome di *monizione a sentenza*, riputata indispensabile sotto pena di nullità. Era questo un tal quale atto di accusa: perchè l'avvocato fiscale, compiuto il lavoro, lo riassumea in tutti i particolari, e chiamava il reo innanzi al giudice del merito, onde questi il costituisse; se negava o confessava diversamente dal fatto del fisco, veniva ammunito a dir la verità. In quest'atto si notificava il fatto fiscale: allor si sceglieva il difensore, si pubblicava il processo e cominciava il difensivo. Ed era volontario dalla par-

te del reo il far esaminare i testimoni, ma era obbligato offizio del magistrato; ed in facoltà del fisco, l' impugnare questa parte dell' istruzione. Poscia si devenia ad una pubblica discussione, nè i testimoni potevan più udirsi. La quale discussione consisteva, fuori la presenza del reo, in un' analisi accuratissima del processo scritto. E se grande era la influenza dell' avvocato fiscale, il quale sino a quel termine conosceva tutto l' andamento dell' istruzione, che era sottratta alla cognizione delle parti, grande non meno era quella dell' avvocato de' poveri; sublime magistrato, pari in grado al pubblico accusatore, al quale si facean compagni nelle difese i più distinti oratori. E non solamente era massima, che l' intelligenza delle disposizioni scritte non potea spiegarsi che a favore; ma come l' istruzione era opera del fisco, ogni inavvertenza era spiegata, come già dissi, contro di lui. Dal che nasceva, che scopo d' ogni discussione non era già la verità del fatto, ma la distruzione dell' edifizio fiscale. Da ultimo procedeasi a pronunziar sentenza sotto diverse forme di condanna o di assoluzione.

Ogni tribunale potea ritrattar le sue sentenze in grado di nullità, rimedio sospensivo che si produceva in qualunque procedimento ed in determinato tempo.

Il diritto di appello competeva all' accusato ed all' accusatore, ma non al fisco. Le appellazioni andavan prodotte fra dieci giorni dalla notificazione;

ma al reo era dato il farlo sino a che la sentenza non venisse eseguita. Se frà un anno non si fosse discusso l' appello e non si fosse opposto protesta, la sentenza aveasi come definitiva: protestandosi, davasi altro termine e talora perfino di tre anni. Impartivasi altro termine in grado di appellazione all'accusato, non al fisco o al querelante, a produr, meno che a provar la *coartata*, nuove pruove e testimonianze. Dietro tale atto il giudice dell' appellazione pronunziava confermando rivocando modificando o mutando la pena della prima sentenza. In caso di confessione l' appellazione venia negata, ma era privilegio del solo S. R. Consiglio: dal quale non però, oltre la confessione, dimandavasi pure chiarezza di prove. Ma delle regie udienze delle corti inferiori e G. Corte della Vicaria era debito l'ammetterla. Al fisco, cui veniva negata l' appellazione, era non però dato il dritto dell' adesione e del ricorso. Colla prima annuiva all' appellazione dell' accusato tendendo al fine contrario; al secondo non altrimenti avea dritto se non quando fosse stato dalla sentenza enormemente e notoriamente gravato. Era poi in arbitrio del primo giudice di abilitar, pendente il ricorso, il giudicato. Innanzi al giudice di appellazione producevansi parimenti le nullità, ma contro caso espresso di legge; e le eccezioni modificative per le quali tendevasi (come per eccezione di guidatico nobiltà o immunità ecclesiastiche) non ad impugnar o annullare, ma a modificare la prima sentenza o sospenderne l' esecuzione.

CAPITOLO III.

Delle Pene.

Non sono i codici criminali per la più parte altro che compilazioni irregolari d' antiche leggi di epoche e nazioni diverse sotto diverse forme dettate e perciò bene spesso al fine loro contrarie. Niun legislatore, per quanto io sappia, alzavasi mai alla considerazione de' veri principj della umana natura, un codice formando, che circondato dalle corrispondenti forme sociali, atto fosse a prevenire correggere o punire gli eccessi degli errori e delle passioni ad un tempo stesso. A tutte le riferite cagioni adunque, che inceppavano o digradavano la giustizia, aggiunger vuolsi l' insufficienza e il rigore delle sanzioni penali; i principali difetti delle quali essendo la mancanza di precisione e di proporzione, tutte le idee di giustizia ne vennero per lungo tempo sconvolte. A ciò aggiungi ancora che le leggi penali, non che prevedessero con prudenza a non far oltraggio alle innocenti passioni individuali, frenandole solamente in quanto esser potessero in opposizione della volontà sociale; colla smania di tutto prevedere, e si affollavano e si seguivan senza posa. Perlocchè le leggi di tutti quanti regnarono successivamente queste nostre contrade, dettate a norma delle circostanze e de' tempi, eluse talvolta dall' uso di giudicare, dal

sistema delle pene straordinarie e da' dispacci (i quali confondevan i poteri giudiziarj col legislativo) crescean, moltiplicandosi, confusione allo stato non molto felice di quella nostra antica legislazione. Che se ci piaccia veder in quanto le leggi penali stassero in miglior condizione di quelle di amministrazione, lo scopriremo di leggieri svolgendole. Ed osserveremo tosto come, strette a tai nodi che non lasciavanle applicare , non era in loro assai spesso nè ragione nè antiveggenza nè proporzione, ma piuttosto atrocità e rigore.

Venendo dunque a dire con più particolarità delle pene, si vuol sapere , che seguìta era ogni pena dall' infamia, la quale, segnatamente ne' delitti di maestà, si perpetuava ne' figli del colpevole; perciocchè in grazia condonavasi loro una vita peggior di morte ed *in perpetuo egentes et pauperes* rimaner doveano. Il ratto sagrilego , il furto in istrada pubblica con iscalazione ; anzi il semplice portar di notte la scala per le vie di Napoli ; il furto della cosa naufragata; il coniar, il radere, lo spender, e l'estrarre dal regno false monete; persino l'introdurre in città gli strumenti da falsificarle ed il comprarne i ritagli, delitti tutti eran questi puniti dell'estremo supplizio. E comminata era tal pena per infiniti altri delitti come il ratto, tuttochè per causa di matrimonio o seguìto da nozze; lo stupro anche in persona d' una meretrice; la sodomìa, la recidiva per la terza volta nella frode de' pesi e misure, il fallimento doloso. Capitali delitti eran pa-

rimenti l'incendio, il toglier per ingiuria un cadavere dalla sepoltura, o l'andar con armi a spogliarlo, lo strappar da un tempio un rifugiato per delitto o causa civile, l'abbandonarsi d'una donna ad uno schiavo, la fuga d'un condannato a morte civile dal luogo di pena. Punito era finalmente di morte chi usasse magie o stregonerie; ed a' giureconsulti sembrava ancor meritevole della stessa pena *ancor quando niun effetto ne fosse seguìto, stato essendo il delitto consumato.*

Puniti eran di galea perpetua il parto supposto, di galea il vagabondaggio, di galea la conservazion di taluni libri e l'avere stamperie senza licenza. Comminata era la stessa pena per giuochi in illeciti ed anche pei leciti praticati ne' cortili de' tribunali; alla quale aggiungevasi pene pecuniarie, la terza parte delle quali rivenia di dritto a' denunziatori. Lo stesso era finalmente pe' detentori ed asportatori d'armi vietate, pel tutore che senza autorizzazione sovrana contrar facesse matrimonio al pupillo; pe' soldati i quali fermassero rei per mezzo di mastini, comechè *non ne seguisse offesa.* Da ultimo l'asportazione de' ferri appuntati punita di sette anni di relegazione; il monopolio, per dritto comune, d'esilio perpetuo e confiscazione di beni. Un altro male si aggiungeva ed era quello dell'atrocità delle pene. A colui che trovato un cadavere lo spogliasse, e il rimanesse scoperto con indecenza, recisa era la ma-

no ; all' adultera il naso ; la mano amputata al recidivo falsificatore di pesi e misure.

È da considerarsi poi come in queste leggi fossero compresi quali enormi delitti la ciampelleria; la vendita degli stracci; il mostrarsi nudo sulla riva; il bacio violento, il quale dicevasi delitto grave; e fra gli atti sensuali turpi il coito di donna con donna: azioni tutte severemente e talvolta atrocemente punite. Come poi nella civile società concorrono le pene delle leggi criminali, ed il timor di quelle della religione e della pubblica stima ; bene spesso le sanzioni positive, superiori alle altre d' assai, lungi dal trarne ajuto e conforto, ne usurpavan talora la forza. E sottilmente investigando, non solamente le azioni più lievi ma le stesse cause di queste si consideravan quali delitti. Quale poi fosse la proporzione delle pene fra loro conoscerlo potremo da certa prammatica del vicerè conte d'Harrach pubblicata intorno al 1729, nella quale minacciavasi *per qualunque taglio ferita o straccio di viso contro il feritore mandante o mandatario, sempre che fosse commesso appensatamente*, la pena di morte. E che per giustizia, considerato il caso le persone e le circostanze *riputarsi delitto atrocissimo, privilegiando in esso le prove dell' istessa maniera, che eran nel proditorio e nell' assassinio*. E volendo espressamente, che gl' *inquisiti di tali misfatti non potessero essere nè visitati ne' aggraziati, ne' transatti*. Ora

intorno a ciò è da notare, che molte percosse o ferite atroci punite andavan in quel tempo di pene assai minori, ancor quando seguitata ne fosse mutilazione. E talvolta, ove non ne fosse avvenuta la morte, si punivan colla deportazione, e talvolta ancora pecuniariamente. A tutte queste cose vuolsi soggiungere, che la sola circostanza della notte, ne'furti commessi per le strade di Napoli; la sola circostanza del luogo, come la chiesa, il monistero, qual luogo santo; strade reali ed altri *luoghi rispettabili*, egualmente che la frattura, la chiave falsa, le scale, l'armi, le ferite rendean i furti punibili di estremo supplizio. E consideravasi furto in istrada pubblica quello commesso in masseria o taverna con due compagni per la tenue somma di dieci carlini.

Al che aggiungevan più dure condizioni gli svagamenti della giurisprudenza; la quale vi univa la confiscazione de' beni; e negava, a cagion d'esempio, cercando appoggio nella legge Romana, il poter ereditar a' figli nati dalla copula d'una donna con uno schiavo; perciocchè alla madre negato fosse il far testamento. Quanto alla tentativa punita era in molti delitti, segnatamente in quello di maestà e di assassinio, al pari del misfatto consumato; e talvolta il conato prossimo ancora. E se nol fu sempre, se ne andò debitori alla benignità che successe nella giurisprudenza, come meglio verrà detto nel seguente capitolo.

Vengo ora a ragionare dell'ordine delle pene antiche le quali altre erano ordinarie altre straordinarie; e le prime quelle, che nominatamente venivan comminate da testo espresso di leggi, fosse comune o del regno. Da Carlo V venne ordinato, che i giudici avessero per pene ordinarie appunto quelle, che si leggessero dal dritto comune o del regno prescritte. Esse potevan ridursi alle seguenti.

La pena di morte, colla forca pe' plebei e la decapitazione pe' nobili; sebben ne' delitti atrocissimi la nobiltà non meritasse considerazione benigna.

Veniva appresso la galea, vita durante, pe' plebei ed il presidio pe' nobili; e taluna volta anche, sempre *retentis juribus civitatis*, la deportazione in un' isola.

La galea a tempo pe' plebei, ed il confino pe' nobili; lo che era la relegazione trasmutata in processo di tempo da' tribunali. E sotto nome di relegazione s' intendea ancora il *servizio militare*; le condanne a *carcere temporaneo*, e lo *sfratto dal regno*; le quali pene e più moderne e più in uso venivan riputate.

L'esilio, il quale duplicato ecceder non dovea il decennio.

Eravi in oltre la fustigazione, la quale non adoperavasi, che contra a' delinquenti vili ed infami, come ladri, furuncoli, incisori di borse e falsi testimoni.

La berlina, la quale irrogava infamia e dovea

applicarsi a persone vili, ma come pena, secondo il pensar del tempo, riputata lieve potea applicarsi per lievi delitti.

Da ultimo le pene pecuniarie. La composizione era la commutazione di pena afflittiva in pecuniaria, la quale veniva tenuta ed era vera condanna.

Le pene ordinarie si applicavan contro il reo convinto o confesso; le straordinarie per cause estrinseche. Ma per lo più poneasi mano a quest'ultime, perchè ne' tribunali collegiati, oltre l'ordinaria giurisdizione, eravi *una più sublime*, diceasi, e *più dignitosa potestà economica e politica*, quella di giudicar a norma della propria coscienza. Ed erasi per l'opera de' giureconsulti renduta negli ultimi tempi una mitigazione delle ordinarie. Vizioso era il solo modo d'applicarle. Spesso poi, come dissi, non eran le sole prammatiche, leggi generali controsegnate dal pronotario, che si invocavano, ma i dispacci; i quali non eran particolari decisioni, ma leggi. Prendevan talvolta carattere di leggi un editto di autorità superiore e gli atti de' tribunali e de' loro capi, i quali atti ed editti creavan dritti e doveri, delitti e pene; e divenian campo della giurisprudenza e distendevan mano mano l'impero della interpetrazione e l'influenza ed importanza degli scrittori.

CAPITOLO IV.

Degli scrittori.

L' impero della giurisprudenza suol ordinariamente venir dalla insufficienza delle leggi e per essa andar mano mano crescendo. Le cause di quest' insufficienza a noi furon comuni con tutta Europa, essendochè, mancata l'immensa dominazione latina, il rapido poter dell' ignoranza si sparse da pertutto. Nè furono i barbari i soli ed i primi che valessero a ruinarla da' fondamenti. Imperocchè si lasciò da'popoli inviliti mancar a poco a poco quella tanta grandezza e con essa si spense ogni lume di scienze e di lettere, e con queste la giurisprudenza. Nacque allora una commistione di leggi e di consuetudini diverse, e per la maggior parte contrarie. E barbara troveremo e vacillante la giurisprudenza sin al periodo in cui le leggi romane non cominciarono a riconquistare il perduto imperio. Ma anche allora, essendo le età vissute in crudeli guerre e gravi tempeste civili, era l' amministrazione della giustizia penale anzi un calcolo di morale filosofia e dritto universale, che applicazione di salde leggi o positive.

Non entrerò già a discorrere le diverse vicende della giurisprudenza appo di noi, che esser questo potrebbe oggetto importante, comechè nuovo non sia, di ben altra opera che questa mia

non è. Ma solamente verrò notando l'influenza che i giureconsulti esercitaron sulle menti e quindi su i giudizj de' tribunali ne' tempi più a noi vicini; sinchè a sorger cominciaron que' chiari lumi del foro napolitano, i quali sì gran parte furon e causa de' mutamenti delle leggi europee. E quale e quanta fosse quest' autorità degli scrittori lo scorgerem di leggieri, ove si ponga mente a questo, che mancando le leggi e le decisioni, si avea ricorso ad essi. Ed in conto sariansi avuti d' ignoranti e di profani coloro, che nel foro parlato avessero senza il sussidio de' dottori: *erubescimus cum sine lege loquimur*. Nè era a gran pezza sufficiente il venir discutendo i principj essendo che, come nota il Briganti, avveniva difficilmente, che i giudici venisser mossi più tosto dalla ragione che dalle autorità epperò più su queste, che su' principj doveasi premere; e ricorrere alla ragione non per combattere, ma per semplicemente schermirsi dalle autorità. Ma di siffatta decadenza degli studi del dritto debbono addebitarsi anzi le vicessitudini politiche che i giureconsulti. Imperocchè niun campo era loro aperto, mancando d' una legislazione nazionale, ed essendo oppressi da un immenso novero di leggi differenti per lingua per costumi per principj e per forma.

Quanta poi fosse la quantità degli scrittori dalle lagnanze il rileveremo, che taluni di essi ne movevano. Imperocchè vi avea gran turba di facitori di commentarj sulle leggi di trattati e de-

cisioni: alle quali si aggiungevano volumi di consigli, controversie, allegazioni, discettazioni, responsi e risoluzioni. Perlochè taluno deplorando il caos di tante migliaja di volumi, chiamava la stampa *rompicollo de' letterati*, e piangeva smarrito il *presagio non che la guida e l' avviamento d'una buona giustizia*. Eran i giureconsulti essi stessi inviluppati come i bachi da seta: e perchè rintracciar si potesse tra tanti autori qual fosse la comune opinione dettavansi lunghissimi ed intralciati precetti. E l'istesso Briganti consacrava a questo fine quaranta e più pagine in folio a due colonne. E quando il Muratori scrivea *de' difetti della giurisprudenza*, discreditando tal facoltà contro gl' interpetri i trattatisti i consulenti; tutte appalesandone le sconcezze e gl' inconvenienti, e proponendo i rimedj e gridando e pregando i reggitori de' popoli di emenda di riforma e di correzione: erasi giunto a tale fra noi, che acremente e violentemente a lui venne risposto (1).

Aggiungevasi a ciò la facilezza nel conseguir i gradi accademici; il quinquennio giustinianeo stato essendo ridotto a triennio, e spesso conferendosi i gradi ad onore. E fu allora che il Briganti chiamava la giurisprudenza de' suoi tempi corruttissima. La quale, ed egli scrivea intorno il 1751, prodotto avea una maniera di trattar gli affari di-

(1) Cirillo; Rapolla, difesa della giurisprudenza contro il Muratori.

sordinata ed arbitraria; e generato si era per essa una confusione un raggiro un'agitazione universale nelle grandi non meno che nelle piccole cose, nell'oscure ed ambigue al pari che nelle chiare e manifeste.

Perchè lo studio della giurisprudenza venisse approfondito, ordinar doveasi non su' mutamenti delle molte leggi di que' tempi, ma fondarlo in ragione ed in filosofia. Ma tanta era la grossezza delle menti de' più, che non conoscevan pure in che ignoranza si fossero, e colla sola scorta delle lettere antiche pascevan quell' infelice loro superbia. A tali termini condotta era la giurisprudenza appresso noi, come in tutta Europa, che in essa non altro dominava oltre una vasta erudizione greca e latina. E spesso non pur le filosofiche discettazioni, come altrettante contaminazioni, ne venivano bandite; ma ogni filosofia civile e criminale stimavasi non potersi altrove rinvenir che ne' responsi de' giureconsulti romani ne' placiti de' prudenti, ne' rescritti e nelle imperatorie costituzioni. Ed a fatiche sì povere e schiave i primi lumi del dritto pubblico europeo inchinavan anch'essi l'altezza del loro ingegno. Per la qual cosa il Grozio, il Puffendorfio ed il Vossio, allora quando venivan sponendo taluni principj d'universal legislazione, ebbero per avvalorarli ricorso al solo dritto civile romano. Di tal che il codice giustinianeo, deve tenersi per fermo essere stato l'aristotelicismo della legislazione.

E comunque con più libero animo, sorgessero a quando a quando scrittori assai chiari, che di quel codice imprendessero a correggere le antimonie, pure di vasta esuberante e mal adattata erudizione vestivan i principj della ragion civile. E soventi fiate, per lascivia d'ingegno e di dottrine, facevansi ad aggiunger valore a' loro pensamenti, invocando Seneca Euripide e Terenzio, con Cicerone Aristotele e Platone. E pochi vi furono, che, non rotti ad ogni temperanza, ne usassero con sobrietà e fino accorgimento. E tutta questa erudizione nasceva dal che già erasi venuto in chiaro, che nè il dritto romano, nè qualunque altra antica giurisprudenza potesse comprendersi senza lo studio della storia della filologia e le lingue dotte.

Ma a questa stessa erudizione andiam noi debitori se poscia a poco a poco si venisse aprendo il varco a più soda e vera filosofia. Imperocchè prese ad esaminar sottilmente, mercè quella erudizione, le antiche leggi, arditamente si andò ragionando del loro merito; e se a cielo se ne alzavan i pregi non se ne dissimulavan al tempo stesso gli errori.

E principal causa di questi più liberi studi era la discordanza delle instituzioni civili o criminali de' moderni stati da quelli dell'antica Roma, sicchè la rigorosa applicazione del dritto romano era fatta del tutto impossibile. Quindi era mestieri o far risalire lo stato sociale verso quel

dritto, o fare piegar questo dritto al nuovo stato sociale. Incominciavasi dagli scrittori a provar un certo vago desiderio nello studio del dritto, e non soddisfatto, secondo i nuovi bisogni. Cominciava ad annunziarsi il tormento della attività e dell' indipendenza del pensiero.

Quali fossero frattanto i principj degli scrittori criminali appresso noi, non è da dirsi, imperocchè i più vagavan senza freno fra i più duri e forti sentieri della giurisprudenza romana. Ben molti, è vero, si toglievan dalla pessima famiglia degli scrittori forensi e ogni opera ponevan a raccorre ed ordinar solamente le diverse leggi del regno. E fra questi van noverati come degni di enconomio il De Rosa, il Riccio, il Caravita, che a' loro tempi ebbero voce di accurati e sottili spositori di leggi. E van pure tolti dalla turba de' facitori di trattati, che nati tra' forensi i soli forensi pascevano, un Serao, un Capecelatro, Tappia, Brancia, Revertera, Muscatelli, De Caro, Maradei, de Angelis, il Puteo, il Sarno, l'Afflitto, il Tesauro, il Bossio. Il noverarli tutti sarebbe un mettersi in mare immenso.

Chiamavan essi a disamina tutte le ordinanze, le costituzioni, le prammatiche, i riti, i dispacci e tutti li raccoglievan come in un corpo di dottrine. Discendevan poscia a discettar minutamente e sottilmente di tutte le pratiche ed usi di giudicar del foro napolitano. Ma, comechè da ciò nascesse poscia la ristaurazione de' buoni studi le-

gali, il seguir da superstiziosi e da ciechi l'antica sapienza romana, lacera e guasta dalla lunghezza de' tempi e dalla forza degli stranieri, offese la giurisprudenza di nuove e più gravi macchie. Imperocchè il soverchio studiar ne' libri dei romani giureconsulti fece sì, che tutto credendosi d'aureo conio ciò che leggeasi ne' medesimi, se ne adottassero indistintamente le massime. Niun osava o capace era di portarvi la discussion della critica, ed i più nobili spiriti, versando sulle ragioni delle leggi latine, studiavansi soltanto di porre in accordo, sottilmente investigando, i disparati principj di tante leggi per lo più inefficaci.

Ma avrebbesi gran torto verso la patria giurisprudenza, se del loro merito argomentar si volesse dal veder trattati e pratiche tutte piene di controversie e di formole; e dal legger in essi come la materia *criminale* venisse paragonata *ad una lingua, che ha poche radici e molti dialetti;* e se si avessero tutti in dispetto come vil gregge d'imitatori. Imperò ci divideremo da quella comune sentenza, che tutti danna gli antichi giureconsulti, come se niuna utilità fosse più per recare lo studio, che ne' loro libri porsi volesse, per meditare e scrivere. Chè non tutti fecero piegar in sinistro gli sforzi del loro ingegno; e niuno, che io sappia, ragionando intorno gli antichi nostri scrittori ha preso mai ad esaminar nel loro assieme quali ne fossero i principj e le opinioni. Che se tanto avessero fatto forse che si sarebbero rimasti dal vi-

tuperarli sol perchè trovavano, svolgendoli a caso, or che l'effrazione del carcere fosse delitto di maestà; or che un testimone di cui s'ignorasse il nome citar non si dovesse ma catturare; or che imprigionar come falsi i testimonj di coartata, or che negarsi dovesse la ripulsa de' testimonj ne' delitti atroci occulti o notorj. Imperocchè avrebbero pure osservata la discrepanza, che spesso di questi ed altri principj è in molti di que' medesimi scrittori. Di qual tempra adunque essi si fossero e con quali principj e quali lampi di forti verità si adoprassero per istabilir autorità, che addolcisse l'aspra natusa delle pene e fermasse e rendesse stabili le forme de' giudizj, è facile il rintracciarlo per entro a que' loro libri.

Ben questo è vero che prevalendo generalmente il principio di derogar alle pene ordinarie per aver ricorso alle straordinarie, non senza un certo segreto fremito van lette le tante questioni degl' interpetri, perchè i magistrati disertassero dalle pene ordinarie. L'omicidio fatto in vendetta di offesa ricevuta qualunque ne fosse la causa ancorchè ingiusta; qualunque il tempo trascorso, anche talvolta un anno; qualunque il mezzo, anche la prodizione e l' insidia, andava straordinariamente punito. Al furioso del dritto romano, l'impubere, il prodigo, l' ebrio, il geloso si equiparava, e taluna volta non che si minorasse, veniva ad essi condonata la pena. Si scemò la pena per età e per sesso; al padre di numeresa famiglia, al nato d'il-

lustre prosapia all'indotto dalla volontà del padrone. La minorennità ridotta a diciotto anni, ebbe ne' delitti come ne' contratti benigna considerazione. Al Turco ed all'Ebreo, si scemò che consumato il delitto, abjurassero; al malfattore che menasse in moglie una meretrice; (1) che s'imbattesse in un cardinale, o se a lui si rompesse il laccio, che lo sospendeva al patibolo. Era pubblico delinquente il pellegrino, che elassi tre giorni di dimora, non seguisse il suo viaggio. Per poter dire un omicidio assassinamento, l'ucciso esser dovea cristiano. Diverso l'omicidio con assassinio dall'omicidio proditorio e fatto a tradimento; e colui che uccideva col veleno, altri il diceva uccisore colla qualità di prodizione, altri traditore. E taluni soggiungevano: esser allor solamente tale che propinato avesse il veleno sotto colore d'amicizia. Richiedeasi ne' furti oltre la dolosa *contrattazione*, *l'invito domino* ed il *lucri faciendi causa*; di talchè il creditore che avesse tolto al debitore *sibi satisfaciendi* non era tenuto di furto. Imperocchè, diceasi, gl' Istraeliti a ricuperar la mercede di loro fatiche, molte cose portaron via agli Egizj. Nè ladri eran detti i servi che a' padroni involassero taluna cosa in compenso de' loro salarj. Nè ladro era quegli, che venuto in estrema necessità

(1) È veggasi in Pitaval, cause celebri, di quanti e quali argomenti anche appo de' francesi si cingesse una tale sentenza.

e costituito in bisogno di vitto e di vestito, dopo essersi inutilmente offerto al ricco, rubasse. Viemaggiormente se *nudrito avesse intenzione di restituir il prezzo ad occasione più opportuna.*

Le ferite venivan distinte in mortali, pericolose di morte o per accidenti; e le diverse parti del corpo in parti continenti ed in parti contenute. Un dito reciso, ove non fosse l'intera mano inaridita, nè fabbro o pittore il ferito, dir non si poteva mutilazione.

Le percosse, second' essi, date per correzione dal padrone al servo, dal maestro al discepolo, dal vecchio al giovine non andavan punite; e se ne fosse seguito omicidio, era tenuto per eccesso di correzione o infortunio.

Mille eccezioni si producevan contra a' testimoni perchè potessero far fede in giudizio. Per inimicizia, per infamia di dritto, nel che distinguevasi il dritto civile dalla ragion canonica; per infamia di fatto, nel che distinguevasi due sorti di condizioni, quella che naturalmente nulla avesse d' onesto in sè stessa e quella che racchiudesse qualche cosa di disonesto o almen dal comune fosse tenuta per tale. V'erano eccezioni per dipendenza, per sesso, per povertà, per viltà, per singolarità la quale distinguevasi in diversificativa ostativa, ed amministrativa; *propter* finalmente *premeditatum sermonem o non concludentem et dubiam depositionem.* I testimoni ultronei finalmente erano eccezionati o spontanei o quando ci-

tati non facessero uso del privilegio di non comparire innanzi alla corte, come il valetudinario, la persona egregia, il laureato. Voleasi, che procedendosi per *inquisitionem* il primo testimone, che si vedesse esaminato, non fosse creduto; come quello che, mancando l'aperto accusatore, dovesse esser tenuto come delatore. E contro i giudici, che gli prestassero fede esclamavano fino al cielo. E lunga impresa sarebbe il tessere ruolo di tutti i casi di ripulsa. Farinacio ne compilava un grosso volume e tutti i nostri pratici e trattatisti ne parlavano a disteso. E davan essi precetti a ben giudicare secondo i quali, dopo aver ingiunto l'esatta osservanza delle leggi, venivasi soggiungendo: che se di tali ve ne fossero che nè Dio nè i Principi volessero eseguite, perchè contrarie a' dogmi, queste andar dovessero inosservate. E dietro il noto testo di Papiniano: *quid legibus omissum est non omittatur religione judicantium*; voleasi che ogni qualunque stabilimento non fatto dalla legge il giudice il facesse. Di talchè dovesse il giudice per conseguente stabilir di per sè stesso quelle pene, che la legge non avesse stabilito. E perciò di niuna regola, diceasi, soccorrer si potesse in tanta varietà di casi alla mente d'un giudice. E trovando non essersi adempiuto a tale solennità che recato non avesse nocumento alla causa, stato sarebbe fatuità per lui il creder nullo il processo e non applicar la pena. Nè da seguir fosse una giurisprudenza adottata, impe-

rocchè dovessero bensì le decisioni de'tribunali valer nelle cause somiglianti, ma non allora quando il *giudice stimasse in sua coscienza dover decidere altrimenti*. Ma prescriveano al tempo stesso, che qualora uno scrittor forense la ragione adducesse d'un qualche principio, il contrastar a lui aver si dovesse come effetto di passione o poco conoscimento della giustizia. Paragonar si dovessero perciò gli scrittori di giurisprudenza alle monete fra le quali ve n'ha sempre di false e di buone. Sicchè al giudice restata sarebbe sempre la scelta perchè *non vi era libro, anche il meno reputabile, che non contenesse qualche buon pensiero del suo autore*.

Fra mille sottigliezze prendeasi a discettar de' *topici legali*, ed indizj a *tortura*. E da una folta di scrittori si noverava il *profluvio del sangue* dalle ferite dell' ucciso alla presenza dell' uccisore. E chi opinava, che l' uccisore nell'atto di ferire imprimesse nel ferito gli spiriti del suo sdegno; i quali sforzandosi ad uscir in presenza dell'omicida per ritornar dond' eran partiti, tutto rimescolassero di bel nuovo il sangue. E chi d' una certa virtù ragionava impressa nel cadavere e che poi per antipatia tra l' ucciso e l' uccisore, quando venivan in cospetto, sconvolgesse di nuovo il sangue. Chi finalmente argomentava ciò avvenir dagli spiriti dell' uccisore impressi e non ancor rassettati nel cadavere, che mossi venissero da quelli di sdegno che provar dovea l'uccisore in

cospetto venuto della sua vittima. Nè gli ultimi eran fra gli scrittori, che discettavan di tali materie.

Nè ciò era tutto; che molti non isfuggivan la taccia di malaccorti ed infedeli. *A parecchi di coloro che hanno scritto o dato alla luce le loro opere, non si fa torto per l'ordinario accusandoli di aver adulterato il vero e spacciato il falso o per inavvertenza, con inganno proprio che è segno di trascuragine e di frivolezza; o pure ad occhi aperti per ingannar altrui, che è contrasegno d' una troppo malinclinata volontà.* (1)

(1) *Briganti: Pratica Criminale*

CAPITOLO V.

Miglior condizione degli scrittori posteriori.

Ma questi principj esser non debbono fondamento al giudizio, che per avventura potrem formare di tutti que' nobili spiriti ed intelletti; che spinti da ingenito ardore si volgevan a coltivar gli studi della giurisprudenza. Fatti si eran lunghi sforzi dalla scuola di Cujacio, perchè non cadesse inobblio la giurisprudenza romana, legata sì fortemente all'ordine sociale europeo. Ma gli scrittori verso la metà dello scorso secolo, cominciarono come già notai, a volerla piegare, mercè sottili ed ingegnose interpretazioni, a'novelli bisogni de'loro tempi. E senza che vi ponessero mente essi contribuivano allo sviluppamento d'una giurisprudenza nazionale, alla quale gravissimi ostacoli opponean i sistemi politici d'europa. E già taluni scrittori cominciavano a sentir il bisogno e la necessità d' una giurisprudenza, che la vera espressione divenisse dello stato nazionale. E bisogna por mente che in tanta mutazione di leggi, e non umane ed eque leggi, arrecavan essi il gran benefizio di disarmar il troppo rigor de'giudici e scemar l'atrocità delle pene. E dir dobbiamo gran mercè a molti di quelli ch'eran bravi ed acuti espositori di leggi, i quali ad ottener questo scopo si esercitavan sempre in palestra e gittati nell' esercizio del foro a tutta

possa studiavansi con fervore ed onestà di correggere l'asprezza del modo di giudicare e punire, impresa in vero malagevole e scabrosa della quale venir non poteasi a capo senza la riottosa ed incostante scorta de' forensi medesimi. E veramente in que'loro trattati si chiudono molti principj sani ed aurei, comechè disparati ed assai spesso cinti d'ogni fatta d'idee guaste e grossolani errori. E certamente il fondar quella profonda, equa e veneranda scienza di legislazione che desse nome al secolo e tenesse l'onorato luogo de la giurisprudenza romana esser non poteva opera nè di breve corso di tempo nè di pochi, comunque chiari ed acuti ingegni. Ed ogni qual volta mi faccio a considerar i tanti utili veri che per entro a que' trattati e pratiche si contengono, mi vien tosto al pensiero, che se aperto oltraggio faceasi da alcuni alla verità, veniva per altri, per quanto a privati scrittori era concesso, fatta bella e ricca di tali dottrine che precedettero e prepararono la scienza che di sì bel lume folgoreggia a'dì nostri. E sin dal risorgimento delle lettere e la restaurazione del dritto romano studiati si eran gl'ingegni di trovar nella natura dell'uomo e nelle leggi della sua ragione un principio sintentico dal quale derivasse la sua forza l'impero civile. E molti, comechè non si accordassero nell'espressione di un tale principio conveniano nella sua unità. E troviam pure un Filippo Briganti, che con severa logica nel suo *esame anatitico del sistema legale*, si alzava con-

tro l' eloquente orator del *Contratto*, e facea l'apologia della società come quello ne avea fatta la satira. E quali che si fossero gli studi che si faceano intorno alla filosofia del dritto naturale nel secolo XVIII, troviam pure in tutti i forensi sane massime e precetti, fondamenti che furono delle migliori seguenti dottrine.

Gli uomini esser tutti uguali, diceansi generati per soccorrersi a vicenda, e, contro l'opinione dell' Hobbes, presumersi buoni e non inimici fra loro; esser l' ugualità fra loro parte d' eguità naturale; nessuno potersi arrogar il privilegio sopra gli altri; essersi tale ugualità collo stabilimento della società civile scemata, ma non distrutta. Riconoscevasi la sicurtà ed utilità pubblica, il pubblico esempio esser l'oggetto delle pene, e citavasi Platone: *humano exemplu a peccatis coeteri deterrentur*. Il che era fecondo di gravissime conseguenze, soprattutto nella misura delle pene. E negar non possiamo quella parte di lodi che a buon dritto loro si appartiene d'aver contro a molte leggi e pratiche, come gli arbitrj de'giudici, le pene straordinarie, perchè contrarie alla ragione alle leggi canoniche ed alle civili, vigorosamente combattuto. E sopratutto contro a' tormenti, pria di tutti gli altri in europa alzaron dolorose grida. E lo stesso De Rosa che più d' ogni altro si piacque di questo modo straordinario, dopo aver rapportati diversi deplorabili esempî, tocco da doglioso rimorso esclamava: *et ego quoque magno dolore*

in judicandum expertus sum. E temperato fu tra noi pria che altrove, perchè secondo la prammatica de 1738 talmente se ne restrinsero le forme, i casi, la qualità e la durata, che non fu più applicato contr' a' testimonj, e pe' rei fu una semplice forma, perchè non si cimentavano effettivamente. Colla ordinanza del 1789 poi venne finalmente proscritto anche di dritto. Non chiamarsi legge, dicevano, se dipendesse dall'arbitrio del giudice l' osservarla. L'arbitrio del giudice dovere esser frenato dalla legge, diminutivo sempre delle pene; restringersi sempre a pro non contro al reo. Scagliavansi contro a quelli che lasciavan a' subalterni il prendere le informazioni; volean in esse ogni soggestione impedita. Sopratutto alzavan dolorose grida contro il procedimento straordinario che togliea ogni difesa, che era di dritto eterno immutabile divino. A qual uopo citavan gli esempj delle sacre scritture.

Ad essi si deve l'andar di mano in mano in disuso di molte pene atroci, come le bollazioni e il taglio della destra; sicchè alcuni falsarî s' inviarono poscia al presidio solamente con un guanto di ferro nella mano che avrebbesi dovuto troncare. Dettavan giusti principî sulla volontà sul dolo e le prescrizioni, e ciò attingevan al dritto romano. E così pure sulla complicità sul mandato le ricettazioni e sulla competenza, comechè tanti fossero i giudici diversi. Ed intendevan talmente a far, che non in ogni luogo tempo occasione e per-

sone convenisse usar quel rigor inflessibile di giustizia che insegnassero i libri, che G. C. Calvino scrisse un ben grosso volume la forza e l' autorità del quale moderava taluna volta persino alle leggi ed inspirar soleva sensi di equità ne' giudici, facendo detestar que' che cercassero fama di crudeli con aver sempre in bocca *minacce di carcere ceppi catene berline galee forche e mannaje*. Che al rigor delle pene, gridavan, s' interponga l' autorità per isminuirle, che ne' dubbj si favorisca il reo, che si compassioni a' falli improvisi; a'provocati dal giusto dolore; alla causa proporzionata, all' incolpata e ben anche all' eccedente tutela ed *a' movimenti dell' ira*, *che senza il supremo ajuto nostra inferma natura non sa vincere nè può domare*.

Inculcavan non opprimere il povero ed il plebeo per timore del nobile e del potente; tutelare le cause de' pupilli e delle vedove; doversi, chi facesse per favoreggiar a' potenti, il contrario, chiamar *assassino della giustizia*. Consigliavan di non, come diceva Tacito, *intempestivis rimediis delicta accendere*; ma di conciliar ed estinguer le liti con maniere mulcenti e persuasive. Ciò che troviam preveduto dalle leggi inglesi lo era per anco da nostri dottori; che un giudice arrecar non dovesse manifesto aggravio ad un incolpato chiamandolo in giudizio in virtù della sola querela. Imperocchè con ciò l' avrebbe fatto reo prima di costare il delitto. La massima cautela a tal fine

ingiungevasi nel citar un incolpato di delitto infamante; richiedendosi indizj urgentissimi prima della citazione. Le difese del reo esser il primo debito del giudice, non doversi restringere perciò ma coadjuvare; non potervi il reo rinunziare. Doversi riputar chiaro riscontro d' innocenza la presentazione, che l' aggresso non fosse tenuto a servirsi d' armi uguali e fosse omicida di sè stesso non difendendosi; l' aggressore suicida. Non presumersi la premeditazione, moltissimi delitti lievi doversi dissimulare. E il principio, contra al quale s' alza il Bentham, che val meglio assolvere un reo che condannar un innocente, era vecchia sentenza de' nostri giureconsulti e riusciva di grande utilità ne' giudizj di quel tempo.

Inculcavasi di trattar umanamente i carcerati e di spedir cautamente decreti di carcerazione, perchè niuno dovesse punirsi prima d' esser ascoltato e difeso; ciò esser contra alla legge naturale. Argomentavan perciò, parlando della forgiudica, che il condannar un reo assente, confiscar a lui gli stabili dar potestà e premio a chi l' ammazzasse cosa fosse incomportabile ed ingiusta, la forgiudica chiamando fiera ed orribile. Facendo prova di gagliardo e perspicace intelletto, molti principî stabilivan che tuttora vengon oggi nelle nostre leggi ritenuti. Non darsi l' azione di furto al marito contra alla moglie, al padre contra al figlio e tra' congiunti, ma solamente contra a' complici. Esser necessaria la querela ne' delitti

privati, a qual fine non inquirersi di offizio nè l'adulterio nè lo stupro, venuta la remissione della parte, cessar la giurisdizione del giudice; non doversi forzar i congiunti a testimonianza contra a' congiunti, nè gli avvocati quanto pel loro ministero sapessero de'loro clienti. Reo citato a comparire senza esprimersene la causa, non esser tenuto ad ubbidire e non potersi dichiarar contumace; il termine a comparire dover esser proporzionato alla distanza del luogo; il liberato provvisoriamente non potersi senza nuovi indizj richiamar in carcere. I cerusici, i farmacisti, i barbieri tenuti a denunziar le ferite che medicassero; non ammettersi l'ingenere per indizj: e sagge sopra ogni modo eran la maggior parte delle osservazioni e prescrizioni ad assicurarlo. Fra le molte cause di ripulsa contra a' testimonj ven' era di assai giudiziose, come parimenti lo erano le osservazioni sulla loro fede, le cause della loro scienza, e moltissimi principî sull' escolpazione e sul criterio morale de' giudici.

E formavan tali principî una specie di tradizione la quale si nutriva e fecondava colla educazione del foro che esigevasi lunga e severa, e da ultimo colla scrupolosa scelta de' magistrati.

La collezione delle decisioni del S. R. Consiglio, la prima che apparisse in europa a formare deposito di sapienza civile, meritava i commentarj del Gottofredo e del Decio e privilegiò Matteo degli Afflitti, che l'avea pubblicata di bello

e luminoso nome. I principî del S. Regio Consiglio passavan come deposito alla Camera reale e da questa si trasfondevan inalterati ne' tribunali inferiori.

Si successero poi nell' ultimo secolo l'uno all'altro uomini di tal grido, che onorerebbero ogni età. I quali tutti, sentendo molto innanzi ne' veri interessi sociali, si travagliavano a questi fortunati progressi della giurisprudenza, spargendo intorno ad essi un amore ardentissimo del pubblico vantaggio. Giannone, Vico, Capasso, Argento de Gennaro, Cirillo, Briganti furon i più chiari: e non è meraviglia perciò se tali uomini essendovi nell' avvocheria e nella magistratura, che tratto tratto venivan mettendo a luce opere nobilissime, la legislazione appresso noi avesse, a secolo inclinato, svestite quasi del tutto le sue rozze e barbare forme e venuta fosse in fiore di venustà e giovinezza.

Primo stato era il Vincenzo Gravina, anche secondo sentenza del Montesquieu, che co' suoi libri dell' origine del dritto romano fosse e veramente si mostrasse giureconsulto filosofo. Quest' uomo veramente straordinario, trovando nella constituzione della repubblica e dell' impero di Roma le vicende della legislazione, che per sì lungo tempo ha retta l' europa, fu egli che creò veramente la storia del dritto. Ma una lode unica e bellissima tributarsi deve al G. B. Vico d' aver tolto consiglio di chiarir l'europa del come si ri-

schiarassero colla filosofia le leggi , colla ragione s' interpretrassero ed a seconda de' climi la religione i costumi le politiche circostanze de' popoli, andassero dettate. Ed egli vide nelle leggi del pensiero le leggi della società , e la spiegazione del dritto romano nel corso universale delle nazioni; le teoriche ed i' fatti tutti rivolgendo ad un sol principio ed un sol fine (1) Dalla celebrità in che vennero gli scritti di quà due sommi presero gli studi del dritto un nuovo andamento. Seguirono, è vero, il Giuseppe Toscano che trattò diffusamente delle cagioni del dritto romano nelle diverse sue epoche. E le lezioni del Cirillo sulle pandette , e gli elementi del Mangieri del Cavallari e del Valletta, e le opere del Maffei contribuivan tutti al miglioramento anch'essi delle leggi penali. Venne il Genovesi, e scosso lo squallore del peripato, piani ed aperti facea alle scienze economiche gli arcani della civil prudenza. E fu desso quell' uomo chiarissimo che facea gustar nella sua *Deocesina* .le massime d' una filosofia ecclettica , qual si addiceva alla libertà del pensiero, che e' pel primo avea promosso. Una nuova scuola erasi andato formando, la quale intendeva direttamente ad emendar le leggi e la ragione del foro. Ma i mali gravissimi delle leggi diventati ormai erano insopportabili : epperò si

(1) *De uno et universo juris principio et fine uno. Neap. 1720.*

cominciava a volerne tutti svelar i difetti e dimandar pronti ed urgenti rimedì. Sorse allora degno d' altissima fama e considerazione il Filangieri, che filosofo ed erudito ad un tempo scese nella arena ad incontrar tutte le amarezze ed i pericoli della verità. A trattar imprese tutte le diverse branche del governo interiore degli stati economico civile e criminale antico; e si levò a viso aperto contro tutti gli abusi e gli errori allora esistenti. Ed avvalorando i suoi pensamenti de' dettati della filosofia e giurisprudenza antica e moderna; e chiamando in sostegno d' un' analisi vigorosa il lenocinio d' una seducente eloquenza, che signoreggiava a suo grado la ragione e i cuori, tutti i mali veniva pingendo dell' umanità sofferente. E la scienza del dritto ad una morale riduceva qual esso stesso nella mente l' avea e nel cuore. Le opere di quel massimo presto furono nella universal ammirazione e de' suoi altissimi e veramente filantropici sensi si nutrirono e crebbero gl' intelletti. Ma di tanto a lui largo non fu il cielo che veder potesse l' opera delle sue mani e crollar quelle barbare istituzioni che resistito aveano a' lumi del secolo ed a' reclami de' popoli. Nè scorger gli fu dato come i reggitori di quelli dassero i primi mano e compimento alla riforma delle leggi europee. Molti in processo di tempo vennero a ritoccar i suoi quadri col Sonnenfels in Germania, il Condorcet in Francia, il Bentham in Inghilterra: ma l' opera sua fu quella, dopo il trat-

tato de'delitti e delle pene, onde fortemente venne europa scossa ed abbagliata.

Il Ferdinando Galiani intanto, che esposti avea con bello stile i fondamenti del *dritto internazionale*, spargea di nuovo ed ignoto lume taluni principî di economia pubblica col famoso suo libro della moneta. Pagano, che apparteneva alla suola storica del Vico pe' suoi saggi politici, impreso avea a continuar l' opera del Beccaria, e svelando gli errori della giurisprudenza penale, rizzavasi in piedi contro a'difetti del sistema giudiziario ne mostrava l' assurdità ne tracciava l' ammenda. Palmieri combatteva le barbare leggi sull' annona, e i dritti feudali; Galanti svelava i difetti degli ordini civili del regno.

E tutti additando le norme da seguirsi stimolavan i reggitori de' popoli col premio dell' immortalità, e li avvaloravano all'opera nobilissima della riforma delle leggi.

Favorita si vide allora più che mai la scienza delle leggi dalla provvidenza del governo, e così come il S. R. Consiglio mai deviato non avea degli stabiliti suoi principî nella progressione della buona giurisprudenza, s' ingiungeva al G. Carcani che ne riunisse ed ordinasse le decisioni, pronunziate secondo le nuove norme del 1778. Ed ebbe bello ed importante scopo quel nobile intelletto del Carcani mandando a fine una tal opera. Così la giurisprudenza guidata dalla filosofia, raddolciva e piegava il rito a forme migliori, e tanta era la sua benigni-

tà, che la R. Camera, quasi altrettante interpretazioni di leggi ne presentava le massime al ratificamento del legislatore. La stessa complicata giurisdizione stata era semplificata d'assai, mercè la prammatica del 1735 institutrice della R. Camera, e quella del 1738 regolatrice del rito.

Pubblicavasi poscia la famosa prammatica del 1774, soggetto della quale fu appunto quello del chiuder il varco alla ondeggiante e vaga giurisprudenza, e fondarne una nuova non sull' opinione degli scrittori, ma della filosofia e della legge. Per essa ordinavasi la motivazione delle decisioni, davasi forma alle rappresentanze de' magistrati, rimoveasi in gran parte l' arbitrio delle pene straordinarie, ingiungendo che fossero le decisioni fondate sopra leggi espresse e letterali. E qualora portasse la necessità, in deficienza di leggi, d'aver ricorso all' interpretazione, *le due premesse dell'argomento* fondate esser dovessero in *leggi espresse e letterali.*

Veniva allora la sovrana risoluzione del 1775, la quale stabiliva come canone, l' antica massima di giurisprudenza che fra stretti congiunti non si aprisse adito ad azion penale ne' furti non solo, ma in tutt'i reati la emenda de'quali potesse dagli offesi sperimentarsi nella roba ed interessi colla via civile. Ma da tal privilegio esclusi vennero i complici. Seguiva l' ordinanza del 1789 per la quale ordine più semplice e forme più certe davansi ai giudizj militari, da' quali gran lume ne rifletteva

su'giudizj ordinarj. Per essa si generava una specie di discussione di testimonj e di prove in cospetto del reo e de'difensori, e la quale dalla nostra attuale gran fatto non differiva. Le revisioni le quali non eran altrimenti accordate, che mercè rescritti del principe, furon in processo di tempo di dritto. Carlo III già per lo innanzi avea diverse volte confermato il privilegio fondamentale dell'amministrazione giudiziaria di Federico, che tutti senza distinzione di privilegio venissero sottoposti alle stesse giurisdizioni e forme di giudizj. L' oggetto principale delle revisioni era appunto quello di conoscere il modo di giudicar dei magistrati, e provveder così alla regolarità della giurisprudenza. Niuna condanna capitale poi poteva eseguirsi, senza pria consultar il beneplacito del principe; provvedimento altrove imitato, e non ultimo argomento della benignità di nostra giurisprudenza.

Abolita avea la giurisprudenza, come accennai, in quasi tutti i casi la tortura; e se il rito v'obbligava talvolta il magistrato, non se ne facea che un simulacro, essendochè menavasi semplicemente il reo sotto la corda. La stessa morte applicavasi in qualche caso atrocissimo. E la scuola napolitana diede due sì grandi esempî la prima all' europa. Colla legge nel 1789, institutrice de' giudizj militari, venne sbandita del tutto. A chiuder poi il varco alla giurisprudenza sulle cause minoranti degli omicidj, provvide la legge del 1738, colla quale

stabilivasi non essere scusabili gli omicidj col veleno, e quelli *innoxium pro noxio*, il che dicevasi vendetta trasversale. Nè la scusa del mandante potesse giovare al mandatario, negli altri omicidj si ammettessero le sole sopra disposizioni di leggi poggiate. Ed era sì benigno il genio da ultimo e mite della giurisprudenza che non punivasi capitalmente il reo di misfatti, per atroci che si fossero, arrestato non pur dopo venti anni, ma ritenuto in carcere lungo tempo. E pubblicavasi nelle *amnistie*: *che il pubblico utile dello stato esser dovesse la vera misura delle pene, che da' tribunali s' applicassero a' rei*. E già provvedeasi alla magnanima impresa di tutte riformar le leggi e porle in armonia degli avanzamenti della civiltà inoltrata, che formata aveva nei popoli bisogni novelli. E a tal uopo formavasi una deputazione, che si onorava del nome di Cirillo e M. Au. De Gennaro. Ciò sollecitava con forti stimoli di emulazione maturi scrittori, i quali toglievan consiglio di consacrar a tanto bene le loro vigilie. E col venir pubblicando le loro diverse e giudiziose osservazioni, spargendole chi più chi meno di amore ardentissimo del pubblico bene, riunivan tutti le loro forze individuali per mandarne a fine i disegni.

Pel concorso adunque di molte felici circostanze, arricchita dalle opere degli scrittori, onorata dalla providenza e munificenza de'principi, avvalorata dall' educazione del foro ridotta era la

giurisprudenza a quel punto nel quale tutti consentivano ad un tempo la civiltà e i bisogni novelli e tutto cospirava a spargerla di pieno ed efficace lume, quando sopravvennero i noti rivolgimenti politici d'Italia.

CAPITOLO VI.

Delle nuove leggi ed ordine de' giudizj sul principiar del secolo.

Le leggi, che vennero pubblicate nel 1808 non debbono esser considerate come cominciamento d'utili riforme, perciocchè in gran parte sul calar del precedente secolo erasi dato opera ad ovviare a' più gravi abusi della nostra legislazione penale. E giornalmente vedevansi rinascer a belle speranze i destini di quella scienza e farsi ogni dì lieta di nuovi miglioramenti, perciocchè portavano i tempi che i reggitori dello stato appresso noi, rapiti fossero nel desiderio d' arrivar a posseder una legislazione al grado de' popoli più inciviliti. Comunque però fervesse questo comun desiderio agevol non era distruggere un ordine di cose che tirannicamente regnato avea per molte età. Imperciocchè i vizj delle leggi, siccome vengon lentamente così lentamente e non mai per salti voglion esser banditi e corretti. Sopraggiunsero adunque le leggi del 1808 ed arrecarono il benefizio d'un nuovo ordine di amministrazione bello e compiu-

to. Un nuovo sistema di giurisprudenza ne seguitava, tolto bensì in gran parte da quello che veniva in allora seguito in Francia, ma co' grandi vantaggi a questa ben ordinata scienza dall' esperienza di sette anni generati, quanti n'erano decorsi dalla prima riforma delle leggi. Assai gran parte inoltre de'principj di quella legislazione considerarsi dovean come nostre teoriche rivendicate anzi che tolte in prestito, comechè il tempo e la lontananza grandi cangiamenti vi avessero apportati.

Ma innanzi tratto stimo che molto rilevi il far conoscere quali diversi ordini di magistrati per quelle nuove leggi fra noi si stabilissero.

Prima e sopra ogni cosa venivan in modo positivo disgiunti i giudizj civili da' criminali; a' tribunali di prima instanza ed alle corti d'appello con doppio grado di giurisdizione attribuivansi i primi; alle corti criminali inappellabilmente la cognizion de'secondi. Cessando ad un tratto tutti i magistrati in mano ai quali era l' arbitrio di tutte le pene, dalla multa all' estremo supplizio, creavasi un nuovo ordine di magistrati pel giudizio de' reati, diviso in alto criminale, correzionale e di polizia. Le giurisdizioni minori de' regi governatori vennero del tutto trasfuse ne' giudici di pace, che agl'Inglesi tolsero i Francesi; e noi da loro. A' sindaci fu attribuito nel tempo stesso molta parte ne' giudizj di polizia semplice e di polizia giudiziaria. Alle udienze provinciali

sottentrarono in ciascuna provincia una corte criminale, in ognuna delle quali andavan a rifondersi le attribuzioni della Camera della Sommaria e del S. R. C. Ebbe ciascuna corte un presidente, un pubblico ministero, un cancelliere. La G. Corte della Vicaria fu astretta anch'essa a cedere il luogo ad una corte criminale.

Alla R. Camera di S. Chiara sostituita venne là corte di Cassazione con attribuzioni più determinate, comechè di gran lunga più ristrette. Cessando il dritto di rappresentare ne' magistrati ed abolite le revisioni, fu la cassazione che venne deputata alla custodia de' confini delle autorità giudiziarie. Composta d'un presidente un vice presidente e sedici giudici ebbe anche essa un procurator generale, ed oltre di esso due sostituti ed un cancelliere. Divisa era in due sezioni. La prima, detta de' ricorsi innanzi alla quale venivan agitate le questioni di competenza e prodotti i ricorsi nelle cause correzionali, perchè si conoscesse se avessero o pur no da ammettersi alla discussione; la seconda decideva con un numero non minore di undici giudici. In appresso ad alcuni anni nuove leggi le crebbero il numero de' giudici a ventitre e li chiamaron consiglieri, partiti in tre camere, delle quali una per l'ammission de' ricorsi, ed una criminale. V'ebbe parimenti un primo presidente, un presidente, un procurator generale, e tre sostituti, a'quali s'impartì il nome.

tolto in prestito agli antichi parlamenti di Francia, di avvocati generali.

Le nuove leggi di amministrazione penale eran un composto dell'antico e del codice Francese del 1791. Per esse il potere giudiziario venne dal esecutivo disgiunto; la non rimozione de' giudici, ove rimasti fossero per un triennio nel loro incarico, assicurata; colla qual cosa garantita veniva l'indipendenza de' giudizj. D'ogni qualunque idea di terrore si svestia il carattere de' magistrati preposti a sì santo ministero. La persecuzion de' delitti fu attribuita a' pubblici funzionarj in determinate gerarchie, e messi sotto la vigilanza d'un magistrato superiore. Con che provvedersi volle che nè essi trascorressero oltre i confini della loro autorità, nè alcun colpevole sottrar si potesse all' esercizio della pubblica azione.

Col castigo de' colpevoli garantir si volle la sicurezza dell'innocenza. A questo fine il dritto di raccoglier le prove venne separato dal dritto di punire; nè il dritto di punire fu più ad un sol uomo affidato nè ad un sol corpo. Abolito era il processo fiscale e l'istruzione delle prove fatte comuni all' accusatore ed al reo garantita con forme solenni e 'l giuramento de' testimonj. Bandivansi del tutto le semiprove, e la transizione delle pene. Coll' istituzion de' cancellieri cessavan i mastrodatti e scrivani d'istruir processi in tutto o in parte per delegazion di tribunale o governatore. Si stabilì finalmente una discussion di prove fra

i testimoni e l'accusato. La quale, come fosse atta a rischiarar le menti de' giudici rendendo chiare e manifeste tutte le circostanze d' un fatto ; crescesse considerazione a' magistrati e rispetto al santuario della giustizia. E gran cura si pose perchè le forme de' giudizj fossero solenni e brevi, come l' esame sollecito ad un tempo a scrupoloso. In questa discussione in cospetto del pubblico e del reo coll' assistenza d' un difensore tutto raccolto venne in un quadro animato sotto lo sguardo del magistrato, il contegno il volto le passioni e perfino il silenzio d' un accusato. Si ritenne nel giudizio la sentenza per coscienza ; il criterio morale.

I principî essenziali delle nuove leggi potevan esser ristretti a questi : distinzione in delitti pubblici e privati, derivata dal vecchio rito ; un doppio processo inquisitorio ed accusatorio attinto in gran parte al nostro informativo fiscale ; un accusa parimenti doppia pel processo accusatorio e per la pubblica discussione ; un doppio giuramento de' testimoni ; quello de' rei confessi ; l' irrevocabilità delle sentenze contumaciali di morte; l' idoneità in taluni misfatti de' testimoni inabili ; l' istruzione concentrata ne' giudici del merito ; l' imprescrivibilità dell' azione penale in taluni reati ; la corte di cassazione che invigilasse all' uniformità rigorosa della giustizia.

Trovavansi in oltre in queste leggi le norme per la giustizia territoriale ; le regole pe' casi di conflitto tra le autorità giudiziarie ed ammini-

strative, e nelle giurisdizioni delle cause criminali correzionali e di polizia; determinate finalmente le questioni per le competenze de' reati militari o commessi da militari; regolate le norme delle accuse pubbliche e delle private. Formavasi un' eccezione per l' azion civile de' danni ed interessi risultati dal reato; la quale era in arbitrio de' danneggiati il promuovere nella via ordinaria civile o contemporaneamente alla pubblica innanzi a' giudici penali. Stabilivasi per le nuove leggi l' estinzione delle azioni, prescrivendosi i delitti non capitali in dieci anni; tacevasi però della prescrizion delle pene e dell'azion civile e venne altra legge alcuni anni appresso a prescrivere i delitti in tre, le contravvenzioni in un anno colle stesse distinzioni della prescrizion de' misfatti. La fuga impediva, esistendo accusa o denunzia, la prescrizione. Determinavasi la reabilitazione de' condannati. A fermarsi cominciaron i punti degli effetti delle grazie, intendendosi con queste abolizioni di procedimento. Per principio generale ravvivavasi l'azion pubblica se il reo in altri reati ricadesse; si disse con posteriori leggi i misfatti essere ravvivati da' misfatti i delitti da' delitti.

Distinguevasi nelle decisioni le quistioni di fatto da quelle di dritto; di queste stabilivansi le nullità, come degli atti d' istruzioni; per l' interrogatorî de' prevenuti ingiungendo l' obbligo di registrarsi le circostanze minoranti o evasive del delitto. Si aggiunsero disposizioni per assicurar la li-

bertà individuale e non far tornar inutili le ricuse de' giudici; confermavasi la guarentìgia de' pubblici funzionarî, e stabilivasi un procedimento per l' abuso della forza pubblica.

Gli accusatori privati vennero divisi in parti offese e denunzianti. Questi ultimi vennero considerati non come nel vecchio rito, per lo quale eran solamente ausiliarî dell'avvocato fiscale, ma ammessi col carattere degli antichi all' accusa per interesse pubblico; e da loro ugualmente che dagli offesi esigevasi l' obbligo di sottoporsi al rifacimento de' danni ed alle pene della calunnia. L'atto d' accusa dopo l'istruzione era del solo pubblico accusatore; e nell' anno appresso venne stabilito che ogni reato generasse essenzialmente un' azione pubblica. Ma scorsero appena alcuni anni ed avvisandosi che più nocumento che utile ne ritraesse la pubblica tranquillità, si avvertì i pubblici funzionarî a non agir di uffizio per tutti i delitti indistintamente e sopratutto in quelli che offendessero l' onore delle famiglie.

Dando uno sguardo a queste leggi si vuol sapere, che, comunque terminassero per esse le giurisdizioni eccezionali e fossero abolite le personali e il foro militare ristretto e tolto il doganale e qualunque altro privilegio di foro, non mancarono perciò tribunali eccezionali Francesi e commissioni militari. Alle Corti Criminali, in grazia de' tempi, venne conceduto un procedimento privilegiato per taluni misfatti. Ma col sottoporre ad

esame la competenza; con sospender l'esecuzion delle decisioni e con aver ricorso al dritto di grazia, si credette averne mitigato il rigore d'assai. Con queste leggi parve che in gran parte si raccogliesse il frutto delle vigilie de' preclari scrittori, e farsi la legislazione grande e degna del nome degl'Italiani per l'ajuto delle classiche opere de' quali uscita era in Europa da' termini del medioevo. Ma ad urtar esse andavan in una folla di opinioni di molti che ne trovaron le disposizioni o indulgenti o severe a seconda ch' eran dettate o dal desiderio delle utili novità o dall' amor tenace dell' antico. Come però gli elementi originali eran per la più parte discordi, e ritardavan i progressi che far avrebbe dovuto l' amministrazione penale in rapidità coerenza ed uniformità, non appena cominciaron a comandar l' ubbidienza che si provò il bisogno d' accorrer con leggi parziali in ajuto delle prime e fondamentali.

Comechè dunque venir dobbiamo pagando gran debito di lodi e di gratitudine a quelle leggi, mercè le quali erasi molto avanzato nel cammino d' un utile perfezionamento; purtuttavolta egli è mestieri il confessar che anco quando state fossero riunite in un sol corpo non ne veniva perciò ad esser formato un sistema unito compatto ed a' bisogni proporzionato. E vedemmo che non sì tosto si potè conoscere l' esempio che ponevasi dalla Francia d' una seconda riforma di legislazione, immantinenti venne adottato da noi il nuovo codice de'

delitti e delle pene colà pubblicato. Ma non fu così del codice d'istruzione criminale. Ragione essenzialissima perchè non ottenesse la stessa adozione fu quella dello stabilimento del giurì purgato in gran parte de' difetti rimproverati alla legge del 1791, tolti essendo gl' inconvenienti della breve durata di quello e del giurì d' accusa e di giudizio. Al modo dunque onde vi era stato migliorato l'ordine in quanto alle questioni ed al calcolo de' voti, sicchè il semplice maggior numero facea sufficiente ad assolvere e non a condannare; o non parve degno d'imitazione o nè sembrò pericolosa molto l' adozione.

Composte dunque furon per lungo tempo ancora le nostre leggi di amministrazione della giustizia criminale del regolamento del 20 maggio 1808 e di varî articoli inseriti in quello de' delitti e delle pene o nella legge correzionale dello stesso anno. Queste leggi generalmente nella più gran parte non furon che traduzione di leggi e di frasi della romana legislazione. Vi fu da ultimo gran copia di decreti che venivan mano mano pubblicati in supplemento di quelle e tolti la più parte al codice d' istruzion criminale. Perlocchè se un gran benefizio erasi ottenuto tal pur non era da assicurar del tutto l' innocenza colla libertà e la sollecitudine de' giudizj. Che però in queste leggi eran come altrettante tracce segnate per provar agevolmente un delitto, perseguitarne i colpevoli, convincerli, applicar le pene della legge e

colle formole della legge ed eseguir le condanne con sollecitudine per riempir l'oggetto del pubblico esempio. Diremo adunque come credeasi generalmente che quel grande edifizio della legislazione alzato per la mano di tanti scrittori Italiani non fosse giunto al suo perfezionamento, e che molto ancora, pensavasi, restasse da fare. E pungeva grandemente il desiderio di veder adottato il codice d' istruzione criminale, perocchè mentre cercavasi di sceverar i difetti dalla bontà delle nostre leggi, stimavasi non in altre meglio se ne potessero procacciar che nelle Francesi, alle quali voleasi esser teneri e caldi partigiani. E già da que' che reggevano lo stato erasene ordinato un ponderato esame.

Nè questa sola mancanza d'armonia e di coerenza mise ne' più il desiderio di nuova riforma, ma ben altre e gravi ragioni li spingevano. Perchè non pure le leggi di amministrazione lasciavan quà e là diversi e gravi vôti; ma anche le leggi de'delitti e delle pene non eran del tutto di difetti purgate ed in alcune parti si trovavan tristi vestigia dell' antica legislazione. Perlochè anche intorno a questo farò alcune considerazioni.

Descrivevasi colle nuove leggi le azioni vietate e le pene stabilite eran per la più parte giuste e proporzionate alla qualità dell' oggetto e delle persone. Comunque però riconoscevasi per esse un triplice ordine di giustizia, alle diverse specie di violazioni non davasi che il solo indistinto nome

di delitto. Per la qualcosa confonder potevan la giurisdizione e le idee, ed opporsi alla semplicità ed all' esattezza. Ma la soverchia estensione data al parricidio; perchè veniva qualificato di parricidio anche l' omicidio del fratello, del conjuge, dello zio, del nipote; il non aver estesa la scusa dell' omicidio a' fratelli che vendicassero le vicendevoli offese; e la recidiva, l'ebbrietà, l'omicidio volontario, l' evirazione de' fanciulli, l' evasione de' detenuti, il delitto di falsa moneta e scrittura pubblica, la corruzione e prevaricamento de' funzionarj amministrativi, l' abuso di potere de' pubblici funzionarj, le diverse specie di furti, l' usura, la frode negl' incanti e le truffe eran altrettante disposizioni di quelle leggi dannate in tutto o in parte e che desideravasi veder o corrette o del tutto bandite. E così salde radici avea messo fra noi il pregiudizio che con sole leggi scritte non si potesse altrimenti preveder tutte le azioni punibili, che per queste leggi lasciavasi in arbitrio de' giudici il punir ogni atto non preveduto dalla legge, ma che il dritto de' privati o l' esempio e l' ordine pubblico offendesse manifestamente. Mancavan poi le definizioni delle armi vietate, della scrittura pubblica per le falsità, della scalata, delle chiavi adulterine, mancavan quelle della mutilazione e della deformazione; le dilucidazioni sull' agguato, sulla sopraffazione, sulla sottrazione e l' invertimento del pubblico denaro, che importava importantissima differenza di pena. Ritenuto era poi il giuramen-

to de' testimoni nell' istruzione ; confonder si potevan gli effetti della grazia con quelli dell'amnistia. Nè di qui si ragioni che i principî del codice dell'impero fossero guidati da più accorta filosofia o che meglio delle leggi precedenti provvedessero a'nostri bisogni. Bensì questo è vero che assai avvantaggiato si era sul codice del 1791 per la molta cura posta onde purgarlo da' difetti di quello. E le difinizioni sembrassero più compiute più chiare e più precise e molte considerazioni si fossero con esso venuto aggiungendo, e meglio i delitti si vedessero ordinati ed in maggior numero fossero le pene e più proporzionate, ed ampliata la latitudine del giudice(comechè talvolta oltre i limiti del giusto) nell'applicarle, e stabiliti i confini della complicità della non colpabilità e della scusa. Ma in gran parte ancora quel codice riputar si dovea inferiore alle leggi alle quali presso noi sottentrò. Del che saran chiaro testimonio i precetti sulla complicità. Perciocchè scorgiamo che per le leggi del 1808, il delitto eseguito per proprio dolo dicevasi diretto; indiretto qualora si commettesse da un altro. Epperò stabilivasi la stessa pena pel mandante ed il mandatario; ma maggiormente severa per quest'ultimo se commettesse il delitto in onta alla rivocazione e sospension del mandato ; quando ne oltrepasse i limiti , purchè l'eccesso non derivasse dal minor delitto voluto, e del quale poteasi preveder le conseguenze. Chiamò quella legge *agenti principali* que' che consigliaś-

sero, diriggessero, persuadessero un delitto; qualora senza di loro stata fosse vacillante la determinazione del reo o dubbio il successo. Que' che ne avessero facilitata l'esecuzione vennero detti *complici*. Previde l' approvazione posteriore di persona interessata, che presumer facesse scienza, mandato, o complicità; ma questa presunzione dipender dovea dalla natura dell'atto e dalle circostanze che l'accompagnavano. E così pure puniva la compra come ricettamento del furto, quando il compratore avssse avuto scienza del fatto o era consapevole della qualità notoria del ladro: ma troppo grave ne sembrò la pena. A questa subbentrò la complicità senza confini del codice dell'impero. E che non lasciasse d'aver in sè alcune parti che facean desiderar le leggi precedenti, apertissimo testimonio sia la soverchia asprezza delle pene, la quale, come avvien sempre, influir dovea su' costumi. Imperocchè profuso v' era l'estremo supplizio, v' era l'uso del marchio, la confisca e l' interdizione o la comulazione di più pene, e l'infamia come corollario d' ogni condanna. E rimangon tuttora in quel codice a farcene fede la tentativa considerata come misfatto consumato, la definizion della complicità ed in questa il ricettamento, la recidiva, la reiterazione, le cause di scusa le quali esser volean allargate spogliate ed emendate. Nè certo sfuggir poteva ad alcuno come nelle prescrizioni contro particolari delitti molte spiegazioni e mutamenti ed aggiunzioni si deside-

rassero, che non pur dalle precedenti ma dalle stesse antiche leggi napolitane si potevan raccogliere. Ma sarà mio debito l' esaminar più a minuto le diverse parti di quel codice, quando mi farò a ragionar delle diverse leggi durante l' impero e nei tempi posteriori esistenti in Francia.

Per queste ed altre considerazioni, preparavasi con miglior accorgimento, meglio ajutata e non combattuta dalla superstizione alle cose straniere, una terza riforma; e confidar si poteva che bene si compisse l'opera da molti meditata quando sopravvennero nuovi tempi e nuova mutazione di cose fra noi.

CAPITOLO VII.

Del presente ordine de'giudizj.

Colla pubblicazione delle leggi del 1819 veniva annunziato finalmente un deciso perfezionamento che promettea nuove condizioni di vita civile e sicurezza di più felice avvenire. La più parte di tali leggi state erano poggiate su quelle che precedentemente si eran dal cader della prima decade mano mano messe a luce. E già per esse venir poteasi aspirando a stato migliore per le mutate condizioni de'tempi e per le nuove cure degli uomini.

La giustizia penale guardata dal lato della quantità de' reati venne distinta in ammonitiva corre-

zionale e criminale; da quello della qualità in ordinaria militare o straordinaria. La diversità della materia alla cognizione del giudice affidata menava naturalmente alla diversità delle forme. L'amministrazione della giustizia criminale venne al pari della civile divisa in circondariale, distrettuale, e provinciale.

Base e fondamento di tutte le nuove leggi di amministrazione fu il principio da Federico II fermato, che la giustizia direttrice essenzialmente emani dal sovrano, dal quale derivano il loro dritto ed autorità nella loro concatenazione i magistrati per gerarchie e distinzione precisa di morali e fisici confini. Da questo principio discese quello che la persecuzione de' delitti spettasse ai pubblici funzionarj messi sotto la vigilanza de' Procuratori Generali delle G. Corti Criminali. La distinzione delle pene fu il fondamento d'ogni competenza sulla quale poggia la procedura. Ed essendo che le pene del codice penale furon divise in criminali correzionali e contravvenzionali, la giustizia lo fu egualmente in esemplare o criminale emendatrice o correzionale, ammonitiva o contravvenzionale.

Questa triplice distinzione fu rilevata e si fè base a tutti quasi i ragionamenti del Giovan Battista Vico ne'suoi *principj di dritto universale*. Or questa distinzione del Vico venne, come era in desiderio del Genovesi, adottata nelle nuove leggi. Respinta quella denominazione comune di de-

litto ; che assai ambigua riesce nelle leggi, a sentenza di Cujacio, venne dunque stabilita questa graduale distinzione, comunque non torni molto a grado ad alcuni moderni scrittori.

La gerarchica disposizion de' magistrati penali incominciò da' giudici di circondario che sottentrarono a' giudici di pace, da' quali ascendevasi alle G. Corti Criminali, e da queste alla suprema Corte di Giustizia; la quale veniva preposta a tutti i corpi giudiziarj. A'giudici di circondario conferivasi le due prime giurisdizioni penali la correzionale e la contravvenzionale. A ciascun di loro aggiungevasi un supplente, di nomina regia ne' capi luoghi; altrimenti ministeriale. Il quale in tutte le funzioni del giudice fosse sostituito, se regio e di dritto; se ministeriale in taluni atti d'istruzione ed in taluni giudizj e per delegazione del giudice: tolto veniva a'sindaci il carico di giudici e di uffiziali di polizia giudiziaria.

Le G. Corti Criminali in tutto l'ambito delle loro provincie esercitavano i giudizj criminali pe' misfatti, conoscevan in appello de'giudizj correzionali; le decisioni n'eran fatte inappellabili, o se eran, impugnate dal solo ricorso alla suprema Corte di Giustizia. Ebbe ciascuna corte il numero di sei giudici, un procurator generale, ed altrettanti sostituti quante fossero le camere. I giudici istruttori, creazione delle nuove leggi, formarono nuovo anello tra i giudici correzionali e i

criminali, e tra quelli ed il Procurator Generale per l' istruzion delle pruove.

Ogni giudice ed ogni collegio giudiziario ebbe un presidente, un pubblico ministero, un cancelliere ed uscieri. Nelle G. Corti Criminali per un' assai felice similitudine venne detto che il Pubblico Ministero dà moto a tutta la macchina; che il Presidente è quel che vien destinato al timone, il cancelliere quel che tiene spiegata la carta per non andare smarriti nel corso giudiziario.

La magistratura del Pubblico Ministero venne istituita per le nuove come per le antiche e precedenti leggi ad util della civil società e dell' ordine pubblico nell' ambito del tribunale presso cui veniva collocato. Esercita l' azione penale esclusivamente in via di rimostranze, comparisce ne' giudizj come attore ed è capo e direttore della polizia giudiziaria. È legato del re presso del tribunale, dalchè ne seguita che indica a' giudici la legge da applicarsi, comunica i decreti dimanda le spiegazioni delle leggi, dà ragguaglio della condotta de' magistrati, provoca la censura su tutti i membri che appartengono al collegio ove dipendono. È conservator delle leggi; ed a questo fine ne require l'osservanza, produce reclamo per annullamento nell' interesse della legge, ove sia violata. È il difensore della competenza del suo tribunale, ed è l' esecutor delle sentenze; perlochè ricomparisce dopo le decisioni per l'esecuzione o pe' richiami se ve n' è mestieri. Alle sue di-

mande , antiche instanze fiscali , davasi il titolo di requisitorie. Ne' giudizj correzionali il P. Ministero vien esercitato da funzionario di polizia ordinario o agente municipale.

A' presidenti a differenza di quelli degli antichi tribunali vien dato un voto al pari degli altri giudici ; ma in essi come a' capi de' collegi varie e gravi attribuzioni si riuniscono sia che possan delegarsi sia personali. Ad essi si diriggon le requisitorie del P. Ministero , perchè vengan sottoposte al collegio. Compier e rettificar le istruzioni , interrogar i rei ed i testimonj prima e nella pubblica discussione , redigere le decisioni, invigilar sugl' impiegati minori e sull' ordine della cancelleria e del tribunale , distribuir fra' giudici e formar , inteso il P. Ministero , il ruolo delle cause ; presentar le questioni a' giudici perchè deliberino , tutto è attributo del Presidente. Soprattutto a lui è delegata la *polizia nelle udienze* ed un poter *discrezionale per lo scovrimento del vero* e la rettitudine de' giudizj.

Molte attribuzioni vennero parimenti concesse al cancelliere che siede nel tribunale, distende il verbale delle discussioni e le decisioni , appone le date e legalizza instanze carte documenti atti del tribunale del presidente o di giudice delegato ; legalizza e sottoscrive le copie degli atti, invigila all' adempimento del rito, sugl'impiegati della cancelleria. I quali impiegati egli di per sè nomina e sottopone all'approvazione superiore:

regola l' andamento interno della cancelleria e presiede a' movimenti de' passaggi di carte e processi, tien registro delle leggi ed atti del governo, ha cura dell' archivio e risponder deve della conservazion de' documenti.

La Corte Suprema di Giustizia sottentrata alla cassazione viene parimenti destinata alla custodia dell'osservanza delle leggi ed a richiamarvi i giudici che se ne fossero allontanati. Le sue attribuzioni per le nuove leggi si aggiravan parimenti intorno allo sviluppamento applicazione ed esecuzion delle leggi. Un presidente, due vice-presidenti, sedici conseglieri, un procurator generale, due avvocati generali, un cancelliere e due vice-cancellieri formavan questa suprema corte divisa in due camere; una delle quali criminale.

Compete a questo supremo magistrato il dritto, senza por mente all' interesse delle parti, di censurar qualunque sentenza, per ricorso degl' interessati o legale denunzia. Compete quello di censurar e giudicar, come ne' casi di sospizione legittima e d' azion civile e ne' reati d' offizio, i magistrati; da ultimo, ed è questo il dritto più eminente, di far accorto il legislatore de' casi e bisogni civili non per anco avvertiti. A qual fine a questi suoi gravi uffizi adempie per tre vie. Invocata dalle parti e giudicando e rappresentando anche nel loro interesse; nell' interesse della pubblica ragione, provocata dal P. Ministero più che

ogni altro e dal Ministro di Giustizia. Rappresentando d' uffizio al legislatore.

Notando gli errori ne' quali per una decisione siasi incorso e notando il testo di legge violato rinvia la causa ad altro giudice, rimettendo le cose nello stato in cui trovavansi pria della decisione. Se la nuova G. C. convenisse nel parere della prima, la suprema Corte allora riunisce le camere. Se queste riunite si chiariranno in tale conflitto dell' insufficienza delle interpetrazioni giudiziarie, la questione vien allora sottoposta al legislatore. Ove però stimassero esservi ancor tanto nella facoltà giudiziaria da risolver la questione, annulla nuovamente: ma se un terzo collegio si uniformasse a' primi, dimanderebbesi allor di dritto la sovrana interpetrazione.

Ogni distinzione di giurisdizione puramente personale veniva dalle nuove come dalle precedenti leggi distrutta; per modo che niuna competenza del grado dell' accusatore o del reo, ma da un fatto positivo vien determinata; il dritto, il rito, e la competenza diveniva a tutti comune. L' esercizio delle attribuzioni delle diverse autorità penali vien sotto diversi rapporti dalle nuove leggi considerato. Hanno alcune di esse de' delitti la sola cognizione, altre dopo la cognizione la pronunziazione, altre finalmente l' esecuzione. Sono poi ordinarie o straordinarie secondo che i delitti son comuni o speciali, quando tali ordini offendano da' quali deriva la pubblica sicurezza; e perciò

vanno straordinariamente giudicati e puniti. E son particolarmente determinati dalle leggi non in arbitrio lasciati del giudice.

Come eccezioni alle ordinarie giurisdizioni vennero stabilite le gran Corti Speciali ed i tribunali Militari. Le azioni che son reati, diconsi ordinarie o comuni; ordinaria è la giurisdizione e la pena: se v'ha distinzione nella legge è nel solo rapporto della quantità. Tutte le pene sono ordinarie; epperò se astretti non vengono i tribunali straordinarî all'ordine del rito comune, punir debbono come negli ordinarî giudizj. Preveduta venne e calcolata la loro necessità per modo che non si trovan difformi nell'armonia dell'amministrazione della giustizia criminale; entrano nel sistema e fanno unità colle altre parti. Ed essenzialmente dimandasi che dichiarino innanzi ogni cosa la competenza, ma che il rito ne sia ristretto, che niun gravame competa contra alle loro sentenze. I tribunali militari ne' reati militari derogan per severità e non per favore alle forme ordinarie. Le G. Corti Speciali furon create del tutto dalle nuove leggi, nè son distinti tribunali, ma le stesse G. Corti Criminali, delle quali il solo numero de' giudici vien per quelle accresciuto da sei ad otto; abbreviate son le forme del giudizio e sottratte alla conoscenza della S. Corte di Giustizia. La sola decisione che costituisce la competenza va soggetta a ricorso. Le decisioni, da eseguirsi fra le 24 ore, salvo se svanisse nel tratto del giudizio la competenza

speciale, se l'applicazione delle pene si fosse fatta con cinque contro tre voti, o se finalmente il condannato stato fosse raccomandato alla sovrana clemenza. La suprema Corte di Giustizia giudica anch'essa con forme speciali de' reati di officio de' diversi membri de' tribunali. Talvolta le due competenze civile e criminale vanno a riunirsi nello stesso magistrato; per modo che i giudici di circondario esercitano doppia giurisdizione, civile e penale. I reati commessi ne' locali de' tribunali van giudicati ugualmente dai giudici civili, da' quali si fan pure molti atti d'istruzione. I giudici penali per l'opposto giudican, come in appresso dirò, dell'azion civile pe'danni ed interessi nascenti da reato.

Vennero pe' reati militari stabiliti tre specie di consigli di guerra; di corpo, di guarnigione e di divisione; ciascun con un presidente, sette giudici, un commissario di re come P. M., ed un cancelliere. E giudicano secondo il grado e le circostanze del reo. In ogni provincia v'ha un consiglio di guarnigione, in ogni divisione uno di divisione; gli altri tengono dietro a' diversi corpi. Le sentenze ne sono inappellabili, e le forme dei giudizj stabili e certe. Non dimeno spetta a'tribunali militari il procedere anche contro a'non militari pe'reati commessi ne'recinti de'castelli e delle piazze, correndo il tempo di assedio; pe' commessi in paesi nemici contra agli eserciti reali; contra a' militari, essendovi complicità di non militari; in

quelli finalmente di cui uno qualificato fosse di ordinario l'altro di militare. Ecci un'alta Corte militare, la quale simile alla suprema Corte di Giustizia, presiede alla custodia dello sviluppamento, all' applicazione a' modi dell' applicazione ed all' esecuzione delle leggi militari. I consigli subitanei di guerra son tolti alla sua influenza, poche forme si osservano e l' esecuzion è momentanea. Evvi inoltre una corte Marziale marittima contra a'forzati; ed i consigli di guerra di guarnigione e le commissioni militari contro a' presidiari. De' reati d' offizio de' giudici militari giudicano consigli di guerra dall' Alta Corte all' uopo destinati.

Procede la giustizia penale per le nuove leggi in tre modi distinti. Antivedendo i reati perchè non avvenissero, accorrendo appena avvenuti scoprendo gli autori e convincendoli; e convinti appena applicando loro colle forme stabilite la pena. La polizia ordinaria versa sulla prevenzione de' reati. La quale nel primo suo grado intende a fermar necessariamente le tracce e le prove di un reato. Nel secondo, chiamata da' magistrati preposti alla giustizia investigatrice, vi imprime la lagalità dalla legge richiesta. Nel terzo qualora i giudici del merito non trovassero sufficienti o ben istruite le prove passa a fornirne il chiesto compimento. Conferito è il primo grado a' guardiani urbani e rurali, alle guardie forestali, agli agenti de' dazj indiretti, a quelli di Polizia, da ulti-

mo alla gendarmeria. Il secondo è dato a' giudici di circondario ne' giudizj correzionali ed alle G. Corti Criminali. Il primo è vera polizia giudiziaria, l'ultimo si confonde colla parte giudicatrice.

Sparsi vennero sulla superficie del regno i giudici di circondario al numero di 530. I giudici Istruttori, compresi quattro della Capitale, furono in ogni distretto, ed al numero di 52. Vennero stabilite da ultimo quindici G. Corti Criminali una in ciascuna provincia.

Ogni colpevole venne per le nuove leggi assoggettato alla giurisdizione del giudice nel cui territorio avesse commesso il reato. La quale regola generale patir non può che queste sole eccezioni. Se vi fosse per avventura complicità o connession di reati; ne' casi in cui un uffiziale di polizia giudiziaria le tracce scovrisse di reato altrove commesso; ne' casi di rinvio della S. Corte di Giustizia; in quelli di rimession per sospizione legittima o di sicurezza pubblica; ne'reati commessi da alcuni uffiziali pubblici, ne'casi di revisione e di riabilitazione.

Si vennero per esse aggiungendo tutte le regole comuni ad ogni giudizio di competenza correzionale speciale e militare, formando questa, come scrissi, legge a parte per la distinzione delle persone e reati militari. I modi si stabilivan poi onde elevar si dovessero i conflitti, e quelli onde la S. Corte di Giustizia pronunziar dovesse della competenza fra tribunali militari ed ordinarî.

La giurisdizione è generalmente per le nuove leggi considerata dal punto onde parte a quello ove si arresta, ne' passaggi da un magistrato all' altro per via di gravame, nelle solennità esterne, negli essenziali interiori, nelle forme accidentali e nel fine del giudizio. L' autorità de' magistrati va esercitata ne' soli limiti della concessione; ond' è che i magistrati son distinti secondo i gradi del procedimento. Venne perciò la procedura divisa in tre libri nel primo de' quali rigionavasi dell' istruzion delle prove ne' processi criminali; nel secondo de' giudizj ordinarî; nel terzo di talune procedure particolari e degli oggetti comuni a tutti i giudizj penali.

Stimandosi poscia come l' abbandonar la conoscenza d' un reato ad un sol giudice fosse cosa pericolosa, a questo fine stabilivansi, come più distintamente dirò qui appresso, gravami pe' secondi giudici. Per le solennità esteriori stabilivasi la solennità della pubblicità de' giudizj, la pronunziazione delle sentenze secondo la coscienza, ovvero criterio morale, le forme tutelari e la condanna da ultimo e l' applicazione. Laonde vi ebbero delle distinzioni generali nell' ordinamento giudiziario per la giustizia criminale. Le quali destinzioni furono ne' rapporti di quella colle potestà dello stato, e quindi della competenza e degli uffizî de' diversi uffiziali a' quali l' amministrazione della giustizia criminale venne conferita. Poscia vi furon le regole generali delle operazioni delle potestà

criminali negli atti della giustizia preventiva e della procedura; quindi dell' istruzion delle prove investigazione e scoprimento di fatti criminosi, compilazione delle processure, trasmission degl'imputati e degl'atti a'magistrati della punizione, ed in ultimo il giudizio del fatto e quello del dritto, l'esecuzione o i gravami a'quali andar possono soggetti.

E per non istare più lungamente in queste distinzioni già fatte piane ed aperte per le precedenti leggi in gran parte, dirò, che i giudizj penali s' instituiscono per queste come per le antiche leggi per la via dell'impetrazione e delle ordinanze d' un giudice. Pubblica è essenzialmente la persecuzione de' reati, ma addimandavasi per le nostre antiche leggi ed abitudini un temperamento ad un principio tanto assoluto. Epperò v' ha delle eccezioni per le quali si richiede l'intelligenza degli offesi per formar soggetto di giudizio, come ne'reati correzionali, negli atti d'incontinenza che offendono i costumi e l' ordine interno delle famiglie (salvo allorquando commessi fossero in dispregio del pubblico pudore o con violenza) e nelle offese scambievoli fra gl' individui d' una stessa famiglia. Veniva parimenti, comechè vi fosse l' instanza privata, interdetta per le sottrazioni e danni commessi contra alla proprietà fra gli ascendenti e discendenti ed affini nella stessa linea o conjugi. E lo è pure in tutti i reati, come quelli de' pubblici funzionarî

in offizio, contro cui non può spiegarsi senza la venia sovrana. E taluna volta non può esercitarsi ove prima un giudizio civile che è *pregiudiziale* non venga definito; e può solamente talvolta venir esercitata contro a' nazionali pe' reati commessi fuori del regno. Tolti questi casi il magistrato che non perseguisse un reato tenersi dovrebbe come colpevole di denegata giustizia.

Distinta veniva l' azione penale dalla civile. L' una facevasi essenzialmente pubblica e propria de' pubblici funzionarî esclusivamente; l'altra privata e di quanti avessero ricevuto da un reato nocumento. L'una non si estende al di là della vita dell' imputato; l'altra sul colpevole e que' che il rappresentano. Per le quali divisioni la civile venir può dedotta nel tempo stesso della pubblica, ed innanzi a' magistrati penali; o separatamente ed innanzi a'giudici civili. E laddove quella vien dalla sola legge regolata, questa può dall' arbitrio delle parti venir arrestata. Alle dimande della parte pubblica, davasi, come venne già per me scritto, il nome di requisitorie; a quelle della privata il nome d' instanze.

Quattro vie vennero aperte a chi stato fosse colpito da un reato ad esercitar il suo dritto nei giudizj penali. E primamente dimandar può la punizione contro al colpevole colla rinunzia a' danni ed interessi. È in sua facoltà di riserbarsi le instanze per quest' ultima parte rinunziando alla punizione. Così non solamente l'una dimanda può

unir all' altra; ma può invocar la pena e riserbarsi l' altra a tempo opportuno ne' giudizj civili. Quest' azione è facoltativa, come lo è parimenti l' instanza perchè il P. Ministero provochi l' azione penale. Qualora però rinunziato si fosse una volta alla punizione, la via de' giudizj penali vien per sempre interdetta. Ma non facoltativa è sempre la denunzia perciò che può esercitarsi da qualunque abbia ricevuto danno per cagione del reato, come ad esempio il padrone pe' domestici il marito per la moglie il padre pe' figli il tutore e sin anco il successore. Talora non quella dell' attore, ma è la rinunzia dell' incolpato, come avvien nelle querele di falso in privata scrittura, quella che estingue ogni azione.

È in arbitrio delle parti, come scrissi, il dedurre l'azione civile innanzi a' giudici civili o criminali; ma questi potranno evocarla a sè in taluni casi come quelli di bancarotta.. Esercitandosi poi innanzi a' giudici penali egli è mestieri che il fatto da cui dipende sia un reato, che se ne faccia formale dimanda, che da quel fatto derivi e che diventi corollario dell' azion pubblica.

Tornando ora alla investigazion delle prove commesso il reato, ed al giudizio finalmente, onde tutto scuoprasi l' intendimento delle nuove leggi, dirò di diverse attribuzioni de' magistrati d'istruzione. Tutti gli uffizî ne venivan limitati sino al punto nel quale l' incolpato comparir dovesse in cospetto del suo giudice. Determinavansi innanzi ogni

cosa i modi onde si producano le querele e quelli onde debban gli uffiziali di polizia giudiziaria accoglierle. Discorrevasi poscia i modi onde proceder dovessero nella flagranza e quelli onde raccoglier le prime prove intese a stabilir l' esistenza del reato. Nella disposizione e preveggenza de' quali il nostro codice va forse innanzi a quanti ve ne sono in Europa. Si stabilivano i modi onde esaminar i testimoni indicati o altri che stimassero oppotuni allo scoprimento del vero. I testimoni , fermavasi , esser dovessero un per uno ascoltati e fuori la presenza delle parti, ed esser dovessero astretti a dir la causa di quel che deponessero. Abolito era il giuramento nell'istruzione, come era per le leggi precedenti , perchè il testimone potesse liberamente dire il vero senza temer di spergiurare , venuto che fosse innanzi a'magistrati. Da ultimo i modi s'indicavano in forza de'quali venir dovessero astretti i renitenti. Per queste diverse parti delle nuove leggi possono i magistrati d' istruzione incarcerar l'incolpato sorpreso nell'atto della colpa , purchè il reato meni a pene di prigionia. E lo invieranno poscia al giudice competente, o presso di se il tratterranno ad arbitrio di quello. Le leggi intorno a' modi di custodia derivano dall'antica giurisprudenza e non dalle leggi Francesi che nulla han di somigliante segnatamente in ordine al dritto di presentarsi. Non v' è prigionia pria della condanna , perocchè eccetto ne' casi di furti e di recidiva , ogni incolpato può dimandar

la libertà ed offrir cauzione. Per le antiche leggi non al grado delle pene ma al genere del reato si concedeva la custodia fuori carcere. Epperò gli omicidj non potevano sperare altra custodia. Ora si riguarda la pena ; epperò si deffiniscono i misfatti pe' quali è conferito a' magistrati il dritto di arrestare ; i magistrati che il possono ; le forme il tempo ed il modo di custodia. Da ciò quindi che non abbian questo dritto a riconoscer la sufficienza delle prove se non i giudici del merito ; e le leggi di rito guarentiscono l'immediato interrogatorio degl' incarcerati , che aver deve luogo tra le ventiquattro ore della presentazione o dell' arresto. E se il misfatto non è tra quelli che richiedono più grave modo di custodia , o se non sufficienti son le prove , ingiungono la loro liberazione. E son a tal uopo i magistrati costituiti nell'obbligo di rilasciarli. Faceasi a tal proposito distinzione di mandati di deposito e mandati di arresto, da' quali seguitavano i diversi mezzi onde ripeter si potesse la libertà provisoria con consegna , con sicurtà o altri modi di custodia opportuni , purchè il reato non meriti il quarto grado de'ferri. Ne'reati sino al terzo grado de'ferri si previene l' incarceramento colla presentazione , ed un incolpato riman sotto mandato sino al giudizio di sottoposizione ad accusa. Da ciò seguitano le prescrizioni pe' luoghi di deposito , le carceri , i registri di esse e per quelli delle sentenze, a scansare il pericolo delle detenzioni illegali. Costano poi gli or-

dinari giudizj di due parti; d' un giudizio di accusa e d' una ultima deliberazione. Compiuta appena un'istruzione di prove che il pubblico accusatore emette l' accusa. Ed il collegio in segreto con numero dispari di voci delibera, ma non maggiore di cinque o minori di tre esser possono. Dietro il quale atto d' accusa è in facoltà d' una G. Corte pronunziar libertà assoluta, ove l' azione di cui è giudizio non fosse reato o manifesta l'innocenza. E può dimandare maggiori pruove, e porre un incarcerato in libertà provvisoria; o ritenerlo in carcere durante il tempo della nuova istruzione. Ma scorso che fosse un anno e questa non fosse compiuta, la libertà ne seguirebbe di dritto. Ammettendosi l' atto di accusa si procede al giudizio definitivo.

L'accusato e la parte civile, se ve n' ha, assistito dal difensore e l' accusator pubblico in cospetto della G. Corte venir debbono a discuter le prove, incominciando dal legger l' accusa e procedendo ad interrogar i testimoni per mezzo del presidente, come già si disse. Compiuta la discussion delle prove parleranno l' accusator e l' accusato, ma questo e 'l difensore sempre in ultimo luogo. Immediatamente dopo quest' atto la Gran Corte è tenuta a decidere. Costar deve una decisione di due parti l' una che riguarda l' avvenimento; l' altra la legge. Nell' una la G. Corte è giudice di fatto, nell' altra di dritto. Nella prima fermar si deve il risultamento della convinzione

de' giudici *costa*, *non costa*, *costa non* colle prove e considerazioni de' fatti. Nella seconda si dimanda l' applicazion testuale della legge che venir vi deve trascritta. E tale decisione va letta e pubblicata, e contra ad essa non v'ha che il gravame alla Suprema Corte di Giustizia. Come poi v' han di tali reati che presentati sotto gli sguardi del pubblico offender potessero la pubblica moralità ed il buon costume, così formano eccezione, ed impetratane pria la facoltà, i magistrati criminali cogli accusati presenti discuton le prove, esclusa la presenza del pubblico.

I Giudici Correzionali, giudicano colle stesse norme. Delle loro sentenze v'ha appello alle Gran Corti Criminali; e delle decisioni di queste negli appelli, ricorso alla Suprema Corte. Ad ogni giudice però, qualunque grado occupi nella gerarchia de' magistrati penali, è negato il poter rinvenire sulla sua sentenza. Evvi un giudizio contumaciale che ammette un escusatore, il quale allegar può l' incompetenza del giudice, ed un difensore officioso. Nondimeno, caduto che sia un condannato nelle mani della giustizia, il giudizio si ha come non avvenuto.

Compiuto così il giudizio non evvi che la revisione della processura in taluni casi, segnati essendone i limiti là dove si trovasse l' errore o la presunzione dell' errore. Inoltre evvi il dritto di grazia. Prevedevansi poscia i modi di procedere nel caso d' involamenti di processura.

Cinque modi vennero poscia fissati perchè l' azione nascente da reato potesse estinguersi: la morte naturale, come venne notato, la prescrizione, la grazia, o l' amnistia, la remissione e la cosa giudicata. La prescrizione delle pene o dell' azion penale, fatta d' ordine pubblico, venne distinta secondo le tre classi generali de' reati. Distinte parimenti vennero le azioni da nuova legge cancellate dal novero de' reati, da' reati a' quali venisse perdonato. La grazia non vien che dietro alle sentenze irrevocabili. Oltre la quale v' hanno *indulti* generali, ed *amnistie* complessive. È in facoltà delle G. Corti speciali, come di tutti i tribunali di eccezione, il raccomandar di uffizio un condannato alla clemenza del sovrano. Ma costituiti sono nella necessità di farlo quante volte i colpevoli si fossero volontariamente in giudizio presentati. Prefisse da ultimo eran le regole per la reabilitazione d' un colpevole, espiata la pena.

CAPITOLO VIII.

Del Codice delle leggi penali.

Grandi ed instancabili cure si adopravan ancora per compilar un codice di leggi penali accomodato a' tempi ed alle condizioni de' popoli. Nel 1819 adunque si pubblicava quello che tosto prese il luogo del codice dell' impero. Per esso ogni malefizio vien qualificato dal titolo di reato. A que-

sto poi si impartisce il nome di misfatto delitto o contravvenzione secondo la sua intensità o natura. Considerasi in esso come ciascun reato cangiar si possa poi di misfatto in delitto o contravvenzione, e viceversa; come ciò addivenga per la volontà l'età e lo stato del reo o circostanze di necessità o scuse, e tutte siffatte differenze venivan prese in considerazione. A questo fine si valuta la volontà o azione spiegata in un reato o la qualità di effetto. Dalla qual misura si derivan le regole generali del tentativo. Evvi perciò distinzione di reato mancato da quello che sia solamente tentato. Mancato è quando la consumazione non ha luogo per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà. Tentato, è quando la mancanza d'effetto sia parimenti fortuita, ma gli atti che esternavan il pensiero, comecchè prossimi all'esecuzione, non sian tali che nulla manchi alla compiuta consumazione. Come poi esser può ogni reato l'opera di più, si vien qualificando di reo principale colui che materialmente consumi il reato e di complici quanti altri mai vi abbiano cooperato. Questi vengon diversamente considerati; perciocchè si uguaglian al reo principale quelli senza di cui il reato non sarebbe avvenuto, e diversamente gli altri quando anche senza il loro ajuto il reato stato sarebbe consumato. Tra questi tanti gradi di cooperazione vengon compresi il mandato i doni le promesse le minacce l'abuso d'autorità e di potere le istigazioni gl'instrumenti le facilitazioni o assistenze ne' fatti che prepara-

no a facilitare la consumazione del reato. Poscia è un' altra considerazione per la maggiore o minor corruzione dell' animo ai reati che contemporaneamente e successivamente unir si potessero. Perlocchè valutandosi per la quantità nella loro connessione si stabilisce la reiterazione nel primo e la recidiva nel secondo caso. E pria d'ogni altra cosa scorgiamo il catalogo delle pene assai più esteso perchè corrispondesse meglio a'diversi reati. Lo stesso male vien fatto alla società colla pena o col misfatto, ma qual differenza negli effetti! il misfatto è il nemico di tutti, la pena è la protettrice comune per la quale l' ordine rinasce e si ottiene la salvaguardia della forza pubblica. Ond'è che non bisogna credere più crudele quel sistema penale ch' è più svariato.

Le pene criminali sono in esso la morte l' ergastolo i ferri la reclusione la relegazione l' esilio del regno l' interdizione de' pubblici uffizii, la interdizione patrimoniale. Le correzionali la prigionia il confino l' esilio correzionale l' interdizione a tempo. Alle quali pene criminali e correzionali si aggiunsero come pene comuni l' ammenda e la malleveria. Le pene di polizia sono la detenzione il mandato in casa e l' ammenda. I ferri vennero divisi in quattro gradi ciascuno di sei anni; la prigionia in tre gradi disuguali. Per tutte le altre pene stabilito un massimo e stabilito venne il modo onde dall'una pena ad un'altra si varchi ascendendo o discendendo. Delle pene correzionali la più gra-

ve è quella della prigionia, perocchè è tal pena, che riesce inferiore alle corporali afflittive per difetto di non essere esemplare. Le sue privazioni però ed i patimenti son reali anzi che apparenti. E qui è pur da avvertire che la scala di passaggio in cui vengono disegnate tutte le pene, sia che si debba ascendere o discendere, è certo una parte assai commendevole del nostro Codice penale.

Generalmente parlando le pene che si vedevan registrate nel Codice de' delitti e delle pene vennero nelle nuove leggi assai mitigate siccome ebbi occasione di dire più sopra. Ma non ci faremo trarre dal desiderio di lodare le cose proprie, che dir non dobbiam schiettamente, che tanto poi nol furono, quanto aveasi ben fondata speranza di vederle ridotte. Ma non essendo mio proposito di trattar in questo luogo sì difficile argomento, io taccio. È da osservarsi, che se la pena di morte vedeasi nel Codice de'delitti e delle pene in ben oltre trenta articoli in trenta e più articoli si trova nel presente codice registrata. Purtuttavia nelle condanne pronunziate annualmente dalle G. Corti non son le pene di morte quelle che proporzionalmente vengano più spesso applicate. Da questa frequenza della pena dell'estremo supplizio derivò poscia la necessità di diversi gradi di pubblico esempio onde venne accompagnato. De'quali esempî non mi accaderà di spendere molte parole per mostrar che poco, o nulla influiscono sull' animo degli spettatori. Imperocchè è troppo grave

la pena e troppo tremendo lo spettacolo di essa perchè un velo nero od una veste gialla vi possa nulla venir aggiungendo di terribile o di esemplare.

Alla soverchia latitudine concessa al magistrato col codice dell'impero, vennero sostituiti quattro gradi di ferri, di sei anni ciascuno, su quali vennero le altre pene graduate. Nondimeno sarebbe stato in desiderio di molti di veder diminuito lo spazio di que' gradi, perchè con essi si sarebbero meglio valutate le circostanze d'ogni delitto, e forse diminuita quella pena de' venticinque a trent'anni di ferri, che molto si assomiglia ad una pena perpetua. E desideravasi pure di veder segnato un minimo della pena, come erasi praticato del massimo, per non porre un giudice nel bivio o di assolvere o di punir con soverchio rigore.

Chiunque si dasse poi a considerar per poco quali fossero le diverse sanzioni delle passate nostre leggi penali, ciò che si è praticato per ridurle in meglio nelle nuove leggi altamente dovrà lodare. Non per questo però tacerò, che si vorrebbero veder ridotte a miglior grado di perfezione. Così, a cagion d'esempio, troviam nel ragguaglio de' delitti colle pene che quelle contro ai particolari sono, a un di presso come nel codice francese, assai gravi qualora si rendessero colpevoli contro a' pubblici uffiziali. E scorgiamo appo di noi, come nel codice dell'impero, deportazione esilio lavori forzati ed ultimo supplizio.

Per l'opposto i delitti degli uffiziali pubblici contro a' privati, come violazion di domicilio incarceramenti arbitrarî ed arbitrarie prigionie, non son puniti che d'ammende sospensione d'ufficj e rilegazione. E qui bisogna notare, che nel codice dell' impero, colui il quale rendevasi colpevole d'un incarceramento arbitrario veniva equiparato a colui che prestava l' abitazione per un tale delitto. Nè questa sproporzione sembrerà a taluno men grave, paragonando le pene de' privati e de' pubblici uffiziali per uno stesso delitto. Un privato, che si faccia reo d' incarceramento arbitrario è punito del primo grado de' ferri, ed un pubblico uffiziale da uno a cinque anni di sospensione d'uffizio. La quale pena non ascende alla rilegazione, se non quando si venisse in chiaro, che avesse commesso questo primo delitto per facilitarne un secondo. Or questo gravissimo difetto, ma natural conseguenza della natura del potere che dettava il codice dell' impero, vorrebbesi veder cancellato dalle nostre leggi penali.

Ma gli effetti delle nuove leggi provarono che molte sanzioni erano poco opportune, sicchè non utilità arrecavano ma danno. Tale è quella che vuole punito non solamente l' aborto ma il tentato o mancato. Delitto è questo impossibile quasi a potersi precisare perchè dipendente dalle fisiche qualità e disposizioni del colpevole, e perchè è pericoloso il chiamar in pubblico giudizio colpevoli d' un tentativo che niun danno pro-

duce nè scandalo. E così pure il non aver preveduto il caso dell' omicidio commesso dal tutore dall' ospite dal precettore: così pure l' aver punito il ratto seguito da sfioramento della rapita come il solo stupro violento. L' aver punita la ricettazione de' furti della reclusione di poco minore di quella minacciata contro a' ricettatori delle bande armate. L' aver segnata una pena assai grave contro ad un incolpato che fugga di prigione, mentre può dietro il giudizio venir chiarito innocente della imputazione per cui trovavasi in carcere.

Che la nostra giurisprudenza penale fosse più attinta nell' antico dritto, che nella giurisprudenza francese, ma v' ha cosa che più chiaramente il mostri quanto il codice penale. E così stimo che molto rilevi il farne conoscere talune notabili differenze, un tale esame mettendo avanti ad ogni altra investigazione, ora che son vicino a parlar delle leggi penali francesi. E primamente taluni reati che difficile era disegnar chiaramente vennero trasandati. Così non era parola di quello scrocco sì poco chiaro nel codice dell'impero, bensì avvertivasi alla frode nell' abuso del deposito. Nelle nostre leggi penali la confisca che nelle antiche era la pena di taluni misfatti venne interamente abolita. Colla morte del reo cessa del tutto l'azione pubblica. Nelle nostre per l' opposto seguia generalmente i reati di maestà la guerra civile la falsificazione delle monete il contraffaci-

mento de' suggelli dello stato biglietti di banco ed effetti pubblici.

La legge francese confisca il corpo del delitto e delle cose che han servito a commetterlo. Nelle nostre per l' opposto le ammende e condanne risultanti da malleverie vengon serbate a ristoro dei danni ed interessi degl' innocenti perseguitati in giudizio per errore e per calunnia. Il codice francese prevedendo i reati che danneggiano la proprietà di parenti, non fa motto che delle sole *sottrazioni*; il nostro d'ogni altro danno alla proprietà. Per quello è limitata ogni benigna considerazione ai conjugi discendenti ed ascendenti; per questo vien estesa a'collaterali ed affini in secondo grado, quante volte convivano insieme. Poscia è un' altra differenza. Perocchè quelle sottrazioni prevedute dal codice francese non potranno dar luogo se non a riparazioni civili; locchè dev' essere occasione di non poche controversie ed infinite quistioni che per la scaltrezza de' causidici ordinariamente nascono.

Nel codice napolitano è più chiara avvertenza, perchè evvi luogo ad azione civile pel rifacimento de' danni. E laddove le leggi francesi non pongono alcuna eccezione di mezzi impiegati nella sottrazioni nè avvertono a'casi che abbian dato luogo ad altri reati, lasciando in ciò largo campo alla giurisprudenza, per le nostre van prevedute le ferite le percosse l' omicidio la sommersione il sequestro di persona. Che anzi nelle francesi

non è parola che d' un solo caso di complicità, la ricettazione. Per le leggi del regno vengono esclusi da ogni benigno riguardo i correi e complici, e tutti i diversi casi di complicità vengono avvertiti. Nella ricettazione di taluni condannati ne' reati di maestà di falsa moneta e falsità di banco la non rivelazione appresso noi non fa rei gli ascendenti i discendenti, il marito la moglie i fratelli le sorelle e gli affini in secondo grado.

Pel codice francese questa benignità vien limitata sino a' fratelli e sorelle in secondo grado, là dove permette fra costoro quella stessa azion penale che nega agli ascendenti ed a' conjugi nei delitti contro alla proprietà. Oltre dunque alle distinzioni della complicità della tentativa della recidiva e reiterazione che invano si cercherebbero nel codice dell' impero, molte altre diposizioni troviamo acconciamente cangiate o modificate. Così se scorgiamo in qualche parte accresciuto il rigor della legge dell'impero contro alle unioni illecite, vediam scemato in gran parte quello contro ai delitti di maestà. In quanto all' incendio con mina delle proprietà dello stato, fosse un arsenale o inutile fortificazione era la pena di morte, ora venne diversamente considerato nelle leggi napolitane specificate le proprietà e diversamente punito.

E qui mi piace toccar taluna differenza delle leggi di procedimento, delle quali ragionerò più basso perchè mi sembra che molto alle già dette si riferiscono. Non son lievi le differenze in

quanto a' dritti del privato accusatore ne' giudizj penali. Imperocchè alla parte civile pe' danni ed interessi non vien dato dritto alle restituzioni; ed i compensi minori esser non possono del quarto di quelle. Locchè generalmente generava molte e gravi difficoltà. Per le nostre leggi il reo è tenuto a' danni ed interessi del reato, secondo le comuni norme di dritto. Nè altrimenti trovasi nelle leggi francesi regola generale per l' esercizio dell'azione contro agl' incolpati ed i responsabili di guisa che morto il reo ne' giudizj di polizia correzionale venne generalmente stabilito che il respensabile dovesse sottostare al proseguimento del giudizio penale. Nelle nostre non è altrimenti parola di responsabili, laddove vengono fermate le norme dell'azion penale; bensì quando si stabiliscono quelle dell' azion civile alla quale dà luogo soltanto la legge. E dimandarsi potrebbe se la prescrizione dell' azion civile in dieci anni, come trovasi nel codice francese, è dessa relativa al solo giudizio penale o assoluta.? Il qual dubbio durò fra noi sino alle leggi del 1819 e poscia disparve del tutto. Da ultimo, e questa è più grave differenza, se il fatto non mena a pena afflittiva o infamante, ma a pena correzionale, è in arbitrio della camera di consiglio in Francia il porre il prevenuto in libertà; fra noi è obbligato offizio del magistrato. Nè qui voglio discendere a discorrer tutte quelle torture morali, delle quali i francesi scrittori si lamentano. E il Beren-

ger, valoroso scrittore, narra come vi sian minacce e rumori inattesi per ispirar subiti terrori; riverberi innanzi agli occhi per istancar la vista; e da ultimo la lunghezza prolungata della detenzione che per alcuni fu spinta al di là di quindici mesi.

CAPITOLO IX.

De' giudizj penali in Inghilterra.

Quanto complicate sian e difformi le leggi Inglesi e quanti siano i tribunali e quante le giurisdizioni diverse, e quanti vacui presenti la civile legislazione della G. Brettagna non è del mio proposito l'andar indagando e discettando. Dirò solamente come assai felici sian le leggi d'amministrazione della giustizia criminale. Perciochè in esse v'ha assai gran parte di quanto d'utile e giusto venne da romani escogitato e da'popoli settentrionali primi fautori della ragion feudale. Dandosi uno sguardo al De Lolme al Blackston ed alla storia d'Inghilterra dell'Hume e ne restarem convinti. E comunque grandi sian i giri le finzioni e le anomalie della procedura Inglese, e soprattutto della civile; le basi del sistema de' giudizj penali son solidissime ed i principî ne son presso il popolo consolidati. Ma a formarsene una giusta idea e' bisognerebbe aver notizia di talune leggi civili e politiche, dalle quali le parti della procedura cri-

minale derivan grandissima importanza. E segnatamente di quelle onde procede l'ineguale divisione de'beni, per le quali la più parte delle grandi terre sono sostituite, ed i grandi feudatari legati alle terre in dove i beni sono situati.

Scorso ancora non è mezzo secolo da quando l'Inghilterra veniva con compiacenza citata in proposito di legislazione criminale. Ma l' Italia e la Francia e la più parte degli stati di Germania han poscia riformate le loro leggi civili, create per dir così le penali. Per la qual cosa non più invidiando alle altrui istituzioni venir possono offrendo documenti di vero sapere in questa principale branca della pubblica amministrazione.

Seguitando il primo esame adunque e primamente all'Inghilterra volgendolo troviamo, che ogni accusa o querela per reato vien sommariamente conosciuta da un giudice di pace. Il quale trovando fondato il sospetto di reità rilascia tosto un ordine e fa menar l'incolpato in carcere. Colto in colpa alcuno da un uffizial di giustizia o da un cittadino qualunque, è menato innanzi al giudice, il quale a seconda de'casi, o il libera o riceve garanzia o il fa condurre in carcere. I soli rei meritevoli d' estremo supplizio han carcere di custodia. A tal uopo in ogni contea evvi una commissione di pace composta d'un numero più o meno grande di giudici, il quale varia da'cento sino a trecento, secondo l'estensione la ricchezza e la popolazione della contea. A questi giudici vien con-

cesso un assai esteso potere per conciliazione, mantenimento d'ordine pubblico, polizia giudiziaria e conoscenza di certo numero di cause correzionali e civili.

Nella sua qualità d'uffiziale di polizia giudiziaria ogni giudice ha facoltà di cacciar fuori un ordine di arresto (*warrant*) che vien immediatamente eseguito dal constabile. Ma nel famoso statuto degl' Inglesi, sì noto col nome di *habeas corpus*, v'han fra molti ordinamenti questi: che a chiunque s' intimi la prigionia, tosto debbasegli far aperta la causa; e che della ingiustizia d'un imprigionamento debba un supremo tribunale sollecitamente giudicare. In forza della stessa legge però che gl'Inglesi, come la più parte degl'altri popoli d'Europa, da'romani derivavano, l'accusato prima che sia chiarito reo, si dà alla libera custodia di qualche cittadino che dia sicurtà. E questa legge serve a mantener la disuguaglianza fra' cittadini. Perchè i più ricchi ed agiati goder possono della libertà e sfuggir la pena col sagrifizio delle sostanza e coll'esilio, mentre i poveri che non han chi faccia per loro sicurtà non possono. Perlocchè la giustizia manca così al santo suo offizio. S'ingiungono talvolta sicurtà come precauzione: epperò due che volessero cimentarsi in duello potrebbero esser astretti a dar sicurtà; e talvolta questa giunse sino a tremila lire. Assicura il giudice la prova generica, cita in uno stesso giorno i testimoni il querelante e l' incolpato; e se questi trovasi ristretto

in carcere, il fa menare innanzi a sè. All'accusato ed all'accusatore vien concessa l'assistenza d'un consiglio (*attorney*), il giudice ascolta e registra le deposizioni de'testimoni le interrogazioni delle parti e de'difensori; e queste compilazioni istruttorie son pubbliche. Conosciuta così la natura del reato, se stima che non ammetta benefizio di cauzione rinvia l'incolpato in prigione; se trovasi sotto cauzione il fa imprigionare, e se non è presente a tal uopo ne caccia fuori l'ordine. Se per l'opposto nol tenga colpevole o scarse gli sembrino le prove lo mette in libertà o lo rilascia con cauzione. Di questa sentenza può l'incolpato querelarsi innanzi alla corte del Banco del re. Reclami di tal fatta però sono assai radi, attesa l'integrità e l' equità de' magistrati. In quanto al giudice, compilata questa sommaria informazione, la trasmette alle *assise* o alle quattro sessioni generali. Esercitano i giudici di pace la loro giurisdizione criminale o nelle piccole sessioni (*pitty sessions*) in cui può essere un solo ed anche due; o nelle quattro grandi (*general quarter sessions*) composte di due o anche più. Nelle prime giudicano del fatto e del dritto per via d'informazione, ascoltando le parti e i testimoni e profferendo sentenza. Nelle seconde dietro formale atto d'accusa nel solo dritto; del fatto al piccolo ed al grande giurì riserbando il giudizio. Oggetto delle prime attribuzioni e primi giudizj son le trasgressioni di lieve momento; e sentenziar non possono che a multe o a qualche gior-

no di prigionia. I delitti d' ogni altra natura son riserbati a'giudizj delle grandi sessioni, *assises*. Generalmente parlando tutti i reati gravi son della competenza delle *quarter sessions* per legge comune, ma l'uso fa che si sappia il giudizio d'un reato se spetti a queste o alle assise. Le quali vengon convocate in ogni tre mesi in due epoche dell'anno; in Luglio ed Agosto (*summer-assises*) in Aprile ed in Marzo (*lent-assises*) e durano sino a dieci giorni. Ma se non vengan stimati bastevoli, i giudici le prolungano di qualche altro giorno. In tal epoca si riuniscono non meno di dodici giudici di pace e talora da quindici sino a quaranta coll'assistenza dello scheriffo, offizio d'onore, scelto da un notamento di sei proposti de' dodici giudici. Ed è questo scheriffo che nomina i ventinove grandi ed i quarantotto piccoli giurati.

Tutti i cittadini possessori d'una rendita per lo men di dieci lire, esser possono eletti in piccoli giurati e son registrati in un notamento dal quale lo scheriffo sceglie i quarantotto; e dà ogni opera a comprendervi i più ricchi e distinti. A render agevole la formazione di tale notamento (*pannel*) i piccoli constabili in ogni anno il forniscono di quello di tutti gli eligibili del loro comune. Il quale ultimo resta affisso in sulla chiesa parrochiale per venti giorni pe' reclami di esservi ammesso o escluso. Scorso il qual tempo, giurano innanzi al giudice di pace d'aver disteso quel notamento secondo la loro coscienza e lo trasmetto-

no all'alto constabile. Il quale di tanti fattone un solo lo invia allo scheriffo. Venuto in sua mano, non può questi alterarlo ed elegge in esso e segna di rosso gli eletti, perchè nol siano di nuovo prima del legittimo intervallo, il quale è diverso secondo le circostanze delle contee.

Il grande giuri conosce delle sottoposizioni ad accusa. Il giuri pronunzia sul fatto, indi il collegio de'giudici sentenzia in dritto. La divisione dell'alto e piccolo giuri rimonta sino ad Errico II. In tempo delle sessioni due de' dodici giudici della corte d'Inghilterra si conducono nel capo luogo d' ogni dipartimento (*shire*); e l' uno presiede al giuri civile, l'altro al criminale. E li avvocati, divisi a loro scelta in sei circoli per le sessioni, giudici, scheriffi, costabili tutti a giorno stabilito parton pel luogo delle assise. Nel primo giorno della sessione, assistito pria all' uffizj della chiesa e udito un sermone opportuno, il giudice legge coll'assistenza dello scheriffo la commessione del re di presedere al giuri; adempiuto al quale atto si deviene alla formazione. Lo scheriffo nomina dunque dal notamento de' principali cittadini della contea ventitre giurati e talvolta sino a cento, ma i primi ventitre sono nello stretto obbligo di condursi nel luogo delle sessioni. Il numero può esser nè maggiore di ventitre non minore di dodici, affinchè le decisioni, le quali nel primo caso possano emettersi a maggioranza assoluta, non vengano a mancar mai del concorso di do-

dici voti. Nell'ultimo si richiede l'unanimità. Letto il notamento de' giurati ed adempiuto all' atto del giuramento da ciascuno de' gran giurati, il giudice rivolge loro brevi parole e l' invia a deliberare sulle accuse pronte per la sessione: niun di essi può venir ricusato. Appresso quest' atto si trasferiscono in altra camera; innanzi ad essi presentasi il querelante della prima causa e i testimoni, da questi sommariamente si espone il fatto perchè giudichino sulla sufficienza delle asserzioni di lui. Quando avvenga che li stimino sufficienti, colui che presiede al giurì (*foreman*) scrive sull'atto *vera è l'accusa*, (*true bill*) nel caso opposto, *non è vera l' accusa* (*not bil*) ed ove per avventura manchi di qualche circostanza, scrive mancar di circostanza (*true bill for etc.*) come della notte nel furto, della premeditazione nell'omicidio. A seconda che giudicano spediscono le accuse (*indictement*) al giudice, il quale in questo frattempo si è occupato dela formazione del piccolo giurì. Le sedute si compono ne'primi tre o quattro giorni delle sessioni.

Non prima giunge *l' indictment* al giudice, che il cancelliere il legge ad alta voce e dimanda all'accusato se si confessa o pu no colpevole. Sta dunque in lui il dirsi *quilty* o *no. quilty* e però che voglia esser *giudicato da Dio e dal suo paese*. Se confessa vien trasferito nelle carceri ad attender la pena; se si grida inncente, si leggono allora i nomi di quelli che debon giudicarlo ed

è avvertito che è in suo arbitrio il rifiutarli innanzi che diano il giuramento. Dopo ciò si legge il notamento (*pannel*) de' quarantotto piccoli giurati, de'quali se l'accusato è straniero la metà esser deve composta di stranieri, senza che vi sia necessità in loro della qualità di proprietarî. È in facoltà dell'accusato e del querelante ugualmente di ricusar l'intero notamento per motivi che faccian sospetto lo scheriffo; e ciò dicesi *ricusar la lista* (*challenge to the array*): in caso diverso gli è dato il poter ricusar i giurati in particolare (*to the polly*). In tutte le cause capitali si accorda all'accusato il benefizio della ricusa arbitraria (*peremptory challenge*) mercè la quale ricusar si possono sino a venti giurati, senza allegarne ragione e sino a trentacinque ne'giudizj d'alto tradimento. Ordinariamente però si fa di mostrar la lista all' avvocato e questi indica quei che vorrebbe tolti; di talchè non avvien quasi mai che le ripulse si facciano in cospetto del pubblico.

Rigettato l'intero notamento o qualche giurato, il giudice sceglie nell'udienza due arbitri e talvolta tra gli stessi giurati a giudicar de' motivi della ricusa. E gli arbitri possono ugualmente essere ripulsati per giusti motivi e giudicati da altri due parimenti scelti nell'udienza. Ove per avventura il numero de'giurati presenti venisse dalle ripulse esaurito o non rimanesse il numero de' dodici necessarj, il giudice allora ingiunge allo scheriffo di formar un nuovo notamento di cit-

tadini presenti nell'udienza ed eligibili; ed in deficienza, de'più probi ed onesti che vi si rinvengano. Ordinato così il giurì e prestato da ciascuno sul vangelo il giuramento, vien letta l'accusa e poscia aperta la discussione. Il difensore del querelante pel primo fa una esposizione del fatto delle circostanze e delle prove; dipoi vengono introdotti i testimoni ch'egli a suo arbitrio interroga. E dopo aver esso o l' attorney del re ne' reati d' alto tradimento terminate le interrogazioni, fan lo stesso a' testimoni l' accusato e il suo difensore, e ciò dicesi *cros examination, contro prova*. Dietro tutto questo vengono i testimoni in difesa che sono con ordine inverso interrogati prima dal difensore dell' accusato e poscia da quello dell' accusatore. Compiuti così gli esami, non è dato il ragionar sulle prove, perocchè il giudizio de' giurati esser deve la conseguenza della prima impression ricevuta. Il giudice fa un riassunto della discussione ed i giurati si riuniscon tosto per giudicare aggruppandosi intorno al presidente (*foreman*) dal quale in pochi minuti viene annunziata la sentenza: esser colpevole (*quilty*), non esser colpevole, (*not quilty*). E ben può ancora procedere a dichiarazione speciale (*special verdict*) indicando o escludendo qualunque circostanza del fatto. Se non convengono nella stessa sentenza si conducono in una camera a deliberare segretamente. E quivi rimangono guardati da un uffiziale di giustizia senza che sia loro concesso com-

municar con chichessia senza lume senza fuoco senza cibo e senza bevanda, se pria non sian convenuti. Non essendo fermato d'accordo il giudizio concordemente fra un quarto d'ora, il giudice riunisce un altro giurì e passa oltre ad altre accuse.

Non prima viene un accusato dichiarato non colpevole che tosto dal giudice è lasciato in libertà; diversamente è ricondotto in carcere. Disciolto il giurì può il giudice ascoltar le difese in dritto de'difensori, e terminata poscia la sessione e raccolte tutte le decisioni del giurì deviene a pronunziar le pene. Ma applicar deve la legge letteralmente e senza interpetrazione; ed ove stimasse complicate le questioni di dritto, è in sua facoltà il riserbarsi la soluzione al collegio. Le condanne si pronunziano finita la sessione; ed il giudice dovendo pronunziar la morte si copre d'un velo nero e fa un convenevole discorso. Il quale atto riesce oltre modo penoso, perchè il più delle condanne è di morte, comechè sappiasi generalmente che pe'più tal pena venga commutata. Ne' casi di omicidio, dovendosi eseguir la condanna l'indomani, si legge appena pronunziato il giudizio de'giurati.

Contro a tali decisioni compete il *gravame di errore* (*writs error*) innanzi alla corte del Banco del re. Ma non evvene per violazione di rito, perocchè della discussione non è verbale, nè la decisione del fatto è ragionata.

Ci ha pure in Inghilterra oltre alla corte del Banco del re di molte altre specie di tribunali

sotto nomi diversi che inutile sarebbe andar tutti partitamente disegnando: noterò solo i principali e son questi. La corte del Banco del re è divisa in due sezioni delle quali una criminale innanzi a cui possono avocarsi le cause delle corti inferiori. L'alta corte de'pari pel giudizio de'Lordi, quella del lord Gran Maestro per quello de'pari accusati di fellonia e di tradimento; quella dell'ammiragliato che giudica i reati commessi in sul mare o sulle costiere de'possedimenti Inglesi; la corte per isgombrar le prigioni, e finalmente quella delle quattro sessioni. A tutti gl'indicati tribunali vuolsi aggiungere le corti ecclesiastiche e le particolari giurisdizioni, come ad esempio quella del gran maestro della casa del re per giudicar, a norma dello statuto di Errico VII, i delitti commessi da'domestici della casa del re; e quella delle università d'Inghilterra. Le quali come han ciascuna il proprio cancelliere, si dicono corte del cancelliere d'Oxford e corte di quello di Cambridge. E sono istituite a giudicar taluni reati degli scolari, come che se ne fosse passata la conoscenza innanzi ad un'altra corte. Ove sia reato di grado inferiore, vien giudicato dal magistrato ordinario; ma se per avventura trattisi di fellonia, tradimento, usurpazione e mutilazione, il processo si fa dal gran Maestro ch'è nominato dal cancelliere. Lo scheriffo dietro dimanda del Gran Maestro invia il notamento di diciotto cittadini; ed i bidelli dell'università un altro di diciotto matricolati, da'quali notamenti ven-

gon estratti i giurati. V'han benanche altri tribunali, come ad esempio la corte di cavalleria, che andati sono in disuetudine. Sonovi poi le corti ecclesiastiche, le quali comechè tutti i mezzi non posseggano di altra volta, son pure severissime, e per esiger le imposte usano de'seguestri delle scomuniche, e degl'imprigionamenti. Un nuovo magistrato venne ultimamente instituito per giudicare i delitti di Londra e dintorni. La polizia di Londra vien affidata al maire, e ventisei *Aldermans*; a'tre antichi uffizj stabiliti nel 1792; a due dicasteri del 1798 per invigilar sul Tamigi; a trecento giudici di pace, a mille quaranta constabili, e due mila quarantaquattro *wachemens*, o guardie di notte.

Da ultimo non vuolsi ommettere come gl'Inglesi si valgano ancora del procedimento sommario, in forza del quale si puniscono alcuni delitti. Ma ciò, come già dissi più su, accade in quelli che menano a poca conseguenza e non mai ha luogo quando trattasi della vita. Non v'ha per esso giurati, ma uffiziali di giustizia a questo fine stabiliti dagli atti del parlamento. Gl'Inglesi avvisarono d'averli posti perchè più pronta si rendesse la giustizia e non defatigasse i cittadini obbligati a far da giurati. Ma Blackston afferma e si lamenta che in processo di tempo si fosse di molto andato estendendo un tale procedimento. Del quale sono oggetti principali le contravvenzione alle leggi d'*accisa*; l'ubbriachezza l'ozio il

vagabondaggio; la resistenza degl'inferiori verso i superiori, le concussioni degli scheriffi baglivi carcerieri ed altri uffici di giustizia, le estorsioni de'procuratori e sollecitatori, le colpe de' giurati in ciò che risguarda il loro incarico, la mora dei testimoni, i reati delle parti nel caso d'un processo, il disprezzo e la violenza fatta alla giustizia ed altri molti che inutile sarebbe l'andar partitamente sponendo. Giudicano universalmente dietro la sola citazione i commissarj di diversi dipartimenti, i giudici di pace, e le corti superiori pei reati de'magistrati inferiori. Nel che è da notare come gli ultimi nutrano perciò animosità contro a' superiori, come i primi tante essendo le branche della pubblica rendita vengano ad aver una giurisdizione immensa. I giudici di pace poi son a questo modo assai gravati di affari. Epperò assai pochi son quelli che accettar vogliano simili magistrati, perlochè spesso cadono in persone di poca considerazione. Quanto alle corti superiori poi per mancanza di rispetto alla lor presenza giudicano senza sentenza, ordinando l'arresto; e sui reati dietro richiamo delle parti con citazioni, applicando la prigionia l'ammenda e talune volte castighi corporali ed infamanti.

Tale è l'ordine de'giudizj in Inghilterra ed il sistema de'giurati che gl'Inglesi derivano da'Sassoni loro maggiori. Ma a' pregi di questa istituzione che ho finora discorsi rimane ancora che aggiungere. Imperocchè quantunque tener si pos-

sa per fermo che ad essa andasse molte volte debitrice l'Inghilterra della sua salvezza dalla tirannide degli abusi della straniera giurisprudenza, dalla tortura e dal procedimento segreto; la giustizia non fu sempre equamente amministrata. Furono i giurati constantemente sotto la dipendenza di Errico VIII, durante il regno del quale non men di settantasemila inglesi perivano. E Maria sua figlia che incarcerar fece i giurati i quali non avean secondato le sue volontà; e Jefferies che sì crudeli vendette esercitò col ministero de'giurati, provano che non sempre furono sicura guarentigia della santità de'giudizj.

Ma non minor male arreca il non voler convocare il giurì se non nel giorno stesso in cui si aduna la corte criminale ed il giurì del giudizio. Perciocchè restano gl'incolpati lungamente in prigione prima ancor che sappiano se debbano o pur no essere giudicati, e soprattutto in quelle contee dove la corte d'assise non si aduna se non due volte in un anno. Nè i giudici di pace offrono molta garanzia al popolo d'imparzialità. Epperò è da notare che fatti ne sono accorti da lungo tempo gl'Inglesi dall'altrui esempio; e continuo studio e particolar sollecitudine ripongono e cercan convenevoli ed opportune occasioni per migliorare e condurre a fine un'opera lasciata incompiuta. Ma egli è mestieri il confessare che non è per certo agevol opera mandar a fine quanto nel lungo e tacito desiderar di que'popoli ancora rimanga. Imperciocchè

nell'Inghilterra le forme civili e criminali di quel-
l'impero stan troppo strettamente legate e congiunte
a'principî ed alla natura delle leggi fondamentali.
Ed una riforma, che parziale non fosse, troppo
grave scotimento arrecherebbe all' armonia ed al-
l'equilibrio dell'ordine sociale, e scotendone troppo
vigorosamente i cardini potrebbe per avventura
venirne scomponendo il nesso.

CAPITOLO X.

De' giudizj criminali in Francia.

E poichè ci apprestiamo a parlar della am-
ministrazione della giustizia criminale in Francia,
ei ci sembra pria di ogni altra cosa di dover chia-
rire come in Francia la sola giustizia criminale è
quella che ha il titolo di penale. Quella che pu-
nisce correzionalmente come preventrice anzi che
punitrice era riguardata, perlochè si dà il nome di
giudizio di polizia correzionale a quello de'delitti;
di polizia semplice a quello delle contravvenzioni.
Distinzioni son queste che le nuove in parte han
dalle antiche dedotte, essendo che in quelle di-
cevasi anche delitti di polizia, ed eran distinti
dagli altri pel giudice la pena ed il procedimen-
to. Per modo che quella che da noi vien detta giu-
stizia correzionale o ammonitiva i Francesi dicon
polizia semplice o correzionale. Se attendersi vo-
lesse alle leggi francesi per le quali il conflitto

non è concesso a' tribunali i quali dipendon gli uni dagli altri, quello di polizia semplice non potrebbe entrare in competenza col correzionale nè questo colla camera d'accusa. Ma avvien talora che il conflitto di giurisdizione si elevi tra i due primi, benchè l'uno sia dipendente dall'altro in linea gerarchica di appellazione. Lo stesso è tra una camera d'accusa ed una corte reale ed un tribunale correzionale. Ma questo è stato il benefizio della giurisprudenza anzichè della legge.

Universalmente parlando, secondo la sentenza di cordato scrittore, la legislazione criminale in Francia, anzichè essere il compimento del dritto pubblico dello stato non è che un cattivo compendio di tutto che dieci secoli d'ignoranza e pregiudizj partorivan a pubblico danno. Co' molti e difformi modi onde fu stabilita si venne ad ostare ad ogni qualunque idea d'ordine e vera giustizia. Imperocchè v'han nell' amministrazione criminale francese delle intrinseche differenze per le quali son distinti i tribunali ed i modi onde procedere alla ricerca del vero ed all'applicazione delle leggi. Varj di nomi di titoli di numero di attributi e di forme, quasi più specie di giustizie vi fossero o assoluta morale varietà nelle specie umane, l'amministrazione di questa parte delle leggi vien separata e disgiunta con gran discapito e pregiudizio de' principî constitutivi del dritto, e gravissimo danno degl'individui e della civile società. Per ovviar a questo difetto non aveasi, secondo lui, che a dar

uno sguardo alla Francia. Ma ciò non si fece e maravigliati esser si deve dalla tanta varietà di nomi e di cose di tribunali ordinarj e di eccezione tutti distinti per proprie effettive differenze. Or come non cader nel dubbio se tanto apparato di nomi e di forme maggior benefizio avesse arrecato alla giustizia o se fosse necessaria conseguenza d'antichi errori lungamente rimasti occulti nel tenebrio degli umani sconvolgimenti? Epperò se volessimo tener dietro a tale scrittore non solamente nelle generali considerazioni, ma sibbene in tutte le particolarità, si rimarrebbe meravigliati dal veder come tante differenze abbiau contribuito anzi a moltiplicar i delitti e favorir l'impunità che a tutelar l'innocenza. E sarebbe chiaro che questa vana pompa di variate magistrature offende l'ordine pubblico, perocchè facilmente per essa si abusa delle leggi fondamentali ed a lasciar si viene indifesa la sicurezza e la tranquillità degl' individui. Noi non entreremo del tutto nel pensare di questo giudizioso scrittore, e quelle leggi non saremo arditi di condannare, comechè mestieri avessero d' altra e più util riforma.

Venendo ora a ragionar delle diverse parti della giustizia criminale in Francia, egli è mestieri pria d' ogni altro saper che tutto quanto vien in Inghilterra eseguito dal giudice di pace dallo scheriffo e da'constabili, in Francia lo è da'magistrati di polizia giudiziaria. Ogni corte reale decide della sottoposizione ad accusa, e poscia invia la cono-

scenza della causa alla prossima sessione delle *assise*. La quali si riuniscono in ogni tre mesi nel capo luogo d'ogni dipartimento ; nè vengono altrimenti chiuse se prima non abbian esaurite tutte le cause. Il giudizio è per giurati. Ne'dipartimenti dove risiede la corte reale, il presidente e quattro giudici di essa son chiamati a preseder al giurì. Negli altri un giudice delle corte reale ed altri quattro che vanno scelti fra i presidenti e giudici de' tribunali di prima istanza del luogo ove si riunison le assise. La nomina di essi generalmente parlando spetta al presidente della corte reale, ma è pure in facoltà del Ministro della giustizia di nominarli a suo piacimento. A'giudici che han pronunziato sull'accusa vien negato l'assistervi. Non prima de'quindici giorni innanzi l'apertura delle assise, e dietro dimanda del presidente, il prefetto del dipartimento rende manifesti i nomi di sessanta giurati scelti da un notamento di cittadini eligibili. Il qual notamento egli forma a sola sua regola e norma, epperò non rende mai pubblico. Il presidente nelle 24 ore in cui gli vien esibito riduce il primo notamento a soli trentasei ; e lo respinge al prefetto dal quale vien rimesso al ministro al primo presidente ed al procurator generale della Corte reale al tempo stesso. Citati vengono i giurati non prima di otto giorni; e non prima di 24 ore innanzi al giudizio ne vien notificato il notamento all'accusato. Trenta soli giurati son riputati sufficienti ad aprir le assise. Ove per avventura non fosse compiuto

il numero di trenta, i rimanenti vengono estratti a sorte dal notamento particolare di cittadini della comune che dallo stesso prefetto a tal uopo vien preparato. Riuniti i giurati se ne gettano i nomi in un'urna e secondo che vengono estratti all'accusato in prima indi all'accusator pubblico è dato di poterne ricusar un ugual numero sinchè non vengan ridotti a dodici. Se il numero de'giurati fosse impari, il benefizio di ricusarne uno dippiù spetta all'accusato. Ordinato in tal modo il giurì si apron le discussioni. Il presidente fa il rapporto della prima causa e termina ricordando a'giurati i loro doveri ed attributi. In forza poi del poter discrezionale che a lui vien concesso è nelle sue facoltà, dietro dimanda dell' accusator pubblico o dell'accusato, di sospenderla e trasferirla alle venture assise. Adempiuto che hanno i giurati all'atto del giuramento, leggesi l'accusa e la decisione di sottoposizione a giudizio e poscia il procurator generale vien esponendo il soggetto dell'accusa ed il notamento de' testimoni. Al solo presidente è dato, dopo il loro giuramento, l'interrogarli; e l' accusator e l'accusato il possono solamente colla venia e per mezzo del presidente. Compiuto che sia l'esame de' testimoni e letti tutti i documenti, prima alla parte civile, indi all' accusator pubblico, e da ultimo all'accusato spetta il parlare. Terminate le difese, il presidente riassume l'affare, n'espone le pruove e sottopone a' giurati le questioni sulle

quali son chiamati a rispondere. I giurati allora colle questioni in iscritto l'atto d'accusa la processura ed il verbale della discussione si trasferiscono in una camera a deliberare. Quello fra essi, il nome del quale venne primamente estratto dall'urna, legge le istruzioni della legge, mercè le quali vien loro inculcato di giudicar secondo l'intimo convincimento senza rispetto di sorta ad alcuna norma di sufficienza di prove. Le formole della dichiarazione sono: *si* o *no* l'accusato è o non è colpevole, con tali o senza tali circostanze.

Le decisioni erano a semplice maggioranza; la parità si risolveva a pro del reo. Quante volte avveniva che vi fosse semplice maggioranza nella questione affermativa, i cinque giudici i quali avevano assistito nelle discussioni, si cangiavano in giurati anche essi e deliberavano sul fatto. Come ora in ciò le leggi vennero mutate dirò da quì a poco. Se dalla nuova deliberazione risultava maggior numero di voci favorevoli il reo ne godea il benefizio. Ma se i giudici tutti avvisavano i giurati essersi ingannati, stava in loro arbitrio di sospender la condanna e rimetter la causa ad altro giurì della sessione ventura. Letta la dichiarazione d'assoluzione, il presidente fa tosto mettere in libertà l'assoluto. Ove sia di reità, il procurator generale fa requisitoria per la pena, l'accusato ed il difensore presentano le loro osservazioni e la Corte poscia decide della condanna ed anche dell'assoluzione,

se per avventura il fatto non fosse previsto dalla legge penale. Contro tali decisioni compete solamente ricorso per cassazione.

Per la legge dell' anno IV 3 Brumajo veniva stabilito il principio che l'azione per l'applicazione della pena era essenzialmente pubblica in reato di qualunque gravezza. Pel codice d' istruzione criminale l'azion pubblica venne dichiarata non obbligatoria ma facoltativa. E molti in Francia ed altrove hanno scritto come questo sia gravissimo difetto di quella legge; perciochè a' pubblici funzionarî, come è assai chiaro, si concede per essa un troppo esteso arbitrio. Ed è messo troppo al di sopra dell'incolpato e dell'accusato. I presidenti son troppo potenti anche essi e costituiti in modo da dover propender per l'accusa. Il giurì d' altronde può, quando gli vada a grado, rinviar indirettamente alla corte la decisione della questione di reità. I Giudici d'istruzione son rivestiti d'un troppo esteso potere.

CAPITOLO XI.

Delle leggi penali in Inghilterra ed in Francia.

Venendo ora a dire intorno alle pene della giustizia criminale Brittannica; da molti luoghi di leggi e di scrittori è chiaro come in esse leggi evvi ancora di molti resti di feudalità. I diversi popoli

che invasero la G. Brettagna portaron in essa gran confusione di leggi; e tutti incorporati e mischiati si comunicaron mutuamente i loro costumi. Per la qual cosa v' ha di tali leggi penali che la loro origine da' Sassoni e da' Brettoni derivano. Tale ad esempio è quella che condanna al fuoco la donna che uccida il marito, la qual pena sin da' tempi di Cesare trovavasi in uso. E le leggi che son tuttora in vigore vennero in diversi tempi e circostanze e con diversa intelligenza pubblicate. Così vediamo che l' individualità monarchica ha dettato gli statuti di alto tradimento pei quali si dà tanta estensione a simile denominazione. L'individualità teocratica ha dettale le disposizioni violenti ed intolleranti in favor della chiesa anglicana. La feudalità ed i privilegi di talune classi, la confisca e le leggi della caccia. Lo spirito d'indipendenza ha prodotto tutto il procedimento penale. Ma questa sola parte è quella che sta in armonia collo stato attuale della civiltà Brittannica.

Le pene sono esagerate assai nè degne dei tempi in cui viviamo. E vuolsi sopra ogni cosa notar la singolare contradizione per la quale mentre le forme della giustizia erano in quel regno di tanto superiori a' rimanenti stati europei, le leggi penali venivano, e a dritto, tassate di un' assurda barbarie. E questa legale crudeltà delle leggi Inglesi venne crescendo sempre sino a' dì nostri, siccome meglio vedremo in appresso, quando parleremo de' reati e delle condanne. Da ciò derivò

poscia che la pena di morte divenisse illusoria ad un tempo ed ingiusta, perciocchè sotto il titolo di privilegio del clero tutti coloro che sapean leggere venivan sottratti all' impero di questa pena. Dall' altra banda contansi ben più di ducento diverse leggi a dì nostri, pubblicate durante diverse epoche, tra le quali non men di cencinquantasei della casa di Brunswich, che sottraggono oltre dugento reati dal privilegio clericale. E non men singolare contradizione è quella per la quale gl' Inglesi, che tengono un luogo distintissimo nella civiltà europea, non abbian mai comportato un miglioramento qualunque nelle leggi penali.

Di tutti i legislatori il solo Dragone par che le abbia dettate. Oltre alla confisca che si presenta sotto diverse forme, lordate son le leggi dalla pena *forte e dura* pel reo che non rispondesse alle interrogazioni del magistrato. Per essa si confina un incolpato in un carcere oscuro in cui vien didisteso supino ed è a sopportar costretto una massa di ferro gravissima, anche al di là del peso che potrebbe sostenere. E non altro che tre bocconi di pane gli vengon somministrati nel primo giorno e nel secondo tre bicchieri d'acqua stagnante. E così alternatamente, sinchè *sen muoja*: ed altre volte portava la legge sinchè rispondesse al magistrato. Evvi la pena del bruciamento per le donne convinte d'alto tradimento; quella delle viscere strappate all'uomo tuttora vivente e poscia appiccato per la gola. Oltre ciò evvi la pena della

perdita di qualche membro, come dell'orecchio, della mano, quella del marchio. La pena della frusta è ben anco prodigata, ed accompagna quasi sempre la prigionia. I furti vengon divisi in piccoli ed in grandi, *petty* o *grand larceny*; ed ogni furto d'uno scellino o meno è *petty*, *grand* se il sorpassa. Il primo è punito di prigionia di frusta o deportazione per sette anni: il grande di morte. Tutti i colpevoli di tal delitto, generalmente parlando, eran ammessi al privilegio del clero, percui il reato di fellonia capitale, divenia semplice fellonia. Ma son or tanti gli atti del parlamento che priva del dritto del clero, che la pena di morte trovasi ristabilita quasi per ogni furto. Ad eccezione però dell'assassinio o furto con istupro contraffacimento o emissione di biglietti di banco, la pena quasi sempre vien dal giudice, come commessario del re, addolcita; ed alla pena di morte, pronunziata par soddisfar alla legge, vien sostituita la prigionia e la deportazione per sette per quattordici anni o per la vita. Spesso la buona condotta de' condannati fa che lor si permetta di restar in Inghilterra. L'estremo supplizio è minacciato dunque con profusione ne' furti e nelle falsità qualunque fosse il valore e la persona; per la quale mancanza di equità e proporzione le pene si rendono illusorie siccome sono sanguinarie. Perciocchè quando il furto d'un montone e di cinque scellini, vengono qualificati di gravi *larcenys* e puniti di morte, è chiaro che la legge essendo in

opposizione della natura o sarà applicata per eccezioni o nol sarà mai. Si è notato che nell'epoche delle leggi contro a'furti uno scellino valea cinquanta volte più che or non vale. Epperò Spalman dicea: che sebben le cose alla vita necessarie fossero alzate ad un valore esorbitante, il prezzo della vita dell'uomo era di gran lunga scemato. Nè solo i colpevoli di furto senza circostanze aggravanti; ma, in forza d' uno statuto di Elisabetta, le persone al di sopra de'quattordici anni, che si fossero unite per un mese con quegl' infelici noti sotto il nome di Egizj di Boemi o Zingari eran punite di morte. E lord Hale racconta come in una sola assisa ne fossero inviate al supplizio tredici. Secondo quanto ne dice S. Romilly, senza porre a calcolo i gravissimi reati, come l'assassinio, l'incendio, la falsità, i furti in istrada pubblica, non si pongono in esecuzione cinque sentenze capitali sopra cento. Ma di ciò meglio a suo luogo. Nè contro il solo furto è minacciata la pena di morte, ma contro l'entrar che fa il colpevole in una casa chiesa o borgo di notte tempo e mercè scassinazione o somigliante mezzo (*burglary*) per commettervi furto o qualsiasi fellonia, comunque non abbia avuto compimento. È reato gravissimo di morte il sagrilegio, ed è sagrilegio qualunque furto in una chiesa o cappella; e lo è parimenti la sodomia. Seguendo altre disposizioni delle leggi Inglesi non vedrem senza raccapriccio con quanta odiosità sieno disegnati i reati di

caccia. Le pene sono la deportazione la prigionia e l'ammenda. In forza d'uno statuto di Giorgio III colui che fosse dichiarato colpevole di aver di notte uccisa o presa una pernice dovrebbe esser punito con ammenda sino a cinquanta sterlini; e nell'impossibilità con sei mesi di prigionia; ed a beneplacito del giudice colla frustatura su pel mercato. Il colpevole d'aver preso un coniglio andrebbe punito con sette anni di deportazione, o alla prigionia alla frusta all'ammenda.

Contro i giuochi proibiti v'ha leggi severissime, e pene gravi contro a' libelli; ma non prevedean la diffamazione per incisione; epperò v'hanno di caricature politiche e licenziosissime. Secondo una legge non rivocata colui che percuote in chiesa o cimitero o ne fa soltanto lo minaccia, come scomunicato è condannato a perdere un orecchio. La scomunica, secondo Blackstone, porta inabilità a far da giurato o testimone, ed intentar azione civile o criminale, e venir può, se non si riconcilia colla chiesa, imprigionato. La frusta è la pena di tutti quei furti che i giurati per compassione stimano al di sotto del valore d'uno scellino. E varia quella pena per la natura dell'istrumento della forza dell'applicazione del fisico del condannato. È un rendito del carnefice.

V'ha poi legge che vieta il portar bottoni di stoffa, per vantaggiar i fabbri di quelli di acciajo. E portan le leggi la sommission della moglie a tale, che se commette reato di concerto col ma-

rito, non può venir punita. Bentham osserva, che è avanzo di tempi barbari, quella legge, onde la figlia è considerata come la serva di suo padre, di tal che se vien sedotta ottener ei non può altro compenso, che una somma corrispondente ai servizj domestici durante la gravidanza non ottenuti.

Dalle quali cose manifestamente scorgesi aver i giudici quasi un dritto di vita e di morte; spaventevole dritto, limitato solamente dall'uso e dalla saggezza de'magistrati. Generalmente parlando però giudicar non vuolsi delle instituzioni Inglesi, separando la teorica dalla pratica. E perche le pene vengano addolcite dall'uso, ecco quali sono i principî delle leggi. Siccome sarebbe impossibile disegnar ciascun reato individuo per adattarvi una pena opportuna, egli è mestieri dividere i reati in classi adattando una stessa pena per ogni classe. Esistendo intanto in ognuna, qualunque ne sia il numero, una diversità grandissima tra' diversi delitti, che vi son compresi, sarebbe ingiusto punirli tutti colla stessa severità. Lungi perciò di separar tutte le diverse gradazioni di reati, si nota per ogni classe una pena; quella che il reato più grave potesse meritare, lasciando a' governanti, mercè i giudici, la cura di addolcirla.

Non di meno ben molte leggi delle quali si discorre ne'libri son andate in disuso, epperò non vuolsene tener conto. Così altra volta portavan le leggi che qualora la confessione del reo chiarisse un altro complice, questi venisse soggettato ad un

combattimento col reo. Dal quale se usciva vincitore, il reo confesso veniva impiccato; se era vinto, mandavasi al supplizio in vece del reo assoluto. Non sono questi vizj da trovarsi nelle legislazioni, ma a tutti quelli di simil natura chiuso non venne interamente l'adito nella legislazione Brittanna. E così troveremo, che nè furti, nelle fratture, nè furti di magazzini e di botteghe, per gli statuti di Guglielmo e Maria e per quelli della regina Anna, consentesi l'impunità ed un grosso compenso in lire ad ogni reo di delitto capitale, i quali son come già dissi moltissimi, qualora scopra due o tre complici, rei al par di lui.

In quanto alla Francia è da dirsi come la legislazione penale meritò per lunga pezza anch'essa la censura degli scrittori per l'eccessiva severità delle pene, comunque, in forza d'un ordinamento politico del tutto differente, corresse un ben diverso destino. Dall'epoca dell'ordinanza criminale ordinata nel 1670 da Luigi XIV sino a quella della rivoluzione, la legislazione non prosperò altrimenti. E comechè poscia conseguisse la Francia il grandissimo vantaggio d'una legislazione penale assai più equa ed umana che prima della rivoluzione non era, non ne sono però scomparse del tutto le macchie. E forse che ancor qualche tempo si dimanda perchè si conduca a fine una legislazione, alla quale tanti valorosissimi uomini davan mano e pur rimaneano incompiuta. Il codice del 1810 non era che l'opera d'un potere so-

spettoso epperò in esso facea prova di forza esuberante. E come è della natura di tal potere la legislazione che ne derivò, riusciva ora rigorosa or umana, secondo che i reati eran o pubblici o privati.

E che fosse il codice dell'impero rigoroso d'assai il prova chiaramente questo, che di tutte le provincie della Prussia, quelle del ducato del Basso Reno, le quali chiudono solamente un quarto della popolazione, essendovi tuttavia il codice francese, ebbero quasi un terzo di tutte le condanne del regno, delle quali sei settimi vennero dal dritto di grazia temperate.

Le pene del codice francese del 1810, e solamente or son tre anni abrogato, van distinte in criminali e correzionali, infamanti ed afflittive, o l'une e l'altre unite. In queste van comprese la morte i lavori forzati a vita, la deportazione, i lavori forzati a tempo, la reclusione. Le infamanti son la berlina, il bando, la degradazione civica. Nelle correzionali racchiudonsi la detenzione a tempo in luogo di correzione, interdizione temporanea da certi dritti civili civici o di famiglia. Il marchio e la confisca possono essere uniti ad una pena afflittiva. Difetto principalissimo delle leggi francesi è dunque questo: che il catalogo delle pene non vi sia sufficientemente esteso. Dal che forse ne seguitavava la severità di quelle, perocchè un sistema penale non è altrimenti, come già dissi, più crudele per esser più svariato. A ben chiarire questa verità valga il considerar dappresso come, sebben

con esse scemato d'assai venisse il rigor delle antiche pene, non fu tanto minorato l'uso della pena di morte quanto la politica situazione i costumi il ragguaglio e la necessaria proporzione de'reati per avventura dimandava. E parea che in onta al fatto si obbliasse quanto la dolcezza più dell' asprezza delle pene valga ad ingentilir i costumi. Nè quivi il codice dell' impero potrà leggermente purgarsi dal conservato uso della privazion di qualche membro, come il taglio della mano ne'parricidj; o di quello del marchio. Colle quali aggravazioni non il salutare terrore della pena, ma sì bene l' intensità del dolore si accrescea nel colpevole. Per la stessa guisa aver debbe censura d'aver conservata per lungo tempo la confisca, comecchè scemata in parte ne venisse l'asprezza ed a piccol numero di misfatti riserbata. Per simile si vorrà dire di non essersi consultata la pubblica opinione nel segnar la pena della gogna ed elusa con importuna severità il vantaggio che derivava dall'infamia che seguia le pene criminali. Per tanto questa infamia seguitava non solamente tutti i condannati ai lavori forzati, ma sibbene que'condannati alla reclusione l'infamia misurando dalla pena e non dal delitto. Il che pur accade della interdizione, la quale non solo nelle pene perpetue, come venia stabilito dalle leggi civili, ma trovasi in tutte indistintamente le pene temporanee de'lavori forzati e della reclusione. Dal che derivar debbono conseguentemente liti e questioni infinite senza che perciò se

ne giovasse la proporzione tra le pene e i delitti. Della verità poi dell'insufficienza delle pene in sè stesse chi voglia aver fede la pigli dalla gogna interdizione ed ammende cumulate quasi sempre alle altre pene; e soggetto al singolare arbitrio del giudice l'adoprarle congiuntamente, qualora accadessero tali circostanze che era impossibile il prevedere. Apponevasi poi al codice francese la nota di essere anzi finanziere che penale. Imperocchè non solo le ammende vengon per esso cumulate per sistema, ma distruggendo le pene correzionali facea necessaria la disposizione che lascia in facoltà del giudice il ridurre la prigionia anche a men di due giorni, e l'ammenda anche a men di due lire, ove il danno per avventura ecceduto non avesse le venticinque lire e le circostanze a lui sembrassero attenuanti. Per la quale avvertenza il giudice vien a far le pene più dolci che fatte non l'abbia il legislatore. Nè è da passar sotto silenzio come una soverchia latitudine veniva concessa al giudice. Imperocchè interdir poteva in tutto o in parte l'esercizio de' dritti civici civili o di famiglia; estender la durata della prigionia correzionale da sei giorni a cinque anni ed in taluni casi raddoppiar lo spazio. Nella stessa guisa è in sua facoltà il prolungar la durata del bando e della reclusione da cinque a dieci e quella de'lavori forzati a tempo parimenti da cinque a venti anni, ed estender le pene sino al doppio pe'detenuti che fossero fuggiti. Colla quale eccessiva latitudine a cessar veniva in gran parte

la certezza delle pene, essendochè la durata di esse è in piacer del giudice, e si dà campo agli arbitrj e non si arriva a conseguir il bene della legge.

Difetto essenzialissimo è parimenti l'aver considerato anzi ed assai più la volontà che l' effetto ne' reati, perlocchè il reato tentato venne tenuto come il consumato. Nè meglio furon conservate le proporzioni nella quantità de' reati; e pongo di ciò esempio dalla complicità. Perciocchè dovendo il complice andar punito ugualmente che il reo principale, moltissimi crederemo quelli che or d'un grado di più or di meno o scemano o crescano dal valore della loro reità. Ed a conoscere questi gradi volea molto essere acuto l' occhio del legislatore; tal che si fosse saputo accomodar ad essi quelli delle pene. Così chiamavansi complici i provocatori ed istruttori a commettere un reato, quelli che avessero provveduto scientemente i mezzi comunque si fossero adatti, quelli che scientemente assistito avessero o ajutato gli autori de'delitti ne'fatti che l'avessero preparati o facilitati o in quelli che l' avessero consumati. Davasi poi lo stesso titolo a quelli che scientemente avessero ricettato in tutto o in parte le cose involate distornate o ottenute mercè d'un misfatto. E quante volte potessero esser convinti d'aver avuto scienza nel tempo del ricettamento delle circostanze alle quali la legge aggiunge la pena di morte de'lavori forzati perpetui e della deportazione, minacciata veniva contro loro la stessa pena. E nello stesso modo il ricet-

tatore delle bande armate dirette a rovesciar il governo, invader le pubbliche proprietà, punito venia co'lavori forzati a tempo, laddove i componenti di quelle lo sono dello estremo supplizio.

E fu veramente gran danno che quella proporzione tanto vantata dagli oratori non fosse altrimenti conservata nella recidiva. Perciocchè la massima esasperazione era nella pena di morte, avendosi più riguardo alla natura del secondo che del primo reato, mentre poi venne trasandata per la reiterazione ogni avvertenza. Che se piacesse ad alcuno il cercar gli altri particolari del codice francese nel quale si ravvisa parimenti questa mancanza di proporzione, dirò ad esempio, come assai limitate venissero le scuse negli omicidj nelle percosse nelle ferite. Perciocchè alle sole percosse e violenze gravi contro alle persone venivan circoscritte; in pari tempo che restringevasi la scusa dell'età a' sedici anni, laddove per le leggi civili la maggiorità non veniva concessa che a' ventun' anni solamente. Punivasi ugualmente l' uffiziale o l' agente del governo che avesse palesato il segreto d'una spedizione o d' un negoziato, sia ad un nemico sia a qualunque altro potentato. E ad un ugual modo punivasi e l'alterazione e il contraffacimento delle monete. E così ne' furti non essendosi calcolato il valore delle cose involate, nelle sottrazioni poi si valutavan de' pubblici funzionarj. E ben dobbiamo stimare che elle manchino di proporzione e precisione molte avvertenze per gli omicidj. De-

finita non venne la premeditazione. Ponevasi in riga coll' infanticidio l' assassinio; e la pena perpetua stabilita per tutti gli omicidj volontari, qualora accompagnati non fossero preceduti o seguiti da altro reato. Nè determinata veniva la pena dell' omicidio avvenuto in rissa, nel caso che ne rimanesse ignoto l' autore, perochè punir molti in tal caso è soverchio, il non punir alcuno periglioso. Toglievansi le aggravazioni negli omicidj dei conjugi e zio germano; luogo si concesse al giusto dolore del marito che la moglie in adulterio sorprendesse, ed in pari tempo il padre che sorprendesse la figlia minorenne fu obbliato. Faceasi dipendere le ferite dalla caratteristica che ad esse i periti dassero della capacità o incapacità al travaglio, scorso che fosse il ventesimo giorno. Nè preveduto venia per esempio lo stupro accompagnato da ferite percosse sevizie e tormenti. Nè calcolate le blandizie e gl'inganni nel mentre che nel ratto oltre alla violenza faceasi avvertenza alla frode. Nè poneasi mente al valore de' furti, o al caso che quelli fossero commessi in istrada pubblica con frode o violenza. Nè distinte gran fatto eran le differenze de' luoghi. Il favore e la facilitazione al libertinaggio punite allor solamente che fossero abituali, taciuto era il ratto della maggiore d'anni ventuno; mentre che si aggiungeva un aggravamento di pena se fosse minore di sedici, e mandato il delitto impunito ove per avventura la fanciulla maggiore di sedici anni avesse consentito. Preveduta la riunione

armata di più individui qualora diretta fosse contro agli agenti della polizia giudiziaria, amministrativa o finanziera: nè avvertivasi a tale delitto diretto contra a' privati. E minacciavasi una pena contro a' pubblici uffiziali rei di soppressione o violazione del segreto delle lettere affidate alla posta, e non aveasi occhio al privato che si facesse colpevole dello stesso delitto. Ma questo, come avvertii, derivava dalla natura stessa del potere da cui quella legislazione discese. Alcune altre disposizioni non son men delle finora discorse ingiuste o sproporzionate. Successero altri tempi, ed allora altre influenze dettarono la legge sul sagrilegio. Ma l'avere sin qui detto delle leggi dell' impero voglio che ci basti.

CAPITOLO XII.

Ultima riforma delle leggi penali in Francia.

Si dimanderà se la nuova riforma delle leggi penali in Francia abbia operato veramente tutto quel bene ch' erasi in dritto di aspettare. Ed io risponderò che no, perchè, come più sopra avvertii, forse che ben altro tempo dovrà scorrere pria che l'opera da tanti valorosi lasciata incompiuta si conduca a compimento. Molto però a' pregi delle leggi francesi veniva aggiunto e parve che ciò venisse fatto a mala forza, ma molto assai più rimane pur da aggiungere e più da scemare a chi

verrà in appresso. Egli è mestieri pure il confessar che se molto studio e sollecitudine si pose nella nuova riforma non vi ebbe tutta quella liberalità di principi che pur si era in dritto di aspettare, nè parve che fattisi accorti de'passati errori tentar si volesse un più deciso miglioramento. E qui torna acconcio il notar come sin da quando venne adottato nel nostro regno il codice dell' impero, questo subì nella traduzione gran parte di que' miglioramenti che or dopo venti anni appena si veggono in Francia praticati. E venne tolto il taglio della mano al parricidio, ristretta o tolto il marchio la gogna e la confisca, addolcite le pene di molte disposizioni, come delle percosse a'ministri dell'altare, dell' asportazione delle armi vietate e degli arresti illegali. E molte furon pure le disposizioni che vennero ampliate. Tutti questi miglioramenti con altri molti vennero poi ordinati, come vedemmo, nella ultima riforma delle leggi vigenti. Ma torniamo alle riforme delle leggi penali in Francia.

E pria d'ogni altra cosa ei devesi osservar che le nuove leggi hanno addolcite in gran parte le pene e molte di quelle disposizioni che potevan riguardarsi come troppo rigorose ed arbitrarie. Per riempir dunque lo scopo d'una giustizia più dolce e più equa si pose mente a due parti essenzialissime, guarentigia da concedersi all'accusato ed addolcimenti da portar nelle pene.

In quanto alla prima parte osserviamo che l'accusato vien tratto ora in cospetto del giurì, ed

allora sono scelti i venti giurati. I quali van ricusati a piacere di quello secondo che vengono estratti dall'urna. Nè questo dritto, siccome erasi indotti a credere per le antiche leggi, vien esercitato dal solo accusato, ma sì bene dal suo difensore: e questo è il primo ed essenzial atto della processura. Cominciata la discussione debbono posarsi le questioni. Altra volta l'accusato, qualora avesse addotto come scusa un fatto tenuto come tale dalla legge non era obbligato uffizio del presidente, come ora è, di farne una questione al giuri sotto pena di nullità. Ed è anzi tenuto, ove creda che vi esista una scusa, e ne tacesse pur l'accusato e il difensore, ad avvertirne il giuri, incorrendo altrimenti nella stessa nullità; e ciò perchè si giudicasse delle circostanze attenuanti. Ed è debito del capo del giuri di far la stessa dimanda o avvertimento a ciascun giurato secondo che entra nella camera della deliberazione. Perciò è un' altra riforma in quanto alle condanne, ed è secondo che io penso, il più importante cangiamento. Perciocchè condannar poteva il giuri per lo innanzi colla semplice maggioranza di sette sopra dodici voti, siccome notai più sopra. Ora se ne dimandano otto, di modo chè cinque sole voci assolvono. E queste maggiori agevolezze ad assolvere, potrebbero esser tali da recar buoni frutti. Imperocchè v' ha ne'pubblici giudizj una efficacia che può di per sè stessa bastare. Non si dimanda ora colle nostre leggi che ad ogni reato risponda esattamente la pe-

na, la quale, siccome è a un di presso del taglione, menerebbe ad inutile crudeltà. La sollennità dunque del giudizio è atta ad avvertire e reca qualche effetto della giustizia, perchè è in certa guisa una pena per l'accusato ed un esempio pel pubblico. Epperò stimo men pericolose le assoluzioni, perciocchè se vi sono più assoluti, tra gli assoluti vi saran pure più emendati; che è l'oggetto d'ogni giustizia.

Dopo questi son pure da notarsi altri cangiamenti e fatti con maturità di consiglio. Così quei che veniva assoluto non potea altrimenti esser tenuto in carcere, purchè fra dieci giorni non venisse interposto appello, ora quel termine è di soli tre giorni. Venne aggiunta la pena di nullità a tutte le disposizioni per la redazione del verbale di discussione. E diverse disposizioni furon segnate a pro della parte civile e perchè un condannato dimandar possa la reabilitazione. Nè questo benefizio venne concesso al condannato che avesse espiata la pena, ma a quello pure che avesse ottenuto grazia o commutazione. Pur tutta volta scorgiamo esservi, in onta alle osservazioni degli scrittori, rimaste quelle cinque specie di mandati che colla loro diversa fusione e tanta autorità danno agl'istruttori, e tanto inutile imbarazzo e confusione generano nell'amministrazione della giustizia.

Generalmente parlando non si deve accusar, come fatto si è talvolta in Francia, il passato co-

dice d'istruzione siccome troppo minuzioso nel voler trovar colpevoli a bene o mala forza. Perciocchè veggiamo che la nuova riforma non ne ha cangiati che soli dieci articoli, e già par che vada in traccia d'innocenti e cerchi scuse e quasi lo stesso ministero del giuri addolcir volesse.

Al codice d'istruzion criminale adunque si aggiungevan altre disposizioni che aumentavano la sicurezza dell'innocenza: al codice penale, come diceva di sopra, voleasi togliere. Il marchio ed il carcano vennero aboliti, per la qual cosa un condannato non lo sarà più all'infamia per tutta al vita. Il marchio al pari della morte era pena irrevocabile ed eterna, e forse pena era quella più crudele della morte perchè togliea l'onore lasciando la vita: era pena sovrumana contro umani delitti. Deboli ed inconseguenti che siamo, dicea profondo scrittore, giudichiam come essere limitati e puniamo come infallibili! Imperocchè se il vizio può dall'animo d'un condannato cancellarsi, lo si deve parimenti l'onta dalla sua vita, perchè non ricada per disperazione nel delitto. Rientrar dovea la pena anche essa nella natura umana poichè venne contro gli uomini ordinata. Epperò si disse in Francia esser l'abolizione del marchio una conquista per l'umanità.

Il carcano aggiunto all'esposizione era un inutile rigore, e cancellar ogni orma di rigore era lo scopo manifesto della nuova riforma. Per la qual

ragione il parricida verrà punito di morte, ma non avrà il pugno reciso e sotto gli occhi degli spettatori non scorrerà due volte il sangue. La pena della morte civile, pena del tutto astratta, venne conservata; ma pure in gran parte addolcita. Perciocchè al condannato venir può accordato l' esercizio de' dritti civili o di qualcuno dei suoi diritti. Per l' antico codice dell' impero non veniva accordato quest' esercizio che nel *luogo della deportazione*. E questa era pure una contraddizione col titolo della pena, esercitar alcuni dritti civili ed esser nondimeno morto civilmente; esserlo in un luogo anzi che in un altro. Nè meno contradicente è la nuova legge, ma è più umana d'assai che non la giustizia del Treilhard, perciocchè cede senza restringimento l' esercizio de' dritti civili. Per la nuova legge vien meglio definita la degradazione civica, mitigata la vigilanza della polizia e ristretti i casi di morte. Così il ricettamento, la falsificazione delle monete, il furto accompagnato delle cinque corcostanze aggravanti non vengono più puniti dell' estremo supplizio.

Discorrendo poi le diverse disposizioni che accompagnano le pene nelle nuove leggi, scorgiamo che la depertazione, a cagion d' esempio, non sarà più come per lo codice dell'impero in un luogo determinato dal governo. Così supposto che potesse venir interrotta la communicazione del continente colle isole in dove devesi espiare, la deportazione verrà cangiata con prigionia. In quanto all' espo-

sizione pubblica del condannato a'lavori forzati o alla reclusione venne spiegato che le corti d'Assise purchè non recidivo, potranno ordinar che nol sia. Il minore e chi non fosse giunto al settantesimo anno nol debbono. La pena dei lavori forzati e della reclusione cominciava altra volta a correre dal momento della berlina, per le nuove leggi dal momento che una condanna sia devenuta irrevocabile. La pena della prigionia conterà per coloro che si trovassero precedentemente in carcere dal giorno del giudizio, quand' anche il pubblico accusatore avesse interposto appello e qualunque ne fosse l'esito. E così pure se la pena fosse stata scemata, mercè l' appello del condannato.

Il condannato a'lavori forzati sarà interdetto, ma in luogo di curatore, come per la passata legge, gli è inibito d'esser tutore o tutor surrogato; e venne tutta l'esasperazione in forza della quale durante la pena non gli si potesse largire alcun sussidio alcuna provvisione alcuna parte delle sue rendite. La degradazione civica venne, oltre ai casi prima prescritti, estesa ad altre privazioni come quella di portar decorazioni, del dritto di voto, di elezione e di elegibilità, d'esser giurato d'esser guardia nazionale, di tenere scuola, di poter esser professore institutore a sin anco invigilatore d'uno stabilimento di pubblica educazione.

Molti altri cangiamenti leggevansi. Ma non tali quali si avrebbe avuto luogo a sperare in quanto

alla tentativa la recidiva e la complicità. Così parlando della tentativa vennero tolte le parole di *atti estremi* alla manifestazione del reato, e di *fortuite* alle circostanze che ne impedirono la consumazione. Co'quali temperamenti forse ne venne ad uscir una definizione più compatta contro coloro che esternassero un pensiero criminoso con cominciamento d'esecuzione. Intorno alla recidiva venne meglio stabilito il passaggio da una ad un' altra pena; e poscia vi fu aggiunto che un condannato da un tribunale marittimo o militare non dovesse subir la pena della recidiva, se la prima condanna non fosse pronunziata dietro reati punibili secondo le ordinarie leggi penali. In quanto alla complicità, venne tolta la questione del se l'accusato minore de'sedici anni avesse agito con discernimento. Ma fu in vece considerato se venisse accompagnato da complici maggiori di quell'età. Nè più, come era per lo innanzi, verrà rilasciato a'parenti; ma giudicato da tribunali correzionali con nuove norme e pene minorate.

Molti altri e gravi cangiamenti vennero pure praticati intorno a'reati della rivelazione de'segreti dello stato, degli attentati contro l'ordine e la sicurezza pubblica; alla falsificazione delle monete e de' sugelli dello stato. Vennero pure temperate le disposizioni contro la falsa testimonianza e lo stupro; al vagabondaggio alla mendicità all'usurpazione de'titoli e decorazioni; agli omicidj a'furti ed agl'incendj. E si notavano alcuni miglioramenti in-

torno alle circostanze attenuanti che venissero contro uno o più accusati dichiarate dal giurì; mentre molto si estendevano i casi pe'quali si potesse incorrere nelle pene di polizia. In tutte queste diverse parti delle leggi penali vennero in gran parte mitigate le pene. Intanto andrò qui cennando di taluni principali cangiamenti.

Grave inconveniente notavasi nelle antica legge, come da me si disse più sopra, per la differenza delle pene contro i pubblici funzionarî e i privati che si facessero rei degli stessi reati. Ora ogni qualunque uffiziale amministrativo o giudiziario, e non più i soli magistrati disegnati nel precedente codice, che fosse reo di violazione di domicilio, punito non sarà più di leggiera ammenda da sedici a dugento lire. Perciocchè a questa ammenda, estesa sino a cinquecento, si associò una prigionia da sei giorni ad un anno. Ogni altro individuo che si facesse reo della stessa colpa con minacce o violenze, verrà punito di prigionia da sei giorni a tre mesi e di quell'ammenda che era per lo innanzi contro a' pubblici uffiziali sancita. Così pure per l'apertura o suppressione delle lettere alla interdizione ed alla multa precedente venne aggiunta la prigionia da tre mesi a cinque anni. Contro il pubblico uffiziale che impedisse l'esercizio della legge, un esecuzione legale, un'ordinanza, un mandato, mediante la pubblica forza, la pena non è più della deportazione, ma sì bene della reclusione nella massima ampiezza applicata. Scor-

gesi per l'opposto che le ferite le percosse contro ad un magistrato in ragione del tempo della causa del luogo vennero punite con pene più eque, perciocchè alla berlina abrogata venne in taluni casi sostituita la degradazione civica. Nè la pena di morte vedesi registrata vagamente contro alle ferite che tendessero all' omicidio, ma contro a quelle prodotte coll'intenzione d'uccidere. E venne ancora aggiunta la pena dell' estremo supplizio se dalle ferite seguisse tra quaranta giorni la morte.

Tutta poi un'intera sezione del codice venne abolita: quella che tratta della non rivelazione de' delitti che minacciano la sicurezza interna o esterna dello stato. Antico dettato è: che le leggi andar debbono a seconda de'costumi, se pur vinte non vogliano rimaner nella lotta. Il presidente Toano che non tradiva l' amico Cinq-Mars lasciò la testa sotto la scure; e Vindice fu premiato per aver denunziato i partigiani di Tarquinio. Ma ora Toano sembrerebbe un eroe, Bruto forse farebbe orrore, e Vindice verrebbe riputato un domestico salariato per tradire.

In onta però a tanti cangiamenti scorgiamo tuttavia essersi lasciata la complicità senza gradi e senza confini e conservata la disposizione, mercè la quale la riunione di ventuno persona, comechè lodevole ne sia lo scopo, venga qualificata di reato. Scorgiamo, è vero, non più punita la proposizione e forse il solo pensiero, come era in alcuni reati di maestà, colla reclusione e col bando; ma

le pene non vennero addolcite che sino alla prigionia da uno a cinque anni. E vi si aggiunse dippiù: che un progetto essendo formato da un solo e senza assistenza, se avesse commesso o cominciato un atto *per prepararne l'esecuzione* fosse punito di detenzione. Nel che quanto sia tuttora restata tal legge a dietro alla napolitana niun è che nol veda. Nè migliorata scorgiam quella disposizione per la quale si punisce di morte qualunque incendio con mina d'un pubblico edifizio.

In questa nuova riforma adunque, nella quale scorgesi associata l'esperienza alla giurisprudenza, non meno di novanta articoli vennero abrogati. E par che lo scopo essenziale di essa fosse appunto quello di cancellar le pene troppo gravi ed irrevocabili, gl'inutili rigori ed i reati che non più fossero come tali considerati dalla pubblica opinione.

CAPITOLO XIII.

Delle leggi criminali in altri stati d'Europa.

Quando si vuol prendere ad esaminar le leggi de' popoli occidentali si dovrà convenir in questa sentenza, che essi altro non siano, che una società di vecchi, ma suscettivi di giovinezza. Il dritto privato di fatti non è tuttavia altro in molte parti d'Europa, ammalgrado delle forme locali, che il dritto romano. In molte par che abbia gittate salde radici, ed ivi le scritture sulla legisla-

zione non son altro che raccolte di glose. Le leggi di Roma divennero lo scopo d'ogni studio ed oggetto di scienza alla quale stan molti tuttora contenti, perocchè non da per tutto si attinsero nell'influenza delle cattive leggi grandi e severe lezioni.

La legislazione criminale Spagnuola, ad esempio, non abbraccia per avventura che la zona meno incivilita di tutta Europa. Durano in essa le cose di giustizia come già anticamente appo di noi, e sono indegne di lode. V'hanno *alcaldi*, *corregidori*, *udienze provinciali* e supremo tribunale nella città capo. E non solo v'è processo inquisitorio, scrivani inquisitori e criterio di giudici arbitrario, ma giudizio di truglio e comando di principe. Le pene gravissime incerte senza ragione e convenienti proporzioni. Evvi la confiscazione, la recisione d'un membro. E perchè si scorga quanto le leggi sian vecchie e superbe, dirò che nella confiscazione è detto, che i figli maschi del reo aver non possan giammai onor di cavalleria offizio dignità o eredità: alle sole femmine il dritto di ottenerne qualche parte. I reati di maestà, di religione, la bestemmia, il duello son assai rigorosamente e talvolta atrocemente puniti. Ora si vuole e si attende a generale riforma; ma gli antichi errori, la feudalità, le pretensioni della nobiltà e del clero e i privilegi di città son troppi gravi intoppi perchè agevolmente si possan vincere colla sapienza e coll'ardire.

L'Alemagna va anch'essa debitrice del miglioramento delle sue leggi in gran parte alla nuova luce che sparse l'opera del Beccaria. Perciocchè come l'Italia il codice Leopoldino, così l'Alemagna vide seguir il codice che Giuseppe II diede a' suoi stati nel 1789. La prima riforma avvenuta nelle leggi criminali di Prussia fu nel 1793. V'han moltissimi stati di Germania ne' quali non è altra legge che il dritto comune, il cui fondo non è che la legge Carolina; alla quale quà e là vennero aggiungendo o togliendo le particolari leggi e la giurisprudenza. Universalmente parlando l'oscurità l'incertezza e l'ambiguità sono i più gravi difetti del dritto comune così accomodato. E sì lente son le riforme che la tortura venne abolita nell'Annover non prima del 1822; e quando nel 1834 fu posto il partito di far eseguir la morte colla decollazione, venne rigettato con gran numero di voci, volendosi conservar l'uso della decapitazione colla sciabla, produttrice spesso di funestissimi effetti. Il codice generale per gli stati Prussiani è uno de'meglio ordinati della Germania. Esso fu un assai felice esperimento, e per l'epoca in cui venne pubblicato, un progresso; ma in processo di tempo non fu più in armonia con una più inoltrata civiltà. Esso vien generalmente tenuto come una capricciosa miscela di leggi di regolamenti di dottrine legali e di precetti di morale. Nel quale s'incontrano e principî troppo generali e troppo larghe disposizioni, accanto a regole troppo minuziose e definizioni troppo particolarizzate. L'arbitrio accanto alla niuna lati-

tudine nella pena, l'umanità e la saviezza a fianco alla barbarie ed alla crudeltà. Le pene sono ripugnanti. Evvi il supplizio della ruota; colla distinzione del supplizio che cominci dall'alto in basso, e di quello da sotto in sopra. Segue la morte colla corda, la decapitazione colla scure; le verghe e la frusta; che spesso accompagnano le altre pene. Evvi la confiscazione e della più odiosa natura, ed alcuni colpevoli, come quelli di tradimento son puniti nella moglie e ne' figli. I quali sono banditi o chiusi in carcere perpetuamente per rimuover i pericoli avvenire. E la moglie trovasi pure dichiarata complice della diserzione del marito. Vi è la pena de' ferri della reclusione e quella d'esser chiuso, sinchè il condannato non venga graziato (1). Vi son taluni reati in cui il colpevole, come ad esempio l' incendiario, vien bruciato vivo. Tali pene vengono prodigate con una liberalità uguale alla atrocità loro. Il supplizio della ruota è sancito contro quattordici e più delitti (2).

La mancanza di esattezza e di precisione è pure un gravissimo difetto di quel codice. Così ne'reati che risguardano l'ordinamento politico dello stato si osserva la distinzione di alto o semplice tradimento, di reato contro la sicurezza interna o esterna dello stato e di delitti di maestà. E il reato di stato vien definito l'atto dal quale lo stato o il capo venga offeso in modo immediato; ed i reati

(1) *Jour: de la joustice penale par Jul. Ed. Hitzing.*
(2) *Traitè du droit penale par P. Rossi.*

di maestà, attentati alla dignità del capo dello stato. E puniti son di morte anche quando non abbian recato pericolo alla vita o alla libertà del principe. Punita è poi la moglie che favorisca la diserzione del marito; punita se non si sia opposta; punita se non l'abbia denunziato, punita finalmente, anche innocente. Perciocchè i beni di lei vengono giudiziariamente amministrati, sino a che o il disertor sia morto o la moglie abbia ottenuto il divorzio.

Che un codice penale sia sempre la più immediata conseguenza dell'ordine politico d'uno stato il rileveremo ancora dal codice di Prussia, perocchè all'equità pe' delitti privati segue sempre la severità contro i pubblici, siccome accennai. E tutto ciò accompagnato da un procedimento spoglio di ogni sicurtà per gli accusati. Ivi il processo è segreto, le difese non son tollerate se non per iscritto; il pubblico procedimento non è concesso che alle sole provincie Renane. Per lo che è chiaro non esservi libertà di difesa dove non è pubblicità di giudizj e non libertà di stampa (1).

Le pene del codice dell'impero Austriaco, sono i lavori pubblici, il carcere duro, la prigionia, il bastone e le verghe per le donne e pe' giovinetti. Il carcere duro è tal pena, che può riguardarsi come una commutazione della pronta morte in una lunga agonia. Perciocchè in una prigione con poca luce e spazio, con tavola ignuda per letto e pane ed acqua per cibo e con ferri a mani e piedi, con

(1) *V. Hitzing.*

un cerchio di ferro intorno al corpo, senza alcuna communicazione, un colpevole deve trovar come sollievo la morte e come supplizio la vita. Vien punito di morte il contraffacimento della carta monetata, di carcere duro la non rivelazione d'un alto tradimento. Colla prigionia da sei mesi a dieci anni è punita la bestemmia o il tentativo di diffondare false dottrine contro la religione cristiana o di formar una setta. E qui vuolsi notar come nell'impero Austriaco vi ha di riformati di scismatici di cattolici di giudei. La seduzione perchè un suddito austriaco espatrj, è punita qual contravvenzione da uno a sei mesi di detenzione. Generalmente in tutte le contravvenzioni il bastone è la pena più frequente. In quanto a' magistrati ed alle forme de'giudizj gli accusati si veggono privi di qualunque guarentigia. V' ha di commissioni speciali, v'ha di leggi di circostanza; lo stesso magistrato che ordisce la processura, trascurar non deve le difese; ma tutto vi è segreto, nè v'è difensore o consigliere.

Ben può il codice di Baviera venir riputato e tenuto in pregio come pieno di disposizioni savie ed umane. Diedero opera alla compilazione della legislazione penale Bavara molti giureconsulti ed uomini di stato sul calar del 1803; ma non venne il nuovo codice pubblicato prima del 1813. E scorsi non eran quattro anni appena e già più di cento leggi eran venute mano mano a chiarirne temperarne o cambiarne i principî, soprattutto quelli sul furto e sulla frode. A malgrado di tante

cure prese, pure troviam nell' esposizione, che è espressamente proibito di stampar un comentario su quel codice.

Nella Svizzera, salvo alcuni cantoni, non vi sono in uso che le disposizioni della legge Carolina, legge assai barbara pe' tempi in cui viviamo, ed in aperto contrasto col reggimento politico di que' cantoni. In taluni di essi la pena di morte col seguito delle altre pene corporali vien riputata efficacissima. E mancando, come vedremo a suo luogo, di buone carceri, non è che mercè i supplizî, che si è sgravati de' carcerati. Nel cantone di Zurigo si punisce in onta all'assoluta mancanza di leggi penali. Non v'ha considerazione, per tenue che sia, la quale sembrando gravissima a' giudici non possa meritar l'estremo supplizio. Le leggi penali militari son sì rigorose che confinano coll'atrocità. In taluni cantoni, come Friburgo, evvi tortura; in molti non si risparmian le segrete prigioni, il cattivo nutrimento ed i colpi di bastone. Nel cantone del Ticino, all'accusato che persiste nelle sue negative o silenzio si serba il carcere stretto, le catene a pane ed acqua per quindici giorni, Se persiste dietro i comandi del giudice, gli si applicano venticinque colpi di nerbo di bue, e se persiste tuttavia, si raddoppiano i colpi.

Io non prenderò ad esaminar sottilmente ragionando intorno le antiche leggi degli stati Pontificj; come, e sino a qualche anno addietro, si

trovassero senza forme e magistrati e senza pene certe; e tutta la legislazione era piena d'equivoci e di arbitrî sì rei da toglier fede ad ogni umana giustizia. Solamente dirò delle presenti leggi e magistrati, con che non dubiterò che venga ad esser risposto al tempo stesso alle questioni che si potessero venir movendo sulle antiche.

La giustizia criminale vien negli stati della Chiesa per le leggi del 1831 ministrata per i *governatori* o *assessori* ne' capi-luoghi di Delegazione; ed in quelli di legazione da' *giusdicenti* che ne fan le veci. V' hanno oltre a questi, tribunali ne'capi luoghi che giudicano in primo grado le cause capitali, le altre inappellabilmente: in secondo grado conoscon le cause giudicate per i governatori e giusdicenti.

V'han poi in Roma e sua comarca più tribunali diversi di nome e di attributi. Così quello del *Governo* che giudica delle sentenze de' governatori della comarca e procede pe'reati della città con quello di A. C. Le cause minori van giudicate da un luogotenente a ciò delegato dal presidente. Così pure quello del *prefetto de'sacri palazzi apostolici* pe'reati de'familiari pontificj; quello del *senatore* o *congregazione del Campidoglio*; la *congregazione dell'A. C.* ed il tribunale della *S. Consulta*. E ciascuno di questi magistrati giudica in appello le cause giudicate da' tribunali di Roma e di quelli di molte provincie o delegazioni, se condannino a pene capitali. In tutti i capi

luoghi è un difensore d'officio ed un procurator fiscale: quello di Roma corrisponde con tutti per l'andamento de'giudizj; e tutti i capi de'tribunali si devono vicendevole ajuto. Vien detto per le nuove leggi come la persecuzione de' reati è pubblica: ven'ha però di quelli pe' quali è necessaria la instanza privata; fatta la quale è obbligato offizio del magistrato d'imprendere l'inquisizione, quando l' *instante somministri prove o indizj sufficienti.* Il denunziante può esser tenuto segreto. Ogni tribunale può assumere un'istruzione; la competenza, di quello che primo arresti un inquisito, fosse pure il complice; il ricorso contro la competenza non sospende gli atti, e quelli de'tribunali stranieri o incompetenti, validi pel competente. La competenza ecclesiastica trae a sè l'ordinaria, anche quando il reato stato fosse commesso pria che il reo divenisse clerico. V'ha ne'giudizj due gradi di giurisdizione pei reati minori e capitali; e son minori quelli puniti o pecuniariamente o con pene afflittive non eccedenti un anno d'opera. Delle sentenze inappellabili è la revisione per violate forme, eccesso di potere, o falsa applicazione di legge. Il tribunal che annulla giudica però nel merito. De' reati è discussione, ma fuori la presenza del pubblico; e sta nel reo, volendo, il non esser presente: per timor di fuga o violenza va legato d' una corda al piede. Il marito e la moglie gli ascendenti e i discendenti ne'soli reati di maestà e parricidi posson udirsi e senza giuramento. Il processo scritto è fon-

damento al giudizio, il sentenziar è per coscienza; le sentenze motivate; le capitali non eseguite senza venia Pontificia. I reati di maestà van giudicati dal tribunale della consulta sommariamente; con ministri deputati dalle segreterie. Il capo approva la scelta del difensore, se no, lo è un magistrato di officio. Non è confronto co' testimoni, nè presenza del reo se non per interrogarsi. Le sentenze a maggioranza di voci; ad unanimità se capitali; e se non v'è, di esse è revisione fra cinque giorni. In tali giudizj è la dimanda d'impunità; ma se l'inquisito non adempie a'patti, decade e si ritien come confesso. Vi è un giudizio per contumacia e le immunità ecclesiastiche secondo i canoni e le costituzioni apostoliche. V'è un carcere segreto, e la libertà provvisoria; quello in arbitrio del capo del tribunale, questa con sicurtà, ma ne'soli reati soggetti a pene pecuniarie. Tali i principali ordinamenti della legge del 1831, divisa in otto libri e 749 articoli.

E da'magistrati passando alle pene, dirò come la legge penale, divisa in due libri e 348 articoli, non si vuol porre in riga colle eccellenti o con chi è al tutto cattiva, ma con quelle che al bene accennano. E di vero se in mezzo alle molte leggi io recassi alcune delle disposizioni generali, si vedrebbe come fu assai gran danno che rimanessero con altre delle quali si dee far più scarsa stima. Così leggiamo (oltre alle gravissime pene pe'reati di maestà o contro la religione) punito di tre anni di

carcere, come conato di violenza pubblica, il tener trenta libre di polvere. Punito chi riunisce cinque uomini e li arma senza licenza di trè anni di reclusione. Gli arròtini che forman la punta ad armi vietate di tre anni d' opera pubblica e di cinque nella recidiva. È reato il solo brandimento d' un arma; l' esplosione o il solo sgrillamento di quelle a fuoco è conato d' omicidio. La fuga de'prigioni con violenza ed anche il tentativo, di galera sino a dieci anni. Il lenocinio di cinque, e se produce prostituzione ascende da dieci a quindici; se si pratica pe'parenti sino a venti. La sodomia l'adulterio violento e l'incesto in parentela legittima o no, di perpetua galera. Il reo d' incendio, ancorchè opportunamente spento, di edifizj pubblici, è punito di morte. Negli omicidj si considera la provocazione grave e la gravissima; commessi dopo ventiquattro ore son tenuti *come fatti con animo deliberato* e puniti di morte; commessi in ubbriachezza da chi è uso ad inebriarsi di perpetua galera. Punita è la disfida; ed il duello senza danno con cinque anni di detenzione e duemila scudi. Nel furto si considera il valore; e se è al disopra de'mille scudi colla galera sino a quindici anni; ed anche se di cinquecento, purchè vi concorsero le circostanze del tempo degl' istrumenti e delle armi.

In quanto agli altri stati d' Italia il Ducato di Parma e Piacenza, mostrar può senza tema il suo codice penale. E comunque esso sia improntato interamente sul codice dell' impero fran-

cese, pur non dimeno in esso vennero tutte le pene rigorose abolite che a quel codice si rimproveravano. Eppur fu posteriore alle leggi napolitane di più anni, stato essendo pubblicato sul calar del 1820. Non v'è nè il marchio nè la gogna nè la confiscazione e la stessa pena di morte venne ristretta ad assai minor numero di casi. Si aggiungan le distinzioni sul tentativo, quelle della complicità e molte altre assai chiare, e perdonar si potranno a quel codice d'aver in molte altre parti conservato quella tinta di rigore del codice che si prese a modello.

Nelle leggi e costituzioni del Piemonte si rinviene un rigore, una crudeltà raffinata, alla quale non so come si possa star contenti, anche dopo le leggi dell'impero. Si nota nelle costituzioni la pena della morte accompagnata da pene accessorie assai spaventevoli. Evvi la ruota, evvi la tanaglia, evvi la galera, la frusta, la prigionia. E tutte queste pene vengono ordinate contro tali azioni che sono in molti codici scomparsi dal numero de'delitti. Ed in quale legislazione d'Europa, e sia pur quella di Spagna, vien condannato alla frusta l'Ebreo che danzi o suoni in sua casa in tempo di settimana santa? si punisce colla prigionia chi proferisse in un trasporto di collera un'ingiuria contraria al rispetto dovuto a dio ed a' santi; e se la bestemmia è atroce della galera, e se è premeditata della morte. Delitto è il dar a mangiar carne nella quaresima. È delitto finalmente di maestà l'aver tentato d'offender l'onore del re e de'principi. Se-

greto è poi il procedimento, e non sempre si concede un consiglio.

Le pene del codice di Modena son la morte, la galera, la confiscazione, la prigionía ed altre pene minori. E la morte vien ordinata colla confiscazione contro i reati di maestà, contro il colpevole di offesa o di cospirazione contro un ministro. Se non è colpevole, che di sole ingiurie o minacce è punito della galera, anche a vita. Punito è il libellista sin colla pena di morte. Punito di morte in tempo di guerra e di galera a vita in tempo di pace colui che salga o discenda per mezzo di scale o altrimenti nel recinto d' una città murata o d'una fortezza. Il cadavere del suicida per formale giudizio vien condannato al giubetto ed in taluni casi esser vi può la pubblicazione de'beni.

CAPITOLO XIV.

Degli scrittori in Francia, in Inghilterra, ed in Germania.

Non credo inutile toccar alcun poco della giurisprudenza di diversi popoli, considerando come per essa assai spesso si provi l'efficacia delle leggi. Poche cose dirò; perchè colla stima di quelle si potrà fare stima delle altre opinioni degli scrittori.

Lo spirito di corpo delle corti di giustizia in Francia tenne indietro lungamente lo sviluppo delle

idee in questa branca della legislazione. E per le stesse scritture de'magistrati, venute in luce durante il diciottesimo secolo, non dubito affermar, che assai scarse fossero le cognizioni che allora si aveano in Francia. Ogni qualvolta però mi faccio a leggere negli scrittori Francesi ed Inglesi, mi vengon tosto al pensiero gl'Italiani, da'quali gran lume di dottrine han quelli in ogni tempo derivato. Ciò parrà forse aspro ad alcuno; ma non perciò ci dovremo allontanar da una credenza, che altamente si fonda ne' fatti di questa, come d'ogni altra scienza. Nella quale credenza entriamo massimamente quando consideriamo, come, pubblicato appena nel 1766 il trattato de'delitti e delle pene, sebben posteriore alle opere del Montesquieu e Blakstone, svegliava ferventissimo amore per le idee filantropiche. Tosto se ne ingiunse al Morellet una versione. Ed uomini sommi quali erano Malhesherbes Turgot Dalembert Tudaine Buffon Helvetius, invitavano a venir in Parigi il Beccaria, e quivi giunto il colmavano d'ogni sorta di oneste e gentili accoglienze. Della traduzione del Morellet vennero seguentemente in Francia messe a luce, e scorsi non eran pur sei mesi, ben sette edizioni. Voltaire si piacque di scriverne un comentario. Tre anni appresso Servan scrisse il discorso sull'amministrazione della giustizia criminale.

A quest'esempio della Francia rispose Europa intera colle tante traduzioni fatte in diverse lingue di quel trattato. E le stesse società nelle quali ma-

turi intelletti a que' giorni consacravan le loro vigilie al ben delle scienze e delle lettere, vollero dal loro canto adoprarsi anch' esse per la riforma della giurisprudenza. E primo esempio se ne ebbe pure in Italia, che quella di Mantova nel 1773, dispose un premio per chi meglio indicasse gli abusi delle leggi criminali ed i mezzi atti a distruggerli. E quella di Berna nel 1777 tolse consiglio indi a poco d'offrir un premio a quanti consentissero di metterne a fine, con scelte scritture, i disegni. E mentre in Europa si ammiravano il piano di legislazione pubblicato in Amsterdamo; la istruzione pel codice delle Russie; il piano di legislazione inviato all'Accademia di Berna, in Francia venivan pubblicate assai commendevoli scritture. Le massime dello scrittore Italiano trovate aveano sparse già in Francia i pensieri del Montesquieu: perocchè i bisogni de'tempi avean già allontanati gl'ingegni da'servili studi delle leggi antiche. Rotta una volta quella monotonia ortodossa, per la quale teneasi dietro alle compilazioni di Giustiniano, arditamente e con fresca lena si slanciavano in un nuovo cammino e rimontando sempre a' principî. La società di Chalons sur Marne diede fuori anch'essa un invito agli scrittori. E nello stesso anno Warville scrisse de'mezzi di prevenir i reati in Francia. Nè si arrestò già a questo lavoro, chè pubblicò diverse altre scritture, come quella su'mezzi di prevenir l'infanticidio; un'altra col titolo il *sanque innocente vendicato*, e quella sulla causa del

decadimento della tribuna in Francia. Filopopon sulla necessità e su' mezzi di sopprimere le pene capitali; un altra scrittura sull'umanità de'giudici nell'amministrazione della giustizia criminale; e da ultimo un discorso sulla magistratura e sulle cause del suo decadimento. Una scrittura singolarissima si ha pure, venuta in luce prima della rivoluzione nel 1782, col titolo di *Lois penales* di *Du Friche de Valazè*. In essa tutte le umane azioni vengon divise in virtù doveri vizii e delitti; e tutte le possibili azioni suddivise in sessanta scompartimenti.

In una ristampa della traduzione francese del trattato del Beccaria del 1798 vien detto nella prefazione dal notissimo Roederer, che ne fu l'editore, come il trattato de'delitti e delle pene avesse totalmente cangiato lo spirito degli antichi tribunali in Francia. Perocchè dieci anni innanzi la rivoluzione i magistrati delle corti, e l' editore era uno di quelli, giudicavan più secondo i principî di quell'opera che secondo le leggi. Come pure, diceva, aver nel trattato de' delitti e delle pene i Seryan ed i Dupaty attinte le loro idee, e forse da quello derivata la loro eloquenza. E molti francesi scrittori di grido si succedevan l' uno all' altro, i quali sentendo molto innanzi ne' veri interessi sociali, con gara di zelo e di accuratezza pubblicavan e diffondevan a tutto potere sceltissime scritture. E ben per lungo tempo furon essi, che risvegliavan ed alimentavano l'ardore di quanti si pia-

cevano a tali studi; e sollecitavan con ogni stimolo la desiderata riforma delle leggi penali.

Ma tra questi fortunati progressi della scienza ben presto per quell' istesso amore ardentissimo delle riforme che veniva sparso intorno agli scrittori, si accrebbero, per volerli combattere, gli ostacoli. Lo spirito di civiltà sì largamente sparso venne abusato e tolto in pretesto di pericolose discettazioni. E studiandosi o di chiarire le prime idee de'riformatori delle leggi criminali, o di emendarle dalle ingiurie del tempo e dell'ignoranza, si rivocavan in dubbio mille dritti, e mille azioni cancellar si volean dal novero de'reati, ed indebolir le prove meglio fondate. E fu stagione in cui andandosi persuasi d'aver in sino allora vissuto sotto leggi tiranniche, poco mancò che non venissero considerati quali miseri oppressi tutti coloro che eran per la conservazion della pubblica salute mandati al supplizio. Parea che gli scrittori riputassero dolcissimo frutto delle loro fatiche ajutare e promuovere così e non altrimenti ogni moral giovamento. I quali commiserando alla moltitudine di quelli che giacean nelle carceri, si studiavan di supplir agli errori e difetti delle leggi, mercè, dicevasi, della grande legislazione della natura, mettendo la debolezza e la disgrazia sotto il patrocinio della compassione. Divenian i colpevoli altrettanti *Calas* e *Syrven*, i quali andar non dovessero altrimenti soggetti a' giudizj perchè le forme n' eran viziose. E là dove forse

i vecchi giureconsulti cercavan da per tutto la colpa, da per tutto pe'nuovi si cercava l'innocenza. La più speciosa sentenza era questa: valer meglio assolver mille colpevoli, che condannar un innocente. Levavansi allora contro a' novelli principî a viso aperto gli scrittori del foro, che avean in alto dispetto quelli della filosofia, secondo che apertamente si raccoglie da molte scritture del tempo. E gli uni accusavan constantemente i principî di utili riforme, e gli altri ridean la stoltezza di quanti essi stimavan plebe tenace del vecchio culto. I primi facean scopo dell' ira loro e con acerbe e spesso villane parole assalivan gli scrittori filosofi. Questi rivolgevan le loro ne' forensi e li svergognavano e straziavano. Dal che venne gran danno alle utili riforme delle leggi penali. Imperocchè dalla scarsa stima che fecero gli uni delle dottrine degli altri, avvenne che essi rimanessero nelle proprie opinioni e non vi fosse la tanto necessaria riunione di sforzi. E ritardate ne venivan le riforme e si generava perplessità nell' animo de' giudici ed i più de' reati corsero impuniti. E porto opinione, che da quelle aspre contese, come principal causa, derivar si vogliono in gran parte i difetti delle posteriori incompiute riforme. Perchè all' opera d' una intera restaurazione non tutti gli scrittori ed unanimamente ajutar vollero col loro voto. Tuttavia le discussioni de' primi legislatori di Francia sulle leggi penali sparsero di grandissima luce i prin-

cipî della scienza del dritto. Ed esse venir debbono scevrate da' codici, che quelli sancirono, per andar incontro a' desiderî del tempo; come lo si debbono le teoriche di que'giureconsulti filosofi dalle sanguinose pratiche de'loro successori.

Ma una volta che gli studî si son volti alla cosa pubblica, l' influenza degli scrittori divien tosto assai grande per far che le massime godano il benefizio della pratica. La rivoluzione avea scacciato quasi la scienza del dritto da' confini della Francia; l' impero la temeva e la sdegnava; i tempi che successero apportaron la pace e la discussion de' principî scevri dall' esagerazione e da' sogni dell' immaginazione. E se v'era pure un Boucher d' Argis, che cercasse in una sua opera di giustificar il procedimento segreto ne' giudizj penali; egli ne andò altamente riprovato e biasimato. E la patria di Cujacio e di d' Aguesseau tende a rendere il sistema di dritto degno de' grandi uomini, che un dì furono in Francia. E bisogna confessar, che la conoscenza generalmente sparsa de'vizii della legislazione, la più parte eredità della precedente, è opera dell' ordinamento politico in Francia esistente. La scuola dominante in Francia par che sia quella la quale trascorrendo oltre a' fatti, si piace a' ragionamenti ed a'principî generali. Ma e' non si deve dissimular che gran numero di giureconsulti francesi danno opera solamente a far comentarî e glosse sulla nuova loro legislazione e tengon die-

tro alla giurisprudenza moderna delle decisioni de' magistrati. Epperò le fatiche di quella scuola, che meritò il nome di analitica, non son in Francia molto conosciute. Ma v'han pur molti scrittori che lottano contro ai legislatori. Ed essendo, che alcuni vorrebbero anticipar il tempo, altri che intendendo a seguirlo rimangono stazionarî; essi possono dividersi in giureconsulti inventori e giureconsulti conservatori. Tutti però intendono a dare alla giurisprudenza un' unità, e conformità per cui le diverse parti si tengan legate, mettendo in chiaro i principî e mostrandone il legame, perchè più sicure ne diventino le applicazioni. Essa incominciò ad avere una forma scientifica, ed i giureconsulii comincian a formare un corpo nello stato, comunque possano aver diverse opinioni. Ma la parte che ha preso spirito e vita da tutte le utili dottrine è la medicina legale, la quale ogni dì si fa lieta di nuove conquiste. Essa col Mahon col Louis col Belloc, e soprattutto col notissimo Foderè, estese moltissimo i suoi limiti, ed esercita una salutare influenza ne' giudizj penali.

Miglior lode tributar si deve agli scrittori inglesi, guidati da più aperta filosofia. I quali caldi ugualmente dell' onor Brittannico e tenaci sono dell' antiche leggi, temendo che venir potessero distrutte da moderne peggiori assai e che nolle torrebberò ad un male senza gittarle in un altro. Nondimeno, ed a ciò forse contribuirono i

tempi da quelli di Francia diversi, le utili verità e principî non negavano, nè tutte dannavano quelle cose che presso le altre nazioni si predicavan siccome belle e degne d'imitazione. Nè certo potevan loro sfuggire le mende ed i difetti de' quali la loro legislazione criminale esser dovesse monda e purgata. In mezzo alla sì estesa istruzione dell' Inghilterra, non vi è però quell' attività di pensiero e quell' intolleranza che osservasi altrove, e soprattutto in Francia. Ivi le leggi son rispettate col prestigio dell' antichità. Da questa e da non altra causa mi sembra procedere quella totale mancanza di principî generali nella più parte delle opere inglesi. E le non molte scritture di uomini profondi non par che abbian molta influenza sugli uomini di stato. E non ne hanno i pratici su' giudizj de' magistrati tutto che sian assai abili a trattar dello sviluppo ed applicazione de' principî. Mostravansi gl' inglesi scrittori avversi sempre alla tortura, della quale non si abusò mai. Per modo, che quando nel consiglio di Elisabetta si opinava di sottoporre a quella prova l' assassino di Buckingam, ad una voce i giudici convennero nella sentenza: di non doversi mai conceder luogo nella legislazione inglese pel loro e per l' onore della nazione, ad un sì barbaro procedimento. E perciò medesimo grandi lodi tributar si vogliono agli scrittori quando riprovano la pena forte e dura, comecchè ciò non faccian con quel caldo e quella forza d' elo-

quenza, alla quale gli scrittori Italiani son usi. In guisa che freddamente da quelli si discute come e quando fosse la prima volta stabilita, e chi vi avesse aggiunto quella massa di ferro gravissima, che non si trova nelle prime prescrizioni: E chi perciò considera quella aggiunzione qual omicidio, chi qual atto di compassione. Serbavano essi però sempre un andamento del tutto originale. E nel mentre che in altri stati i reggitori stessi de' popoli abbracciavano o promovevan le utili riforme, e le leggi di Giuseppe II venivano stimate come troppo filosofiche pe' popoli di lui, gli scrittori Inglesi lottàr dovean contro le dure leggi del regno. Ed eran pur diversi secoli dacchè veniva per essi raccomandato l' instituzione di leggi preventive e di gastighi certi anzi che severi. Tommaso Moro nel 1520; il cancelliere Bacone nel secolo appresso; Eduardo Coke, Chilcingworth ed altri, tutti ebbero una stessa opinione. Nel 1751 venne, ma inutilmente, nella camera de' comuni formato un comitato perchè si portassero utili cangiamenti nelle leggi penali. Johnson nel *Rambler* sforzavasi di far che le idee sulla necessità di quei miglioramenti si potessero da tutti agevolmente comprendere. Una legge venne parimenti nel 1770 vinta nella camera de' comuni e fu pure come la prima ripulsata dalla camera de' Pari. Ma se gli animi non parevan allora maturi a' cangiamenti, gravissimi intelletti cominciavan a preparar colle loro fatiche la so-

spirata riforma. G. Bentham, del quale avrò a parlar da qui a poco, trovasi a capo di questa schiera. E già Samuele Romilly messo avea le prime orme in un cammino, nel quale potea promettersi di raccoglier grandissima lode. Ed egli intendea a combatter coloro (e son ben più numerosi di quel che generalmente ci diamo a credere) i quali reputano in Inghilterra equa e regolare la giustizia e stimano che debba esser conservata. Egli sin dal 1812 palesava al parlamento gli stessi abusi, che erano stati chiariti sin dal 1606 dalle diverse corti ecclesiastiche; ma sventuratamente senza alcun frutto. Proponeva nel 1813, che al supplizio serbato all'alto tradimento venisse sostituito un altro modo di esecuzione. Nel 1817 proponeva l'abolizione della più odiosa confiscazione, della *corruzione del sangue*; ma sventuratamente vani tornarono gli sforzi della sua eloquenza. I gravi Brittannici legislatori il rinviavano inesaudito e riprovato. Ora il Iames Mackintosh ed il Brougham sembrano serbati a'dì nostri a conseguir la bella gloria d'aver posto il codice Brittannico in armonia delle altre leggi. V'han dunque in Inghilterra taluni d'animo e mente elevata, i quali derivar cercano i principî della legislazione dalla natura dell'uomo, e ne' loro studi tutto spiegano lo spirito d'indipendenza nazionale. Ma, generalmente parlando, non si limitano la più parte de' giureconsulti Inglesi che a' loro piati ed a' loro archivj, e sembra che

assai poca attenzione facciano alle diverse sette in cui si dividono gli altri giureconsulti d'Europa. E la stessa durezza de' legislatori nelle antiche leggi fa che non si noti, come dissi, quasi alcun' attività di pensiero. Fruttaron però in Inghilterra, come in Francia, moltissimo i principî degli scrittori Italiani. E lo stesso Blackston, lume ed oracolo dell'inglese giurisprudenza, nel suo comentario sopra le leggi Brittanniche, là dove molte mende e difetti in esse scorge, chiaro si vede come molto si avvantaggi degli scrittori Italiani. E cinge assai spesso le sue sentenze de' forti argomenti di quelli ed assai degnamente li loda. E laddove non ha con essi la stessa opinione, pure li combatte con quella riverenza, che si deve a scrittori magnanimi e degni d'alta considerazione.

Principî fondamentali della giurisprudenza Inglese son l' umanità pe' rei e timore di opprimer gl' innocenti; rispetto grandissimo per le libertà pubbliche ed individuali. A tal riguardo stimasi non solamente la legge venir in soccorso dell' innocente e coprirlo dalla calunnia e dall' apparenza stessa di reità e non colpirlo di condanna immeritata; ma dover innanzi tratto risparmiargli il dolore ed il danno d' un pubblico giudizio. Dalla quale massima deriva l' esame preliminare del gran giurì, in forza del quale possa un cittadino andar soggetto al disagio ed a' palpiti del giudizio. A tal uopo se si lodano gli scrittori del procedimento sommario, perchè vantaggioso agl' imputati

ed a quelli che riempir debbano gli uffizj di giurati, non passan sotto silenzio l'eccessiva giurisdizione concessa a' magistrati inferiori. Nè meno riprovano i giudizj nella riscossione de'pubblici redditi, i quali peccano d'indulgenza anzi che no assai spesso. E seguitan dicendo come si vorrebbe ritornar quella parte del dritto all'uso delle antiche leggi, per le quali alcuno venir non potea giudicato per sentenza d'uno o più giudici. Per lo che si stima, che non solamente, come è chiaro, le parti non devonsi giudicar senza prima averle citate a comparire, ma che niun cittadino soffrir dovesse pena qualora dichiarato non fosse reo da ventiquattro suoi eguali. Bentham adduce divesi esempj pe'quali è chiaro, che nelle leggi inglesi, siasi presa a norma questa massima: *più il delitto è atroce, minor compenso si deve alla parte lesa.* Se vien ucciso un cavallo, ei dice, voi ne avrete il valore; se uno de' vostri figli, nulla; se si mette fuoco alla vostra casa per isventura, sarete compensato della perdita; se per malizia, nol sarete. Tutto quel che il reo paga appartiene al re, e va realmente allo sceriffo. E queste ed altre sentenze sono spesso un novello argomento dell'imperfetto stato della legislazione Brittannica. Epperò Bentham chiama le leggi inglesi incoerenti contradittorie deboli ad un tempo e violenti; dipendenti dalle passioni del giudice, variabili di circondario in circondario, sanguinarie talvolta, talvolta nulle. Nè certo esempio è di buona e vigorosa legislazione il far che una don-

na, la quale abbia ricevuto un oltraggio nel pudore, venga, se non vuol lasciarlo impunito, a narrarne i particolari innanzi ad un pubblico affollato, curiosissimo di tali giudizj. Nè men tristo esempio è il far di dritto privato l'accusa. Perocchè alcuna importanza, secondo l'inglese giurisprudenza, non si contien nello scovrimento delle cause che un reo avessero spinto a delinquere. E con niuno sforzo si tenta di raccoglier le prove d'un reato; e pongon ogni sicurezza della punizione nell'odio e nella vendetta degli offesi. E comunque ciò derivar possa o dalla umanità naturale agl' Inglesi o dal timor di accrescere il numero de'rei, certo è questo tale principio ch'esser deve fecondo di assai gravi conseguenze.

Da ciò forse deriva, che i reati non ispirino lo stesso orror di altrove; e vengano giudicati meno effetto di perversità che della miseria, del caso, o di mal adatto ordine sociale. Puniscesi, è vero, gravemente; ma per pubblico interesse non per indignazione del reato; e vien temuto che per la moltitudine de'giudizj non s'indebolisca l'effetto delle pene. Quell'accusato contro cui son gravi prove, vien condannato qual destinato dalla fatalità; e stimasi, che il cielo siasi serbato il gastigo di colui che non possa esser convinto. Epperò il popolo accorre in folla a'giudizj, ed è assai uso a valutar gl' indizî. Ed è questa potissima ragione ancora, perchè il giurì chiegga prove tali che non lascino alcun dubbio ragionevole.

Vien detto generalmente in Inghilterra esser

i giudici i difensori degli accusati; ed odesi ciò sulle labbra sin dell' ultima plebe: dal che si vede qual confidenza si ponga nell' equità dolcezza ed umanità de' magistrati. Ed essi trattano gli accusati come altrettanti infelici e con mille riguardi, e con essi popolo giurati ed avvocati. Ne' tribunali non si respira che indulgenza e bontà; tutto è calma, freddezza, imparzialità. Il banco del giudice e dell' usciere per antico uso vien coperto di fiori, e lo sceriffo e gli uffiziali minori si ornano anche essi di mazzetti di fiori. Serbansi queste massime di umanità talmente nelle forme, che vien proibito per legge d' interrogar l' accusato; e non gli vien permesso difendendosi di tradirsi con indiscrete dichiarazioni. Le confessioni debbono essere spontanee: e se un testimone avesse provocata una confessione col semplice dir: val meglio dichiarar la verità; non si tien conto della confessione, ed il giudice avverte i giurati di cancellar dalla memoria quanto avessero udito. All'accusato in sul punto d'essere giudicato l'usciere grida: *che Dio vi conceda felice liberazione.* E quando si confessa reo, il giudice lo avverte della pena a cui va incontro, e l'ammoniscono e l'esortano pel suo meglio a difendersi il giudice il cancelliere l' avvocato e perfino il difensore del suo accusatore. Nè prima vien ricondotto in carcere che non abbia durato, a malgrado tante dissuasioni, nella sua confessione.

Or tornando agli scrittori bisogna dir in pri-

mo luogo di quel Geremia Bentham, poco innanzi nominato, privilegiato per molte opere classiche di bello e luminoso nome. E grave obbligo vuolsi aver a lui per essersi costantemente travagliato a migliorar la legislazione della sua patria, togliendo l'incertezza dell' arbitrio, temperando la barbarie di molti statuti e restituendo alle leggi penali il vantaggio di assicurar la pubblica tranquillità per le quale vennero create. Ma andando, come gli altri scrittori inglesi da me nominati, per la via delle utili riforme, vi entra raccomandato alla ragione e non si lascia scuotere ad entusiasmo, come i più degli scrittori francesi. Niuno fra gli inglesi ha poi meglio di lui dato alla legislazione fisonomia e forma compiuta di scienza universale. Egli è risalito sino a tali principî, che scuoter potevan le fondamenta di molte leggi, tutte fermando le sue teoriche intorno all'utile, e discacciando con questo materialismo tutte quelle che si rivolgevan al giusto. Or quali potranno un giorno esser le conseguenze delle sue teoriche, una volta diffuse nella legislatura Brittannica? Niun' opera più di quella di Bentham ha, come nota il Dumont, insegnato in qual modo conservar correggendo, studiar le circostanze e blandir e governar con economia le opinioni e preparar gradatamente le innovazioni. Le quali non sembrino poi tali e schivino le scosse alle proprietà ed a'poteri; non turbino il corso delle abitudini e delle speranze, riformino gli abusi senza offesa degl' inte-

ressi presenti. Ma comunque con forme sistematiche ed alquanto severe egli stabilisse taluni principî che i più grandi ingegni da Puffendorfi a Kant avean tentato invano, e Kant stesso avea imperfettamente concepito, pure le sue idee trovaron nell' Inghilterra da principio grandissima resistenza. Ed e' può tenersi di fatti come terribile novatore, comecchè i suoi principî generali nuovi non sian del tutto, ma nuovo bensì il metodo e le applicazioni.

L'uomo, secondo lui, va soggetto all'impero del piacere e del dolore; dalla qual regola assoluta ed invariabile discende all' enumerazione non solo de' piaceri materiali, ma de' più nobili godimenti dell' animo. E così pure delle pene. E ciò fa non come predilezione per le divisioni, ma per risultamento di profonde osservazioui sulle nostre sensazioni e sentimenti. E questa sua analisi è una bellissima scoverta delle scienze morali. Egli offre un catalogo delle circostanze che influiscono sulla sensibilità, come istrumento necessario al calcolo morale, oggetto d'ogni legislatore. E l'osservar gli uomini in tutte le circostanze della vita è quello ch'ei chiama patologia morale. Per la qual cosa un sistema di morale universale inflessibile, adatto a tutti i popoli, è, secondo lui, impossibile; al pari d'una legislazione per tutto il genere umano. Or tali principî incontrar dovean naturalmente resistenza, opposti essendo a quelli che venivan insegnati.

Quanto poi nelle conseguenze de'suoi principî si discosti ancora dagli scrittori francesi far ne potreino stima da questi due soli esempj. Nemico egli si mostra della prescrizione in materia penale, perciocchè il ladro, ei dice, o i suoi eredi per essa a lucrar verrebbero quel che altrimenti non potrebbero per la prescrizione civile. Così della discrepanza delle sue severe opinioni dalle troppo larghe massime francesi è testimonio assai spesso in molti luoghi delle sue opere. Così ove egli parla di quella massima, di cui fu fatta parola più innanzi, che val meglio lasciarsi sfuggir mille colpevoli anzi che punir un innocente, la chiama perniciosissima e tale che mette la giustizia in contrasto con sè stessa, e stabilisca una tal quale sorta d'incompatibilità co'suoi doveri. Imperocchè quando ciò affermasi, ei dice, si suppone un dilemma, che non esiste affatto; mentre la sicurezza dell'innocenza dir si deve compiutà ed allora solamente che non ne vada favorita l'impunità. Perocchè ogni colpevole che sfugga minaccia la pubblica sicurezza; e non è protegger l' innocenza esponendola a nuovi rischi, come assolvere un colpevole è un farsi complice de'suoi delitti futuri.

Generalmente però gli scrittori Inglesi che aver potrebbero grande influenza ed avranno nella formazion delle leggi, non ne hanno alcuna nell'applicazione. Perocchè, come già notai, ne' giudizj per giurati non v'ha mai ragionamento di leggi o calcolo di prove. Nè le dottrine perciò posson

prendere quell'uniformità che si cerca dare in Francia alla giurisprudenza. I giureconsulti perciò posson per tutte le cause discorse stimarsi isolati, ciascun seguendo i suoi metodi ed opinioni mal sicure. Essi non si può dir che facciano corpo nello stato. Ma han pure tale e tanta forza, che Bentham deriva dalle false massime di giurisprudenza l'inefficacia delle leggi e la frequenza de'reati. Ma di tristissime conseguenze ferace debbe riputarsi un altro gravissimo vôto nel corpo della giurisprudenza inglese, ed è cagionato dalla quasi totale deficienza di scrittori di medicina legale. Un medico, un chirurgo, un farmacista vengon riputati atti a far testimonianza come periti, nè depongono che col vivo della voce. Ed uno o più di loro possono esser chiamati secondo il piacer delle parti. I *coroners* son uffiziali destinati a riconoscer assistiti da un giurì di persone scelte a caso sul luogo, lo stato d' un cadavere di chi è morto per violenza. Ma se nulla si è fatto intorno alla medicina legale, molto di già vi si è preparato. Epperò venne stabilita nel 1803 una cattedra in Iscozia di medicina legale, dietro una memoria del Duncan indiritta agli avvocati della università di Edimburgo sin dal 1798; colla quale avea dimostrato questo male e fatto conoscere il rimedio. E già si noverano de'gravi scrittori in questa scienza tali come il Farr, il Percival, l'Hunter, il Johnstone ed alcuni altri.

La Germania può venir tenuta come l' asilo

ove siasi rifuggiata la erudizione, e gli sforzi de'filologi ivi tornano spesso a profitto della giurisprudenza, e colle dottrine che han con essa correlazione. Grandissimi sono i frutti che trasse lo studio del dritto romano dalle lucubrazioni dei giureconsulti tedeschi. Ed è pure in Germania dove le università subiron tali miglioramenti da esser tolte dal resto d'Europa a modello. Ben presto però in Germania i giureconsulti diventar vollero filosofi e pubblicisti. Epperò sin dal secolo XVII vi ebbe cattedre di dritto pubblico e dritto naturale, dal che è manifesto che s'intendesse a rimontar alla filosofia del dritto.

Ma in quella Germania dove Kant e la sua scuola tien il luogo di Wolfio e Puffendorf, e dove i giureconsulti son ora ugualmente contrari a' principî vaghi ed astratti, come all'erudizione pedantesca, non vi ha leggi che si possano stimar frutto dello sviluppamento della civiltà tedesca. Ma in questo nostro secolo soprattutto han gli scrittori dato opera alla scienza del dritto penale come scienza e come filosofia e spinti si sono assai più innanti che non facessero gli scrittori in altri paesi. La scienza del dritto parve per lungo tempo, che fuggendo di Francia e mal sicura in Italia, si rifuggisse in Germania e vi spiegasse moltissimo ardire. E con quella profondità che è propria degli scrittori alemanni, ivi si davano a indagar i principî su'quali poggia la legislazione penale, il dritto di punire e l'efficacia de' mezzi nel-

l'applicazioni. Evvi nelle scritture tedesche un tesoro d'ogni maniera di dottrine e diversi profondi sistemi. Varie teoriche e numerose della penalità, e mille particolari questioni tutte fluttuarono con diverse vicende; soprattutto pel niun legame tra gli scrittori e gli uomini di affari. Ed ivi è quel disdegno, che osservavasi altra volta ed or non è in Italia ed in Francia. E qui vuolsi dire come tutte quelle teoriche, le quali, comechè non differiscano gran fatto, si sparsero nelle scuole europee derivan la più parte la loro origine dalla Germania. Ed era natural conseguenza di quella ostinatezza, onde si volgean gli studi sempre alle considerazioni del dritto naturale.

In quanto a' progressi che ha fatto in Germania lo studio della giurisprudenza romana, quando non bastassero i nomi del Niebuhr e di Schiegel, varrebbe per tutti quello del Savigny. Sonnenfels fu il primo che in Germania scrisse sull'abolizione della tortura e de'mezzi di riparare l'innocenza ingiustamente punita, opera che venne coronata nel 1781. A capo di tutti gli scrittori poi, che or si noverano in Germania, vuolsi nominar quello di Feyerbach, al quale va debitrice del suo codice la Baviera. Vanno appresso a questo l'Heeren, l'Huren, l'Henche, lo Stein seguiti da lunga schiera. Consacravan poi gli scrittori tedeschi le loro vigilie ad una parte essenzialissima della giurisprudenza penale, alla medicina legale. Ed illustravan con tante scritture questa parte bellis-

sima della scienza, che lunga opera sarebbe il nominar tutti gli scrittori commendevoli chi più chi meno nelle loro indagini ed osservazioni. Ma chiunque non contento a quanto qui ne accenno, ne desiderasse più esatto ragguaglio; io, come fece il Foderè, lo rinvierò allo Schiegel ed al Plauquet nella sua Biblioteca medica.

I giureconsulti in Ispagna, come altra volta in tutto il resto d' Europa, troppo lungamente parlaron in latino; epperò rimenar non potevan il dritto a stato di scienza nazionale, come era nei be'giorni di Roma. Conoscer le cause delle instituzioni esistenti e lo scopo con cui vennero fatte; paragonar le variazioni cui andaron soggette e le cause di esse e colpire i principî divergenti; tutto quanto insomma è dominio della storia della legislazione venne lungamente negletto nella penisola spagnuola. Epperò i giureconsulti non avvalorarono mai la scienza a segno che potesse stabilir un'armonia tra la cosa pubblica ed i sentimenti popolari. Non poteva adunque la legislazione guadagnar di pregio e di valore, e farsi nel volger degli anni grande per ajuto della giurisprudenza. Ma sopra ogni cosa opponevansi a'vantaggi che generar si potevan alle leggi dagli utili studi, i tempi e gli avvenimenti lungamente sinistri e calamitosi. Sino al cader del secolo passato gli scrittori spagnuoli non furono gran fatto diversi da quelli che erano stato per lo innanzi. Almeno trattato si fosse il dritto senza quegli abusi che per sì lungo

tempo l'avvilirono. Non che dunque si vedesse nobilitato colla chiarezza e coll'ordine, non si vide neanche fatto più grave da quella erudizione greca e latina, dalla quale pur si derivò in altre parti grandissima utilità. Che anzi sino ad oltre la metà del secolo, i nomi de'più gravi scrittori europei vi rimaser del tutto ignoti. Per la qual cosa francamente si può dichiarar che la giurisprudenza spagnuola non fu gran fatto diversa da quella che venne sì altamente dal Martino riprovata.

In quanto all'Italia poi, fra tanta varietà di stati e legislazioni, non vi sarebbe a cercar di scrittori se non fosse nel regno. Ma pure al solo leggere gli scritti del Carmignani, del Nani, del Romagnosi tanto si scopre l' eccellenza dell' ingegno italiano che più non bisognano le parole. Da'quali se già venne grandissimo vantaggio alla ricchezza della scienza, ne viene anche un argomento assai chiaro della stima che fa tuttora l'Italia intorno a'coltivatori di sì utili studi.

CAPITOLO XV.

Delle prigioni ne'diversi stati di Europa. Prigioni in Inghilterra.

Al suono della voce del Beccaria par che il sonno si rompesse di tutta Europa, e quelle carceri e quelle catene e quelle tante privazioni ed aggravamenti, onde martoriati erano i prigioni,

vennero ad un tratto in ludibrio ed abbominio. Le carceri seguitaron sempre le stessa sorte della tortura; epperò, caduto in disuetudine e poscia proscritto quell'ingiustissimo e feroce esperimento degli accusati, tosto si volse l'animo a migliorar le carceri. Ad alta voce dimandavasi che niun reato stasse senza pena; e che se dura necessità è perciò il custodir gl' imputati che non ancora i giudici provaron rei, il carcere dovesse essere il men penoso possibile ed i casi i modi il tempo dovessero precedentemente esser ponderati stabiliti ed osservati. La legge esser dovesse vigile non punitrice, prudente e non tiranna. Tutti adunque si svegliavano alla grand'opera che quell'italiano coll'eccellenza de'suoi scritti intese a far perfetta. Nè solamente della restaurazione delle buone leggi già lacere e guaste per la lunghezza de' tempi e dell'ignoranza a lui si va debitori, ma della sollecitudine, ond'ora, in grazia de'forti ed animosi principî di lui, i reggitori de'popoli volgonsi a migliorar i luoghi di custodia degl'incolpati e de'condannati. Epperò veggiamo in Prussia fondarsi una società con questo bellissimo scopo di migliorar le carceri nelle provincie occidentali della monarchia. La quale dal 1829 al 1830 di già confederata era con quella di Dusseldorf, la quale intendeva al perfezionamento della stessa opera nelle provincie del Reno. Ed una società di dame, perocchè le donne son dolci e gentili ed alle opere di beneficenza singolarmente adatte, caldamente si adoprava per

le carceri delle donne. In Baviera il molto studio che si pose nell'occupar i delinquenti con ben ordinati regolamenti; partoriva felicissimi effetti. In Norvegia cercavasi ugualmente di adempir a quest'uffizio, ed il D.r Francesco Holst, il cui debito era invigilar le carceri di Cristiania, mise a questo scopo in luce utili pensamenti. Lo stesso veniva fatto dall'Handerson e dall'Hovrest in Danimarca. Ed è pur dolce il veder una società stabilita in Russia a far l'istessa opera. Al tempo di Howard le carceri eran colà in edifizj di legno o in fondo d'antiche torri, gravi i tormenti, ed il nutrimento de'carcerati tratto dalle pubbliche elemosine e dallo scarso profitto delle fatiche di quelli. Or le carceri di Pietroburgo vennero assoggettate alla società. Così pure l'edifizio costrutto dietro gli ordini di Caterina II secondo il piano di Howard, e che erasi volto in processo di tempo ad uso d'ospedale, venne nel 1822 di nuovo convertito in quello di carcere. E con buoni accorgimenti stabilivasi nelle prigioni l'uso de'bagni e de'ventilatori, onde purificar l'aria; mercè le quali cose il numero degl'infermi in tre anni era notabilmente scemato. E le città di Cronstadt, di Arcangelo, di Vologda e di Orel han pur esse tutte le proprie società con questo scopo. E Cockrane trovava in Irtusck un'assai bella prigione nella quale i delinquenti venivan come in una fabbrica occupati. Lo stesso è per la Svizzera dove sino dal 1820 si fondavan nuove e ben regolate carceri dietro il piano della so-

cietà di Londra. E così pure è dell'Olanda e dei Paesi Bassi. Ed in Amsterdamo si ordinava una società che lodatamente adopravasi al fortunato miglioramento delle carceri. E sì che nelle carceri d'Olanda vi furon sempre giuste e sapienti instituzioni.

Nè i principî e le norme onde si travagliavan tutte queste società a sì bell'opera eran men puri delle instituzioni. Si volle che le carceri fossero scuole di buoni costumi e non di scelleratezze quali furon per lo passato; e che in esse non solo a'costumi degl'incarcerati s'attendesse, ma anche a porre ogni cura per la loro sanità. Epperò fermavasi esser dovessero sicure comode sane e luminose: esser ci dovesse una lodevole istruzione, una somma nettezza, sufficienza di cibi, decenza e uniformità di vesti, buona distribuzione di ore tra un giusto lavoro ed il necessario riposo. Ne'modi di punire le trasgressioni commesse contro alle leggi del carcere, doversi aver in mente di occupar il minor tempo possibile per raccoglier le prove e giudicar delle accuse. Nell'istruzione doversi attendere soprattutto alle continue e divote pratiche di religione, alla lettura de' buoni libri, ad un onesto conversare. Non esservi altri rigori che quelli di legge, e niun fisico patimento; non ispirar timore ma speranze; travaglio, sobrietà, isolamento produrre il rigeneramento della morale. Inspirando così abitudini d'ordine e di sommissione far si potrebbero i carcerati migliori

per quando venissero ritornati alla libertà. Così negli stati Uniti nella Svizzera e nell'Inghilterra l'insegnamento di leggere e scrivere è premio per chi dà saggio di migliorati costumi, volgendosi la pena della legge in pro dell'incivilimento. Consideravasi parimenti che per la disciplina e' fosse mestieri por mente non solo al reato, ma alle inclinazioni carattere istruzione educazione dottrina energia o debolezza de'carcerati. A tutto infine che risguardasse la natura e la condotta che tien dietro al delitto.

Dalle quali considerazioni s'inferiva la separazione ed il diverso trattamento de'prigionieri. E primamente venivan considerati quelli che da passioni o straordinarie cagioni fossero stati tratti a delinquere; pe' quali la perdita della libertà è di per sè stessa come gravissima pena. Poscia venivan quelli che per più lunghe abitudini d'ozio porgono orecchio più a'desiderj de'sensi ed al furore che alla ragione; e pe' quali voglion esser più forti mezzi di compressione. Seguiano quelli il miglioramento de'quali è inutilmente atteso, ma che tuttavia non vogliono esser negletti. Poscia eran considerate altre separazioni per sesso e per età; degli accusati da'condannati, e secondo che l'appetito delle ricchezze i sensi o l'ambizione eran cagione a'reati. Era poi in desiderio di tutti, in quanto al lavoro, che la scelta fosse in facoltà degli accusati, ma pe' condannati una fatica, qualora a patir non ne venisse la salute. De-

sideravasi da ultimo, contro l' opinione dell' Oxford, che fosse retribuita a ciascuno una parte dell' utilità. E le leggi e gli statuti così prefissi fossero pubblicati ed affissi nelle carceri. A tutte le quali cose sovrastar dovesse l'istruzione, col mutuo insegnamento; fondamento alla quale, come già dissi, fosse la religione. I magistrati eletti ad invigilare adempier non dovessero altro uffizio.

Deriva l'Inghilterra moltissimi vantaggi dalle colonie, perocchè sgravasi per esse di altrettanti nemici, i quali pur voglion condursi a più giusti sentimenti. Ma la deportazione nelle colonie è anch' essa una pena e perpetua e prolungata al di là de' limiti della legge. Or l'equilibrio e la gradazion delle pene verrebbe per essa in ogni altro regno distrutto. E confonderebbe i forzati, nè tutti rei nel medesimo grado, nè tutti inemendabili. Però in Inghilterra i soli lavori perpetui vengon convertiti in deportazione. Opinava il Fresnel che in Francia una casa di rifugio, in dove fossero tutte le industrie ed un reggimento severo, potesse tener il loco di quella pena. Il quale rifugio tornerebbe utilissimo, perchè i forzati ricadon ne' reati come necessitosi di travaglio e di sussistenza. Ma quelli che infangati son in vizî e passioni vergognose, forse che non ne sarebbero indotti a rinnegar le loro abitudini vagabonde. Villeneuve suggeriva di occuparli nelle terre da prosciugare.

Chiunque si facesse a considerar come in

Inghilterra all'apertura delle assise si stampa e pubblica dal governator delle prigioni sotto la sua responsabilità il notamento degl' imprigionati (*the crown calendar*) e sparso venga in tutta la contea; e come in esso sien distinti i condannati e gli imputati , crederebbe minori gli abusi. E considerando come è debito del gran giurì , oltre i suoi molti uffizj, di visitar principalmente le carceri e raccogliere i ricorsi , indotto sarebbe a credere che tali fossero da esser tolte a modello. Perochè ventitre cittadini tra' primi in varie epoche dell'anno trovansi costituiti in necessità di conoscere ed estirpar i vizj , pria che abbian posto radici. A malgrado di ciò, lungamente offriva ed offre l' Inghilterra spettacolo crudele di miseria e pietà in mezzo della civiltà e della grandezza.

Quali si fossero le carceri sul calar del secolo il ricaverem di leggieri dall' opera dell' Howard , il quale , mosso a pietà dall' infelice stato de'carcerati, imprese lunghi viaggi e visitò le prigioni di tutta Europa, perchè si trovassero i mezzi più acconci a por fine a tanti mali ed ingiustizie. E sì che era quello il tempo appunto in cui le massime più umane venivan predicate per migliorar la legislazione penale. Nelle carceri inglesi ei vide confusi debitori, condannati ed imputati , maschi e femmine, giovani e vecchi poltrir nell'ozio e nella miseria. E soprusi e crudeltà d' ogni maniera notò commesse da' custodi , di tal chè i ritornati a libertà venivan ritenuti in carceri sin-

chè non avesser loro pagati taluni infami dritti. Nè a' custodi nè ad altri uffiziali qualunque, salvo nelle prigioni di Londra, era dato salario di sorta. E tenean perciò aperte nelle carceri bettole, nelle quali era permesso a' cittadini di venir a gozzovigliar co' carcerati. Dal che quanto scandalo e danno ne venisse, e quante turpi estorsioni ne dovessero seguire niun è che nel vegga. E questi abusi gravissimi eran pure nelle case di correzione (*brindwells*) e forse maggiori; chè niuna cura ne prendevano i magistrati. In carceri poi fabbricate in siti niente sani e tali che l'aria a stento vi penetrava, giacean gl'incarcerati legati a durissime catene sino al tempo delle assise. Le quali in talune contee si tennero dopo tre anni. Finalmente l'Inghilterra stimò potersi giovare de' consigli dell' Howard, e decretavasi una casa penitenziale, dove i rei fossero divisi, ammaestrati nelle arti, istruiti nella morale. Ma e' non furon che parole; perchè il comitato che venne all'opera deputato, pe' proprj dispareri, fè che sì bella disposizione restasse senza frutto. Ma già davasi opera alla prigione di Liverpool, la quale è tuttora tenuta una delle migliori d' Inghilterra. Ma quali che si fossero le cure instancabili d'allora in poi praticate, son le carceri inglesi in gran parte, come or verrò esponendo, in assai misera condizione.

Vecchi edifizj e malsani, comechè di tempo in tempo restaurati, in Glascow ed Edimbourgo

tengon luogo di carceri; nel resto della Scozia è assai peggio. Lo stesso è dell'Irlanda; e solo nel 1779 costruivasi in Dublino una carcere divisa in due quartieri, pe' due sessi, con due cortili ed altrettanti pozzi. Ma una bella emulazione da più anni è svegliata, mercè alcune società, le quali non perdonano nè a fatiche nè a dispendj per conseguir lo scopo di migliorar le carceri. In quanto all' Inghilterra vi ha censettanta giurisdizioni locali, sotto l'autorità delle quali son censessanta prigioni e sedicimila carcerati ad un bel circa. E di molti e gravi mali quelle carceri d'ordine inferiore vengono ed a ragione accagionate. De'quali il primo è il difetto di spazio; che in loco assai angusto son debitori e rei, dementi e ragionevoli, sani ed infermi e per sino i sessi si veggon confusi. Per la qual cosa una cella di sette piedi larga, lunga dieci ed alta nove e costrutta per un solo, capir si vide ben cinque persone (1).

In altra contea si videro tre dementi che eran da lunghi anni chiusi con ventotto altri prigionieri in una carcere stessa. E si legge nella relazione de'commessarj della società delle prigioni un altro misero esempio di tre fanciulli, accusati d'aver rubato una focaccia, i quali vennero chiusi per cinque mesi in mezzo a scellerati della più iniqua natura. Poscia vennero assoluti; ma quali profonde tracce non avran dovuto lasciar nel loro animo la ricordanza

(1) *The fithe report of society of prisons discipline: 1823.*

e gli esempj di quel soggiorno? Nè tutti quì si ristringono i mali di quelle carceri di giurisdizioni locali. Imperocchè, mal sicure essendo, egli è forza tener abitualmente i prigionieri con catene di 10 a 14 libre infisse a terra. Per la qual cosa accusati o condannati, non è dato loro altrimenti sorgere che sedendo. In presso che tutte le carceri coricavansi sulla paglia, non venivan lor rinnovati gli abiti; e mancando di cortili, respirar non poteano un' aria pura. E poltrivan nell' ozio; perocchè veniva negletta la loro istruzione, e mancavan in talune perfino i cappellani. E tali gravissimi inconvenienti si generavan per molte e gravi cause. Delle quali la prima è il ritardo de' giudizj, potendo un innocente per semplice denunzia venir gittato in una carcere per molti mesi. Imperocchè la legge provvidissima dell' *habeas corpus* non torna a vantaggio che solamente di coloro che han molto danaro onde far sicurtà. Non men grave cagione è il gran numero delle carceri di giurisdizioni locali, e la mancanza di mezzi a mantenerle. Se ne contavan ben 40 dipendenti di giurisdizioni locali (*bourough gaols*) sottratte all'impero del governo. Il qual rispettivo essendo verso antichi privilegi, si astiene dall' apportarvi altrimenti riparo e confida che ciò facciano le autorità municipali.

Nè men crudele è la mancanza di uniformità nella disciplina, perchè v'han trattamenti in alcune assai duri pe' prevenuti, che in altre son

miti e dolci pe' condannati. Nè più equo scorgesi il ripartimento del nutrimento de'castighi e del travaglio. Così in Levves, ad esempio, un carcerato veniva costretto a travagliare al molino, (*tread-mill*) e ad ascenderne i gradi sino a 6,600 passi per giorno. E questa, che è pur una pena contro l'umanità ed alla quale astringer non si vorrebbero nè anco i forzati, in Ipsovvich obbliga sino a 7,450 passi; in S. Albany 800, in Bury 8,950 in Cambridge di 10,775, in Durham di 12,000; sino a 13,000 per giorno come in Brigton, Guilfordt, Reading avviene. E come il ripartimento del travaglio è in arbitrio de' carcerieri v'ha una differenza, non che notabile, stupenda. Evvi poscia un'altra differenza nel numero de'passi dall'està all'inverno. Così in Lancaster Warwich e Hertford ogni prigione è astretto a farne 17,000 per giorno nell'està ed 11,500 nell'inverno. Locchè forma una differenza di 7 ore in està e 5 in inverno. La media de'passi in 60 carceri, dove è introdotto il *tread-mill* è di 10,000 in està, e 6,260 in inverno; quello del tempo di 6,15' in inverno, e 8,48' in està. Nella casa di correzione per le donne di *Goldblatl. fields*, (*middlesex*) la durata è 6 ore in està e 4 in inverno; in questa si forniscono 3,300, 4,950 in quella. La qual differenza dell' està e dell' inverno avvien dal non consentir lumi nell' interno delle carceri. Il perchè nell' inverno gl'incarcerati giacciono per 15 ore alla rinfusa nella oscurità e nell'ozio. Nell'està hanno ap-

pena nel calore della stagione un istante di riposo a 10 ore di assidue fatiche. Perlochè venia calcolato essere il tavaglio tre volte più penoso nell'està che nell'inverno. J. Cox. Hippesley in un'opera sopra il travaglio nelle carceri il rappresentava come micidiale pericoloso ed avvilitivo. Ed i cerusici d'una carcere di Brixton confessavan come dal moto stesso della macchina (*tread mill*) venissero avvertiti, quando gl'incarcerati venivano insensibilmente a perdere il polso; sì che tosto doveano correre in loro ajuto. A questi tanti, per certo gravissimi mali, vuolsi aggiungere quelli che in tali carceri lontane della metropoli e tolte perciò agli sguardi del pubblico ed alla vigilanza del governo, nascon dall'arbitrio e dalla negligenza.

Sin dal 1777, visti i luoghi di pena e di custodia a sì infelici termini condotti, quell'alto spirito di G. Bentham proponeva di migliorar la sorte degl'incarcerati, astringendoli bensì al lavoro, ma tale che la lor prigionia ne fosse fatta più mite, e più miti e dolci i costumi. E questa chiamava il Foderè *bella e commovente idea ai successori dovuta dell'immortale Penn ed a' Quacqueri che dagli Stati Uniti recavansi in Inghilterra.* Ma e' non fu che progetto. Finalmente meta divenne delle discussioni del Parlamento Brittannico, e nell' anno quarto del re Giorgio IV l'atto delle carceri (*geol act*) per la prima volta intese a migliorar la sorte de'prigionieri. Con esso proscriveasi dover gl'incarcerati andar divisi secondo

il sesso la condizione e la natura del delitto; ogni communicazione essere interdetta. E primamente esser doveano i debitori insolvibili; poscia gl' imputati; indi i condannati per delitti (*mis demeanors*); da ultimo i *fellons* o quelli per misfatto. Esservi dovea per ciascuna divisione una sala comune pel giorno; un cortile a passeggiar e prender aria; ed una cella per ognuno durante la notte. Le donne venir doveano confidate alle cure di alcune indicate col nome di matrone. A tutti si fornissero i mezzi di travaglio; volontario per gl' incolpati, necessario pe' condannati; le pene si restringessero a scemar il cibo, volgendone il costo alle spese delle prigioni. Vi fossero finalmente le scuole per tutti i carcerati; imperocchè, essendo i delitti assai comuni là dove regna l'ignoranza, l'ozio corrompe quelli a'quali avanza ancor qualche ombra di virtù. Di tal che le carceri producono assai spesso nuovi colpevoli da punire, lo che è appunto l' opposto di quanto si propone ogni buona legislazione. Per l'adempimento di tutte queste cose prescriveasi che gli sceriffi in ogni tre mesi dovessero dar un ragguaglio degl'incarcerati delle contee, le cause de' reati, il modo onde vennero ripartiti, i travagli cui furono addetti, i costumi finalmente e le malattie. Dalle quali cose, stimavasi, si sarebbe venuto in chiaro della loro condizione morale e fisica e del reggimento cui venir dovessero soggettati.

Ma di tanto provvida legge non cominciò

l'osservanza prima del 1823, e solamente in quelle case di correzione e carceri soggette inmediatamente al governo; le quali erano al numero di 145. Ed ecco quale ne era lo stato dal 1823 in avanti. Nella Scozia v' eran 100 carceri, delle quali in 23 soltanto erasi praticata la divisione, ma in modo assai imperfetto. In Inghilterra eran 418 delle quali nel 1826 se ne contavan di già 86 regolate a norma della legge del 1823. Nelle 332 rimanenti, abbandonate alla vigilanza delle autorità locali, aboliti non erano i ferri e la frusta; ed in 19 rinserravansi tuttora i dementi.

Sul cader dell'anno non si era ancor ricevuto alcun documento di quelli richiesti dalla legge di 39 carceri, di altre eran giunti incompiuti. Non erasi stabilita la divisione che in sole 65, perocchè in altri luoghi il poco spazio e l' insufficienza dei mezzi pecuniari fatto avea sì che l'esecuzion della legge diventata fosse difficoltosa in alcuni, impossibile in altri. Per la qual cosa le divisioni della legge vennero limitate a tre sole, essendosi riunite le due classi de' condannati. Accaduto era per lo contrario in altre ricche contee, quali Glocester e Dorcester, che allargate si fossero sino a 10 ed a 13. Nè meglio per le stesse cause si era provveduto al modo onde gl' incarcerati avessero ciascuno una cella. Imperocchè in ventidue carceri di contee non si contavan che 1,063 celle, e 3,985 incarcerati. Per la qual cosa andavan ripartiti a un di presso tre per ciascuna cella. Di 145 case

di custodia se ne contavan 27 prive d'ogni qualunque mezzo d'istruzione. Riunite tutte quelle delle giurisdizioni locali non si contavan che 6 sopra 10 nelle quali agl'incarcerati venisse data occupazione. Ben questo è vero che notato veniva un grande progresso nel 1825, contandosene 1 sopra 7; e nel 1833 il numero degli addetti al travaglio sommavano a 64 sopra 100. E le donne venivan addette ad imbiancar e stirar le biancherie degli stabilimenti; gli uomini a'mestieri sedentarj, i condannati a' travagli forzati (*tread-labour*) rompendo pietre per le strade, macinando del grano pe' molini a braccio, o girando finalmente nel molino (*tread mill*). Imperocchè vuolsi notar come i forzati in Inghilterra non vengon cacciati ne'bagni, ma custoditi nelle carceri. E i carcerieri astringono al *tread-mill* indipendentemente tutti qualunque sia l'età il sesso e la condizione. Perocchè, a norma delle antiche leggi, i condannati solamente vengon nutriti dallo stato; ogni altro, qualora manchi dei mezzi, astretto viene al travaglio o gli vien tolto il nutrimento. Per la qual cosa accade che taluni, i quali poscia vengon dichiarati innocenti, si trovino ad estremi termini condotti. Coll'atto del Parlamento *sulle carceri (geol act)* si provvide segnatamente a distruggere quest'abuso.

Così pure leggi assai più antiche del Parlamento vietavano di frammischiar cogl'incarcerati i mentecatti. Ma la mancanza di luoghi adatti costringe i magistrati delle contee a violar la leg-

ge. Epperò nella carcere di *Calmford* si vedean nel 1823 due dementi chiusi l'uno dal 1793, dal 1810 l'altro. Due fanciulle parimenti stolte vennero per 10 anni confuse nelle carceri di *Horsham*. E la deputazione della società per le carceri, ragionando intorno a quest'abuso, non dissimula esser ordinario in tutte le carceri delle contee. E così pure grandissimi vizj per l'insufficienza de'luoghi si scorgono nelle carceri di Londra. Non però retribuivansi all'amministrazione delle carceri di Newgate grandissime lodi. E come degna veramente di grandissime lodi additavasi la carcere penitenziale di *Millbank*, la quale aprivasi non prima del 1816, in grazia dell'ordine e della nettezza che vi regnava. Di essa abbiamo in Buxton un bello ed esatto ragguaglio. Un nuovo carcere costruivasi in Dublino sin dal 1779, diviso in due quartieri pei maschi l'uno per le femmine l'altro. Ma nell'Irlanda in onta alle buone leggi eran gli stessi abusi e disordini che nelle prigioni d'Inghilterra. In Londra, più che in ogni altra parte, la reclusione dei vagabondi, il numero degl'incarcerati nascente dal ritardo delle processure, son le cagioni per cui sì lentamente si proceda nella via de'miglioramenti. Universalmente poi la giustizia procede con assai di lentezza e senza uniformità di sorta. Epperò in Londra l'intervallo tra le assise è di sei settimane, mentre che nella più parte delle contee è ben di sei mesi, ed in talune altre non si raccolgono che una sol volta l'anno a Pasqua. Dalche

ricavasi essere un incarcerato in Londra dopo un mese, altro dopo un anno di carcere giudicato. Così accadde nel 1823 che in Norwich un fanciullo, falsamente accusato di furto d'un cappello, subì un anno di prigionia innanzi che gli venisse fatto di mostrar la sua innocenza. Per la qual cosa portavasi opinione in Londra che di tutti gl'imprigionati, all'infuori di quelli della metropoli, un sesto a un di presso subir non può giudizio di sorta prima di 6 ad 8 mesi; e che la metà di essi subisce innanzi tratto una prigionia di 3 a 6 mesi.

Un assai grave male ancora è la incarcerazione de' vagabondi, come già dissi; i quali coi loro vizj ed indolenza spargono ne'luoghi di loro custodia il disordine e la malsania. I poveri sostentati dalle parrocchie, ove sian rinvenuti fuori del domicilio, vengono imprigionati per un mese e poscia rimandati alle parrocchie. Tali incarcerazioni dal 1820 al 1823 sommarono a 48, 350; semila ad un bel circa in ciascun anno; numero uguale a quello delle incarcerazioni per tutti i delitti. A tali fatti io non farò chiose: perchè la maraviglia può qui tener luogo d'ogni men benigna censura. Le proporzioni degli arresti sono stati dal 1823 al 1829 sempre progressive; ed eccone la prova. Nell'Inghilterra e P. di Galles ve ne furono nel 1823 12,263; nel 1824, 13,698; nel 1825 14,437; nel 1826, 16,164; nel 1827, 17,921; nel 1828 16,564; nel 1829 18,675.

Ma se abbominar dobbiamo tanti vizj e mali

gravissimi, con libero animo altamente dagl' Inglesi dannati, veggiam però ad essi seguir le cure e gli sforzi del governo e de'privati pel miglioramento delle carceri. E bisogna dir in primo luogo d'un sesso cui la natura par che abbia creato ad addolcir le umane miserie. Una folla di dame prese da immenso amore di carità formavano una società pel sollievo ed il miglioramento degl' incarcerati. Ed a tutto potere si studiavano ad operare in essi ogni maniera di morali benefizj. E con amorevole pazienza e molto successo li promovevan soprattutto nelle donne chiuse in Newgate o trasportate alla N. Olanda. Una donna di sublime pietà fu la prima a darne l' esempio. Desiderosa di porger sollievo alle donne rinchiuse in Newgate, ardì penetrarvi; e tosto si vide accerchiata dallo spettacolo crudelissimo della fame, della miseria, della disperazione. Non sgomentita nè spaventata da vista tanto piena d' orrore, moltiplicò le sue visite, e larga essendo di limosine e di consigli e d' insegnamenti, giunse finalmente con infinita pazienza a porre ad effetto il suo generoso disegno. In breve tempo quella carcere in dove non eran che madri accerchiate da figliuoli nudi e spiranti e donne licenziose, e chiedenti limosina all'inferiate, e disputandosene il frutto con ferocia; si vide sorgere nettezza ordine disciplina applicazione. Vi furono ammonitrici preposte ad ogni dodici, che vegliassero i lavori; una matrona che le sopravvigilasse tutte. Si videro tosto lavorar calze e

filare, e cucire, e legger la scrittura e recitar tutte insieme due volte il giorno le preci. I magistrati, che increduli avean opposto ostacoli al buon volere di quella donna pietosa, ordinavan che le regole stabilite in Newgate dalla Fry, divenissero generali per tutte le prigioni. E molte donne vennero ad unirsi alla Fry, e perseveraron nel generoso e cristiano proposito; la società di esse colle incessanti sue cure non lascia di correggere i guasti e corrotti costumi delle incarcerate. A questa società tien dietro un' altra stabilita nelle contee; la quale non ributtata da alcun pericolo o fatica opera parimenti mirabili cangiamenti ne' costumi ed impedisce segnatamente le recidive. Ed a questo bellissimo scopo intende ancora una società di Quacqueri.

L'uomo che s'accosta al termine della sua prigionia vien preso da una estrema agitazione, onde spesso è alterata la ragione e la salute. Ma non appena vien fuori pieno di gioja, che si vede rigettato, disprezzato, privo di mezzi di ogni sorta. A questo bisogno d'una transizione tra la libertà e la prigionia si stabiliscono i refugj. Ed avvene uno *(temporary refuge)* in dove si raccolgono sin a quando non abbian trovato sussistenza; e nel solo 1818 contava non meno di 2,893 liberati.

La prima società a questo fine venne stabilita in Londra nel 1805. Seguì a questa un'altra nel 1823 a Westminster ed una nel 1825 pel rione di Jurrey. Così pure si vide una in Dublino nel

1825 per 36 donne; ed era presso a fondarsene un'ancora per gli uomini. E di quelle pe' fanciulli o delinquenti o abbandonati fu pure così; che la prima venne fondata nel 1788, e contava 200 fanciulli; e ad essa nel 1824 seguì in Westminster una seconda; e nello stesso anno in Chelsea e collo stesso scopo se ne fondava una di donne. E di tutti questi abbandonati o delinquenti provvedesi alla istruzione, e si collocano come meglio torna acconcio nella casa di refugio. E mille esempj notabili di miglioramenti si additano, essendosi notato la più parte degl'imputati, e spesso anche dei condannati, essere fanciulli privi di famiglie o da parenti abbandonati.

Più agevole cosa fu generar di miglioramenti e devenir alle legali separazioni tra le donne; però che sempre in minor numero. Intendendo ad ovviare a'mali d'una lunga prigionia mille rimedi si andavan investigando. Esaminavansi diversi modelli di carceri: e nel 1823 di 96 soli 18 stimavansi adatti alla circolazione dell'aria, alla separazione de'prigionieri ed alla vigilanza de'custodi. E segnatamente raccomandavasi per le costruzioni l'ordine de'piani circolari a linee convergenti. A disbrigar sollecitamente le cause suggerivan lo stabilimento d'un numero di giudici maggiore di quello che non è, essendo soli dodici che hanno stanza in Londra. E venivasi poscia consigliando a'magistrati di estendere i beneficj della legge dell'*habeas corpus*; e d'elargir gl'incarcerati talvolta, come-

chè mancasse la malleveria. Ma qui vuolsi notar che in un regno in dove le leggi preventive son presso che nulle, sarebbe un metter così a continuo ripentaglio la pubblica sicurezza con uomini diventati più pericolosi scorgendosi indiziati. Consigliavasi parimenti di non custodir i vagabondi se non fino a quando venuto fosse il tempo del loro trasporto. Ma noi portiamo opinione il rimedio il più adatto esser la fondazione delle colonie, come ne' Paesi Bassi, in dove i vagabondi eran ridotti come 1 a 1000.

Il numero degl'imprigionàti in Inghilterra era, venuto il primo gennajo del 1823, di 11, 378; nella proporzione di 1 sopra 1000. A 3,000 sommavan i forzati sopra i pontoni stanziati in diversi posti. Fra i ragguagli autentici rinvengonsi due relazioni del M. Copper soprintendente dei pontoni, dove son custoditi sino al punto del loro bando. I quali pontoni son 10 sorti in Portsmouth, Sheersost, Chatam, Wolewich, Plymouth, Deptford. In gennajo del 1829 si numeravano 4,185 condannati; dopo il qual tempo ve ne arrivarono ben altri 4,230; de'quali 1,672 non giungevano o appena a compier i venti anni. Di tutti questi condannati 3,600 ne vennero esiliati nelle N. Galles del sud, e in Wan Diemen; e notavasi esservi un'eccedenza di 800 condannati sull' anno precedente. De'rimanenti, 392 stati eran liberati, 7 eran fuggiti, 158 morti. Venuto il gennajo del 1830 ve ne arrivarono ben altri 4,250. Un piccol

numero di essi occupati come artigiani, stimavasi potesse guadagnar 43 soldi francesi al giorno; ma la più parte come mano d'opera non più di 31. Epperò il guadagno del loro travaglio superava le spese del loro mantenimento. Durante i primi 6 mesi del 1829 essi guadagnarono 791,150 franchi, e le spese del soprintendente in altri 940, 650. Stanzia un altro pontone nelle vicinanze di Dublino con 350 condannati e 700 altri travagliano intorno alle fortificazioni delle Bermude. Ma le spese superavano il valore del travaglio, perocchè le spese ammontavano a 31 lire per ognuno.

CAPITOLO XVI.

Delle prigioni in Francia in Germania ed altri Stati.

Le carceri osservate dell'*Howard* in Francia non eran niente migliori di quelle delle Isole Brittanniche. Ed in molte si vedean praticate sotterra quasi tante orribili caverne; e per lo più i carcerati, le mani i piedi ed il collo incatenati, giacevan coperti di cenci e divorati dalla fame. Tali eran soprattutto quelle della Fiandra e segnatamente quella di Lilla; tali quelle che vedeansi a *Bordeaux*; e tale pure quell' *Abbadie* in Parigi, dove in sei piccole camere sotterra eran sino a cinquanta infelici insieme. Ben provvedeasi sin dal 1783 ad abbatterne alcune, quali furono quelle

dello *Chatelet* e di *fort l'Eveque*, spaventevoli tanto da non potersi immaginare. Eravi poi sia dal 1753 fondata una compagnia, che provvedea in ogni settimana i carcerati di camicie e di panni. Ogni prigione avea una *dama della carità* che andava in giro procacciando loro ogni sorta di soccorsi. E frequenti eran pure le visite de' magistrati nelle prigioni per udir le querele de'carcerati, pure, ammalgrado di tutto ciò, eran le carceri in Francia quasi tutte orribili e paurose. Ma dal cader dello scorso secolo poteasi con maggiore agevolezza venir praticando in esse i desiderati miglioramenti.

Più agevolmente che in Inghilterra si poteva in Francia. Perocchè non vi si veggono corporazioni e privilegi, diversità di costumi e vecchie leggi; ma conformità in tutta l'amministrazione. Epperò i soli ostacoli esser potevano finora i pecuniarj. E non ferri nè fruste, avanzi di barbarie, veggiamo in Francia oggidì, ma ugualmente che in Inghilterra tutti gli altri abusi ed inconvenienti vi si scorgono, generati dalla insufficienza di danaro o di luoghi. E vi si veggono sulla paglia confusi imputati e condannati; i delitti d'ogni sorta e le condizioni. E così pure in buona parte de'Dipartimenti, mancando luoghi adatti, i ragionevoli co'dementi, i sani cogl'infermi. Ed in Francia come in Inghilterra c'imbatteremo in quel gravissimo inconveniente de'vagabondi incarcerati a beneplacito della polizia, lungamente cogl'imputati d'ogni sorta confusi. E lo stesso è pure pel ritardo della giustizia che partorisce gli stessi effetti, comunque più pronta e regolare del-

l'Inglese d'assai. Epperò le assise vengon riunite una volta in ogni tre mesi; salvo il caso d'un lungo procedimento pel quale sia d'uopo tramandar la causa alla sessione seguente. Ma non langue in carcere un prevenuto oltre due o tre mesi ordinariamente. Sonovi poi in Francia i bagni, i quali al dire del P. Rossi, altro non sono che orribili nascondigli di bruti a viso umano; arena ove la pubblica forza non altrimenti si mostra che con forza brutale.

Ma tanti inconvenienti non derivano già dalle leggi colle quali si ebbe anzi sempre in animo di arginarli. E prima ancora della nuova legislazione penale molto vegliato si era perchè i carcerati non avessero a patir estorsioni e soprusi. Or per le nuove leggi vien dichiarato non doversi confondere il colpevole coll'incolpato: e tutti i rigori usati negl'imprigionamenti o nelle esecuzioni di pene o nelle prigionie, all'infuori di quelli per la legge autorizzati, doversi considerar come delitti. Ponevasi mente ancora alla velocità de' giudizj; epperò statuivasi esser proprio ed obbligato uffizio d'ogni giudice istruttore di ragguagliare i tribunali, almen una volta in ciascuna settimana, di tutte le cause per le quali gli è devoluta l'istruzione, perchè quelli possono statuir se far si possa luogo o pur no a nuova istanza. E quando inviar si dovessero le cause innanzi le assise, fossero queste obbligate a tener modo che in tre giorni al più tardi dal rapporto del procurator generale, si pronunzii se esistano o pur no prove ed indizj contra agli accusati per

un fatto qualificato dalla legge come delitto. E per ovviar al male gravissimo che un incolpato giaccia lungamente in carcere ed al tempo stesso che la pena tenesse dietro immediatamente al reato, statuivasi che l'adunanza delle assise dovesse accader in ogni tre mesi e più spesso ancora, se fosse mestieri; nè potersi disciogliere, se non prima tutte le cause fossero terminate. Scorgesi poscia l'opportunità di molte altre belle considerazioni, perocchè si fermava dovervi essere separatamente da quelle per le pene, una carcere in ciascun comune per gl'incolpati; ed una di *detenzione* ne'luoghi di corte d'appello per coloro contro a'quali fosse stato emesso un ordine d'incarcerazione. Sono poi dalla legge designati i prefetti ad invigilar perchè nulla manchi di quanto giovi alla salubrità e nettezza; epperò volle la legge che fossero tenuti a visitar le carceri una o due volte in ogni anno. Singolar uffizio poi del Procurator Generale d'appello è di visitar la casa di giustizia per ogni sessione. Corre poi l'obbligo ad ogni Prefetto di visitar almeno una volta in ogni mese le prigioni e le case di giustizia, perchè sian preservate da tutto ciò che lor possa nuocere e massinamente il nutrimento e la nettezza. Con gelosa cura si volle anco che i condannati alla prigionia venissero occupati ad un travaglio di loro elezione; e che del prodotto di esso parte servisse allo scopo di farne loro un peculio per quando venissero elargiti, parte al mantenimento delle prigioni. E si prescriveano ancora altre carceri per le semplici pene di poli-

zia pe' reati militari e di maestà. Ma a scansar il pericolo di veder languire lungamente gl'incolpati, praticasi in Francia una singolar preveggenza nell' ammetter le accuse. A qual fine scorgiamo che nel 1826 de' discaricati da' tribunali correzionali, ve ne avean 7,575 i quali trovavansi prima imprigionati; come pure ve ne avea 828 sopra i 1,242 discaricati dalle camere d' accusa. Così pure nel 1827 di quelli assoluti nelle camere di consiglio ve ne avea 7,540 ch'eran detenuti, e 903 su quelli assoluti dalle camere d'accusa. Nel 1828 eran assoluti nelle camere di consiglio 7,334 che si trovavan nelle carceri, ed 886 dalle camere d'accuse. Nel 1829 8,733 imprigionati vennero assoluti dalle camere di consiglio e 719 dalle camere di accusa. Una maggior celerità, e tale che non erasi per lo innanzi ottenuta, notavasi negli anni susseguenti. Epperò nel 1832 le camere di consiglio emetteano ordinanze ne' tre mesi dal reato nella proporzione del 91 sopra 100, e di 73 nelle camere d'accusa. Le corti d'assise ne'sei mesi dal reato giudicavano 66 accuse per 100, e sino a 69 nei reati politici; e non vi ebbe che solamente 9 sopra 100 che fossero giudicati più di 6 mesi dopo il loro arresto. I tribunali correzionali giudicavan ne' 3 mesi dal reato 92 sopra 100, e le corti e tribunali d' appello 76 ne'due mesi dall'appello. E de' prevenuti incarcerati durante l' istruzione, più della metà, 56 per 100, vennero tenuti in carcere per meno d'un mese. Numeravansi nel 1828, 159 prigioni ristaurate e meglio ordinate;

ed erasi nella determinazione d'immegliarne ben altre 25. Ed era chiaro che si procedeva nella via di grandi miglioramenti e n'era testimonio il numero de' prigionieri. Perocchè in tutte le carceri de'dipartimenti nel 1818 sommavano a 2,386; dei quali 9,378 condannati. Nel 1823 ascesero sino a 30,889 colla proporzione di 1 sopra 100 ed eranvi ben 10 mila forzati. Nel luglio del 1826 non eran che 15,800, de'quali 2,650 condannati. Nelle carceri di Parigi v'eran 116 prigionieri de' quali 8 eran donne, e 14 che avean ottenuto commutamento di pena. Nel 1828 i prigioni del dipartimento della Senna eran 4,171 de'quali 2,367 eran donne. E chiaro testimonio di grandi miglioramenti era pure il veder ordinate le società allo stesso modo che in Inghilterra. In Parigi nel 1825 stavasi dietro alla costruzione d' una nuova carcere secondo il sistema adottato dalla commessione di Londra. Ed universalmente conveniasi in quest'opinione che le carceri diventar potessero scuole di costumi. Epperò attendevasi ad ordinar un miglior reggimento di vitto e d' istruzione, soprattutto religiosa, promettendo ricompense a' più assidui negli esercizj stabiliti. In onta però a tutto questo ne' dipartimenti di Aisne, Nord, Pas de Calais e Somme non vi avea che tre carceri in tollerabile condizione ed eran queste. La casa di deposito di Willars-Coterets con otto o novecento indigenti di ambo i sessi, nella quale il modo di travaglio dimandava essere migliorato. Seguivano a questa la casa di giustizia di Laon, e quella di correzione di

Aisne con 176 incarcerati distinti per sesso. E ve n'eran ben altre nove in assai cattiva condizione in quanto alla nettezza la salubrità ed i partimenti. Nel 1826 se ne contavan 5 in istato di miglioramento, e tre suscettive che eran di grandi riformazioni. Son tutte le altre senza cortili, prive di luce, angustissime, cominciando da Bicetre e S. Pelagie a quella di Roanne, S. Lò, e tutte quelle del dipartimento dell' Indre. In quella di Remiremont in tre stanze di nove metri larghe e lunghe dodici furon talvolta 97 prigioni. E per estorquere confessioni si tenne taluno nelle segrete 372 e fin 552 giorni.

Le carceri nella Svizzera non eran al tempo d' Howard quali si veggono a dì nostri, in cui ve ne ha pure alcune condotte a grande perfezione. Si scorgevan le catene, ed a' rei di gravi reati ponevasi un cerchio di ferro al collo e nettar dovean le strade, ed in ciò anche le donne adoprate. Gli altri attendevan a tessere a filar lane o ad altri lavori posti di poi in vendita. S' invigilava che attendessero alle cose di religione. L'esempio della prigione penitenziale di Pensilvania e poscia d'Inghilterra fece che anche in Ginevra ed in Losanna si fondassero due prigioni della stessa sorta. Quella di Ginevra venne edificata nel 1820 secondo le idee del Bentham, a due piani ed in forma semicircolare con quattro dormitori, quattro officine destinate al lavoro, con a fianco le corti dove passeggiano i carcerati nelle ore di ricreazione. Ciascun dormitorio partito in celle; evvi un'infermeria, una cappella, e due scale l'una pe'car-

cerati, l'altra per gli uffiziali, a scanso di comunicazione. In esse vengon rinchiusi i condannati (de' militari in fuori che abbian commesse colpe durante il servizio) a pene criminali; dalla prigionia di tre mesi in avanti. Gli ordinamenti onde son rette son fondati su' principî riconosciuti come utilissimi. Quindi la divisione secondo la natura de' reati, l'isolamento durante la notte, il silenzio rigoroso, il vestire uniforme, il divieto de' giuochi e de' liquori, il divieto di dare o ricevere, di metter ferri, di percuotere, d' usar modi ingiuriosi. Il giorno, meno le ore del pasto e di recreazione, è consumato nel lavoro elettivo. Il frutto n'è partito in metà allo stabilimento, in un quarto a' prigionieri, e nell' altro a peculio da provveder a' bisogni nell'uscir di prigione. Il pasto diviso in tre parti; i cibi semplicissimi e la quantità in ragion dello stretto bisogno. Le regole stampate sono affisse; e son pene il carcere solitario, la riduzione del cibo, e ne' casi gravissimi, i ferri. Niun castigo applicato se non per comandamento de' tre consiglieri che presiedono all'amministrazione. La buona condotta, della quale è registro esattissimo, è premiata del passaggio da una ad un' altra delle quattro classi in cui son divisi. A' più meritevoli si può menomar la pena, e conceder anco la libertà. Ma nè questa si può chieder, se non compiuti due terzi della pena, nè concederla che un comitato al quale presiede un magistrato de' primi dello stato. La delibera-

zione vien letta a' prigionieri e trascritta in un attestato che si dà al liberato.

La carcere di Losanna ha presso che le stesse regole; aggiungo solo alcune particolarità che parimenti concorrono al fine del miglioramento de' colpevoli. Costrutta dietro i migliori modelli, fu cominciata nel 1822 e si compiva nella metà del 1826. Il mestiere del tessere vi è più comune e tende meglio che ogni altro allo scopo. Segue quello del calzolajo e poi quello del giardiniere; vi si fila, s' intrecciano paglie da ciascuno nella propria cella, regnando un ordine ed una nettezza mirabile. Nel luglio del 1827 v' eran ottanta prigionieri de' quali ventisei donne: di quindici impiegati undici nudriti dallo stabilimento. Il peculio de' prigionieri ascendeva sino ad otto franchi per ciascuno in ogni mese. Ma usciti da questi cantoni non c' imbatteremo più nello stesso sistema, nè altrove veggonsi sparse le case penitenziali. Nè il lavoro continuo, nè le regole severe in quanto spetta alla vita animale, nè il silenzio serbato con rigore, accompagnato dalla dolcezza nel trattamento, si osserva nelle altre carceri d' Europa.

Non si vedevano in Germania al tempo d' Howard nè carceri sotterra nè orribili, e per maggior nettezza eran fabbricate in riva a' fiumi, ed avean cappelle pe' divini uffizj. Ma usati vi eran feroci tormenti, ed avean i carcerati scarso pane e provveder dovean coll' elemosine e il lavoro ai

loro bisogni. E notavasi in Amburgo che lo stesso custode era il carnefice. In Manheim davasi al carcerato il *buon arrivo* e la *buona uscita*, e questo era che metteasi in una macchina dove non potendosi più muovere gli veniva ministrato quel numero di battiture che fosse stato in piacere del magistrato. Quali sian ora in molti luoghi di Germania il potrem di leggieri ricavar da questo, che la prigione di Wolfenbutel, non certo la più grande di Germania, contava ne' principî del 1826 145 prigionieri; de' quali 108 condannati ed era un edifizio in due parti diviso, vecchia sdrucita l'una, nuova l'altra; ma priva d'aria ed in assai cattiva condizione. In essa non separazione per reati; ed i carcerati a quattro o cinque in ogni stanza e fanciulli misti a vecchi di perduti costumi. Per la qual cosa poco pro vi facea l'istruzione che loro veniva impartita. Forzati e condannati a pubblici lavori con catene a' piedi ed al collo, legati la notte e sopra nude tavole. Principal cura nettar le strade; viventi peggio pel nutrimento, avendo solo pane ed acqua; ma meglio di quelli che avean vitto caldo, mercè le elemosine dell'altrui pietà. E siccome si notava che pochi eran gl'infermi, se ne inferiva che gravi e penosi esser non dovessero i lavori. Osservavasi un tal qual ordine e nettezza, all'invigilatore concesso era l'arbitrio, degno d'ogni riprovazione, di far ministrare quel numero di battiture, che fosse in suo piacere.

Sin dall'epoca d'*Howard* distinguevasi nella

Fiandra Austriaca la prigione di *Gand* fatta dagli Stati fabbricar con ottimo disegno, e retta con ordinamenti maravigliosi. Un edifizio ottangolare, a quattro piani e tutto a volta, con lunghi corridoi ed infinite cellette, con quattro cortili ed uno nel mezzo con vasca grandissima dove lavavansi i panni de' carcerati. Provvedeansi questi di tutto, e attendevano in alcune ore del giorno al lavoro, alle preci; proibiti eran i giuochi, proibito il chieder l'elemosina, proibito il vino ed i liquori forti. E molti eran gli altri sapientissimi regolamenti tuttora in vigore in quella carcere. Le prigioni d'Olanda eran migliori e rette da instituzioni assai savie e giuste. Sommo era l'ordine, la nettezza; vestivano i carcerati d'un abito uniforme, eran ben nutriti, ed occupati a regolari lavori. Gli ammalati con ogni diligenza curati. La buona condotta premiata coll'abbreviamento della pena: perciò le pene di rado erano a vita, per lasciar la speranza ed il desiderio del ravvedimento. Eravi severa separazione di sesso. Un cappellano, un medico, un cerusico per ogni prigione, ed i custodi e le donne che aveano in cura le carcerate distinte col nome di padri e di madri. Ultimamente ne'Paesi Bassi uniti all'Olanda v'eran le carceri fra le quali 9 di giustizia, 3 correzionali, 26 di forza, e 4 di deposito. La popolazione media della 3 grandi carceri nel Belgio di Gand, di Viborde e S. Bernard; negli anni 1824, 1825, 1826; secondo il Keverberg, era di 5,818. Nel 1821 v'erano,

secondo il Quetelet, 9,114; di cui 176 condannati a vita.

Federico II volse anche egli l'animo a migliorar la condizione delle prigioni. E prima d'ogni cosa vietava nel suo regno que' feroci tormenti usati in tutto il resto della Germania. Ultimamente si cominciarono a fondare case di penitenza come in America; nè meno sperar poteasi dal veder che in Berlino chiamavasi il celebre Julius che quivi detta le sue lezioni sulla disciplina delle carceri.

Nella Prussia pe' delitti militari sul finir del 1826 le carceri di 27 fortezze racchiuderano 1,124 condannati stanziali e 724 di milizie. Si contano sotto l'amministrazione de' tribunali 20 carceri, la capacità delle quali è di 6,199 luoghi; e nel 1827 contenevan 5,300 condannati. Annoci innoltre 14 depositi di mendicità per 3,550 individui. Nelle sole 3 carceri di Spandau Brandeburg e Landesberg v' era nel 1829 un totale di 1,127 prigionieri; e nel 1825 in quelle sole di Spandau e Brandeburgo v' erano 829 condannati, 25 per la vita, 124 per più di 10 anni e 228 per meno di due anni.

Nelle Spagne, comechè altrimenti non sian migliori le leggi criminali, troviam che le carceri sian fabbricate meglio assai che altrove; spaziose con cortili e pozzi nel mezzo e l' un sesso non vi si vide mai coll' altro confuso; sufficiente accortezza si ha del nutrimento e della nettezza, e gli ammalati vi son con grande premura curati. Due

del consiglio privato in Madrid visitano le prigioni in taluni giorni dell' anno, ascoltano le querele de' carcerati, e rivedono e mutano le sentenze de' giudici inferiori. Ma questo, che è pure obbligato offizio di taluni magistrati in Inghilterra, non è scevro di gravi inconvenienti. E così nel 1783 ad un condannato di otto anni si commutò questa pena in soli quattro mesi. Tutto il male che da tal ordinamento debba seguitare è facile l' immaginare. Per lungo tempo le catene furono in uso nelle prigioni di Spagna, ed in molte lo son tuttora. Ma quel che v' è ancora, sebbene in assai poche si vegga, è l' arbitrio del custode di poterle togliere mercè un dato prezzo. In molti regni delle Spagne del nutrimento e nettezza delle carceri prendono molta cura la comunità religiose. E molte altre instituzioni vi si veggono di pietà volte tutte a quest' utile scopo di migliorar le prigioni e provvederle di soccorsi di ajuti e di ogni specie di conforto; e però sono gl' incarcerati nelle Spagne assai meglio che altrove vestiti e nutriti. A tre leghe poi di Madrid si osserva il carcere di S. Ferdinando dove si rinchiudono i vagabondi, i libertini, ed i mendici, il quale vien tenuto per assai bello comodo nettissimo. Ed in esso vedeasi non solo come tutti vestissero di uno stesso abito, ma come in bell' ordine i più si occupassero di diverse opere. Le prigioni della Svezia sembrano assai meglio rette di quelle della Danimarca. Ma malsane erano al tempo dell' Howard e vi si scor-

geva assai poca nettezza, comechè un uffiziale della cancelleria dovesse visitarle in ogni settimana. Eppure poca cura prendeasi della sanità de' carcerati. I custodi vendean birra e liquori. Non eran però ligati i carcerati da catene, se non dopo la condanna; avean sufficiente quantità di pane, ed alcun poco di danaro, cosa certa poco lodevole. Il carcere di *Rasp-hause* di Stokolm era una casa di correzione.

CAPITOLO XVII.

Delle prigioni del Regno.

Quali si fossero le antiche carceri appo di noi ricavar si può da infiniti luoghi di scrittori di giurisprudenza criminale. I quali avvisando a qual male incorressero coloro che venivan sopra lievi indizj carcerati, dicevano: esser penosissima sventura che accader mai potesse al più disgraziato ed infelice del mondo il furiosamente esser cacciato in *tetro e strettissimo carcere, luogo fiero e spaventoso, dove l' aria soffocava, il lezzo stordiva, le tenebre funestavano, annojava lo squallore, l'orridezza, il disaggio, l'occupamento della mente del cuore dello spirito.* Appellavano il carcere: *mala mansione, severo cruciato del corpo e specie di servitù producente gravame sopra gravame che si accresceva in ogni giorno ed irrogava infamia di fatto, secondo la stima degli*

uomini. Carcerar, secondo essi, era un *privar un uomo libero non solo dell'ampia veduta di tutti i vasti spazj dell' universo, ma caricarlo di cruciati di schiavitù d'ignominia d' incomodi disagi infamia*. Ed avvertivano che ogni giudice dovesse invigilare che per ingordigia il custode non *malmenasse un carcerato con maniere barbare e ferine, cacciandolo furiosamente nel fondo più oscuro ed orrendo fra ceppi e catene, senza cibo, senza bevanda, senza ristoro tra fieri ed atroci scempj ohe fan ribrezzo ed orrore ad udirsi*.

Con leggi prudentissime ed ordinamenti degni di lode si cercò in ogni tempo di provvedere all' ingiustizia del modo onde gli accusati si tenevan nelle prigioni. L' imperator Federico II statuì che le accuse non dovessero essere accettate se non prima fossero dall'accusator sottoscritte; e che l'accusato di delitto capitale, purchè non colto in colpa o confessato si fosse reo, qualora desse sicurtà, non s'incarcerasse. Carlo I confermò questa legge; ma Carlo II ordinò che ne fossero eccettuati i delitti portanti pena di morte naturale o civile o mutilazion di membro. Ferrante I rinnovò tali leggi, aggiungendo che in niun caso si potesse carcerar un indiziato se non prima si fosse cominciato il processo. E tutte queste leggi imponevan che fossero puniti i giudici che a tali ordinamenti contravvenissero. Da ultimo per legge pubblicata sotto il regno di Carlo V ordinavasi che due giudici visitassero le prigioni e relazion facessero al

tribunale del modo onde fossero i rinchiusi sostenuti. Sotto Filippo II ordinavasi che si desse due libbre di pane ogni dì a' carcerati poveri; e dal tempo di Filippo IV varj altri ordinamenti assai degni di lode faceansi per l' interna polizia delle prigioni. Ma in qual modo uomini avidi e feroci martoriati avessero ed angariati sempre gli incarcerati ricavar il possiamo dalle stesse leggi di Guglielmo I. Le quali stabilivan quanto i custodi e ministri delle prigioni dovessero esigere dai carcerati. E da quella ancora di Federico II che imponeva la pena di pagar nove volte l' ingiustamente estorto; e da quelle di Ferrante che stabiliva dover i prigioni, terminato il giudizio, giurar che loro nulla era stato tolto, oltre il disposto dalla legge. Carlo III finalmente rivolse a tanto male il suo animo. E proibiva l' uso dei criminali orridi e comandava che nè rei nè testimoni fossero legati o in qual si voglia maniera tormentati: e gravi pene minacciava contra a'ministri e gli esecutori di giustizia.

A tal fine imponeva a'capi ruote delle Udienze Provinciali, che le carceri due volte l'anno visitassero. Ordinava che le prigioni fossero costrutte non sotterra ma in luoghi asciutti che l'aria e la luce vi penetrasse. Che perciò le fortezze ed i castelli esser non potessero destinati a tal uso. Con una legge del 1745 davansi nuovi provvedimenti per frenar l'avidità de'custodi. Ma quali fossero tuttavia i trattamenti a cui si soggettavano i carcerati ri-

levasi dalla stessa legge del 1738. Chè in essa si ammonivan severamente i carcerieri a non osar di sostener i carcerati con cannali ceppi e manette, senza *ordine in iscritto del giudice*. Ben parole degne di esser ricordate son quelle piuttosto di un rescritto del 1739; nel quale dicevasi: *le carceri non dover servire per pena, ma per custodia de' carcerati*. In qual condizione fossero le nostre carceri, in onta a sì savi ordinamenti, a secolo già inclinato, cel rivela l'opera dell'*Howard*, il qual ne parla a questo modo. Ei dice che nel 1787 nelle carceri della Vicaria in Napoli, fossero chiusi 980 carcerati; e che in poche camere, le quali communicavan tra loro vi stassero 340 ammalati che appena respirar poteano, però che il cortile dal quale l'aria riceveva il passaggio, era circondato da alte mura. Alcuni vi eran dei carcerati applicati a far calze, o scarpe ma il più gran numero poltriva nell'ozio. In sei camere infette oscure in mezzo ad un calore grandissimo, i carcerati costretti a spogliarsi perciò delle vesti e rimaner nudi. In sei altre sporche camere stavan le donne. In altre tre prigioni vide altri 150 carcerati; e le galee ligate al lido al numero di quattro, con altre 1,100 condannati. Notava però che non v'era ombra di contaggio, che il pane era a sufficienza ed ottimo, e che l'aspetto de' forzati era sano e robusto. Nè certo eran tali le carceri degli altri stati Italiani. Chè le carceri di Torino, di Venezia, di Milano e di Lucca erano spa-

ventevoli orride e paurose. Solamente nella *casa di correzione* di Milano v' erano e buoni ordinamenti, ed alquanto d'ordine e nettezza. E buone solo potean dirsi le carceri di Genova; ed a gran pezza ben regolate, dopo la riforma delle leggi cominciata da Leopoldo II, in Firenze. E con buone leggi era pur governato il castello di Livorno in cui eran chiusi i condannati a'pubblici lavori. Ardua dunque era l'opera di recare sollecitamente al maggior grado di perfezione le nostre prigioni. E ben era essa incominciata; e recata si sarebbe a compimento se non che a ciò opposero assai gravi ostacoli i tempi pieni di tristi vicende, e che senza posa si successero. Ma pur tali miglioramenti vi furon fatti che ben assai diverse son esse a dì nostri da quel che all'*Howard* sembrarono. E già nel principio del secolo che viviamo, state erano abbattute quelle di S. Giacomo. E poscia nel 1808 e nell'anno appresso quelle di Portanova, del Pendino, di S. Felice; perchè assai mal sane e poste ne'luoghi più frequenti e popolosi della città. Ad esse vennero sostituite quelle di S. Francesco e di S. Maria Apparente fuori le mura l'una, in sul pendio d'una collina l'altra; e perciò ariose comode ed alla città in niun modo incomode. Le prigioni che si numerano in questa vastissima capitale son ora al numero di sei.

La prima è quella in Castel Capuano, sottoposta alle sale in dove si tien giustizia. È divisa in due parti distinte, in lunghe sale e di-

versi ampi cortili. L'una dicesi de' nobili, l'altra del popolo: ma questa non è distinzione che di parole. Poco sana e poco luminosa era altravolta, ma vi vennero fatti grandi miglioramenti, aprendo nuove finestre, e rendendo più grandi le già esistenti. L'altra è quella di S. Maria ad Agnone, con gran cortile in mezzo e riceve a sufficienza aria e lume, comecchè ristretta dalle case che la circondano assai dappresso. La prigione di S. Maria Apparente posta sul pendio d'una collina, come dissi, è luogo sanissimo e forse il meglio adatto a tal uso. Evvi la prigione di S. Agnello in dove stan rinchiusi gl' impuberi, separati così del consorzio di uomini inveterati ne' vizj e nelle colpe. Il luogo è oltremodo acconcio a tal uopo e sanissimo, perchè in sito aperto ed elevato. Nella carcere di S. Maria alla Fede si rinchiudono le cortigiane che abbiano contravvenuto agli ordinamenti di polizia. Quelle di S. Francesco, serve pe' preti e per le donne, e racchiude l'ospedale pe' prigioni infermi. Vedesi l'ospedale provveduto di tutto l'occorrente, servito dagli stessi carcerati, comecchè il sito in cui è posto in verso le paludi render nol possa del tutto sano. Alle quali prigioni vuolsi aggiungere una bellissima non ha molto aperta pe' soli debitori. Un nuovo carcere aprivasi ancora in Procida, e certo sembrava assai bello, comunque non tale quale altrove si veggono, pe' condannati alla prigionia o reclusione della provincia di Napoli.

e delle confinanti. Ma dopo breve tratto di tempo sperimentavasi per ogni verso inopportuno. Dappoichè oltre ad esser posto in un' isola, ed al separar così i condannati dalle famiglie; i soccorsi dell' amministrazione tornavan se non del tutto infruttuosi, in gran parte insufficienti, soprattutto il nutrimento, che per sottile aria dell'isola riusciva assai scarso. Ma già si volge l'animo a tramutarne i carcerati. In ogni altra provincia è una prigione ed uno spedale de' carcerati, al numero di venti. Delle quali alcune recentemente fabbricate son ampie salubri e sicure. E tali sono quella di S. Maria di certo assai bella, comunque non fia che un edifizio quadrilatero; quelle di Salerno di Lecce di Foggia di Cosenza. Ma la più bella è quella di Avellino construtta con bel disegno di forma attangolare, con casa nel mezzo per l'ispettore e pei custodi: ma non ancora è stata mandata a termine.

Tutti i distretti e tutti i circondarj han ciascuno la sua prigione; ma non tutte ariose e sane, comechè molte state siano recentemente restaurate o construtte. Ma vuolsi osservar che in essi è sì scarso il numero de' prigioni, perchè vengono tosto inviati pel giudizio nelle carceri delle G. Corti, che ne divengono necessariamente comode e sane.

Nella più gran parte delle prigioni novellamente fondate, vengon divisi tra loro gli accusati ed i colpevoli. Confuse non son nelle prigioni

del regno, e nol furon mai i sessi; e le femmine che altra volta eran rinchiuse in Castel Capuano in parte assai scura e malsana, vennero, come scrissi, tramutate in S. Francesco; gl' inpuberi in S. Agnello. Ma non si è per anco potuto far sì che i carcerati divisi fossero per l' età per la condizione e per le colpe. Ma bisogna far cuore e non disperare che in breve non si raggiunga sì utile scopo. Imperocchè da questa mistura più che da altro vuolsi ripetere le frequenti recidive; perocchè i condannati tornati a libertà gran danno producono colle malvagge opere, frutto delle carceri. Giunto non si è per anco a far che le nostre prigioni divenissero altrettante manifatturie. Ma gran cura si pone perchè i carcerati si occupino; epperò un gran numero, a differenza di quel che vide l'*Howard*, fa calze scarpe berette borse, ed altre simili cose. E si è provveduto che gl'impuberi in S. Agnello vengano istruiti nelle arti e mestieri, come quelli per esempio di sarto e calzolajo. E moltissimi carcerati vengono ancora trasferiti in S. Caterina a Formello per esservi adoprati nella fabbricazione di panni lani in quell' edifizio fondata. In ogni prigione vi ha cappellani e congregazione di sacerdoti, le quali si tolgono il carico, come in S. Agnello, di propagar fra' prigioni le massime della cristiana morale.

Il bagno pe' servi di pena, è posto sotto le mura del R. Palazzo in sul mare. Altra volta assai umido era e malsano, perochè bassi ed umi-

dissimi erano i corridoi, il pavimento trapelante acqua ed il mare ristagnante in alcuni angoli, assai vicini a' luoghi di custodia. La gravezza de' lavori ed il succidume delle loro vestimenta, rispondevano all' immondezza dell' abitazioni. Ora non è più così. E quei che vengon condannati ai ferri nel presidio son custoditi con assai di libertà ne' castelli. Ed in ogni dì n' escono a spazzar le più ampie e frequentate vie della città. Colla qual cosa alla mondezza delle vie alla sanità de' condannati ed al loro esercizio e lavoro si provvede. L' ospedal di Piedigrotta è stabilito pe' marini e pei servi di pena. Esso è posto a piedi d'una collina all' occidente della città, ed è volto in faccia al mare: il sito perciò deliziosissimo. Le cure la nettezza e gli ordinamenti vi son migliori d' assai d' ogni altro pubblico stabilimento.

Generalmente i difetti delle carceri non son nelle leggi, che sono assai degne di lode; ma nella vetustà delle fabbriche e squallide ed anguste. Pur tuttavia quelle carceri sotterranee conosciute sotto il nome di criminali vennero con legge di giugno 1831 chiuse e murate. Per le antiche nostre leggi era la gravezza della colpa che determinava i casi di custodia degli accusati, ora è quella della pena. Ma per l'antico sistema era quasi un imporla come pena ad un reato più grave; pel presente è una cautela, un atto di pura necessità. Non permettono le leggi che alcun sia incarcerato, qualora la pena sia tale, che il volerla fug-

gire con un volontario bando saria un elegger pena maggiore. Il limite è segnato sino all'ultimo grado della prigionia; epperò se la pena non marcherebbe i cinque anni, si dimanda semplicemente da un incolpato sicurtà o semplice obbligazione di non uscir fuori della giurisdizione del magistrato che deve giudicarlo. Lo stesso è pe'reati che importano la pena di relegazione. E non solamente le leggi puniscono gl'incarceramenti arbitrari e que'ministri della giustizia, che insultassero alla sventura coll'abusar del poter che la legge lor conferisce, ma provvidero ad ovviar ogni specie di sorpruso. Epperò vollero che pubblico fosse il notamento di tutte le custodie o prigioni ed affisse in tutte le sale di udienza de'diversi magistrati penali. Si statuì che in tutte le prigioni vi fosse un registro pe' carcerati che vi entrassero o uscissero; e tale registro fosse segnato dal suggello del Presidente e Procurator Generale; le pagine numerate. Nelle residenze de' giudici instruttori o di circondario fosse questo l'uffizio de'giudici e de'sindaci. Ed a queste seguono altre regole per le custodie. E voller di più che tutti indistintamente fossero arbitrati a denunziar un arresto o prigionia illegale, e che i magistrati, venuti in chiaro della verità del fatto, tosto dovessero riporre il carcerato in libertà. Si stabilì finalmente che dall'imprigionamento all'interrogatorio non si avesse a frapporre alcun indugio. Nel tempo stesso evvi un altro disposto di legge per lo quale un Procurator Generale deve

nello spazio di 24 ore riferire alla G. Corte perchè giudicasse della giustizia dell'imprigionamento. Stabilivasi finalmente che le ammende e le condanne risultanti da malleverie venissero, come già scrissi, serbate a ristorar i danni recati agl'innocenti ingiustamente per errore o calunnia, perseguitati in giudizio.

Ma perchè la pubblica sicurezza e la stessa giustizia dimandano che a niun colpevole si lasci la via aperta a fuggir la pena; così i prigioni che evadessero dal loro carcere vengono puniti, secondo le circostanze che concorsero nella fuga col quarto all'ottavo di più della pena residuale, purchè non avanzi due anni. E con pene maggiori vengon puniti se vi sia concorso frattura, violenza. E pene diverse furon sancite parimenti contro i custodi, le scorte, i fautori ed i ricettatori. In ogni provincia un consiglio composto dell'Intendente del Presidente e del Procurator Generale invigilar dovesse intanto sulle prigioni. Ed intende un tal consiglio a proporre ed eseguire i miglioramenti convenienti, ristorando gli edifizj, introducendo nuovi e più acconci ordini nell'amministrazione. E nel 1831 venne pure deputata una commissione a visitar le prigioni del regno ed a far che potesse riempir l'utilissimo scopo di renderle migliori per la disciplina la morale e la sanità dei carcerati, le fu dato facoltà di provveder sul luogo stesso tutte le cose che utili reputasse. Ed essa compì degnamente il suo uffizio; e molte cose

propose che incominciavasi tosto a porre ad effetto. E tali miglioramenti da allora in poi si vennero praticando che forse non ci resterà in processo di tempo altro a desiderar nelle nostre prigioni, e si vedrà quanto già volgeva nell' animo Carlo III recato a compimento. Ma spesso è più agevole cangiar in parte un codice che migliorar lo stato delle prigioni d'un regno.

CAPITOLO XVIII.

Mortalità delle carceri bagni ed altri luoghi di custodia.

Perchè un riposato vivere goda la società dimanda la punizione de'delitti. Ma tale esser deve la prescrizion delle pene che terminar ne possa il rigore a' giusti confini. Al di là de'quali divien debito dell'umanità il sollevar colui che già troppo pene morali provar deve perchè vi si vogliano aggiungere le fisiche. Epperò la sola pietà deve non far luogo ad esse quando le è dato di cessarle del tutto o di tenerle lontane. La cattiva condizione de' luoghi, la mancanza di nutrimento, come di carne, male assai più grave che il primo non è; la privazione di esercizio materiale e facoltativo danneggiar possono e gravemente gl' incarcerati. La legge, ha detto Foderè, non ha potuto, colui che venne giudicato degno di correzione, condannar già alla morte; molto meno condannar un

imputato. Ed avvien purtuttavia che ciò in molte carceri accada per grazia d'insalubrità umidità privazione di sole freddo insetti e mille altri bisogni. I quali son cagione che i prigioni soggiacciano a malattie e la più parte epidemiche. La qual cosa è in manifesta contradizione con quel principio che ogni *rigore non autorizzato dalla legge fosse delitto*. E ciò menava a conchiudere che in ogni carcere si voglia riunito salubrità comodo e lume. E patir non si dovrebbero più quelle carceri oscure sì degradanti l'umanità nelle quali un uomo è interrato vivo, antico e barbaro uso di raffinata crudeltà. E secondo il Foderè sul finir del secolo in Aix scorgevasi tuttora un monumento di tal sorta nelle volte profonde del quale (che già sostennero il palazzo di giustizia) gittati venivan l'innocente ed il colpevole ad aspettar il giudizio.

E ciò prova la mortalità delle carceri, la qual deriva ordinariamente dalla loro cattiva condizione dallo stato attuale di miseria e di denudamento dalle privazioni e patimenti sofferti prima della prigionia. Tuttavolta egli è mestieri venir in chiaro della mortalità delle carceri collo stabilir la proporzion delle morti non dietro il total degl' incarcerati, ma della popolazione media delle carceri. Perocchè v' ha una differenza notabile degli accidenti cui va soggetto un prigioniere di trenta o quaranta giorni, e quelli di tre o quattro mesi; i quali entrar non possono negli stessi termini di

paragone. Di che indubitato è il testimonio derivato dalle tavole delle morti d'una delle prigioni di Parigi, in dove la mortalità notata a questo modo sarebbe :: 1 : 160 a un di presso. E vedesi ancora accader che la differenza nella mortalità deducevasi dalla condizion degl' individui dallo stato precedente della loro salute e dal danaro che seco loro recavan nelle carceri. Ora veggiamo che i malati che s'incontrano per quelle vecchie carceri dell' Inghilterra offrono differenze assai ributtanti. *Howard* avea fatto osservare come la sola vista de' carcerati in Inghilterra pallidi, magri e collo sguardo quasi spento, mentre poco innanzi la loro entrata nelle carceri molti godevan della più florida sanità, bastasse a mostrar quale fosse lo stato delle prigioni. Niuna cura si avea de'malati, epperò molti spiravan in esse l'ultimo fiato, per febbri cagionate dal totale denudamento de' carcerati, la miseria grandissima, disordini e crudeltà senza numero. Di quali terribili effetti fosse cagione la febbre *carceraria*, il vedrem da questo, che nel castello d'*Oxford* nel 1577, tenendosi le assise, vi perirono nel termine di quarant'ore lo scheriffo con oltre trecento persone. Un simile avvenimento accadde nel 1730 in *Taunton*; e non scorsero molti anni che dalle prigioni si sparsero tali febbri nelle stesse città. E così nel 1750 nella stessa Londra e dintorni tale malattia debbaccò con ferocia. Nè gran fatto diverse son le altre prigioni della G. Brettagna. In quelle di

Glocester, Irwich, Wolsingen accade che vi si noti un malato sopra 100. In quelle della contea di Lancaster, le quali chiudono sino a 2,000 incarcerati la proporzione de' malati a' sani è di 2 a 4 $^1/_2$ sopra 100. In quelle di Worcester di 32; in quelle di Lincoln 39; in quelle di Dorcester 43; in Folgkingam 45; o la metà a un di presso (1). Dagli stati presentati al Parlamento di 73 carceri, ricavasi che la proporzione media era 13 - 10 sopra 100; assai chiaro testimonio degl'inconvenienti ed abusi delle prigioni inglesi. Poscia nel 1823 rilevavasi come in 64 carceri eranvi stati 108 morti; e la più grande popolazione di quelle carceri essendo di 8,581, la mortalità era di 1 sopra 79-43. E maggiore era quella di Cold bath fields (Middlesex) in dove notavasi un morto sopra 31 - 52. La malattia la quale infierì dal 1822 al 1823, e fè che si trasportassero i prigionieri a bordo de' pontoni, si notò esser derivata dalla mancanza di esercizio, dall'insufficienza di nutrimento, finalmente da malinconia prodotta da travaglio continuo e non interrotto, da distrazione o principio stimolante. Dall'altra banda lo stabilimento della casa penitenziale di Millbanc, la quale sveglia e a dritto tanta ammirazione, induceva a conchiudere quanto grande sia l'influenza delle cause morali sulla salute d'uomini riuniti e soggetti alle stesse regole. E veggiamo al tempo stesso che ne'pontoni dove i

(1) *The sixth report of society for the improvement etc.*

prigionieri giacciono in preda a tutt' i vizj e tutti i mali, e danno per lo più opèra a fabbricar chiavi false e false monete, la mortalità ascende sino a 24 per 100 l'anno. Però nel 1828 quando eran già divisi attendendo a diversi mestieri ed all'istruzione del leggere e scrivere la mortalità non fu che di 2 ¼ per 100.

In quanto allo stato delle carceri in Francia, venne esso migliorato d' assai, mercè le cure della società reale nel 1819 a tal uopo ordinata. Generalmente la mortalità è in ragion diretta della durata della pena, senza che vi sia proporzione delle morti nella durata comparativa della stessa pena. Così la mortalità tra' condannati a due anni di prigionia è meno di 24 sopra 100; quella dei condannati a cinque anni di 45; ed è giunta sino ad 80 pe' condannati a 10 anni o più nelle carceri centrali di detenzione. Lo che non solamente prova quanto scrissi più sopra intorno al modo di dover valutare la mortalità delle prigioni, ma nel tempo stesso la condizione delle carceri di Francia. E prese in considerazione quelle del dipartimento della Senna, perchè mantenuti ad egual modo durante gli anni 1815, 1816, 1817, e 1818 ricavasi la mortalità media annuale a questo modo. Nella Grande Force :: 1: 40, 88 prigioni. Madelonnettes :: 1: 32. 06; Petite Force :: 1: 26, 63; S. Pelage :: 1: 24, 48; Bicetre :: 1: 18, 75; S. Lazare :: 1: 17, 92. Deposito di mendicità di S. Dionigi :: 1: 3, 97. Ora l'ordine stesso se-

condo il quale queste carceri son indicate è quello appunto secondo il quale aumentava lo stato di miseria e di patimenti de' prigionieri. Le spaventose malattie di S. Dionigi par che abbian radici nella condizione de' poveri incarcerati, nella privazione e miseria che han durato prima dell'ammissione nello stabilimento e nella impossibilità di provvedersi altrimenti de' comodi della vita. E ciò si prova da quel che avvien un anno dopo l'incarcerazione, quando son già abituati a quel modo di vivere, epperò le cause di mortalità han già cominciato allora per essi a scemar di vigore. E tutto questo all' in fuori delle cause derivanti dalla situazione di luoghi condizione e mantenimento. La proporzione annuale delle morti relativamente alla popolazione media è stata in Laon nel giro di 13 anni di :: 1: 4, 32. Nè molto se ne discostan le altre. Ne' bagni dove i prigionieri vivon soggetti ad estrema severità son nel tempo stesso meglio nudriti e vestiti e meglio curati nelle malattie, e godono d'un' aperta aria; e quindi si notano diversi effetti nella mortalità. Ma ci vaglia quest'esempio che in quello di Rochefort, oltre l'insalubrità generale del paese evvi quella d'una situazione malsana ben altrimenti che in Brest e Lorient non sia. Il quale ultimo non ha che bagni pe' soli militari condannati per insubordinazione. Per la qual cosa son essi costituiti in miglior condizione morale che negli altri non sono. Ma in Tolone dove i forzati albergan a bordo di vecchie

galere o vascelli, le sale delle quali han poca elevazione e l' aria vi è cattiva ; scorgesi che essi muojano in maggior numero che i detenuti nelle carceri , e questi in maggior numero nelle case di detenzione che in quelle di giustizia.

Della differenza della mortalità de' prigionieri dunque vuolsi accaggionar l'amministrazione delle carceri ; epperò la località , il cattivo nutrimento e l'ozio forzato. A stabilir le quali cose si calcolava in diverse epoche per le stesse carceri di paesi che non avessero variato in popolazione ; e la mortalità era di lieve momento, qualora i miglioramenti delle carceri stati fossero portati , se non fino alla meta , per lo meno a maggior perfezionamento.

Da' conti della giustizia criminale ricavasi che l' età media degli accusati era di 32 , 31 anni , età minore di quella de' condannati, essendo questa di 30-40 anni. Quella de'forzati, benchè recidivi molti, di 34-52 anni, e di quasi 34 , 6 mesi ed un giorno. Poscia venivasi osservando esser maggiore la mortalità fra'rei di questa età , che tra i liberi; i prigionieri perdendo 17, e poscia 35 anni di vita. La mancanza di cibi sani e carni ha maggiore influenza che non ha la località; perchè ne' siti meglio acconci senza o con poco di essa vi son più morti che con essa in più cattivi luoghi non sono. Per tutte queste ragioni il Foderè , che vien inchinato come principe della scienza medico legale , veniva indicando carceri in tal

modo costrutte che assai adatte eran certo a questo bellissimo scopo. E con molto calor d'animo, ei che facea professione di consigliar tutto che fosse a tal uopo utile, veniva numerando tutte le malattie che derivano dalla cattiva aria, cibi e malsania dalla casa d' Embrand alla quale s' inviano i condannati e quelli della corte di Laon. E poscia numerate quelle procedenti da oscurità ed umidità, proponeva gli acconci rimedi, e tra i primi quello del nutrimento. Altra volta, ei dice, essere stati i prigionieri, mercè le cure delle case religiose, assai meglio nudriti. Ora perchè la pubblica amministrazione non concede altro che pane ed acqua, ed in alcune carceri il pane è supplito dalla zuppa alla Rumford, questo anco per avanzo di leggi barbare, vien contro l' equità e l' umanità, concesso a'semplici indiziati.

Così il numero de'forzati liberati esistenti in Francia nel 1827 era di 11, 464; e di quelli che avean subita la reclusione 7,896. Dal che si veniva a conchiudere che generalmente la mortalità fosse maggiore nelle case di forza che ne' bagni.

Della mortalità delle prigioni del Belgio si ha dal Keverberg il seguente ragguaglio. Nelle carcere di Vilvorde nel 1824 di 47 sopra una popolazione media di 47 sopra 1,170 - 4, 01 = 100 ovvero di 1/26. Nel 1825 38 sopra 1,094, 3, 47, ovvero 1/29. Nel 1826 39 sopra 1027 = 3, 80, ovvero 1/29.

In quella di Gand nel 1826 di 26 sopra 1,144.

2, 27 1/12. In quella dl S. Bernard nel 1826 di 64 sopra 1,383, 4 - 63, ovvero 1/22 dando un totale di 214 sopra 5,818, 3. 68 , ovvero un 1/2 7.

Tornando alle prigioni del regno, perchè di esse si ragioni con posato giudizio, dirò pure del modo onde vengono gl' incarcerati provveduti di vesti e nudriti, e quale sia la loro mortalità annualmente. Il giornaliero nutrimento è di 28 once di pane e zuppa di pasta o legumi; in due volte della settimana 4 once di carne. I più poveri vengon provveduti di vesti; le camicie e le lenzuola in ogni otto dì mutate; in ogni due mesi mutata la paglia di letti, e lavato il pavimento e purgata l'aria, e nettati e rasi i prigioni. Vietato è il fuoco, cagione d'incendj. Un cerusico ed un medico deputati a visitarli in tutti i giorni; un sacerdote per le preci ed i divini uffizj ne' dì festivi. La maggior nettezza osservasi in S. Francesco; essendo che, non prima vi arriva un infermo, che gli vien raso il capo ed il mento, lavato e coricato in nettissime biancherie. I letti distanti l'un dall'altro cinque palmi. E meglio assai, come già dissi, è nell' ospedal di Piedigrotta. A meglio chiarirsene valga il considerar la mortalità. Nell'ospedale di S. Francesco nello spazio di circa 20 anni i carcerati infermi sommarono a 45, 179 de' quali morirono soli 2, 389, osservandosi maggiore mortalità negli anni 1815-1816 e 1817 quando infierivano in tutta la città carestia e crudeli epidemie. Perocchè ne morivan nel

primo anno $^{67}/_{157}$; nel secondo 10 $^{12}/_{166}$; nel terzo $^{55}/_{199}$. Nell' ospedale di Piedigrotta gl' infermi nel 1822 e 1823 furono 1,274 a un di presso ed i morti 115, non comprendendovi che i soli servi di pena. Generalmente vien calcolato che in quei due ospedali ne muojano men che in tutti gli altri della capitale. Ed i morti ne' nostrri ospedali stanno alla popolazione come 1 a 96 ed in Parigi come 1 a 32. Così non solamente son gli ospedali di Parigi popolati di due terzi di più degli ospedali di Napoli; ma nel 1826 in questi morirono due settimi degli entrati, ed in quelli assai più de' tre quinti.

CAPITOLO XIX.

Del confronto, natura ed aumento de'reati ne' diversi stati d' Europa.

Dubitato non si è per molti scrittori affermar che il soverchio numero de'reati e delle condanne sia indizio certo del maggior vitupero d'un popolo e la più giusta ed indubitata misura dell'indole della morale e dell'incivilimento di esso. Nè mancati vi son di quelli che abbian preteso essere i progressi della civiltà i quali accrescano presso un popolo i reati. E ciò si è creduto scorgere apertissimo ne'reati contro alla proprietà. Ma questo forse sarà il soggetto di altra scrittura, la quale io tenterò, se l'opportunità ed il tempo non mi saran per mancare. Questo solamente qui accen-

però che lo stato di civiltà non può che arguirsi e non con certezza argomentarsi, essendo assai malagevole cosa il confrontar esattamente i reati di due paesi differenti. Imperocchè esaminar è d'uopo dapprima l'ordine politico, la religione, la legislazione penale, la forma de' giudizj, lo stato della istruzione pubblica e privata, quello del commercio e delle industrie. Di poi vuolsi distinguere i tempi di pace o di guerra, di carestia o di abbondanza, le abitudini private, le opinioni sul pubblico vantaggio e sull'onor personale; e finalmente la quantità delle azioni che venissero riputate delitti. Da quanto ho quì accennato è manifesto che de'reati e delle condanne della Francia e dell'Inghilterra esser deve notabile la differenza. Perocchè i reati correzionali in Francia sono assai più gravi di quelli delle ordinarie sessioni d'Inghilterra. Imperocchè i più de' furti in Francia entrano nella categoria correzionale, e non van giudicati dal giurì che i soli misfatti gravi di furto. E per l'opposto quel che pel codice francese e napolitano è grave reato, la resistenza alla forza pubblica in Inghilterra non è; e la violenza fatta alla giustizia, come strappar un prigioniero legalmente arrestato, infrangere la legge dell'*habeas corpus* va giudicata con forme sommarie. Così saran più falsità in biglietti di banco nella G. Brettagna dove è tanto commercio e circolazione di carta monetata; meno delitti forestati perchè si fa consumo di combustibile fossile.

Della stessa guisa noterò come de' 14,147 reati della sola Inghilterra e P. di Galles nel 1826 ve n'ebbe 1,700 contro alle leggi di caccia; e ciò per la troppo estension di riserve. Così pure la facilezza che nella dissimiglianza di leggi trovan i giovani di maritarsi in Iscozia fa che i rapimenti siano in Inghilterra assai frequenti. E di simili differenze vedrem chiarissimo testimonio in 55 mariti o mogli uccise o avvelenate nel 1828 in Francia, laddove nella più parte del Belgio, dove è tanta analogia di legislazione, in tre anni non si ebbe alcun reato di tal sorta. La qual differenza avvenir potea pel divorzio nell'un regno tolto nell'altro conservato; come per la stessa ragione dal 1815 al 1827 non vi fu nel cantone di Ginevra giudizio per simili reati. E saran più delitti di stampa in Francia, men duelli ed atti d'incontinenza in Ispagna, più maltrattamenti di parenti in Prussia. Furon più fallimenti dolosi nel 1825 in Inghilterra, più incendj nel 1829 in Francia, più furti nel 1817 in Ginevra. Per le quali cose si prova questa verità che non bastano bene spesso a scemar i reati le sole leggi.

Del numero de' reati che accadevano altre volte fra noi non si trovano certi ed ampi monumenti e forse non si troveranno giammai. Imperocchè registri non esistevano nè potevano in tanta varietà di tribunali e giurisdizioni, e la conoscenza d'un reato passava spesso dall'un magistrato all'altro. Errore è dunque quel dire che molti fanno che

tanti altra volta fossero i reati. Ben questo è vero però che ne'tempi viceregnali tanti furono, che messo da banda il principio della pubblicità de'giudizj, venne riputata necessaria una specie di transazione alla quale diedesi il nome di *truglio*. Che che ne sia però non c' incontreremo mai a trovar ne'nostri registri di que'reati, che avvengono altrove, e tali da disgradarne i popoli meno incivili. Orrido ed atrocissimo ad esempio è quello di *resurrection* in Inghilterra, pel quale con infami scaltrimenti e blandizie si trae in agguato alcuno, e si ubbriaca e si uccide e se ne fa mercimonio co' cerusici che pagano i cadaveri a caro prezzo. Crudelissimo è quel caso d' antropofagia avvenuto in Catalogna, e mostruoso quel padre che per infernale avarizia ben dodici figli in Milano, appena giungevano al quarto mese, stringendo loro il petto e la gola, con infernale rabbia uccideva. E men frequenti son pur fra noi assassinj, avvelenamenti di conjugi, parricidj ed infanticidj. Ed eccone esempj

Nella sola Inghilterra e P. di Galles dal 1823 al 1829 v'ebbero non meno di 439 assassinj, oltre a' molti omicidj. In Francia nel solo 1826 sopra 150 condannati a morte 95 l'erano per assassinio ed avvelenamento, 4 per parricidio 6 per infanticidio. Nel 1828 v' ebbero 53 assassinj, 12 avvelenamenti, 2 infanticidj, 8 parricidj, e 55 conjugi, come già dissi, diversamente uccisi. Nel 1829 si contavano 48 assassinj, 7 avvelenamenti

e 3 parricidj, oltre agli omicidj qualificati. Nel Belgio durante gli anni 1826, 1827, e 1828 si contavano 36 assassinj, 2 avvelenamenti, 3 parricidj e 10 infanticidj. E bisogna por mente, che oltre all'analogia di leggi colla Francia, ha qual regno la stessa lingua e presso a poco gli stessi costumi. E tutti que' reati accaddero in sole cinque provincie, secondo il Quetelet, la popolazione delle quali era di soli 2, 262, 619 abitanti.

Ma lo stesso scrittore in altro luogo notando i reati di tutto il regno numero 13 infanticidj, comprende gli assassinj nel numero degli omicidj e nota non essere stati meno di 136. Nella Spagna nel solo 1826 v'ebbero 13 infanticidj e 5 avvelenamenti. E pe' registri di Prussia rilevasi che dal 1824 al 1826 vi furono non meno di 157 assassinj, e 611 infanticidj. Ben sì questo è vero che in tal numero comprendevansi gli aborti volontari. E nella somma di otto anni nal 1819 al 1826 si registravano 1,512 assassinj e 1,976 infanticidj ed aborti. Nelle prigioni di Spandau Brandebourg e Landsberg nel 1829 sopra 1,127 carcerati; 34 eran per assassinj, 16 per infanticidj ed 1 per tentato parricidio. Nè si noverò la provincia del B. Reno, separata per leggi, nella quale nel solo 1824 si registrarono 3 parricidj, 7 omicidj di consorti, 75 infanticidj ed 8 assassinj. Universalmente parlando si conta un assassinio sopra 60,000 abitanti; 1 sopra 35,000 nel Ducato di Sassonia e nel Paese di Munster, ed in quello di Mariendever 1 sopra ogni

25,000. Nell'impero Austriaco dal 1800 al 1809 si notarono non meno di 160 infanticidj e 244 esposizioni di fanciulli. E dalle condanne di morte pronunziate dalla C. S. di Vienna ricavasi esservi stati 22 assassinj e 251 che per tale reato dovean nel 1824 essere giudicati.

Le notizie sui reati del 1828 appo di noi forniscono 5 accuse di parricidio 14 d'infanticidio, 17 d'omicidj di conjugi o congiunti. De'veneficj non v'è n'ebbe che 1 ed 8 furon tentati o mancati. Ma vuolsi primamente osservar che in essi reati si comprendono ancora le complicità e che le pene essendo state assai minori ne' gradi di quelle sancite, è d'uopo conchiudere che molte fossero le scuse e le circostanze attenuanti. Nel 1831 vi ebbero non men di 48 imputazioni. Più appresso del 1832.

Generalmente parlando osservasi pe'quadri dell'Inghilterra, come i delitti fossero due volte più numerosi in tempo di pace che in tempo di guerra non siano. Della qual cosa que' registri dal 1810 al 1823 offrono la pruova. Dal che ricavasi pure come la depravazione siasi andata sempre allargando, nè aver cominciato a scemare se non dal 1820 in poi. Tuttavia il numero de'delitti fu sempre maggiore degli anni sette primi. E la maggior frequenza de'reati nell' ultimo intervallo può aver fondamento in quella catastrofe finanziera del 1825, per la quale poco stette che non ne fossero messe in fondo l'industrie ed il credito pubblico Inglese. Perocchè non vuolsi obbliare che a' delitti ed

alla corruzione apre l' occasione il più delle volte la miseria.

Da que' registri adunque ricavasi come il numero delle condanne di morte fossesi dal 1817 al 1823 raddoppiato, la dove quello de' supplizj rimasto sia quasi lo stesso. Dal che si può argomentare come, moltiplicandosi i delitti e corrompendosi i costumi d'un popolo, l'azione stessa della giustizia viene ad infiacchirsi colla stessa progressione; però la spada cade dalle mani de' giudici stanchi di punire. Nella stessa Scozia dove la giustizia è pronta e regolare più che nelle altre tre parti del regno non sia, e dove gl' incolpati vengon tosto interrogati, e mancando le prove rilasciati, furon tradotti innanzi alla corte di giustizia nel 1821 270, 1822 282, 1823 269 formando un totale di 821. Di questi furono condannati 717; 250 nel primo, 239 nel secondo, 228 nel terzo, e nello stesso modo 20, 43, 41, formando un totale di 104, gli assoluti. Gli accusati del 1827 furono 661. Or essendo la popolazione di 2,093,456 deducesi esser la media annuale di quelli che van soggettati a giudizio di soli 274, de' condannati 239 e degli assoluti 35. Si stima esser di 125 il numero de' prigioni rilasciati tosto per mancanza di prove e di 137 quelli che vengono tratti innanzi a' giudici subalterni. Dal che si ricaverà esser annualmente di 539 il numero delle incarcerazioni. Deducesi pur anco da' *returns* del 14 Marzo 1833 come nel 1833 vi fossero stati nel-

la Scozia 2,431 giudicati, de'quali 1,577 convinti e 164 assoluti e 539 liberati poco dopo la loro incarcerazione. La popolazione era intanto aumentata 2,365 mila anime. E vuolsi notar che i delitti aumentavano nelle grandi città e restavano stazionarj ne'distretti puramente agricoli; locchè non da altre cause procedeva se non da quelle più sopra da me notate. Medesimamente è importante conoscere che in Inghilterra il numero de'delitti dal 1810 al 1816 fu di 47,520 e dal 1817 al 1823 di 93,122. Nel 1810 5,146; 1811 5,337; 1812 6,576; 1813 7,164; 1814 6,390; 1815 7,818, 1816 9,091; 1817 13,932; 1818 13,567; 1819 14,254; 1820 13,750; 1821 13,115; 1822 12,241; 1823 12,263. Il numero annuale adunque de'delitti dal 1810 al 1816 fu di 6,798, e dal 1817 al 1823 di 13,290. Dal censimento eseguito nel 1821 la popolazione del 1801 accresciuta si era da 8,872,986 a 11,977 663: nel 1826 nell'Inghilterra e P. di Galles era di 14 milioni a un bel circa. Dall'esposto fatto al parlamento sopra i delitti accaduti in Inghilterra e P. di Galles dal 1823 al 1829 rilevasi una stupenda progressione di delitti contra alle proprietà. Ma scemati medesimamente si veggono quelli contra alle persone, nè i più atroci cresciuti coll'aumento della popolazione. Le incarcerazioni in questi anni sommarono da 12,263 a 18,675 con una specie di naturale progresso. Nel 1823 12,263, 1824 13,698, 1825 14,437, 1826 16,164, 1827 17,921, 1828 16,564, 1829 18,675. I giudicati nel 1833

furono 19,647 ed il censo intanto offriva una popolazione di 1, 894 mila. Che se talentasse ad alcuno di paragonare il numero de' rei in Inghilterra dal 1806 si rileverà il numero de' giudicati nel 1806 essere stato di 4,346, nel 1816 di 9,091, nel 1826 di 16, 147, come già si notò. Sopra il quale ultimo numero 1,200 condannati vennero a morte; 113 alla deportazione in vita; 185 per 14 anni e così scorrendo. Argomentavasi in Inghilterra tale aumento esser derivato dal rapido passaggio dallo stato di guerra a quello di pace. Ma questa stessa causa non spiegherebbe punto l' aumento del 1826, quando le incarcerazioni furono quattro volte maggiori di quelle che nel 1806 non furono.

Mancano le tavole d' Irlanda della stessa esattezza dell' Inglesi, tuttavia per esse è manifesto come nel 1823 si ebbero un numero di 25, 385 incarcerazioni e 7,923 condanne e 16,419 assoluzioni, remanendo tuttavia 1,043 da giudicarsi. La popolazione era di 6, 846, 949. Ed è da considerarsi come l'aumento de' delitti in Irlanda, posto in confronto di quello della popolazione, delle rendite e del commercio, sia tale da farne le più grandi meraviglie. Imperocchè veggiamo coloro i quali vennero assoggettati a giudizio essere stati ne' seguenti anni, 1805, i messi in giudizio, 2,008, i condannati 613, gli assoluti 845. Nel 1807 2,647, 546, 864; nel 1810 3,374, 911, 876; nel 1815 5,792, 2,319, 2,039; nel 1820 12,203, 5,376, 2,042.

*

De' quali i condannati furono 9,766 e gli assoluti 6,666. Gli accusati poi nell'intervallo de'sette anni sommarono a 32,656, in questo modo divisi. Nel 1815 2,319, 1816 4,490, 1817 4,620, 1818 5,377, 1819 4,735, 1820 5,118, 1823 5,997. Ed è cosa da esser considerata il veder come nel 1815 vi sia stato un numero a poco presso uguale di assoluzioni e di condanne. Dal che si può inferire esserci state o accuse troppo affrettate o difficoltà gravissime di raccoglier e ordinar le pruove.

Pe'quali risultamenti si conchiuda esservi delitti in assai maggior numero nell'Inghilterra. La quale e per questo stesso numero degl' imputati, la proporzione delle condanne a quello delle assoluzioni, assai più all' Irlanda che alla Scozia si avvicina. E come nascer non può giusto sospetto d'influenza appressiva del governo, così dedur si deve essere il più ricco e popoloso de' tre regni parimenti più corrotto, ed ivi son più delitti dove son distretti più industriosi. E qui se ne veggono gli esempli. Middlesex-capitale 1 sopra 465; Warwich, 1 sopra 650; Lancastro 1 sopra 650; Surrey 1 sopra 755; Essex 1 sopra 785; Wilts 1 sopra 861; Chester 1 sopra 1,106. Ed essendovene meno in quelli del P. di Galles 1 sopra 4,285, Cumberland 1 sopra 4,200; Cornovaglia 1 sopra 3,860; Durham 1 sopra 2,950; Northumberland 1 sopra 2,716; Derby 1 sopra 2,430; Monthemontly 1 sopra 2,410.

Che se verrem mettendo a confronto il numero de' delitti avvenuti in Inghilterra con quelli

delle altre regioni Europee e quelli di Londra con quelli delle altre contee d'Inghilterra, non se ne trarrà certo argomento in favor della morale del popolo nè della sicurezza delle proprietà di quella vastissima città. Per la qual cosa esaminandosi le incarcerazioni eseguite in Londra e nella Contea di Middlesex durante il 1828, e postele a confronto con quelle delle altre contee del P. di Galles si dedurrà di leggieri essere il progresso di tali incarcerazioni quasi due volte più grande in Londra e suoi dintorni. Perocchè il numero in Londra e contea di Middlesex fu di 1 sopra 383; nel Paese di Galles di 1 sopra 820. Comunque però la progressione dei rei in una popolosa capitale esser dovesse naturalmente maggiore, purtuttavia assai notabile mi pare una tale sproporzione. Per la qual cosa, posto l'aumento della popolazione nello stesso modo degli anni antecedenti, esser dovea di 13, 490.000 e l'aumento de' delitti a quanto sembra ascende a non meno del 41 per 100. Il quale aumento non è certamente spiegato dall'accrescimento della popolazione, nè da una maggior facilezza a delinquere. Imperocchè ne' sette anni dal 1824 al 1830 la popolazione dell'Inghilterra e paese di Galles crebbe d'un 11 sopra 100, là dove i delitti il furono d'un 26 per cento. Se non che notavasi un progresso in Londra ed una deminuzione nelle contee. Confrontate poscia fra loro le relazioni al Parlamento del 1827 con quelle del 1828 ricavasi che nelle 44 contee d'Inghilterra e

P. di Galles l'aumento delle condanne fu di 1 sopra 914, mentre nelle sei contee nelle quali chiudonsi la città e distretto di Bristol la diminuzione era di 157. E si osservava un aumento di 1,757 nel 1827, quando si paragonava col 1826, ma una notabile deminuzione paragonandosi col 1828. Imperocchè nelle 35 contee si notò tale deminuzione essere di 1,656 delitti, là dove nelle quattordici che chiudono Bristol e il distretto per l'opposto l'accrescimento si stimò di 299, lasciando un decrescimento di 1,257 rei. La qual cosa vuolsi soprattutto ascrivere a' magistrati criminali. I soli deportati a N. Galles nel 1826 fu di 2,697 e nel 1829 di 3,393. Ne' sette anni dal 1811 al 1817 posti a confronto di quelli scorsi dal 1821 al 1827 l'accrescimento proporzionale fu del 19 per 100; nel secondo settennio del 55. Del quale ultimo aumento del 36 per cento (e notavasi che il numero maggiore de'delitti accadeva appunto ne' distretti agricoli) si accagionava in Inghilterra in parte il perfezionamento sociale, e soprattutto i progressi delle arti meccaniche che i ladri convertono in loro pro. Ma la vera cagione la dovremo trovare in questo, che essendo così cresciuti i mezzi ed aperte maggiori occasioni a delinquere non crescevan e nella stessa proporzione quelli delle leggi per prevenirli e reprimerli.

Nè qui abbiam noverati che quei soli reati di natura più grave, i quali si reputerebbero appresso noi quali misfatti. Dappoichè moltissimi pur

sono i delitti di minor rilievo. De'quali se si vorrà prender norma da' soli furti, come vedremo meglio in appresso, il numero de'reati in Inghilterra nè verrebbe ad esser molto accresciuto. Le colpe lievi poscia, che van punite dalla giustizia municipale, si trovano nell' Inghilterra e P. di Galles parimenti assai numerose. E però scorgiamo la Polizia di Londra aver imprigionati nel 1831 non meno di 72, 824, individui; e nel 1832, 77, 543. E nel primo de'due anni 2,955 venivano inviati da' magistrati innanzi alle assise per esservi giudicati, 21,843 giudicati furono sommariamente. Nel secondo 3,656 vennero assoggettati al giudizio della assise, e 23,458 condannati sommariamento. Nel 1833 il numero degl'incarcerati fu di 69,950, de' quali 42,950 ad un di presso vennero giudicati sommariamente. Dal che ricavasi che nel 1832 vi fu un eccedente di 4,919 sull'anno precedente, ed una diminuzione nel 1833 di 6,593 incarcerati. Ma questa diminuzione vien compensata dal numero maggiore de'condannati. Ben questo è vero che in questi incarceramenti van compresi anche quelli per prostituzione e per ubbriachezza; essendovene stati di quest'ultima causa 23,737 nel primo anno; 25,702 nel secondo; e 29,880 nel terzo, compresi tutti in quelli che vennerò poscia messi in libertà. Ma egli è mestieri il notar che tutti gli altri lo son per reati, i quali appo di noi verrebbero puniti come delitti. Imperocchè nel 1832 vi ebbero di condanne sommarie, come no-

tai, 23,458, partite a questo modo. Per violenze percosse assalti 3,842; per prostituzione, chiasso disordini ec. 2,177, attentati contra alla proprietà 1,009, nascondimenti e professioni illecite 933; ladri di professione 932, individui pericolosi 1,511, vagabondi 5,859. Nel 1832 i vagabondi furon 6,757; i piccoli furti, 7,858, le prostituzioni 3,727 chiassi disordini ec. 5,721, cattivi trattamenti 5,721. Ed eran questi i reati più frequenti, ma la più parte giudicati sopra troppo leggieri indizj, atteso il numero de'liberati.

La società pei miglioramenti delle prigioni in Prussia confessa l'aumento de'processi criminali in Berlino esser un tristo testimonio della corruzione d'una gran parte degli abitanti. Così da una relazione di quella società deducesi che dal 1825 al 1828 i processi sommarono a 8,760, le incarcerazioni a 7,044. Onde qui pure noteremo come l'accrescimento de'delitti non stia in proporzione di quello della popolazione, comechè dal 1824 in poi molto aumentata fosse qualla di Berlino. Ed un altro fatto testifica pure contro quella città ed è la quantità degl'incarcerati di Berlino ripresi dalla giustizia, essendovene non meno di 111 sopra un totale di 358 nel 1825 nella sola prigione di Brandeburgo. In tutto il regno poi vi furono dal 1800 al 1817 una somma di 18,646 reati, e ne' 3 anni dal 1824 al 1826, eccetto il Ducato del B. Reno, di 62,809; ed in 8 anni dal 1818 al 1826 di 815, 172 delitti. Negli stessi tre anni nel Du-

cato del B. Reno furono 696 e 1,290 dal 1822 al 1826. A' quali delitti egli è mestieri aggiungere i reati militari, i quali ne' sei anni dal 1817 al 1826 diedero un totale di 14,184 per l'esercito permanente e 2,288 per la Landewer; della qual somma il decimo offre la media annuale. La somma de' reati accaduti nell' Impero Austriaco nello spazio di 5 anni dal 1819 al 1823 era di 46,276, andando sempre in progresso. Nel Vadese vi erano accaduti dal 1822 al 1823, 75 soli giudizj 7 contumaciali e 15 recidivi. Dal primo ottobre 1823 al cader di settembre 1834 ve ne furono altri 124 de' quali 96 correzionali. Nel cantone di Ginevra dal 1816 al 1827 i delitti sommarono a 2,255, E qui vuolsi notar che in Ginevra sonosi cominciati tali registri nove anni prima che in Francia, ed in essi si contengono parimenti i delitti dell'esercito e si notava una stessa simultaneità di aumento e diminuzione come in Francia, avvenuta forse per le stesse cagioni. Nel Regno di Wurtemberg durante l'anno 1823 vi furono 8,566 processi criminali e perciò un abitante sopra a 391 in istato d'accusa. In questo total numero v'era la metà per lo meno d' adulti non giustiziabili, per lo che la proporzione era piuttosto di 1 sopra 195. Onde argomentar si deve che un vizio profondo vi sia negli uomini o nelle leggi. Nella Baviera per l' opposto numeravansi 16 prigioni appena sopra 20,000 abitanti, nel mentre che in Inghilterra ed in Irlanda ve n'ha sullo stesso numero 900 ad un bel circa.

Nella Spagna nel 1820 vi furono 3,637 accusati, de'quali 1,733 furono i condannati, 1,904 gli assoluti o gli aggraziati e 216 cause pendenti. Nel 1826 vi furono 8,753 delitti su quali vi ebbero 1,232 omicidj, 1,733 ferite gravi e 1,620 furti. E dal confronto dalle due epoche vuolsi argomentar che i tempi nella prima portarono che i giudici allentassero molto la guardia contro i delitti.

Nella Svezia nel 1824 i condannati non eccederanno i 1,500 de'quali 800 per misfatti e 700 per delitti. Perlochè sopra una popolazione 2,400 mila abitanti si ha un ragguaglio di 1 sopra 1,660. In Norvegia nel 1821 ve n'ebbe solamente 737 e ne'13 anni dal 1814 al 1826 sommarono a 9,740, sì che sopra una popolazione di 1,051, 218, si avea un delitto ad ogni 1,403 abitanti.

Secondo la statistica pubblicata in Copenaghen nel 1834, negli ultimi quattro anni in Danimarca non vi ebbe che un sol condannato a morte sopra 76,000 abitanti; e nel ducato di Slewich e Holstein uno sopra 156,000. In quello di Laubourg non ve n'ebbe dal 1829. Di 63 condannati a morte, 11 vennero giustiziati; e di 10 condannati ne'due Ducati un solo subì il supplizio. Che se fosse in piacer d'alcuno il confrontar il numero de'rei del solo anno 1826 della Francia a quello dell'Inghilterra rileverà di leggieri un aumento progressivo in ambo i paesi, ma nell'ultimo più che nel primo, anche senza por mente all'aumento della popolazione. Perocchè nel 1826 il numero degli ac-

cusati in Francia fu di 7,599 de'quali 903 condannati in contumacia e 3,348 a diverse pene. Il numero de'rei in Inghilterra, come si notò, nello stesso anno fu di 16,147. Intorno poi a delitti correzionali della Francia ecco un quadro di sette anni cominciando dal 1825. Essendochè malagevol cosa sarebbe ilparagonar il numero de' delitti di questi anni cogli antecedenti al 1824. Dappoichè colla legge del 25 giugno di quell'anno molti reati che stati sarebbero giudicati dalle assise, si trovarono esserlo da'soli tribunali correzionali. Nel 1825 7,234 accusati e ne'tribunali correzionali, eccetto la Senna, 141,733; 1826 7,599, dando un aumento di 357, 159, 740; 1827 7,774; 171, 146; 1828 8, 172; 172, 300; 1829 8,119 176, 257; 1831 7,270, correzionali 254,738; 1832, 8,110 e correzionali 219,735. Il 1832 presenta un aumento di 832 accusati, i quali si vogliono ascrivere a'torbidi politici scoppiati in taluni dipartimenti, perocchè 262 accuse ed 812 individui vennero per tali delitti giudicati nel corso dello stesso anno. Per la qual cosa l'aumento reale non sarebbe che di soli 50 processi; là dove le accuse contradittorie, si notava, esser diminuite di 44 dal numero del 1831. Eravi pure una diminuzione di 15,734 processi, e 35,003 imputati di giudizj di polizia correzionale. Si notava però che molti delitti ordinarj erano accresciuti, perchè, attesa la nuova riforma, molti reati che stati sarebbero della competenza delle assise lo divennero de' tribunali correzionali. E tutti questi delitti da quell'in fuori

de' tribunali muncipali, de'quali si noverarono nel 1825 non meno di 101, 155. Per la qual cosa riunite le cifre degli anni troveremo che la giustizia criminale del 1825 in Francia ha perseguitato non meno di 243, 122 individui. Nel 1827 320, 208. Nel 1828 330, 375. Nel 1829 339, 514.

Lamentano poi gli scrittori in Francia di esservi moltissime frodi ne' pesi e misure de' venditori, contrarie a' regolamenti, le quali van tutte punite dalla polizia municipale. Or comunque, quando non arriva la coscienza è d' uopo che intervenga la legge; tali delitti scorrono inosservati, mentre in altri paesi sarebbero ben gravi reati e severamente puniti.

Universalmente parlando dir si può che in quanto a' delitti il regno di Napoli venga aspirando a miglior condizione. Ed il *quadro statistico* mostra parimenti e migliori tempi e cure migliori negli uomini. I giudizj innanzi le G. Corti Criminali vanno pe' 5 anni, quanti ne scorsero dal 1828 al 1832, partiti a questo modo: 1828 3,035, 1829 3,338, 1830 2,743, 1831 3,229 1832 4,104. I giudizj correzionali furono nel 1831 non meno di 90,753; e nel 1832, 89,991 trovandosi così gli 875 misfatti di più del 1832 compensati in parte da' 762 delitti dell'anno precedente.

I giudizj criminali compiuti senza discussione ebbero questo progresso: 1828 16,520, 1829 19,830, 1830 21,418, 1831 21,346, 1832 22,053.

I giudizî correzionali senza discussione furono nel 1831 35,472; e nel 1832 52,751.

O qui debbesi notare primamente che tutte le cause decise senza discussione, non sono già esclusivamente quelle in che manchino le prove de'reati, ma si bene quelle in cui vi è tal ragione di legge che non costituisce dell'azione, che ne forma l'oggetto, un reato. E tali sono per esempio tutte le processure che si formano per morti accidentali e guasti casuali. Vuolsi poscia notar come i residuali delitti del 1831 essendo non meno di 37,854, la massa de'reati correzionali del 1832 ne viene ad essere considerevolmente scemata.

Le contravvenzioni sommarono nel 1831 a 4,932, nel 1832 a 5,188, osservandosi così è vero un aumento, ma da non calcolarsi essendo parola de'reati di sì leggiera natura, o da spiegarsi agevolmente coll'accrescimento della popolazione.

Il numero degl'individui contro a' quali si è proceduto, compresi i tribunali di eccezione; innanzi a' magistrati di qualunque grado, sommarono dunque nel 1831 a 169,919; e nel 1832 a 216,615.

Nel 1832 i parricidj furon 13; gl'infanticidj 93, comprese sempre le complicità ed i veneficj, ma di pochissimi tra questi fu pubblica accusa. Così pure si contaron 12 imputazioni di parricidj; ma 5 furon le accuse. Dal che devesi argomentar che troppo precipitosi fossero stati ne'rimanenti casi i sospetti. E maggiormente di questo ci persuade-

remo vedendo come de'5 non furon condannati che 2 solamente. Degl'infanticidj se ne notarono 84; ma per la stessa ragione non ve n'ebbero, comprese le complicità, che 16 portati ad estremo giudizio. Ma che si fosse proceduto parimenti con alquanto di precipitanza ce ne dà contezza il *quadro statistico generale dell' amministrazione della giustizia Penale.* Imperocchè da esso raccogliesi essere stati i condannati per parricidio solamente 2; de'quali un solo condannato ad estremo supplizio. E del giudizio di questo non ancora erasi discussa nella suprema Corte la legalità. E scorgiamo pure 3 veneficj con 5 accusati, 11 infanticidj, e 19 omicidi in persona di conjugi o congiunti. E ben dobbiamo stimare che essi siano stati anche assai minori, di quel che appariscono in quel quadro. Perocchè in ogni specie di reati va compresa, come già notai, la complicità della quale tanta e sì varia è la quantità e la qualità. E vediam che vi è perfino compresa la scusa. Alla quale nostra opinione s' accosterà, chiunque si farà a considerar che de'5 accusati di veneficio, 3 soli vennero condannati. De' 21 accusati d'omicidio di conjugi o congiunti non ne vennero condannati che 15 e tra questi soli 4 condannati nel capo. De' 15 per infanticidio 7 soli e tutti condannati a' ferri ne'bagni: la qual pena è di tre gradi minore della pena comminata a tale reato. E di tutti questi condannati sul cader dell'anno ve n'eran ben oltre 13 che prodotto avean

ricorso per annullamento del giudizio. Quindi possiamo dire lo stesso anche de' furti accompagnati d'omicidio. Nel 1828 i furti accompagnati da omicidio consumato o tentato non furono che 18 con 37 imputati, e di questi men del terzo vennero accusati. In 34 reati di tal natura nel 1832 andavan compresi anche gli omicidj tentati o mancati. E si raccoglie ancora da quel quadro che degli accusati, 12 fossero condannati a' ferri ne' bagni, 1 alla relegazione, ed 1 alla prigionia. E prova è questa che in quel numero andavan compresi reati di minor gravezza di quel che mostrasse il loro titolo. Da tutte le quali cose dedurrem di leggieri come i soli titoli delle processure abbian servito a dar le cifre di que' delitti. E così e non altrimenti potremmo venir in chiaro di quelle condanne; perciò in un' accusa di parricidio o infanticidio, a cagion d'esempio, mancato l'atto di nascita o la fede di matrimonio, il reato venia a cader nel semplice omicidio. Ma queste cose meglio e più distintamente ricorderemo quando ci faremo a parlar della condizione de' diversi delitti nel regno.

CAPITOLO XX.

Delle condanne e delle assoluzioni.

Nè dal solo numero de' reati, ma dal confronto delle condanne e delle assoluzioni più che

altro mai, e da'dati della popolazione venir si potrebbe a conchiuder, a quel che io penso, se mai le pene nella loro applicazione abbiano tutte quelle gradazioni che la legge indica per esse. Perocchè considerando primamente le condanne e le assoluzioni, dalla superiorità delle une o delle altre conchiuder se ne potrà se vizj seguitano la bontà delle leggi; e se questi anzi in quelle d'amministrazione che nelle penali predominino. E mercè questo confronto scoprir potremo forse quali male radici si stiano occulte, e scansar soprattutto il pericolo di cader in una troppa severità di pene. Or facendoci dopo ciò a considerar il numero delle condanne e delle assoluzioni nel regno unito della G. Brettagna c'imbatteremo di nuovo trovar nella Scozia la stessa superiorità di bontà nel popolo e nella amministrazione della giustizia.

Le assoluzioni nella Scozia furono nel 1821 di 20 sopra 270, nel 1822 di 43 sopra 282, nel 1823 di 41 sopra 269; perlochè vedesi esservi una media annuale di 35 assoluzioni; e le assoluzioni delle corti di giustizia si potranno stimare di uno sopra sette. E sopposto lo stesso de' giudici inferiori la media de' prigioni assoluti o rilasciati potrà valutarsi ad 82 annualmente. Le assoluzioni in Inghilterra furono 1820 di 2,511 sopra 13,710, 1821 2,501 13,115; 1822 3,348 12,241, 1823 2,480 12,263, 1824 2,611 13,698, 1825 2,788 14,437, 1826 3,266 16,147. Dal che notasi come in un intervallo di sette anni le asso-

luzioni furono 18,505 sopra un totale di 95,611, 65,003 essendo i condannati. Il numero totale delle condanne nell'Inghilterra ne'sei anni dal 1810 al 1816 fu di 29,361; il numero annuale essendo a un di presso di 4,294, e ne'6 anni dal 1819 al 1825, 63,418; e di 8,863 dal 1817 al 1823. Il totale degli accusati dal 1824 al 1830 fu di 115,569., de' quali 80,852 furono i condannati e 22,330 gli assoluti e 12,387 soltanto non perseguitati, o contra i quali non si trovò materia di procedimento. Sopra il numero annuale de' delitti in Inghilterra i giudici assolvevano a un di presso un terzo degli accusati; ma nella Scozia un poco più del terzo, se si comprendono i prigioni rilasciati per mancanza di prove, e di uno sopra sette, come notai, se si considerino i soli soggettati a giudizio.

Il numero de' messi in giudizio rispetto alla popolazione in Inghilterra era di 1 sopra 950, nella Scozia di 1 sopra 3,884, nell'Irlanda di 1 sopra 650. E qui in queste diverse proporzioni di condanne e assoluzioni vuolsi ancora notare come pe' furti nel 1829 furono 9,444 e le assoluzioni 2,036, là dove per gli omicidj le condanne furono 13 e le assoluzioni 27. Dal che deducesi che le condanne per furti stiano alle assoluzioni come 46 decimi ad uno. Lo stesso è per gli assassinj pe' quali le assoluzioni sopravvanzano le condanne. E vuolsi notare che in parecchie contee del P. di Galles il numero delle condanne a

un di presso è sempre lo stesso; non così avvien nell'Inghilterra nella quale non vi ha che quella solamente di Westermoland, dove le condanne furono meno nel 1829 che nel 1823 essendo che nell'uno furono di 23 nell'altro di 11.

Secondo il censo però della popolazione d'Inghilterra e della Scozia nel 1833 quella d'Inghilterra e del P. di Galles stava agli accusati come 14,000 a 19 $^1/_2$ o come 1 a 700 a un di presso, invece che quella della Scozia stava come 2,350 a 2 $^1/_2$, o come 1 a 940 a un bel circa. Dal che argomentavasi essere i delitti nella Scozia, comechè paese agricola e pastoreccio, cresciuti nella stessa proporzione dell' Inghilterra. E facendoci a considerar le tavole dell' Inghilterra dal 1813 al 1818 con quelle della Francia dal 1813 al 1819, più del 1825, si noterà agevolmente come in quegli anni la proporzione fu in Inghilterra sopra 48,797, di 11,656; dal che si ricava un 23 sopra 100: ed in Francia sopra 53,036, di 17,765, cioè 36 per 100. Nel 1812 in Francia sopra 6,988 accusati, ve ne furono 4,348, perlochè la proporzione fu di 1 sopra 4,557. Nel 1825 vi furono 6,652 condannati e 2,652 assoluti; essendovi 36 assoluti e 44 condannati a pene infamanti. Nel 1832 de' 7,565 accusati 3,117 furono assoluti e 4,448 condannati. Dalle quali cose può argomentarsi essere stata la compressione più forte in Francia che nell'Inghilterra non era. Nel 1826 tuttavia sopra 6,988 accusati le corti d'assise ne mandarono assoluti 2,640 o $^{378}/_{1000}$.

Nel quale anno si notava che sopra 100 accusati presenti 38 furono gli assoluti, e sopra i 62 rimanenti 40 i condannati a pene infamanti, 22 a pene correzionali se si contano i soli presenti, 35 se si contano anche gli assenti. Il numero degli accusati presenti sopra quelli del 1825 davano un aumento di 357. Le assoluzioni poi de'delitti contro alla proprietà furono del 35 per 100 e di 50 per quelli contra alle persone. Nel 1827 le assoluzioni furono del 39 per 100, comechè questa proporzione la stessa non fosse per tutti i dipartimenti; pure la differenza non era gran fatto notabile. De' 7,774 giudicati dalle corti d' assise 3,714 venivan assoluti, e de'171,146 de'tribunali correzionali 25,980 i condannati. E qui fa d'uopo notare che le assoluzioni de'delitti contro alle persone furono di 50 per 100 e di 35 per 100 soltanto in quelli contra alla proprietà. Nel 1829 le corti d' assise sopra 7,373 giudicati, de' quali 1,791 per reati contra alle persone e 5,582 contra alla proprietà, ne mandavan assoluti 957 dei primi e 1,941 de' secondi, senza noverar gli assenti, sommando così gli assoluti a 2,898 e 4,475 i condannati. La proporzione tra gli assoluti i condannati a pene criminali e quelli a pene correzionali, fu di 39 per 100 ne'primi, di 36 nei secondi e 25 negli ultimi. La proporzione delle donne assolute è maggiore di quella degli uomini, essendo 43 delle prime e 38 degli altri sopra ogni 100.

Paragonando il totale degli accusati cogli assoluti, si troveranno questi nel 1832 di 41 sopra ogni 100; là dove nell'anno precedente eran di 46 per 100. Perlochè vedesi che la proporzione delle assoluzioni era scemata, e nel 1832 si era ridotta a quella del 1829. E scorgevasi, che il grado di compressione trovavasi esser diverso in ragione della natura de'delitti, perocchè in quelli contro le persone era di 53, e di 37 per 100 di quelli contro le proprietà. E notavasi medesimamente come le assoluzioni fossero scemate, per benefizio della nuova legislazione, appunto ne'delitti più gravi, quali sono l'assassinio, i veneficj, la falsificazione delle monete.

Nel 1831 uguale era il numero delle assoluzioni per gli uomini che per le femmine. Nel 1832, sopra 100 accusate 45 vennero assolute. In questi però non son compresi i reati politici e della stampa, imperocchè su 939 accusati nel 1832, 613 vennero assoluti; la proporzione fu di 65 per 100 e nell'anno innanzi di 77. Pe'reati della stampa si notavano nel 1831 di 66, e nel 1832 di 62 per 100. De' 219,735 imputati correzionali del 1832, 29,295, ovvero un poco più del 13 per 100, furono assoluti e 190,440 condannati.

La compressione poi trovasi essere stata assai più forte ne' processi giudicati con celerità, e le assoluzioni più numerose, secondochè i giudizj soffrivan maggiori ritardamenti. Dalla qual cosa è chiaro che i mezzi di convincimento s'indeboliscano in

proporzione del tempo scorso dal reato al giudizio, e che malgrado le prevenzioni sfavorevoli contra a'contumaci sopra 100 che ne venivan giudicati, poichè eran incarcerati, 51 ne andavan assoluti; e de'45, de'quali fu cassato il giudizio, 15 furono nel 1828 assoluti da altre corti.

Nel 1832 sopra 305 contumaci imprigionati e giudicati, 174, ovvero più della metà, vennero assoluti. Ciò rilevato si era in tutti gli anni presso a poco, per la dispersione delle prove. Così de' 306 contumaci, 138 furono giudicati nel corso dell' anno del giudizio per contumacia, e per 66 vi corse un intervallo di 5 anni. Generalmente in quattro anni, compreso il 1828, la proporzione de'contumaci assoluti fu di 51, 55, 54 e 50 per 100. La proporzione del numero degli accusati presenti alla popolazione era nel 1826 di 1 sopra 4,557; nel 1827 di 1 sopra 4,593; nel 1828 di 1 sopra 4,307; nel 1829 di 1 sopra 4,321. Nel 1831, parlando sempre dagli accusati presenti, era di 1 sopra 4,281, e nel 1832 di 1 sopra 4,304. Ne' reati del 1827 nel dipartimento della Creuse ve ne fu 1 sopra 28,104 abitanti, in quella della Loira di 1 sopra 11,744, nella Corsica di 1 sopra 1,457 e negli altri dipartimenti la proporzione variava fra questi estremi. Nel 1828 nel dipartimento della Creuse ve ne furono 1 sopra 11,497, in quello della Senna 1 sopra 167, negli altri dipartimenti eran più o meno limitati fra questi termini.

Nel 1831 e nel 1832 il dipartimento della Senna e quello della Corsica si trovarono a capo di tutti gli altri pel numero degli accusati. Perocchè nel 1831 si contava un accusato sopra 1,040 nel primo, e sopra 1,376 nel secondo. Nel 1832 si contava un accusato sopra 1,138 nell' uno, e 1,714 nell'altro. Epperò si noterà esservi stato un sensibile miglioramento. Il termine medio era sorpassato altrimenti negli altri dipartimenti, perchè in quello della Creuse si ebbe un accusato sopra 15,610, in quello di Landes che fu sopra 10,827, ed in molti altri che si avviciuarono a questo estremo. Ma si notava non esservi confusi i delitti politici, perocchè se vi fossero stati, il dipartimento di Deux Sèvres, che contava un accusato sopra 10,436, ne avrebbe contato uno sopra 3,931.

La media delle condanne durante i 7 anni, dacchè vennero per la prima volta pubblicati i conti dell'amministrazione sino al 1831, fu la seguente. A morte 114, lavori perpetui 272, a tempo 1,050, reclusione 1,136, carcano 5, bando 1, degradamento civico 2, pene correzionali 1,641, fanciulli prigioni per correzione 48. Notandosi poscia come nel 1832 già si provassero i salutari effetti de'miglioramenti delle leggi penali, pe'quali le pene gravi eran divenute più rare ed il numero delle altre condanne si era accresciuto. Ma io porto opinione che in Francia si sien troppo magnificati gli effetti delle modificazioni portate nelle leggi nel 1832, e quali si fossero già lo vedem-

mo. Imperocchè dacchè la compressione è diventata per esse men severa non deve dedursene che sia più egualmente ripartita e che i dritti dell'umanità sien valutati con più equa conciliazione dell'ordine sociale. Bella riforma è certo quella di poter applicar una pena inferiore, quando il giurì ha trovato che vi sien circostanze attenuanti. Ma cosa si è fatto col toglier l'aggravazione derivante dal solo fatto della recidiva? Ecco i recedivi nel 1832 accresciuti. Or io non voglio spiegar quest' effetto dall'impunità che trovano i recidivi nelle leggi; però che l'effetto ne sarebbe invero evidente, ma troppo sollecito; solamente possiamo con ciò spiegare il perchè le condanne gravi sieno scemate, accresciute le lievi, senza che perciò sieno diminuiti i reati.

Nella Spagna, secondo la relazione del 1826, come si notò, sopra 3,633 accusati 1,733 furon condannati e 1,904 assoluti o aggraziati. Nel 1826 vi furono non meno di 13,939 colpevoli, i quali sopra una popolazione di 11,447,629 venivan ripartiti in 1 sopra 885, e si noti che non v'eran compresi i piccoli delitti. Là dove in Francia nello stesso anno era di 1 sopra 1,172, come si scrisse, ed in Inghilterra di 1 sopra 1,326.

In Prussia nel 1816 e 1817 era di 1 sopra 953 nel massimo e di 1 sopra 543 nel minimo. E nel Ducato del B. Reno tra gli 8 anni dal 1819 al 1826 di 1 sopra 947 nel massimo e 329 nel minimo. In questa provincia, come già si notò, i $^6/_7$ delle condanne sono addolcite dalle grazie. E

trovasi in Pomerania che sopra un totale di 4,760 delitti, non ve ne fosse che un solo delinquente e nella città d'Aquisgrana Colonia Dusseldorf e Munster ve ne fu uno sopra 400.

Nel Belgio, nelle già notate cinque provincie, si contavano 150 e più accusati sopra 100 accuse, e 90 condannati sopra ogni 100 giudicati. La proporzione fu questa: nel Brabante Meridionale di 1 sopra 3,180; il più è di 1 sopra 10,766 nell'Hainaut. La proporzion generale degli accusati nel 1826 fu di 1 sopra 5,500; nel 1827 di 1 sopra 4,800, nel 1828 di 1 sopra 4,900. Nelle altre provincie stimavasi esservi state 14 sole assoluzioni sopra 100 accusati, del che accagionavasi l'abolizione del giudizio per giurati. Riguardo poi a' delitti correzionali diversi ne potremo fare una stima da quelli giudicati dal solo distretto di Brusselles. Essi nel 1832 furono 1,306, de'quali 1,280 ad istanza del pubblico ministero; e de' 1,920 imputati, 530 vennero assoluti, e de'condannati 42 il furono ad un anno di prigionia o più, 944 meno, e 404 all'ammenda. Nel 1833 i delitti furono 1,087; de' quali 1,065 ad istanza del pubblico ministero, con 1,648 imputati. Di essi 390 vennero assoluti, 40 condannati a prigionia d'un anno e più, 786 meno e 432 all'ammenda. Nel 1834 ve ne ebbe 1,166, de'quali 1,145 pel pubblico ministero. Gli assoluti furono 472; 34 i condannati a prigionia d'un anno e più, 870 a meno e 269 all'ammenda.

Intorno alle condanne di morte di tutte queste

diverse regioni d'Europa deve ugualmente farsi alcune considerazioni. E fa d'uopo conoscere che nell'Inghilterra faceasi un confronto delle persone giustiziate in tre uguali intervalli rispettivamente terminati a dicembre 1817, 1824 e 1831. Gl'incarcerati in questi tre interstizj in Inghilterra e Paese di Galles, eccettò Londra, furono sino al 1817 di 56,308; al 1824 di 92,848, al 1831 di 121.518 sommando in tutto a 270,674. Da questo ricavasi che l'un per l'altro si contavan negli ultimi 21 anni 12,889 carcerazioni annualmente. Il numero de'condannati era sino al 1817 di 35,259; al 1824 di 62,412, ed al 1831, di 85,257, sommando in tutto a 182,928. De' quali condannati, venivan giustiziati sin al 1817 584; al 1824 626; sino al 1831 410, che danno un totale di 1,620.

Dalla qual somma si può ricavar questa proporzione nell'un per l'altro anno sino al 1817 di 83; al 1824 di 89, ed al 1831 di 58, che formarono in tutto 230. E questi supplizj erano al totale delle incarcerazioni come 1 a 1,178 ed alla somma de'giudicati come 1 a 795 ed alle persone sentenziate di morte di 1 a 97. Imperocchè quelli i quali vennero condannati nel capo sino al 1817 furono 4,952; al 1824 7,988; al 1831, 9,316. Laonde i 1,620 giustiziati furon tolti da 22,256 condannati. Or quì ci piacerà notare, che sebbene il numero de' supplizj si vegga scemato nell' ultimo spazio, esso è pur tale da presentar

una spaventevole strage fatta colla legge ed in nome della giustizia. E dal confronto delle condanne di Londra e di Parigi si ricaverà bensì, che la più parte de' delitti sia la stessa a un di presso in quelle due città. E comecchè nello spazio di 6 anni dal 1819 al 1825 sopra 63,448 condanne Londra e dintorni entrasse per 11,624, pare che pe' miglioramenti in essa praticati, notisi non esser aumentate le condanne; pure quelle di morte furono in Parigi nel 1828 una sola e 155 in Inghilterra, delle quali 18 eseguite ed una per furto d' un cavallo! E nel primo intervallo, nel 1815 ve n'ebbe un minimo di 129 e nel 1817 un massimo di 208! Di tutti i giustiziati nell'ultimo intervallo che furono 410; 117 solamente per uccisioni con armi da fuoco! Ma delle condanne a morte non ne vengon poste in esecuzione che un numero proporzionatamente assai moderato. Così sopra i 7,656 condannati, quanti se ne contarono dal 1820 al 1826, non ne vennero giustiziati che 528, tra' quali 116 per *burglary*; 53 per falso o falsa moneta; 50 per furti di cavalli o di montoni; 2 per sagrilegio; 13 per sodomia, e 25 per furti di 40 scellini in case abitate!

Dal che verrà condotto in qualche lume, spero, l'estrema ed inefficace severità delle leggi sancite in Inghilterra. Ed il vedremo maggiormente da questo, che in tutti quegli anni essendosi numerate 553 condanne di morte nel 1815, non ancora essendosi usciti dalla guerra; e 1,302 nel 1817,

quando erasi appena terminata, si ebbe sempre la somma annuale de' supplizj da 76 a 98. Ma nel 1812 le condanne essendo aumentate a 1,200, non furono giustiziati che soli 57; imperocchè o in un modo o in un altro egli è pur forza addolcir l'asprezza delle pene. E se si aggiungesse che dal 1820 al 1826 furono i condannati alla pena della prigionia, accompagnata assai sovente dalla frusta, non meno di 42,491, e 1,832 all'ammenda ed alla frusta? Quando alla Scozia vedremo che dal 1768 al 1780 vi furono 41 supplizj soltanto, essendovene 16 annualmente, o di 1 sopra 500 mila anime. I condannati nel capo ne' tre anni 1821, 1822, 1823 furono soltanto 49, dei quali 28 soltanto erano giustiziati, lo chè forma un supplizio sopra 290 mila abitanti!

In Francia le condanne di morte dal 1813 al 1829 furono non meno di 2,353, e l' anno che ne contò più fu il 1817, perchè ve ne furono 558; nè quello che ne contò meno fu il 1815 essendovene stati 256. Nel 1820 furono 304, nel 1821 324, nel 1825 sommarono a 176, dei quali soli 111 furono giustiziati; nel 1826 197; nel 1827 160; nel 1828 175; nel 1829 di 89, de'quali 60 giustiziati e 23 aggraziati. Ma qui è d' uopo riflettere che le condanne del 1817 procedean dagli avvenimenti politici appena allora terminati, fra' quali eransi generati tanti processi di maestà. Nel 1832 i condannati a morte furono 74, dei quali 40 furono giustiziati; senza che in questo numero

venissero contati 16 altri condannati alla stessa pena per delitti politici, di cui un solo, perchè dicharato al tempo stesso colpevole di furto e d'assassinio, venne giustiziato. In Parigi la proporzion delle condanne di morte fu dal 1801 al 1806 di 27, dal 1806 al 1811 di 21, dal 1811 al 1816 di 27, dal 1816 al 1821 di 24; dal 1821 al 1824 di 24 ugualmente. Il qual ultimo numero è bensì lo stesso, ma la stessa non essendo la popolazione, perchè aumentata, le condanne ne vengono perciò ad essere scemate.

Le condanne di morte della Prussia in 10 anni furono di 210 delle quali sole 87 vennero confermate. Nella Spagna nel 1820 ve ne furono appena 8 sopra 1,733 condannati; e nel 1826 167 sopra 12,939.

Intorno alle condanne ed assoluzioni avvenute ne'diversi tribunali del regno, troviam una diversa proporzione tra i misfatti ed i delitti. Così scorgiamo che de'3,904 accusati del 1831, 2,743 furono i condannati e 1,161 gli assoluti. Nel 1832 poi de'5,320 accusati, furono condannati 3,867, e 1,453 assoluti. Ne'giudizj correzionali del 1831 gl'incolpati essendo 147, 259, di essi furono assoluti 74, 527 e condannati 32,387; i rimanenti non essendosi giudicati, e 2,493 rinviati ad altre potestà. De' condannati poi, avendo chiesto l' esperimento d'un secondo giudizio non meno di 12,213 assoluti ne vennero altri 1,420, all'infuori di altri 1,701 ai quali venne diminuita la pena. Nel

1832 vi ebbero 144,465 incolpati, compresi i residuali del 1831. Gli assoluti furono 109,214, ben vero però che in essi 22,678 eran beneficiati dalla sovrana indulgenza del 1 decembre dello stesso anno; e 32,297 furono i condannati, restandone 2,572 non giudicati e 2,954 rinviati ad altre potestà. De' quali condannati 15,668 avendo appellato ne vennero assoluti altri 6,503; compresi 4,538, che vennero a meritar la sovrana indulgenza pubblicata sul cader dell'anno. De' 7,728 incolpati di contravvenzioni nel 1831, 3,707 furono assoluti; 2,888 condannati, e 229 rimessi ad altre potestà; rimandone da giudicarsi altri 904 incolpati. Degli 8,714 incolpati del 1832, 4,466 furono assoluti, 4,033 condannati, 91 rimessi ad altre potestà, restando da giudicarsi altri 124 incolpati.

Or da questi diversi numeri di condannati ed assoluti scorgesi come nel 1831 vi ebbero sopra ogni 100 giudicati dalle G. Corti Criminali con pubblica discussione 70 condannati, de' quali 30 a pene criminali, e 40 a pene correzionali: 30 erano gli assoluti. Poscia nel 1832 sopra ogni 100 73 i condannati, de' quali 36 a pene criminali, 37 a pene correzionali, e 27 gli assoluti. Nel 1832 rilevasi dunque esservi state in maggior numero le condanne e minori le assoluzioni che non furono nell' anno precedente, e che maggiori furono le condanne a pene criminali che quelle a pene correzionali. Perlochè scorgesi esservi

stato un maggior grado di compressione che nell' anno precedente. Osservasi poi che i condannati al massimo della pena (ragione anch' essa, come notai, perchè si dubiti del numero de' reati gravissimi) non son che nella proporzione del 15 sopra 100, ed i condannati al minimo 56, i rimanenti stan ne'gradi intermedj. Osserviamo parimenti che le provincie nelle quali son maggiori le assoluzioni son quelle di Terra di Lavoro, del Principato Citeriore, dell' Abruzzo Ulteriore 1.° in cui le assoluzioni son più del terzo delle decisioni. Differentemente dell' Abruzzo Citeriore, Abruzzo Ulteriore 2.° e Capitanata in cui son meno del sesto. Ne' tribunali di eccezione è pure causa non leggiera di stupore il veder come, ad onta della brevità e severità della forme e della natura de'reati, le assoluzioni siano, nella commissione suprema d'un meno di 44 sopra ogni 100 di 52 decisioni di conservazione d'atti in archivio, e 4 sole condanne. Ne'consigli di guerra, elevati a commissioni militari, sono 74 le assoluzioni e 9 sole le condanne, i rimanenti rinviati ad altre potestà, 6 conservati gli atti in archivio. E degli stessi consigli, giudicanti secondo il decreto del 1826, 89 son le decisioni di assoluzioni e 9 quelle di condanna. E prova certo è questa che l'onore la libertà e la vita degli uomini protetti sono è vero da una legislazione piena di riguardi; ma che scagionar non si potrebbero i magistrati della taccia di dar loco troppo precipitosamente a'giudizj, e so-

prattutto essendo questi assai gravi ed importanti. E lo stesso diremo pure vedendo che nelle G. Corti Criminali ne'giudizj senza discussione sopra ogni 100 vi siano 71 decisioni di conservazione d'atti in archivio 20 di rinvio ad altre potestà e 9 messi in libertà.

Ne' giudizj correzionali del 1831, senza por mente a quei che vennero inviati ad altre potestà e quei che rimaneano da giudicarsi, gli assoluti ed i condannati furono a un di presso 50 de'primi e 20 de' secondi. Nel 1832 di ogni 100 76 erano assoluti 22 i condannati e 2 rinviati ad altre potestà. Nelle contravvenzioni del 1831; salvo l'invio ad altre potestà ed i residuali, 47 furono le assoluzioni e 37 le condanne. Nel 1832, sopra ogni 100 52 gli assoluti, 47 i condannati ed 1 rinviato ad altra potestà.

Ed osservar devesi parimenti, che la più parte delle condanne delle G. Corti non furono, che a pene correzionali, trovando accanto al maggior numero degli accusati più in indulgenza di pene. Così sugli 886 accusati della provincia di Napoli, si contarono 620 condannati, de'quali 337 a pene correzionali. Nella Terra di Lavoro dove si contavan non meno di 868 accusati e 541 condannati, quelli che lo furono a pene correzionali sommarono a 334, cioè pari a un di presso a due terzi. E notisi pure nella Provincia di Basilicata dove si ebbero 400 accusati e 315 condannati e questi a un di presso per due terzi in 197

lo furono a pene correzionali. Le sole Calabrie Ultra 1.ª e 2.ª ed il Principato ulteriore non contavano che il terzo delle condanne correzionali. Ed è pur degno di nota questo rigore, perocchè in queste provincie, dove son meno pene correzionali, son pure maggiori condanne di morte.

Il numero delle condanne di morte nel 1831 non fu che di 79, e nel 1832 di 109; e de'condannati sul finir dell'anno avean prodotto ricorso 24 nel primo anno e 39 nel secondo. Ma dal *quadro statistico* si rileva come nel 1831 non ne venissero eseguite che sole 29, e nel 1832 26 solamente. Or v'ha, è vero, un'eccedenza di 30 condanne nel 1832 sul 1831; ma dall'altra banda vi è quella di 6 snpplizj subiti di più nel 1831 dell'anno susseguente. E bisogna soggiungere che i condannati a'quali venne commutata la pena furono 14 nel 1831 e 27 nel 1832. De'quali 8 nel primo anno e 14 nel secondo ottennero commutazione di pena a tempo; e solamente 7 nel 1831 e 9 nell'anno appresso commutazione in pena a vita. Nè si vedrà senza maraviglia come di tutti questi condannati, in un secondo giudizio, 7 nel 1831 e 9 nel 1832 ottenessero condanne a pene minori; e non men di 5 nel primo ed 11 nel secondo che meritassero la libertà.

Nel 1832 vedesi come poi sopra ogni 100 condannati a morte non ne subissero la pena che 33, e 38 ottenessero grazia: e de'rimanenti 29, 16 meritassero la libertà in un secondo giudizio. Le pro-

vincie nelle quali vi furono maggiori condanne di morte furono la Calabria Ulteriore 2.ª dove ve n'ebbe ben 17, la Ulteriore 1.ª dove ve ne furono 14 ed il Principato Ulteriore dove ne furono 16; e Terra di Lavoro dove furon 12. Le provincie in cui ve n' ebbe meno furono l' Abruzzo Citeriore l' Abruzzo Ulteriore 2.ª, la Terra di Otranto e la Provincia di Napoli, e la Capitanata e la terra di Bari, dove non se ne ebbero affatto. Nei tribunali di eccezione, ne' Consigli di guerra di guarnigione elevati in commissioni militari, si ebbero 63 condanne di morte nel 1831 e 38 nel 1832. Da tutte le quali considerazioni agevolmente scorgesi che la compressione de' reati è maggiore ne' tribunali del regno, che in Francia non è; dove pur è tanto superiore a quella degli altri stati. E così ugualmente è delle condanne ed esecuzioni di morte. Imperocchè in tutto il regno nello spazio di venti anni quanti ne corsero dal 1814 al 1834 troviamo che esse non sommarono che a 600. Ricavo da note degne di fede, che le stesse provincie dove or se ne nota un maggior numero, ne ebbero proporzionalmente più anche per l'addietro. Ma perchè si vegga come la diversa condizione economica contribuisca a'gravi reati, segnerò qui le condanne di due provincie più opposte per l'indole i costumi e l'agiatezza degli abitanti. Nella provincia di Calabria Citra, aspra, montagnosa, i cui abitanti son fieri, gelosi, dati alle armi le condanne di morte

in que'vent'anni sommarono a 68. L'anno in cui ve n'ebbe più fu il 1828 in cui se ne notano 11; in 7 anni se ne segnò 1 in ogni anno, e nel 1831 non ve ne fu alcuna. In quella di Bari ricca, commerciante, gli abitanti della quale son di più miti e dolci costumi, le condanne furono 41 in soli 11 anni; ne'rimanenti 19 non ve ne fu alcuna; nel solo 1823 ve ne furon 9, e nel 1815, 7.

La proporzione degli accusati alla popolazione del regno è generalmente di 1 sopra 1,092 abitanti. Le provincie dove ve n'ha più sono quelle di terra di Lavoro, dove se ne conta 1 sopra 773 abitanti, e di quella di Napoli, nella quale è compresa le vastissima capitale, dove se ne numera 1 sopra 836. Seguono quelle di Capitanata dove la proporzione è di 1 sopra 894; quella di Calabria Citra ch'è di 920; e quella di Calabria Ulteriore ch'è di 996. Quella in cui ve n'ha meno sono l'Abruzzo ulteriore 1.° dove ve n'ha 1 sopra 1,930; quella di Bari dove è 1 sopra 1,783 e della Terra d'Otranto dove se ne conta 1 sopra 1,770. E stan tra questi estremi il contado di Molise, dove se ne conta 1 sopra 1,394 e l'Abruzzo Citeriore dove ve n'ha 1 sopra 1,304. Ma ben diversa è la proporzione degl'imputati alla popolazioni di quel che lo sia quella degli accusati. Per la qual cosa, come già notai, il numero degl'incolpati è maggiore là dove son più gravi le pene e minori le accuse. Dal che vuolsi ricavar difficoltà nel raccoglier le prove e soverchia ri-

lasciatezza ne'giudizj di sottoposizione ad accusa, accompagnata da soverchia severità nelle condanne dietro discussione. E di fatti vediam che la Calabria ultra 1.ª e 2.ª ed il Principato ulteriore contano un imputato sopra 116, - 130, e nella Calabria citeriore si conta sino ad 1 sopra 45!

Ed ecco in qual modo vanno divise le provincie pel numero degli accusati, e degl'incolpati. Napoli accusati 1 sopra 836, T. di Lavoro 1,-773, P. Citeriore 1,-1,243, P. Ulteriore 1,-996, Molise 1,-1,394, Abruzzo Citeriore 1,-1,304, Abruzzo Ultra 1.ª 1,-1,930, Abruzzo Ultra 2.ª 1,-2,280, Capitanata 1,-894, Bari 1,-1,783, T. d'Otranto 1,-1,770, Basilicata 1,-1,132, Calabria Citra 1,-920, Calabria Ultra 1.ª 1,-1,036, Calabria Ultra 2.ª 1,-1,005.

Diversamente scorgiamo star la proporzione degl'incolpati alla popolazione, perocchè calcolando lo stesso anno 1832, si ricava essere stata la seguente.

Napoli, incolpati 1 sopra 105, T. di Lavoro 1,-296, P. Citeriore 1,-87, P. Ulteriore 1,-130, Molise 1,-184, Abruzzo Cit. 1,-68, Abruzzo Ultra 1.ª 1,-191, Abruzzo Ultra 2.ª 1,-150, Capitanata 1,-103, Bari 1,-217, T. d'Otranto 1,-180, Basilicata 1,-128, Calabria Citra 1,-86, Calabria Ultra 1.ª 1,-116, Calabria Ultra 2.ª 1,-45.

Si noterà per ventura che la compressione sia maggiore nel 1832 che non fu nel 1831, essendo che vi fu maggior numero di condanne a pene criminali. La tendenza delle G. Corti però è verso

l'indulgenza anzi che verso l'asprezza, però che scorgesi i condannati al massimo della pena essere 15 sopra 100, e quelli al minimo 56, restando gli altri 29 tra' due estremi. Il pendio generale è pel reato di asportazione di armi; donde gli omicidj e le ferite. I quali reati sommano rispettivamente alla metà del totale delle accuse. La passione delle armi mise forti radici ne' tempi vicereali, quando la forza individuale era quasi sola guarantigia dei dritti privati. Essa va scemando a misura che il poter della legge e l'esempio si rende palese. I furti occupano il terzo de' reati; ma scarsi sono gli atti d'incontinenza sommando ad 89 e le bestemmie ad 82; 2 circa per 100.

Diversa fu la sentenza degli scrittori fra noi sulla utilità dell'azion pubblica. Molti opinarono esser soverchia l'estension de'dritti data al P. Ministero dalle leggi francesi; però che vi hanno tali reati che col trascorrere del tempo si vorrebbero dagli stessi offesi veder obbliati. Altri ragionavano nell'opposta sentenza: la repressione de'piccioli impedir i grandi reati; non doversi lasciar in arbitrio de'privati l'azion delle leggi; non doversi abituare a vederne eluso il vigore. Or dal quadro statistico si rileva tal che assai più favorevole alla seconda che alla prima opinione. Scorgesi in fatti che i giudizj correzionali del 1832, compresi quelli cominciati nel 1831, furono 88,358 e 144,465 gl'imputati. Gli assoluti furono 109,214; dei quali 49,404 per rinunzia all'instanza. Ben que-

sto è vero che sopito il primo risentimento e sopraggiunta la calma ; il tempo l'incuria , il disprezzo o nuove relazioni tra le parti devon aver posto fine a tali giudizj. Con che si vien pure a scorgere ne'popoli una certa natural tendenza alla dolcezza, figlia di vive passioni e di sentimenti aperti ed ingenui. Ma l'influenza che ha su'misfatti può divenir assai grave. Così scorgiamo che in quelle provincie dove son più reati correzionali, ivi son pure le rinunzie in grande sproporzione. Nella Terra di Lavoro dove furono 14,861 imputati , e gli assoluti 10,885; 5,636 il furono per rinunzie. Or tolti quelli che il furono per prescrizione o mancanza di materiale punibile che sommarono a 2,885 appena, 2,364 lo furon per discussione di prove. E scorgiamo pure che in quelle provincie dove son più reati più delinquenti più cause capitali e molte pene correzionali , ivi son appunto più rinunzie alle instanze. Nella Calabria Ult. I.ª sopra 8,080 , 6,106 furon gli assoluti, e 3,463 per rinunzia. Nella Calabria Ult. II.ª sopra 11,692 giudicati , 8,262 gli assoluti e 4,075 per la stessa indulgenza. Nel Principato Ulteriore i giudicati 13,574, gli assoluti 10,073, e per rinunzia 4,154. Nel P. Citeriore 15,658 , assoluti 12,321 , e gli ultimi 5,618. Nella Basilicata 11,033 i giudicati , 8,313 gli assoluti , e 4,471 per rinunzia ; senza valutar la prescrizione o la mancanza di reato a punire. Negli Abruzzi per l'opposto v'è numero assai minore di piccoli reati , però che in tutte

furono 14,890, e nel tempo stesso minori rinunzie. Così nell'Abruzzo Citra 4,674 gl'imputati, 2,686 gli assoluti e sole 156 le rinunzie. E nella provincia di Bari 5,890 imputati, 4,206 gli assoluti e 1,623 per indulgenza privata. Nella provincia di Napoli, dove è una capitale vastissima e paesi popolosi e numero grandissimo di piccoli interessi e collisioni e relazioni di commercio e spettacoli publici e bettole, gl'imputati sommarono appena a 15,668. Di questi 11,564 gli assoluti e 3,724 soltanto per rinunzie private. Ed in quelle stesse provincie dove son meno rinunzie, ivi son pure meno appellazioni delle sentenze. E nelle appellazioni si scorge che in quelle provincie dove son più rinunzie e delitti e misfatti, ivi i temperamenti delle pene e le assoluzioni son minori. Il che prova la rettitudine de' giudizj ne' luoghi dove son meno reati e meno rinunzie d'istanze, perchè ivi le sentenze son temperate per l'indulgenza, là dove nelle altre son aggravate o approvate. Così accanto alla maggiore indulgenza de' privati scorgesi la necessaria severità de'magistrati. E possiamo dedurne una prova anche dalla natura delle condanne. Imperocchè nelle Calabrie in Basilicata e Principato Ulteriore la pena maggiore è sempre la prigionia l'esilio correzionale e la detenzione. Così nella Calabria Citra sopra 1,795 condannati, 1,398 lo sono a queste tre diverse specie di pene, e tra questi 680 alla prigionia e 344 alla detenzione. Nella Calabria Ulteriore 1.a sopra 1,771 condannati 1,198

alle tre pene e 899 alla prigionia ed alla detenzione. Nella Calabria Ulteriore 2.ª i condannati furon 2,935, e 2,261 alle tre pene, 978 alla prigionia e 673 alla detenzione. Nel Principato Ulteriore sopra 2,763 condannati, 2,147 alle tre pene e 1,242 alla prigionia e 354 alla detenzione. Nella Basilicata furon i condannati 2,290; 1,437 alle tre pene, 698 alla prigionia e 238 alla detenzione.

Per l'opposto nelle provincie più ricche sull'Adriatico, dove son meno rinunzie e maggior compressione; come pur negli Abruzzi, le pene più numerose sono le pecuniarie, il mandato in casa e l'ammenda di polizia. Così nella terra d'Otranto sopra 1,711 condannati, quelli che il sono all'ammenda al rifacimento de'danni e ammenda di polizia non son meno di 756. Nell'Abruzzo Citra sopra 1,899 condannati non meno 681; nell'Abruzzo Ultra 2.ª sopra 1,222, 303; e nella Capitanata sopra 1,533 non meno di 500.

La pena sì prodigata della prigionia deve far rivolgere le cure al miglioramento delle prigioni, perchè da questo risulterà la diminuzione de'reati. In fatti veggiam pure che le donne nel 1831 e 1832 eran condannate alla ragione del 44 per 100 alla prigionia. Lo stesso è per gli uomini. Rispetto al sesso ne' misfatti nel 1832 sopra ogni 100 si contavano 6 donne e 94 uomini.

CAPITOLO XXI.

De' delitti contra alla proprietà.

Il delitto che attira più che altri mai gli sguardi e con severo occhio guardar si vuole da coloro che vegliano alla custodia delle leggi, è il furto. Imperocchè siede principe d'ogni altro e avvanzi tutti di frequenza e di ardimento. Sicchè il Bentham non dubitò di scrivere, esser fonte inessicabil di delitti la rapacità; nemica sempre attiva e sollecita sempre a giovarsi d'ogni vantaggio ed alla quale doversi far continua guerra, come fu fatta dalla fondazione della società e l'origine delle leggi. E mostrasi questo delitto assai frequentemente per tutte le diverse regioni europee, comechè le leggi con forza di continuo vigilare intendano a far che il mal volere contro la proprietà o si nasconda o mai al mal potere non si aggiunga. Ed esaminando dapprima l'Inghilterra troviam, che il furto sia stato sempre il delitto più frequente, comecchè severissimamente punito. Colquhun nel 1 gennajo del 1800 ammontar facea il valor degli oggetti rubati o truffati in Londra a 70,000 lire sterline, non mettendo a calcolo i furti commessi sul Tamigi. I quali pria dello stabilimento d'una polizia marittima nel 1798, sommarono a 500,000 l.st., senza neanco comprendervi que' commessi nell' arsenale, magazzini e vascelli della marina militare.

E ciò egli ascriveа a' ricettacoli delle cose rubate, il numero de' quali nel 1800 era di 30,000 ; ed un numero uguale era in tutto il regno. In essi tutto si compra senza prender contezza della provenienza. Di 30,000 cavalli, che vengono annualmente scuojati in sette case a ciò destinate, otto a nove mila vi si portan vivi e si suppongon rubati. Conoscendo i ladri le leggi e le loro imperfezioni, commetton furti sistematicamente e però si odono ogni dì casi bizzarrissimi di loro perspicacia ed industria. Gli agenti di polizia, dicea Colquhun, eran astretti ad invigilar su 20,000 individui, che, in Londra, s'alzano ogni dì senza saper di che vivranno. Fra questi si trovava la più parte di que' 22,000 usciti dalle prigioni, o galee dal 1791 al 1800. Cosa avviene in Londra, dice Bentham, quando vuotansi le galee del Tamigi ? quei malfattori nel giubileo del delitto si slanciano su quell' immensa città colla voracità de' lupi, che dopo lungo digiuno si trovano in un ovile. E sino a che quei masnadieri non sian satolli per nuovi delitti, non v' ha sicurezza sulle pubbliche strade, non sicurezza di notte per le vie della metropoli. Ricaveremo da'registri (*returns*) come la differenza de' misfatti dal 1820 al 1826 era di 684, in quest' ultimo dippiù. Nel 1820 di 2,773 reati, i furti semplici, *larcenys*, sommarono 1,384; e nel 1826 di 3,457 reati a 2,118. La qual differenza avanza quella de'delitti de'due anni. Per lo chè si notava un aumento de'delitti

contro alla proprietà, mentre che quelli di ogni altra specie generalmente scemassero. E ne'7 anni, quanti se ne contavano dal 1824 al 1830 il maggiore accrescimento de'delitti era appunto di quelli contra alle proprietà. I quali andavan distinti in furti semplici e con frattura, che nel 1824 sommarono a 128 ed andarono avanzando sino al 1830 nel qual anno il numero ne aumentò sino a 527. In furti di montoni che nel 1824 furono 105, nel 1830 213; e conseguentemente più che raddoppiato; in furti de' cavalli che nel 1824 furono 104 e nel 1830 139, dando un totale di 1,220. Il quale progresso veggiam pure accadere ne' furti qualificati, i quali nel corto spazio di sette anni montavano a non meno di 53,831. Ed ecco in qual proporzione. Nel 1821 6,629, 1822 6,424, 1823 6,452, 1824 7,550, 1825 8,011, 1826 8,962, 1827 9,803.

Pei quali fatti notavasi nel parlamento Brittannico esser la differenza nel numero de' misfatti commessi in Londra e ne'dintorni dal 1820 al 1827 riempiuta da'furti semplici (*larcenys*) ma esservi bensì una reale deminuzione negli altri delitti, ed in quelli stessi contro alla proprietà essere scemati i più gravi. E di vero essendo che i condannati per furti nel 1821 furono 6,629, nel 1826 di 8,962 è chiaro che questa differenza di 2,333 nella sola Inghilterra e P. di Galles e soprattutto in Londra e suoi dintorni, equiparavano a un di presso il totale aumento de'delitti dal 1821 al 1826,

il quale fu, come già si scrisse, di 3,049. E stando allo stato delle condanne di Old Bally, troveremo che nel 1826 i furti o ladroneggi di diverse specie furono otto volte più numerosi che tutti gli altri delitti collettivamente. Imperocchè i furti semplici furono non meno di 14,111 avanzando più de'due terzi del totale de'delitti. Ed è mestieri avvertire non esservi in essi compresi 300 circa furti nelle abitazioni, 1,055 commessi sulle persone, 190 di montoni, 169 di cavalli, 405 celamenti di oggetti furtivi ed altri molti a un di presso della stessa natura. Per la qual cosa vedremo pochi essere quasi i delitti che contra alla proprietà non fossero. I furti con frattura parean divenuti un mestiere, comechè cresciuti non fossero al pari della popolazione, essendo che vi furono per tali delitti 466 incarcerazioni nel primo e 476 nell'ultimo anno. Venuto l'anno 1825, anno di grandi e molte speculazioni commerciali, i ladri par che rivolti si fossero ad altre imprese, il perchè non vi furono di furti sulle persone che 189. Ma nell'anno appresso cresceano maggiormente, sì che le incarcerazioni sommarono a 366. Quel vecchio reato intanto del contraffacimento de' biglietti di banco, che diè luogo nel 1820 a 280 diversi giudizj, ne' tre anni che precedettero il 1826 scomparve del tutto ed in quell' ultimo anno non si mostrò che appena cinque volte. Dal che certo si vorrà lodar quel saggio avvedimento d'aver tolti i piccoli biglietti alla circolazione. Così nel 1827 il to-

tale de'condannati fu di 12,564 e la differenza da quelli del 1825 fu di 3,770. Ora il totale de'furti semplici fu di 9,803, e la differenza dal 1821, di 3,274. E vuolsi considerar parimenti che l'accrescimento non riempiuto da questa differenza non era da attribuirsi a'furti gravi; perlochè di quell'aumento di delitti può in gran parte andar accagionato quello della popolazione. E veggiamo che le condanne furon per la più parte inflitte per furti semplici, ed ecco in qual guisa: 1821, 8,788, *larcenys* 6,629; 1822, 8,209, 6,424; 1823, 8,204, 6,452; 1824, 9,425, 7,550; 1825, 9,996, 8,011; 1826, 11,095, 8,962; 1827, 12,564, 9,803. Nè altra miglior ragione si vorrà dare di questi tanti furti di quel grande condensamento di popolazione in molte città e distretti manifattorieri. Alle quali cose è d'uopo unir anche questa, che i condannati essendo in buona parte fanciulli privi affatto di famiglia o da parenti abbandonati, pe'quali è sola industria il furto; ammalgrado delle diverse condanne per bisogno ed abitudine ricadon assai sovente nella stessa colpa.

Il che veggiamo pure accadere a un di presso in Francia, dove quando che più quando che meno andavan tuttavia sempre crescendo i delitti di tal natura. Ed osservisi in qual proporzione ciò accadesse nello spazio di 13 anni quasi sussecutivi. Nel 1813 4,523, 1814 2,832, 1815 3,111, 1816 4,722, 1817 7,086, 1818 5,547, 1819 4,489,

1825 4,309 , 1826 4,568 , 1827 4,650 , 1828 5,552 , 1829 5,582.

Nel che vedesi come i furti formavano annualmente quasi due terze parti di tutti i delitti. E nel 1829 i delitti contro la proprietà eran del 71 per cento. I più de' recidivi in Francia sono assai soventi colpevoli di furto, essendosene numerati nel 1827 686 sopra 853, e nel 1829 sopra 1,334 1,084; e tra questi 942 che subito avean più condanne dello stesso reato. Nel 1832 sopra le 5,296 accuse ve ne ebbe 3,965 contro la proprietà. Prendiamo dalla relazione comparativa tra la Francia da una parte e l'Inghilterra ed il P. di Galles dall'altra pel 1812, tolto al rapporto presentato alla camera dei comuni, il confronto che segue. Distinguendosi delitti contro le persone da quelli contro le proprietà si notavan in tutto il regno unito sopra 16,147; 531 de'primi e 1,516 de'secondi. In Francia per l'opposto sopra 6,988 accusati, 1,821 contra alle persone e 5,167 contra alle proprietà. Perlochè in Francia la proporzione fra le due specie di delitti era di 1 a 10; in Inghilterra di 1 a 30.

Paragonando poscia la città di Parigi con Londra, perchè le capitali sogliono abbondare in tali delitti, si troverà che in Londra nel 1825 i furti furono 2,302, nel 1826 2,769, nel 1827 2,718, nel 1828 2,806, progredendo sempre ma forse a paro della popolazione. In Parigi nel 1825 furono 2,125, nel 1826 2,149, nel 1827 2,520, nel 1828, 2,233, dal che non potrà farsi argo-

mento di miglior qualità d'uomini, essendo certa quella delle leggi. La proporzione de'reati contra alle proprietà era di 2,313 accusati sopra 10,000, 1,702 condannati in Londra; in Parigi di 2,433 accusati 715 assoluti e 1,628 condannati. Ne'furti in Londra, 2,152; 571 eran gli assoluti, 1,586 i condannati; in Parigi 2,233 gli accusati, 678 assoluti, 1,555 i condannati. Nel 1829 i soli furti giudicati dalla corte d' assise di Parigi fu di 547 e 780 accusati; ed il tribunale correzionale pronunziò sopra 1,095 furti e 1,305 accusati.

E facendoci a leggere ne'registri di molti altri stati, c'imbatteremo negli stessi risultamenti, perciocchè in tutti ad un bel circa cresceano i delitti, ma nel grado di più chiudeansi per la miglior parte i furti semplici. E meglio in ciò si accosta alla Francia ed all' Inghilterra il cantone di Ginevra e del Vadese. Imperocchè scorgiamo nel primo che per lo spazio di 10 anni, quanti ne scossero dal 1816 al 1827, eccetto il 1821 ed il 1825, sopra 2,255 reati se ne contavano 339 contro le proprietà. Ginevra ed i dintorni ne comprendeano il maggior numero. Nel secondo sul totale di 1,914 delitti dal 1803 nel 1828 quelli contra alle cose sommarono a 1,497. E sì nell'uno che nell'altro stato la metà a un di presso di siffatti reati era di furti semplici.

Quanto alla Prussia scorgeremo lo stesso progresso, perocchè si vuol porla in riga cogli altri stati dove più abbondano di tali delitti. Nel 1816

si numeravano 6,353 reati e nel 1817 12,292, de'quali quelli contra alle cose furono 5,663, nel primo, e 11,355 nel secondo anno. Nel 1824, eccetto il Ducato del B. Reno, di tutti i reati che sommarono a 30,308; 11,869 eran reati contro alla proprietà; contandosi 135 *brigandaggi*, 1,019 furti accompagnati da violenza, e 8,297 furti comuni. E medesimamente nel 1825 di 19,833 reati, eran 11,984; e nel 1826, comprese il ducato del B.Reno, sur 23,367, 14,296 eran delitti contro alle cose. Negli otto anni poi dal 1819 al 1826, salvo il ducato del B. Reno, sull'intero de' 185,132 reati, 121,447 eran delitti di quella stessa natura. E nella provincia eccettuata l'intero de' 1,290 reati accaduti dal 1822 al 1826 conteneva sino a 997 furti di diverse specie. Venuto l'anno 1829 nelle tre prigioni di Spandau, Brandeburg e Landesberg, altra volta citate, de' 1,697 detenuti 805 vi stavan per furti di diverse sorti. Per le quali cose si conchiuda che dal 1819 al 1826 si contò sempre ad un bel circa 23 delitti annuali. E nel Brandeburghese furono di 25 sopra 100, nella Pomerania 34, nella Prussia 25, nel ducato di Posnania 37, nella Slesia 35, nella Sassonia 38, nella Westefalia 31. Dagli annali dell' amministrazione dello stato di Kemps ricavansi alcuni più notabili avvicinamenti e son questi. Che in Pomerania sopra 6,432 individui, e nella Prussia orientale ed occidentale e nella Slesia sopra 3,000 si conta un ladro. In Trevigi e Co-

blenza sopra 800; in Aquisgrana, Düsseldorf, Colonia e paese di Munster sopra 400. E si notava, come già scrissi, che là dove son più giorni festivi ivi son più latrocinj. Le provincie nelle quali accadevan maggiori delitti furono la Prussia, il Ducato di Posnania e la Slesia, in cui furono assai più furti; la Prussia ducale dove ve n'ebbe 8,875 sopra 14,620 delitti e sopra 12,911 la Slesia che ne contò sino a 7,067. Sopra i 732 giovani poi che furon trovati colpevoli nel 1832, non meno di 650 lo eran di furto o di occultazione (1).

Intorno a' reati accaduti nell' impero Austriaco, dirò come essi nell' intervallo di 5 anni dal 1819 al 1823 sommarono a 46,276 ed in progressione a un di presso crescente. L' anno 1822 fu il più fecondo in delitti contra alle proprietà, perocchè se ne numerano 7,696 sopra un intero di 10,116. Nel 1824 esistevano 7,327 processi criminali de' quali 560 per delitti contro alle proprietà, oltre 3,749 furti semplici o ordinarj sommando in tutto a 4,309 (2).

Nel Belgio, secondo le note del Quotelet per le sole 4 provincie, accaddero nel 1826, 484 reati, de'quali 350 della specie di quelli finora discorsi. Nel 1827 de'555 furono 388, nel 1828 di 546,382. I soli furti essendo 983 in questi tre anni. E bi-

(1) *Hitzing - Journal de la joust. penale en Prusse.*
(2) *Protobevera materialien für Gesetskunde und in Rechtpflege den Oesterreichen Erbstaaren.*

sogna avvertire che la compressione ne'delitti di tal natura stimavasi nel Belgio essere stata assai forte.

Nè in queste valutazioni entrano i delitti punibili correzionalmente, stati essendo giudicati in quelle 4 provincie non men di 39,863 imputati. Ma nella Norvegia nel 1821, 910 soltanto.

Quanti e quali poi fossero altravolta appo di noi i delitti contra alle proprietà a petto di quelli che accadono a dì nostri, scorger meglio nol potremo che da quanto se ne scrivea per un giudizioso scrittore nel 1751. *Si veggono giornalmente i ladri senza clemenza sotto il gastigo. Quì forche piantate e ladri appiccati: là affissi i quarti negli alberi e le teste in una grata di ferro: altri al remare condannati: molti fustigati ed esiliati; non pochi esposti alle berline e relegati. Le carceri piene di ladri ed i presidj serviti da ladri. In somma ovunque uomo s'aggiri, altro non vede che perpetue e constanti marche di severissimi castighi poste in uso contro tutti i ladroneggi; ma il furto malgrado di tante severissime pene fu ed è oggidì quel delitto che più si frequenta, va in voga ed alla moda, e come disse Tacito a consimile proposito* VETABITUR SEMPER ET RETINEBITUR. *Non vi è argine bastante che ripari questo torrente, il quale rigoglioso e tumido per ogni dove allaga le sponde: chi ruba d'una maniera e chi d'un'altra: chi appella le sue ingegnose spedizioni beffe amichevoli: chi confidenze: chi conquiste: chi scarica la sua*

colpa su la provvidenza che non l'ha fatto nascere dovizioso: chi si richiama all'aureo stato di natura.,..: e chi finalmente con massime più generose e guerriere col nome d'attacco di preda di coraggio impugna le armi (1). Ed ecco quali amari frutti a noi derivavano da 227 anni di vicereale dominazione.

I reati contro la proprietà nel 1828 sommarono in tutto a 1,519, numero certo di non grave momento, con 2,357 accusati. Nel 1831 furono poco men del terzo di tutti i reati, nel 1832 furono 1,458 con 2,195 accusati. Sicchè guardati sul totale formavan più d'un terzo di tutti i reati, aumentando a 41 per 100. Fra gli accusati di reati capitali ve n'ebbe per furti 33 sopra cento. Nelle cause che si discussero pubblicamente quelle sole di furto eran quasi di un terzo. Ma qui è mestieri notar come ne'reati correzionali non vengono compresi che pochissimi furti. Così de' 1,519 furti del 1828 non vè ne furono che 72 semplici. Imperocchè ne'reati di questa natura la persona il valore la violenza il tempo il luogo ed il mezzo, rendono il furto qualificato. Nei mezzi poi si comprendono le maschere, gli abiti, i titoli di uffiziale pubblico, gli ordini delle autorità, le fratture, le scale, le chiavi false; sicchè basta uno sguardo alle penali sanzioni per convincersi che quasi tutti sian di competenza cri-

---

(1) *Brigan. Pratic. Crim.*

minale. Per la qual cosa considerato l'intero numero de' giudizj criminali e correzionali il numerò de'furti si troverà essere appena un $^{14}/_{100}$ di tutti i reati.

CAPITOLO XXII.

Della recidiva, dell'età e del sesso, reati contro alle persone e false testimonianze, stupri, falsità ec.

Degno di considerazione è parimenti il ragguaglio del numero de'recidivi, dell'età e del sesso de' condannati. Perocchè scorgesi maggior pravità di animo, o maggior insufficienza di leggi qualora molti vi hanno che commettano un reato nell'atto che esista in loro tuttora qualche obbligazione e quasi l'impronta dell'antica pena. Ed in quanto alla recidiva va parimenti innanzi a molti altri stati Europei l' Inghilterra. Ma ciò dalle diverse relazioni de'delitti annuali fatte al parlamento agevolmente non si raccoglie. Imperocchè in esse non vi sono quelle tante divisioni e suddivisioni giudiziose che ne'conti renduti della Francia si osservano. Ricavasi tuttavia che i recidivi nello spazio di 4 anni furono non meno di 4,165 partiti a questo modo: nel 1826 756; nel 1827 893; 1828, 1,182; 1829 1,334. Dalle condanne di Old-Bally, si raccoglie che de' prigioni in Newgate da Gennajo a Dicembre 1824 uno sopra

7 v'era stato altre volte. E tra questi v'era un fanciullo che subìto avea diciotto condanne! Dal che scorgesi che se in onta alle pietose cure de'privati, onde raccolgono i liberati dalle carceri negli ospizj, i recidivi si aumentano, ciò da non altro procede che dal difetto delle leggi. Ed accagionar se ne vogliono oltre la mendicità, la lentezza dei processi e tutte le altre cause da me discorse, i viziosi modi di custodia ancora pe'quali si confondono età e delitti. Poscia l'applicazione della frusta allo spirar della reclusione è anche essa una grave causa, perocchè col dorso sanguinoso per piaghe infamanti, non han que' miseri forza da travagliare, e perdon talvolta sin l'altrui pietà.

Quanto alla Francia scorgesi da' conti renduti esservene stati nel 1827, 893, de'quali 739 che avean subìto due condanne; dodici che ne avean espiate quattro; due cinque, ed uno sei. Nel 1828 ve ne furono 1,182 con questa progressione che 905 avean subìta una condanna, sino a 64 che ne avean espiate tre; tredici che ne avean compiute cinque; sino ad uno che ne contava sette. Venuto finalmente l'anno 1829 de'1,334 recidivi, 967 avean subìte due condanne; 17 quattro; 11 cinque sino ad uno che ne avea sofferte otto. Nè qui si tenne conto de' delitti, perocchè i tribunali correzionali nel 1828 giudicavan 3,578 recidivi; procedendo da 2,684 che aveano espiata una condanna a 13 che ne avean subite da sette a quindici, ed uno al quale eransene inflitte non men

di trentasei! Nel 1829 ne sentenziavan 4,425, noverandosene 3,242 condannati una sol volta; quattordici sei; nove sette, tre otto o nove; due dieci, sino a due che erano stati condannati uno 47 ed uno 87 volte! Sommati gli accusati criminali e gl'imputati correzionali, si ha un totale di 4,760 recidivi nel 1828, e 5,759 nel 1829; ed in quattro anni i recidivi assoluti furono nella proporzione di 15, 17, 19, e 20.

La recidiva de'quattro bagni riuniti nel 1828 era di 27 per 100, di 33 nel 1829. Nelle case centrali e nelle quattro grandi prigioni soggette allo stesso reggimento era di 38 o di 0, 05 di più de'bagni. Gli estremi di tutte le altre prigioni varia da quello di Cadillac (*Gironde*) che ha dato 14 recidivi per ogni 100 e quella di Poissy 99 liberati! Dagli stessi conti renduti del 1829 traggonsi diversi altri rilevanti corollarj, e primo è quello che il pendio alla recidiva sia in ragione inversa della severità delle condanne espiate. Imperocchè si osservava che i bagni fornissero trentatre recidivi al termine medio sopra 100 liberati, e le case centrali 38. Si scorgeva parimenti che là dove sono maggiori delitti ivi è il più di recidivi, e soprattutto nella capitale e suoi dintorni. Che le donne finalmente sian men proclive a ricader nelle colpe; e che la più parte delle recidive accade anzi ne'delitti contro alle cose, che in quelli contro alle persone; essendo che degli 893 del 1827 non men di 686 lo eran di furti. I recidivi

erano d'alquanto scemati nel 1831, perocchè furono, gli accusati, 1,296; e nel 1832 di 1,429 e questo aumento procedeva soprattutto dalle donne. E procedeva nel 1832 di 1,016 che avean subita una condanna sino ad 1 che ne avea subìte 9. Il numero de'recidivi fu del 17 per 100 nei delitti contro alle persone; nel 1830 e nel 1831 era stato di 14: il 67 per 100, come sempre, erano stati condannati precedentemente per furto. Osservavasi che la recidiva era maggior ne'delitti che nei misfatti. Degli accusati ed imputati del 1832 che eran recidivi, 337 uscivan da'bagni; e 2,087 dalle case centrali. Notavasi che de' recidivi del 1831 31 sopra ogni 100 liberati uscivan da bagni e 33 di quelli usciti dalle case centrali; e nel 1832, 38 per 100 de' primi, e 39 de' secondi. Ed osservavasi che dalla casa centrale di Poissy, nella quale venivan rinchiusi quasi tutti i condannati di Parigi, uscivan maggior numero di recidivi, contandosene 68 sopra 100.

I condannati usciti da' bagni e dalle case centrali sommarono ne'tre anni del 1830, 1831, 1832 a 18,911, de'quali 6,631 nel primo; 6,421 nel secondo; e 5,869 nel terzo. Di questi poi nel primo anno cadevan nella recidiva non meno di 894; e e 20 soli non avean ricevuto nulla di peculio uscendo. De'rimanenti 705 meno di 100 franchi, e 169 da 100 a 500. Nel 1831 i recidivi di questi liberati furono 730, di cui 133 avean uscendo ricevuto da 100 a 500 franchi. Nel 1832 ve

ne ebbero in recidiva 314, e 130 meno di tre mesi dopo ottenuta la libertà, e 77 avean ricevuta la massima somma di cui è parola più sopra. La proporzione generalmente era questa, di 13 recidivi sopra ogni 100 liberati nel 1830; di 11 nel 1831; e 5 nel 1832.

I recidivi del Belgio per sole cinque provincie, ne' tre anni del 1826, 1827, e 1828 sommarono ad 886 sopra 1,120 accusati, senza che si fossero noverati quelli che entravan ne' 39,883 giudicati correzionalmente; solamente scorgevasi che 1,188 stati eran diverse volte incarcerati.

In quanto alla Prussia scorger non altro possiamo che nelle 3 prigioni per lo innanzi citate 184 incarcerati lo erano stato due volte; 164 tre; 106 quattro; 46 cinque; 16 sei, e così successivamente sino ad uno che lo era stato ben dieci. Così pure 111 erano i recidivi di Berlino nel 1829, da 41 imprigionati due volte, fino a 6 che lo erano stato ben cinque.

Intorno l' età degli accusati in Francia far si devono le seguenti considerazioni. Oltrepassata l'età del discernimento sino a'vent'anni scorgesi in Francia il numero degli accusati andar gradatamente in ambo i sessi crescendo. Per la qual cosa il numero degli accusati di meno di 30 anni, di quella età nella quale tutti i mezzi onesti si offrono quasi di per sè stessi a chi vuole avvantaggiarsene, constituiva oltre la metà di tutti i colpevoli. Ma non è da stupir se il più de' rei in quell' età s' in-

contri nella quale è maggiore la violenza delle passioni, l'energia fisica più elastica, il desiderio dei piaceri più ardente. È chiaro d'altronde che le leggi stesse purgando lo stato di gran numero di colpevoli, mercè i supplizj, le pene perpetue e le prigionie più o meno lunghe delle quali molti non arrivano a vedere il termine, sian cagione che al di là de' 30 anni vi sian meno rei. Imperocchè i pendj viziosi si sviluppano maggiormente in gioventù; e le prigioni, qualunque sian le cautele che vi si usino, abbrevian più o meno la vita degl'incarcerati.

Intanto veggiamo che de' 4,171 prigioni nel solo dipartimento della Senna nel 1825 si contavan 188 fanciulli al di sotto de' 16 anni. Nel 1826 più della metà di tutti gli accusati non era pervenuta al 30 anno. Epperò di 6,988 presenti 3,688 vi eran da 9 a 25 anni; de'quali 1,163 contavano da 16 a 21 anni; 3,300 da 25 sino ad 80 e più, partiti a questo modo; 927 da 25 a 30; 643 da 30 a 35 e 601 da 35 a 40. Nel 1827 sopra 6,929 accusati 2,255 contavan da meno di 16 sino a 25 anni; de' quali 1,022 da 16 a 21; 1,093 da 21 a 25; e 3,806 da 25 sino ad 80 e più. E di questi 967 da 30 a 35, 664 da 25 a 40; e 555 da 40 a 45. Nell'anno appresso de'7,396 accusati presenti 2,589 da 9 a 25 anni; de'quali 143 ne avean meno di 16; 1,278 da 16 a 21, e 1,368 da 21 a 25, ed oltre 4,807 da 25 e più sino ad oltre gli ot-

tanta. De'quali 1,002 da 30 a 35; 685 da 35 a 40 e 556 da 40 e 45. Venuto finalmente il 1829 sopra 7,373 vi si scorgevan 2,526 da meno de'16 a 25 anni; de'quali 117 da meno di 16, e 1,226 da 16 a 21; e 4,847 da 25 agli 80. E di questi 1,140 da 30 a 35; 734 da 35 a 40; e 587 da 40 a 45. Nel 1831 e nel 1832 scorgevasi che gli accusati al disotto de'21 anni era di 1,248 nel primo, e di 1,268 nel secondo. Nel quale ultimo anno 2,266 eran da 16 a 25; 2,572 da 25 a 35 e 2,614 al di sopra de'35.

Nel Belgio sopra 100 accusati vi erano 2 al disotto de' 16 anni, 12 da 16 a 21; 85 da 21 a 70 ed un più di 70.

Generalmente ne' reati criminali in Francia al disotto de'18 anni ve n'ha $1/_{60}$; ne'correzionali $1/_{35}$; ne' P. Bassi senza altra distinzione $1/_{34}$; in Prussia $1/_{35}$. Di 732 giovani che nel 1832 si resero colpevoli in Prussia, se ne contavan 492 da meno de' dieci anni sino a' quattordeci. Dai quattordici a diciassette sommarono a 190. Quelli di dieci anni e al disotto formavano l'ottava parte del totale. La proporzione de'giovani colpevoli all'intera popolazione della Prussia è di 1 sopra ogni 17,460 abitanti. Ma questa proporzione non è la stessa in tutte le provincie della monarchia, perchè il massimo trovasi generalmente nelle provincie più industriose, in cui la popolazione è maggiore e nelle più incivilite; il minimo notasi nelle provincie agricole.

Le donne in Francia nel 1823 formavan di per sè stesse il quinto degli accusati, e nel 1826 meno; perocchè se ne contavano 1,276 nel 1826; 1,272 nel 1827; 1,426 nel 1828; e 1,442 nel 1829; ciò che forma per le donne un rapporto di 20 sopra 100, mentre non era che di 19 nel 1828. Generalmente se ne contano 22 sopra 100 ne'reati contro alle proprietà e 13 ne'reati contro alle persone. Poscia ne'delitti correzionali sopra i 159,740 accusati del 1826, 33,651 eran donne; nel 1828 nel solo dipartimento della Senna de'4,171 incarcerati 1,804 eran donne. De'1,182 recidivi dello stesso anno vi erano 8 donne che avean subìto i lavori forzati; 26 la reclusione; 94 la prigionia d' un anno e più; 45 di meno d'un anno o l'ammenda. I tribunali correzionali poi di 3,578 recidivi sentenziarono 788 donne. Innanzi a quello solamente di Parigi di 5,514 accusati vi furono 1,154 donne. In quello del 1829 ve ne furono 6,169. Delle donne carcerate del dipartimento della Senna nel 1828, 26 lo eran per delitti contra alle persone, 524 contra alle proprietà, 1,195 per prigionie civili, amministrative, correzioni paterne o altre siffatte cause. Sugli accusati presenti del 1831 e 1832 si notava la proporzione di 16 sopra 100 nel primo, e di 18 nel secondo; la quale proporzione scorgevasi variar a seconda della natura de'delitti. Così nel 1832 ne'delitti contro le persone non si contavan che 13 femmine, in quelli contro alla proprietà 19. E si notava che la più parte

di esse fossero state trascinate al delitto dal libertinaggio, imperocchè sopra le 1,329 accusate, il quarto a un di presso, 294, avean avuto de'figli naturali o vissuto in concubinato. Sopra i 219,785 imputati di reati correzionali eranvi 170,509 uomini e 49,226 donne, sicchè v'era una proporzione di 22 per 100; nell'anno innanzi era stato di 24. In quanto alla recidiva ne' reati correzionali del 1832, osservavasi esser 4,878 uomini e 1,037 femmine.

Dallo stato delle condanne di Old-Bally del 1826 poco innanzi citato, scorgesi che di quelli individui prigioni a Newgate, come scrissi di sopra, oltre la metà contava meno di 21 anni. Ne' registri poi dell'Inghilterra ne'quali van distinti gli accusati secondo il sesso scorgesi un progressivo miglioramento delle donne. Così nel 1805 di 100 accusati 73 eran uomini 27 le donne; nel 1815 gli uomini 77, e le donne 23; e nel 1818 finalmente non eran che 16. Nel 1821 andavan crescendo, epperò un terzo de'prigioni eran donne, e nel 1826 la proporzione delle donne agli uomini era da 26 a 100. Ed eccone la proporzione di 7 anni per la sola Inghilterra e P. di Galles secondo la relazione fatta alla camera alta: 1824 2,223, 1825 2,548, 1826 2,692, 1827 2,770, 1828 2,732, 1829 3,119, 1830 2,972. Che se la progressione sembra crescente, crescente era pure quella della popolazione, e maggiore d'assai quella de' delitti. Epperò un solo se-

sto de' delitti scorgesi in Inghilterra dalle donne commesso. De' 1,137 prigioni della Prussia 227 solamente eran donne. In quanto a' 732 giovani colpevoli del 1832, si contavan non meno di 123 donne. Per la qual cosa le donne agli uomini stavan nella proporzione di 17 a 100, ovvero poco meno d'un quinto, proporzione uguale a quella che osservasi tra gli accusati in Francia. In quanto riguarda il sesso troviam nel reguo che sul totale de' 3,904 giudicati del 1831 182 solamente eran donne, e sopra i 5,320 del 1832, 317. La proporzione dunque tra gli uomini e le donne era nel 1831 di 5 e 95 uomini, e nel 1832 di 6 donne e 94 uomini, essendovi stata un'eccedenza di 135 donne sull'anno precedente.

Se star si potesse contenti al testimonio de'diversi registri criminali, ei sarebbe mestieri conchiuder che un delitto, ch'è grave argomento di depravazione di costumi, voglio dire la falsa testimonianza e lo spergiuro, scomparso fosse del tutto da molti stati europei. Ma son essi tali delitti questi che sfuggono assai spesso alle indagini della giustizia, perocchè niuna orma lasciano dietro di sè. Che se trar si potesse alcun argomento di consolazione da' giudizj intentati contro i falsi testimonj, avremmo materia di esser maravigliati. Imperocchè nella vecchia Inghilterra, accusata tanto dagli storici per la prodigiosa schiera di falsi testimonj, non se ne contavano dal 1810 al 1816 altri che 133, compresi gli spergiuri e quei che

avean proferiti giuramenti illegali; e dal 1817 al 1823 96 appena. Pur tuttavia cessati non son del tutto ivi gli abusi delle prove testimoniali, e scorgonsi tuttora le traccie di quell'antica infamia di salariar i testimoni all'uopo di poter giurare nelle occorrenze giudiziarie. Il qual reato divien assai più frequente dalle false idee sparse fra il popolo sul giuramento.

Così pure nell'Austria e nella Prussia non si rinvengono giudizj per false testimonianze; perocchè non potrebbesi venir in chiaro di tale delitto, qualora non essendovi discussion di pruove, mai non vien a confronto il reo cogli accusatori; e mancando l'uffizio del difensore, non v'ha chi ne rilevi il mendacio e lo spergiuro. Nel cantone di Ginevra non se ne notava che un solo in 10 anni; e nel Belgio in tre anni ed in quattro sole provincie non meno di trenta.

O che ciò avvenisse per compassione de'rei, sì naturale là dove son leggi ingiuste; sia per colpevoli intrighi degl'incolpati o degli uffiziali destinati all'istruzione della processura; tutti gli antichi scrittori lamentano ed altamente la quantità grandissima de'falsi testimoni appo di noi e le imposture e le subornazioni. E ciò affermavan il Grammatico, il Tappia, e con altri molti il Briganti, il quale scrisse che non sono 80 anni. E non contento all'aver toccato al par degli altri siffatta lebra de'giudizj di quel tempo, era pubblicamente ardito d'affermar: ch'era questo forse *il motivo per*

cui si temesse lo stabilimento del S. Uffizio. Ma questo è certissimo che tra le ambagi di quei giudizj tanti generar se ne doveano, che da questa e non da altra causa voglionsi derivar le strane massime sulle testimonianze da noi superiormente discorse. E diceasi perciò che trattandosi di testimoni a difesa *correa tra gli uomini quel generale abuso che prezzolati o graziosamente e senza rimorso di leggieri s' inducessero a deporre il falso.* Che le false testimonianze presso di noi, poste a fronte di quante se ne contavano altra volta, sian quasi scomparse del tutto, non ci accade dovere spendere molte parole per dimostrarlo. Nel 1828 vi furono 16 sole imputazioni e 29 imputati, delle quali meno della metà vennero soggettate a discussione. Nel 1831 ve ne ebbero 31; delle quali imputazioni meno del quarto furono discusse in finale giudizio. Nel 1832 le imputazioni fufurono 14, ma 9 le accuse e 13 accusati, dei quali 5 vennero assoluti, e de'rimanenti 4 si resero colpevoli di questo delitto in caso di maestà.

Quanto alle ferite ed agli omicidj troviamo che nell' Inghilterra e P. di Galles dal 1810 al 1816 il numero degli omicidj fu di 1,229 ed i 551 dal 1817 al 1823. Dal 1824 al 1830 poi scorgesi dalla relazione fatta alla camera alta che gli omicidj furono 103, i colpi di fuoco, ferite, somministrazioni di veleni per uccidere 200; partite per quattro anni a questo modo; 1824 91; 1827 35; 1829 65; 1830 28. La proporzione de'reati

contro le persone era sempre decrescente in Francia, notandosi non essere che di 29 sopra 100 nel 1825; di 28 nel 1826 e 1827; di 25 nel 1828, e di soli 24 nel 1829. Nel Belgio de' 1,586 reati delle 5 provincie 103 eran omicidj, tra quali 10 infanticidj, 3 parricidj e 225 percosse o ferite. Negli stati Austriaci nello spazio di 5 anni dal 1819 al 1823 vi furono 2,613 omicidj, 3,486 ferite gravi, sopra un totale di 46,276 reati. Nella Prussia di 62,809 reati quanti ne accaddero ne' tre anni 1824, 1825, 1826 vi furono 611 tra infanticidj aborti o altri delitti di tal natura; 302 tra omicidj ed assassinj. Nè vi sono compresi i delitti del Ducato del B. Reno, che sommarono a 29 omicidj, 2 infanticidj e 28 ferite gravi. Tra' giovani accusati nel 1832 un solo si trovò colpevole di omicidio. Nella Spagna nel 1826 gli omicidj furono 1,232, 13 gl' infanticidj, 5 avvelenamenti, 1 antropofogia e 1,773 ferite gravi.

Gli omicidj nel 1832 furono nel regno non men di 669 e le ferite 469. E ricavasi dalle note di tutti questi stati che gli omicidj ed i tentativi fatti per commetterlo, sono il Ispagna 47 volte più frequenti che in Francia, e 27 più che in Inghilterra.

In quanto a' stupri se ne notavano in Francia 69, in Spagna 62, in Inghilterra 77. In Germania e soprattutto in Wurtemberga e Baden gli stupri sono proporzionalmente maggiori. Nel regno

se ne contano 45 a un di presso. I più nel Leccese e nelle Calabrie. Come di questi reati ne conta più l'Inghilterra, così conta più falsità in scritture autentiche la Francia, numerandosene in questa 283, in quella 43, 4 per anno.

Di tutti gli altri reati del regno che trovansi registrati non vi sarà chi si sorprenda del loro numero quando saprà, che son reati correzionali appo di noi le minacce, le ingiurie verbali, le percosse, la vagabondità, l'improba mendicità, ed altri presso a poco dello stesso valore. In quanto alle contravvenzioni son tali appo di noi l'ingombrare il non illuminare o nettar le strade, il lanciar fuochi d'artifizio gli schiamazzi notturni il pronosticar spiegar sogni e cose simili. Dalla pruova de' quali reati non si può dedurre alcun ragionamento. Ma tali son essi tutti i reati e tal la natura e tali i giudizj da sperar miglioramenti ben vero nell'amministrazione della giustizia appo di noi, ma da confortarci da'confronti e meditazioni cui ci debbono naturalmente guidare le vicende della giustizia penale, appresso gli altri popoli d'Europa.

 FINE.

INDICE

DE' CAPITOLI.

Errori più notabili.		*Correzioni.*
Pag. 1	consegna	consegua
3	egualmente	equalmente
8	Acciò	A ciò
ivi	confisca	confiscazione
16	deligazioni	delegazioni
21	inappresso	in appresso
ivi	*contrattazione*	*contrettazione*
65	autorità	potestà
99	ma	non
ivi	confisca	confiscazione